



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Allegato
al volume
**Le Fonti
Rinnovabili
in Italia**

**Schede regionali
sulla pianificazione energetica
iter autorizzativi
riferimenti normativi**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Salvaguardia Ambientale

Direttore Generale per la Salvaguardia Ambientale

Bruno Agricola

Il presente volume e l'allegato che lo completa sono il risultato dell'attività svolta dal supporto tecnico fornito alla Direzione Generale Salvaguardia Ambientale del Ministero nel 2009 da parte del Dipartimento di Meccanica e Aeronautica – Facoltà di Ingegneria "Sapienza" di Roma, per l'attuazione di uno "studio sulle fonti rinnovabili per la realizzazione di scenari di sviluppo tecnologico, economico e sociale, per la definizione del panorama strategico internazionale, del contesto normativo nazionale e delle politiche di investimento italiane"

A cura di Carmelo Spitaleri Capo Sezione Divisione IX Fonti Rinnovabili

Realizzato dal Dipartimento di Meccanica e Aeronautica della Sapienza Università di Roma

Autori:

Angela Cattini, Luca Del Zotto, Maria Gemma D'Orazio, Riccardo Franco

Responsabile gruppo di lavoro: Luca Cedola

Hanno collaborato:

Per gli approfondimenti sulle fonti energetiche: Alfonso Calabria, Mario Di Veroli, Andrea Micangeli, Luca Rubini

Per gli approfondimenti sugli incentivi alla promozione delle fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica: Marco Lucentini

Per gli approfondimenti sulle normative e l'analisi dei Piani Energetici Regionali: Aldo Iacomelli, Emanuele Piccino, Daniele Villorosi

Si ringrazia Lucia Pinacchio per il coordinamento grafico

Stampa:

Graphisoft · Via Labicana, 29 · 00184 Roma · Tel. 06 7001450 – Fax 06 77255402 www.graphisoft.it

A. Dettaglio dei piani energetici regionali

Scheda Regione Abruzzo



Piano Energetico:

Il PER è stato approvato con Dgr 31 agosto 2009, n. 470/C ed è attualmente in fase d'adozione.

Gli **obiettivi** fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due macroaree di intervento, quella della produzione di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e quella del risparmio energetico.

Il PER della Regione Abruzzo prevede due tappe fondamentali: 2010 e 2015, suddivisa in due diversi scenari.

Interventi al 2010

In coerenza con gli obiettivi di diversi documenti nazionali e regionali, tra cui il Programma di Sviluppo Rurale, le linee guida per l'inserimento dell'eolico, il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria, il Piano triennale Ambientale e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, la potenzialità del territorio della Regione Abruzzo per quanto concerne la producibilità di energia elettrica da fonti è la rappresentata nella tabella seguente:

Produzione energia elettrica da Fonti Rinnovabili al 2010	MW
Solare fotovoltaico	75
Geotermia	1
Energia Idraulica	10
Energia eolica	250
Biomasse (legnose e colture dedicate)	120
Biomasse (settore zoo-tecnico + recupero biogas da discarica)	3
Parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui (art.2 D L.gss 387/2003)	20
Totale	479

Tabella A-1:Produzione energia elettrica al 2010

Per una stima della producibilità idroelettrica da acquedotto si sono estesi all'intera regione i dati di un'analisi condotta sul territorio della sola provincia di Teramo, in collaborazione con la Ruzzo Servizi, allo scopo di individuare i salti potenzialmente utilizzabili e le loro potenzialità. Sulla base di tale supposizione, si è stimata la producibilità annua di energia **idroelettrica** da acquedotto per la regione Abruzzo pari a circa **100 di GWh/anno**, corrispondente all'installazione di una potenza di circa **10 MW**.

La produzione di energia elettrica da **fonte eolica**¹ è stata prevista con riferimento alle potenzialità della Regione, valutate nel rispetto della "Linee guida atte a disciplinare la realizzazione e la valutazione di parchi eolici nel territorio abruzzese", di cui la Regione Abruzzo si è dotata con D.G.R. 754 del 30 luglio 2007.

La realizzabilità di impianti a **biomasse** per **120 MW** installati è in coerenza con il Piano Forestale Regionale e con le potenzialità individuate sul territorio regionale. Infatti, 50 MW possono essere prodotti da residui agroforestali e i rimanenti 70 MW possono derivare da colture energetiche dedicate a rotazione breve sui terreni seminativi non irrigui e attualmente non in utilizzazione. La potenzialità di questi ultimi (circa 110.000 ha), infatti, risulta cautelativamente stimabile in 214 MWe massimi. Una ulteriore potenzialità di 220 MW potrebbe inoltre derivare dalla riconversione a colture energetiche dei suoli regionali attualmente destinati ad altre colture non irrigue (per ulteriori 110.000 ha).

Per la potenzialità delle biomasse provenienti dal **settore zootecnico**, il valore di **3 MW** di potenza installabile è stato desunto dalle analisi condotte nella redazione del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti*. Relativamente alla produzione di energia recuperabile dalla parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 2, in coerenza anche con le potenzialità individuate dal *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* si può potenzialmente produrre energia elettrica per complessivi 42÷48 MWe con una producibilità di circa 350-400 GWh. In via cautelativa è prevista la non completa saturazione delle potenzialità limitando così l'obiettivo a 20MW.

Per gli impianti **fotovoltaici** la densità energetica della fonte non supera i 4 ha/MW e non comporta difficoltà nell'individuazione dei terreni necessari (circa 300 ha nell'ipotesi di interventi prospettata).

In questa fase di attuazione del Piano, considerate le inerzie prevedibili da parte del settore industriale nell'attivazione delle procedure richieste per l'installazione di impianti su superfici produttive già in esercizio, cautelativamente si considera che l'intervento proposto possa essere realizzato anche in via esclusiva con impianti di potenza a terra.

Per la produzione di **energia termica da fonte rinnovabile**, il primo scenario prevede la realizzazione degli interventi coerenti con gli obiettivi del Decreto Legislativo 311/2006, relativo alla copertura con FER del fabbisogno termico nell'edilizia residenziale: l'installazione di collettori solari nelle nuove abitazioni (circa 4.600) e sul 30% del parco esistente (circa 100.000 interventi).

¹ Con il Dgr 24 agosto 2009, n. 451 "Divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle Zone di protezione speciale" la Regione ha recepito il Dm 17 ottobre 2007, n. 184 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps)".

Produzione energia termica da Fonti Rinnovabili al 2010	% del fabbisogno
Biomassa	5,0%
Solare termico (rispetto al fabbisogno per usi sanitari)	15,4%
Totale	6,2%

Tabella A-2 Produzione energia termica al 2010

Interventi al 2015

Al fine di garantire continuità delle azioni di piano anche oltre il 2010 e di promuovere il continuo monitoraggio delle stesse, il Piano prevede anche un'ulteriore fase di attuazione, che si articola in interventi da realizzarsi entro il 2015) e ha come obiettivo **la produzione da fonte rinnovabile del 51% dell'energia complessivamente consumata in regione nel 2015**. Nel PER si prospettano due scenari in cui si ripartiscono in maniera differente la produzione delle varie fonti energetiche rinnovabili disponibili in Regione. Nella definizione degli interventi previsti al 2015 si è tenuto conto del risparmio energetico alle utenze finali, derivante dal trend di riduzione dei consumi imposto al 2010.

SCENARIO I

Il primo scenario, relativamente alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, punta molto sullo sfruttamento delle potenzialità regionali dell'eolico.

Produzione energia elettrica da Fonti Rinnovabili al 2015 (scenario 1)	MW
Solare fotovoltaico	200
Geotermia	2
Energia Idraulica	20
Energia eolica	700
Biomasse (legnose e colture dedicate)	200
Biomasse (settore zoo-tecnico + recupero biogas da discarica)	10
Parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui (art.2 D L.gss 387/2003)	30
Solare Termodinamico	50
Totale	1212

Tabella A-3 Scenario I al 2015

Per la produzione di **energia idroelettrica**, gli interventi fanno riferimento alla producibilità da acquedotto, individuata sulla base di stime delle potenzialità della rete e da mini e micro idraulica. Si presume che nel corso dei prossimi anni venga completato il censimento puntuale dei salti idrici esistenti ed ancora sfruttabili e delle loro potenzialità (anche in relazione alla necessità di garantire il deflusso minimo vitale di ciascun corso d'acqua).

La realizzabilità di impianti a **biomassa** per 200 MW (di cui 120 MW previsti già nella prima fase del piano al 2010) prevede, eventualmente, la possibilità di ricorrere all'importazione di biomassa da territori limitrofi per la potenza in eccesso rispetto alle potenzialità del territorio, precedentemente stimate a circa 120 MW.

Per la producibilità da impianti **fotovoltaici**, la densità energetica della fonte non comporta difficoltà nell'individuazione dei terreni necessari (circa 800 ha nell'ipotesi di interventi prospettata).

In questa fase del Piano è prevista anche l'installazione di **un impianto da 50 MW da Solare Termodinamico**, in linea con quanto indicato dall'Enea che prevede la realizzazione di una decina di impianti da 50 MW localizzati nel Sud Italia.

Per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile, il primo scenario prevede la realizzazione degli interventi coerenti con gli obiettivi del Decreto Legislativo 311/2006, relativo alla copertura con FER del fabbisogno termico nell'edilizia residenziale: l'installazione di collettori solari nelle nuove abitazioni (circa 11.000) e sul 50% del parco esistente (circa 170.000 interventi).

Produzione energia termica da Fonti Rinnovabili al 2015 (Scen. 1)	% del fabbisogno
Biomassa	10,0%
Solare termico (rispetto al fabbisogno per usi sanitari)	27,2%
Totale	12%

Tabella A-4 Scenario 1: produzione attesa di energia termica

SCENARIO II

Il secondo scenario prevede un minor sfruttamento dell'energia eolica ed un maggiore utilizzo della fonte solare.

Produzione energia elettrica da Fonti Rinnovabili al 2015 (scenario 2)	MW
Solare fotovoltaico	275
Geotermia	2
Energia Idraulica	20
Energia eolica	550
Biomasse (legnose e colture dedicate)	200
Biomasse (settore zoo-tecnico + recupero biogas da discarica)	10
Parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui (art.2 D L.gss 387/2003)	30
Solare Termodinamico	50
Totale	1137

Tabella A-5 Scenario II al 2015

Per la produzione di energia termica da fonte rinnovabile, si prevede la realizzazione degli interventi coerenti con gli obiettivi del Decreto Legislativo 311/2006, relativo alla copertura con FER del fabbisogno termico nell'edilizia residenziale: l'installazione di collettori solari nelle nuove abitazioni (circa 11.000) e sul 60% circa del parco esistente (circa 200.000 interventi).

Produzione energia termica da Fonti Rinnovabili al 2015 (Scen. 2)	% del fabbisogno
Biomassa	15,0%
Solare termico (rispetto al fabbisogno per usi sanitari)	30,3%
Totale	16,8%

Tabella A-6 Scenario II: produzione energia termica

Scheda Regione Basilicata



Piano Energetico Ambientale Regionale:

Sulla base delle indicazioni della Lr 9/2007 un nuovo Piano di indirizzo energetico ambientale regionale è stato adottato dalla Giunta con Dgr n. 1816 del 20 ottobre 2009.

Gli obiettivi del PEAR adottato si possono suddividere per le varie fonti nel seguente modo:

Impianti Eolici

L'obiettivo del Piano di sostenere e favorire lo sviluppo e la diffusione degli impianti eolici sul territorio lucano è condizionato dall'adozione di specifici criteri di ubicazione, costruzione e gestione di tali impianti nell'ottica di promuovere realizzazioni di qualità che conseguano la migliore integrazione possibile nel territorio, minimizzando gli impatti sull'ambiente circostante.

Nell'ottica di favorire lo sviluppo di un eolico di qualità che rappresenti anche un esempio di integrazione tra attività antropica, ambiente e paesaggio sono stati individuati i requisiti minimi che un impianto deve rispettare al fine di poter essere realizzato. Alcuni di questi requisiti variano a seconda delle zone in cui è suddiviso il territorio, divenendo sempre più stringenti con l'aumento del valore naturalistico e paesaggistico dell'area prescelta. Inoltre, sono state individuate procedure autorizzative semplificate per gli impianti di microgenerazione, al fine di promuovere lo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoproduzione.

Il territorio lucano è stato suddiviso nelle seguenti due macro aree:

1. aree e siti non idonei;
2. aree e siti idonei suddivisi in:
 - Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale;
 - Aree permesse.

Aree e siti non idonei

In queste aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione.

Sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare.

Ricadono in questa categoria:

- Le Riserve Naturali regionali e statali;
- Le aree SIC;
- Le aree ZPS;
- Le Oasi WWF;
- I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m;

- Le aree indicate con rischio idrogeologico elevato o molto elevato nei “Piani per la difesa del rischio idrogeologico” (PAI) redatti dalle competenti Autorità di bacino (aree R3 ed R4 dei PAI), nonché le aree classificate come aree a rischio geologico eccezionale o elevato nei Piani Paesistici di Area Vasta;
- Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;
- I boschi governati a fustaia e di castagno;
- Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
- Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 300 m dalle sponde;
- I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99.
- Aree dei Parchi Nazionali e Regionali;
- Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
- Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;
- Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

Aree e siti idonei

Aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale.

Sono aree con un valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio-alto per le quali si ritiene di poter autorizzare impianti eolici con requisiti di qualità alta.

Ricadono in questa categoria:

- Aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria;
- Aree di Crinale (ai fini del presente Piano per area di crinale si intende la fascia di larghezza pari a 200 m a cavallo dello spartiacque).

In tali aree, è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti eolici con numero massimo di dieci aerogeneratori.

Aree Permesse.

Ricadono in questa categoria tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre categorie.

Nelle aree e siti idonei un progetto di impianto eolico per essere autorizzato deve soddisfare i seguenti **requisiti tecnici minimi**.

- a) Velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s;
- b) Ore equivalenti di funzionamento dell’aerogeneratore non inferiori a 2.000 ore;
- c) Densità volumetrica di energia annua unitaria non inferiore a 0,3 kWh/(anno·mc), come riportato nella formula seguente:

$$E_v = \frac{E}{18D^2H} \geq 0,3 \left[\frac{kWh}{\text{anno} \cdot m^3} \right]$$

Dove:

E = energia prodotta dalla turbina (espressa in kWh/anno);

D = diametro del rotore (espresso in metri);

H = altezza totale dell'aerogeneratore (espressa in metri), somma del raggio del rotore e dell'altezza da terra del mozzo;

- d) Taglia minima dell'aerogeneratore: 2 MW (2.000 kW);
- e) Numero massimo di aerogeneratori: 15 (10 nelle aree di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale). Il numero massimo degli aerogeneratori potrà essere aumentato fino a 30 qualora i progetti comprendano interventi di sviluppo locale ed in grado di concorrere al complesso degli obiettivi del PIEAR, concordati con le Amministrazioni locali interessate dal parco eolico. La Giunta regionale, al riguardo, provvederà a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale.

Impianti Fotovoltaici

L'obiettivo del Piano di sostenere e favorire lo sviluppo e la diffusione degli impianti fotovoltaici sul territorio lucano necessita di una serie di indirizzi volti a disciplinare la costruzione e gestione di tali impianti nell'ottica di promuovere realizzazioni di qualità che si integrino perfettamente nel territorio circostante, minimizzando gli impatti soprattutto visivi e di impegno territoriale che essi possono causare nell'ambiente.

Gli impianti fotovoltaici sono classificati come impianti di "microgenerazione" se soddisfano una delle seguenti condizioni:

- a) potenza nominale massima non superiore a 1.000 KWp (art.2 del D.Lgs.387/03);
- b) se destinati a soddisfare il proprio fabbisogno energetico (classificati per autoproduzione ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.79/99);

Per tali tipi di impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sue successive modificazioni.

Si definiscono invece impianti di grande generazione, gli impianti di potenza nominale superiore a 1.000 KWp.

Gli impianti di grande generazione devono possedere requisiti minimi di carattere ambientale, territoriale, tecnico e di sicurezza, propedeutici all'avvio dell'iter autorizzativo.

A tal fine sul territorio regionale sono stati individuati aree e siti non idonei alla installazione di tali impianti.

Aree e siti non idonei a impianti di potenza nominale superiore ai 1.000kWp

Sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare.

Ricadono in questa categoria:

- Le Riserve Naturali regionali e statali;
- Le aree SIC;
- Le aree ZPS;
- Le Oasi WWF;
- I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m;
- Le aree indicate con rischio idrogeologico elevato o molto elevato nei “Piani per la difesa del rischio idrogeologico” (PAI) redatti dalle competenti Autorità di bacino (aree R2, R3 ed R4 dei PAI), nonché le aree classificate come aree a rischio geologico eccezionale o elevato nei Piani Paesistici di Area Vasta;
- Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;
- I boschi governati a fustaia e di castagno
- Le fasce costiere per una profondità di 1.000m;
- Le aree fluviali, umide, lacuali e dighe artificiali con fascia di rispetto di 300 m dalle sponde;
- I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99.
- Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti;
- Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
- Aree sopra i 1200 metri di altitudine dal livello del mare;
- Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato;
- Su terreni agricoli irrigui, ovvero destinati a colture intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto nonché a boschi e foreste.

Aree e siti idonei

In queste aree un progetto di impianto fotovoltaico deve soddisfare a precisi requisiti tecnici, propedeutici all’avvio dell’iter autorizzativo.

Il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di grande generazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. Potenza massima dell’impianto non superiore a 10MW (la potenza massima dell’impianto potrà essere raddoppiata qualora i progetti comprendano interventi di sviluppo locale ed in grado di concorrere al complesso degli obiettivi del PIEAR, concordati con le Amministrazioni locali interessate dal parco fotovoltaico. La Giunta regionale, al riguardo, provvederà a definire le tipologie, le condizioni, la congruità e le modalità di valutazione e attuazione degli interventi di sviluppo locale);
2. Distanza tra due o più impianti di almeno 2.000 m dai perimetri dei medesimi;

3. nelle aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, la superficie occupata dall'impianto (area delimitata dal perimetro esterno dell'impianto) non potrà superare il 10% delle particelle catastali interessate.
4. Garanzia almeno ventennale del produttore dei moduli fotovoltaici;
5. Decadimento prestazionale dei moduli fotovoltaici non superiore al 10% nell'arco dei 10 anni e non superiore al 20 % nei venti anni di vita;
6. Utilizzo di moduli fotovoltaici realizzati in data non anteriore a due anni rispetto alla data di installazione;
7. Irradiazione giornaliera media annua valutata in KWh/mq*giorno di sole sul piano dei moduli non inferiore a 4.

Impianti a Biomasse

Il potenziale del territorio lucano, relativamente allo sfruttamento delle biomasse, può costituire un valido supporto al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili; è in ogni caso necessario definire linee guida per la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da biomasse, ispirate ai seguenti principi generali:

- Bilancio energetico della filiera. Lo sfruttamento energetico delle biomasse deve tendere alla massimizzazione del bilancio energetico medio dell'intera filiera. In altre parole l'energia in uscita dal processo di conversione delle biomasse deve essere superiore all'energia investita, secondo una gestione di filiera che punti ad una razionalizzazione ed una riduzione dell'apporto dei fattori produttivi, anche nell'ottica del principio di condizionalità sancito dalla Politica Agricola Comune (PAC).
- Efficienza. L'implementazione di sistemi di produzione di energia deve garantire la massima efficienza nella conversione energetica delle biomasse. In questo senso gli impianti di cogenerazione dimensionati sulla base del fabbisogno di calore assumono un peso prioritario nell'ambito della promozione dell'energia da biomasse, rispetto ad impianti destinati alla sola produzione di energia elettrica o di impianti di cogenerazione dimensionati in funzione del fabbisogno di energia elettrica.
- Competizione con impieghi alternativi. Deve essere valutata l'esistenza di possibili impieghi alternativi della biomassa che s'intende utilizzare a fini energetici, che potrebbero incidere sulla sostenibilità dell'impianto. La scelta del tipo di biomassa, nonché del processo di trasformazione, deve essere effettuata in modo da evitare l'instaurarsi di possibili fenomeni di competizione con altre destinazioni d'uso del suolo. E' il caso, ad esempio, delle colture erbacee dedicate alla produzione di biocarburanti, che potrebbero dare origine a fenomeni di competizione per l'uso del suolo con le tradizionali colture alimentari.
- Equità e sviluppo. Lo sfruttamento delle biomasse a fini energetici, grazie all'elevata dispersione delle stesse sul territorio, deve tendere ad uno sviluppo multi settoriale delle aree marginali ed interne, limitando il più possibile lo spopolamento e creando i pre-

supposti per un adeguato presidio dell'intero territorio ed il rilancio dell'economia rurale

Sono definiti impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di **piccola taglia** a biomassa, gli impianti aventi potenza elettrica installata non superiore a 500kW_e. e potenza termica installata non superiore a 3000kW_t; mentre, vengono definiti impianti di generazione (elettrica o termica) e cogenerazione di **grossa taglia**, quelli di potenza elettrica installata superiore a 500kW_e. e potenza termica installata superiore 3000kW_t

Centrali Idroelettriche

Le centrali idroelettriche a bacino devono garantire un numero di ore equivalenti di funzionamento non inferiore ad 8.000. Le centrali idroelettriche ad acqua fluente devono assicurare, invece, un numero di ore equivalenti di funzionamento non inferiore a 2.500.

Sono definite "centrali idroelettriche di **piccola taglia**" le centrali idroelettriche con potenza elettrica installata non superiore a 250 kW mentre, vengono definite "centrali idroelettriche di **grossa taglia**" quelle di potenza elettrica installata superiore a 250 kW.

Scheda Regione Calabria



Piano Energetico Ambientale Regionale,

Il PEAR della regione Calabria è stato approvato con Dcr. n.315/2005

Il Piano Energetico Ambientale Regionale ha per obiettivo di definire le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti rinnovabili ed al risparmio energetico e delle corrispondenti azioni per il loro raggiungimento. Tramite l'utilizzo dei principali indicatori socio-economici a livello regionale, sono stati definiti gli scenari di possibile evoluzione tendenziale del sistema energetico al 2010. Per le diverse fonti energetiche si prevede:

Idroelettrico

Sulla produzione di energia idroelettrica nel Piano si ipotizza la possibilità di realizzare al 2010 un numero di impianti equivalenti ad una produzione di oltre **200 GWh/anno**. Con tale ipotesi gli effetti del raggiungimento di tale obiettivo sul risparmio di fonti fossili è di 44.000 tep/anno.

Per il raggiungimento dell'obiettivo saranno agevolati, sul piano autorizzativo e finanziario, gli interventi di realizzazione dei nuovi impianti mini-hydro e si procederà con un approccio sistemico multidisciplinare alla progettazione esecutiva degli schemi di approvvigionamento idrico del territorio.

Sarà valutata anche l'opportunità di stabilire una **soglia minima di significatività**, sotto la quale si ritiene di **non dover concedere nuove autorizzazioni**, salvo nei seguenti casi:

- impianti destinati a soddisfare specifiche esigenze locali. L'autorizzazione alla realizzazione degli stessi sarà effettuata considerando attentamente le motivazioni che inducono alla costruzione, che non possono essere ricondotte alla semplice produzione per la cessione alla rete elettrica.
- impianti di produzione da inserire in acquedotti potabili e irrigui. Con tale scelta si privilegiano le opere relative alla captazione già realizzate.

Eolico

Nell'ipotesi di valorizzazione della risorsa eolica, gli effetti del raggiungimento **dell'obiettivo sul risparmio di fonti fossili è di 22.000 tep/anno**.

Le eventuali prescrizioni derivanti dalle procedure autorizzative dovranno includere possibili opere di mitigazione quali, ad esempio:

- la riduzione dell'impatto visivo attraverso una scelta opportuna, compatibilmente con la struttura del territorio, della disposizione dei diversi aerogeneratori;

- l'adozione di colorazioni delle infrastrutture che meglio si inseriscano nell'ambiente circostante;
- la realizzazione di linee elettriche compatibili col territorio.

Solare termico

La Regione Calabria, tramite uno sviluppo sostenuto con incentivi a livello nazionale e regionale, potrà portare ad installazioni prudenzialmente stimabili in 1000 mq/anno e ad una superficie aggiuntiva di 10.000 mq per il 2010. Per il biennio 2001-2002 la Regione Calabria, in attuazione della misura 1.11 - Azione 1.11.a del POR 2000-2006 relativa alla produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico, ha già cofinanziato, con le risorse derivanti dalla legge 488/1988 l'installazione di 2.000 mq di collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria, prevedendo un contributo del 30% ai costi d'impianto, delegando le Amministrazioni Provinciali per l'emissione del relativo bando ed alla gestione amministrativa degli incentivi. Nell'ipotesi di realizzazione dell'obiettivo dei 10.000 mq, al 2010 il risparmio energetico ammonterebbe a circa 7 MWh/a, con effetti in termini pari a 1500 tep/anno.

Gli investimenti complessivi stimati ammontano a circa 10 milioni di Euro. Gli incentivi finanziari possono essere di natura fiscale (come ad esempio la riduzione di tasse, la riduzione di IVA, ecc.) o sussidi di investimento (nazionali, regionali, comunali, ecc.).

Solare fotovoltaico

Nell'ipotesi di realizzazione dell'obiettivo di 1,5 MW al 2010, il risparmio energetico ammonterebbe a 2.250 MWh/a, con un risparmio di energia primaria pari a 530 tep/anno.

Biomasse

I risultati dell'analisi territoriale effettuata consentono di valutare in 152 MWe il potenziale energetico complessivo da biomasse vegetali presenti nella Regione Calabria.

In relazione alle iniziative di realizzazione di impianti nelle regioni già avviate (Strongoli, Mercure, Cutro, Scandale, Cosenza-Legnochimica, Catanzaro-Biozenith, ecc.) uno scenario cautelativo al 2010 prevede l'insediamento di centrali elettriche alimentate da biomassa per una potenza complessiva di 50-70 MW ed una producibilità di 300-500 milioni di kWh, con un risparmio di 66.000 tep/anno. La valorizzazione della fonte energetica richiede di incrementare la produzione e l'impiego della biomassa forestale attraverso un piano di ottimizzazione con le seguenti azioni:

- politica forestale: una sua maggiore razionalizzazione potrebbe comportare grossi benefici ambientali consentendo l'utilizzo della biomassa che attualmente resta in loco e la rende fragile e facilmente attaccabile da parassiti ed incendi;
- viabilità: una sua corretta programmazione potrebbe consentire di ridurre i costi di gestione dei boschi e di trasporto della materia prima;
- meccanizzazione: un livello medio è più che sufficiente per i tipi di boschi italiani; livelli superiori, oltre ad essere molto costosi, potrebbero comportare danni a suolo, soprassuolo e

ceppaie e sono da prendere in esame solo nel caso i cui i quantitativi raccolti siano molto elevati;

- personale: sono necessarie attività per il continuo aggiornamento e l'educazione alla conoscenza del bosco ed all'uso delle macchine.

L'introduzione di colture da bioenergia può rappresentare un utile mezzo per interrompere le monoculture e contribuire alla difesa e conservazione del suolo. Le colture "no food" devono poter soddisfare contemporaneamente le esigenze di carattere agronomico del produttore, tecnologico del trasformatore ed economico di entrambi. E' da considerare, sia per l'uso di residui che per l'uso di biomassa da colture dedicate, la distanza tra il punto di raccolta della biomassa ed il punto di utilizzo della stessa, a causa degli effetti logistico – economico – ambientali connessi con il trasporto di un gran quantitativo di materiale. A tal fine il processo autorizzativo dovrà richiedere una esatta valutazione del bacino di approvvigionamento del combustibile.

Nella tabella si riassumono i risparmi in termini di energia primaria per le fonti rinnovabili considerate.

Fonte	Tep/anno
Idroelettrico	44.000
Eolico	22.000
Solare termico	1.500
Solare fotovoltaico	520
Biomasse	66.000
Totale	134.020

Tabella A-7 risparmi di energia primaria attesi

Scheda Regione Campania



Piano Energetico Ambientale

È stata pubblicata sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, n.27 del 6 maggio 2009 la proposta di Piano energetico ambientale regionale della Campania che segna l'avvio delle attività di consultazione e di valutazione ambientale e strategica che conducono alla stesura del Piano d'Azione per l'Energia e l'Ambiente.

Obiettivi:

gli obiettivi previsti dal PER si suddividono in **scenari tendenziali** e **scenari di programmazione**.

Nello **scenario tendenziale** non si considerano, in particolare, i potenziali effetti delle politiche regionali e locali in materia di miglioramento dell'efficienza energetica, sviluppo delle fonti rinnovabili e potenziamento del parco termoelettrico specificamente delineate nell'ambito del PEAR.

Fonte	Tipo	Producibilità Ore/anno	Potenza MW
Eolico	Terrestre	1.900	456
	Fluente	3.400	33
	Mini	2.450	50
Idroelettrico	Serbatoio/bacino	1.840	249
	Pompaggio puro	1.300	985
	Totale idrico		1.317
Solare fotovoltaico		1.250	7.5
Biomasse	Biogas	3000	26
Totale			1806,5
Totale al netto del pompaggio puro			821,5

Tabella A-8

Per la Regione Campania, nello scenario tendenziale, si prevede un rilevante potenziale da fonti rinnovabili non ancora sfruttato, principalmente per il settore dell'eolico. L'idroelettrico rinnovabile ha potenziali di sviluppo futuro limitati.

Nella tabella successiva sono riportati i potenziali complessivi al 2020. Tali valori derivano principalmente dalle seguenti ipotesi basate sugli studi di CESI Ricerca ivi indicati:

- per il potenziale **eolico terrestre** si fa riferimento al rapporto di Ricerca di Sistema "Governo del Sistema Elettrico" - Progetto "Analisi di scenari di sviluppo del sistema di generazione italiano", Deliverable 2.1 (CESI RICERCA – Febbraio 2008); in tale lavoro a partire dalle aree della terraferma stimate come sufficientemente ventose (sulla base dell'atlante eoli-

co: <http://atlanteeolico.cesiricerca.it>) è stata selezionata la quota parte ragionevolmente compatibile con le installazioni eoliche. Utilizzando diversi filtri, è stato valutato per la Regione Campania, in estrema sintesi, un potenziale complessivo dell'ordine di 1.000 MW eolici sotto condizioni simili a quelle per cui si realizzano gli impianti attuali. Questo potenziale potrebbe anche aumentare fino a circa 1.800 MW e oltre solo ipotizzando che la collettività possa accettare oneri d'impatto ambientale progressivamente crescenti, derivanti dall'impegno di aree sempre più pregiate. Nel caso dello scenario tendenziale si è ipotizzato uno sfruttamento non particolarmente spinto del potenziale e soprattutto si è inserito, a livello nazionale, un limite alla capacità annua di installazione di nuovi impianti, in linea con i più recenti sviluppi, ipotizzando una limitata disponibilità dei generatori e/o l'assenza di un marcato sostegno delle autorità locali.

- il potenziale **eolico off-shore** è considerato non rilevante a causa sia delle condizioni di ventosità non particolarmente premianti (ad esempio rispetto alle zone attorno alla Puglia, al Molise ed alla Sicilia), sia della profondità delle acque che aggrava sensibilmente i costi degli impianti.
- il potenziale **fotovoltaico** si basa sulle indicazioni riportate nel Rapporto RdS "Governo del Sistema Elettrico" - Progetto "Analisi di scenari di sviluppo del sistema di generazione italiano", Deliverable 2.1, (CESI Ricerca – Febbraio 2008). In particolare al 2020 si prevedono fino a 370 MW di tetti fotovoltaici corrispondenti a circa 132 W per famiglia; il potenziale raggiungibile al 2013 è determinato ripartendo l'obiettivo nazionale dei 3 GW, al 2016, sulle regioni e ipotizzando una opportuna rampa di raggiungimento. Per le grandi centrali fotovoltaiche a terra si attribuiscono 50 MW al 2020 (corrispondenti ad una superficie occupata di 0,5 km²).
- Il potenziale idroelettrico è valutato con riferimento alle valutazioni dall'atlante eolico AT-LAMINH nello studio di Ricerca di Sistema: "Risultati del censimento del potenziale mini-idro e realizzazione del sistema informativo territoriale", Rapporto CESI RICERCA n. 07000595, 2006 (M. Peviani).

Fonte	Tipologia	Potenziale Campania 2020 /GWh	Obiettivo Scenari Tendenziale GWh
Biomasse	Biomassa	620	310
Geotermico	Geotermico	0	0
Solare	Fotovoltaico tetti	460	180
	Fotovoltaico a terra	60	
	Solare Termodinamico	230	230
Eolico	Eolico terrestre	3.300	2.700
	Eolico off-shore	0	0
Idroelettrico	Esistente	600	465
	Nuovo < 10 MW	285	285
Totale Potenziale Rinnovabili		6.955	6.070

Tabella A-9 Scenario tendenziale al 2020

Gli scenari di programmazione

Di seguito si riportano gli scenari di evoluzione che la Regione Campania intende adottare come riferimento per l'individuazione dei propri obiettivi di sviluppo nel settore energetico, con particolare riferimento a quello dell'energia elettrica, tenendo conto delle linee di indirizzo strategiche del PEAR approvate con D.G.R. n. 968 del 30 maggio 2008.

Gli scenari tendenziali elaborati da ENEA, in alcuni casi, prevedono un incremento della produzione elettrica da fonte rinnovabile inferiore rispetto a quella che si ritiene oggettivamente conseguibile in Campania.

In particolare, per le biomasse, i dati ENEA trascurano l'apporto da biomasse di provenienza extra-regionale (ad esempio, oli vegetali puri: oli di palma e Jatropha), e per la fonte eolica il potenziale di sviluppo appare sottostimato rispetto al quadro che emerge dalle procedure autorizzative già completate o attualmente in corso. Viceversa, lo scenario ENEA appare leggermente ottimistico, in particolare nel breve termine (anno 2013) per quanto concerne lo sviluppo del solare termodinamico.

Le ipotesi riportate nella tabella seguente corrispondono ad obiettivi minimi, che, in caso di evoluzione del mercato e/o delle tecnologie particolarmente favorevole, potrebbero anche essere superati, in particolare nel caso del solare (sia termodinamico che fotovoltaico).

Fonte	Scenario Medio				Scenario Avanzato			
	Potenza elettrica aggiuntiva rispetto ai dati 2007 (MW)		Produzione attesa dai nuovi impianti (GWh/anno)		Potenza elettrica aggiuntiva rispetto ai dati 2007 (MW)		Produzione attesa dai nuovi impianti (GWh/anno)	
	2013	2020	2013	2020	2013	2020	2013	2020
Idroelettrico (fluente/bacino)	10	20	35	70	20	25	70	88
Biomasse 2	130	200	919	1.400	170	250	1.190	1.750
Eolico	1.000	2.000	2.000	4.000	1.200	2.500	2.400	5.000
Solare fotovoltaico	80	150	112	210	100	250	140	350
Solare Termodinamico	10	50	16	80	20	100	32	160
Totale	1.230	2.420	3.073	5.760	1.510	3.125	3.832	7.348

2. Nello scenario "medio" sono previsti: al 2013, 100 MW da oli vegetali, 20 MW da biomasse legno-cellulositiche e 10 MW da biogas; al 2020 è previsto il solo incremento degli impianti alimentati da biomasse legno-cellulositiche e biogas. Nello scenario "avanzato" sono previsti: al 2012, 120 MW da oli vegetali, 30 MW da biomasse legno-cellulositiche, 20 MW da biogasbiogas

Tabella A-10 Scenari tendenziali

Al momento, sul territorio regionale sono previsti numerosi interventi di potenziamento del parco termoelettrico convenzionale (centrali a ciclo combinato a gas naturale. Ai fini dell'elaborazione degli scenari di evoluzione al 2013 ed al 2020, si assumerà che questi interventi siano realizzati, entro il 2013, al 50% nello scenario "medio" ed al 100% nello scenario "avanzato".

Tabella 5.4. Interventi già programmati in materia di sviluppo del parco termoelettrico regionale (centrali a ciclo combinato a gas naturale)

Denominazione intervento	Potenza elettrica lorda	Procedura autorizzativa e stato dell'intervento
Napoli Levante - ammodernamento della centrale da 430 MW pre-esistente	380 MW	Impianto autorizzato con Decreto MAP N. 55/01/2005 DEL 18 MAGGIO 2005 – Prima accensione comunicata nel settembre 2008 – Entrata in esercizio commerciale prevista entro l'inizio del 2009
Flumeri (AV)	380 MW	Segue procedura ex DPCM 27/12/1988 - DPR 53/1998
Salerno (zona ASI)	780 MW	Autorizzata ex L. 55/02 (intesa della Regione)
Orta di Atella (CE)	780 MW	Autorizzata ex DPCM 27/12/1988 - DPR 53/1998. Con nota del 09/01/2007, il proponente ha richiesto la delocalizzazione di 400 MWe a Presenzano (CE). Con nota del 19 settembre 2008, è stata poi proposta la completa delocalizzazione della centrale a Presenzano (CE).
Nola (NA)	107 MW	Autorizzata ex DPCM 27/12/1988 - DPR 53/1998. Procedura in capo all'Amministrazione Provinciale di Napoli. Con Determina n. 14063 del 28/11/2007, l'Amministrazione Provinciale ha confermato la predente autorizzazione rilasciata dall'allora Ministero dell'Industria con delocalizzazione in ambito area ASI di Nola
TOTALE	2.427 MW	

Figura A-1 Interventi già programmati

La realizzazione degli interventi di potenziamento del parco termoelettrico regionale programmati, unitamente a quelli relativi allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sarebbe più che sufficiente ad assicurare l'azzeramento del deficit elettrico regionale entro il 2012- 2013.

Solo nello scenario "medio", e limitatamente al 2013, permarrrebbe un deficit elettrico (circa il 6% del consumo totale regionale); al 2020, anche in questo scenario il deficit elettrico risulterebbe più che azzerato.

Negli scenari elaborati, il contributo delle fonti rinnovabili al bilancio elettrico regionale, si attesta, al 2013, ad un valore compreso, all'incirca, tra il 19% (scenario "medio") ed il 22% (scenario "avanzato") del fabbisogno elettrico lordo (inclusi consumi per pompaggi). Al 2020, questi valori risultano pari, rispettivamente, al 29% ed al 36% circa.

In sintesi, gli obiettivi minimi in tema di sviluppo del parco elettrico regionale, possono ricondursi all'obiettivo generale di raggiungere l'azzeramento del deficit elettrico regionale, mediante:

- incremento minimo dell'apporto da fonti rinnovabili al bilancio elettrico regionale dall'attuale 6% (2007) al 20% entro il 2013 ed al 30% entro il 2020; questi valori, in uno scenario di sviluppo favorevole, potrebbero però anche superare, rispettivamente, il 25% al 2013 ed il 35% al 2020;

- potenziamento del parco termoelettrico da fonte convenzionale (gas naturale, centrali di taglia superiore a 100 MWe), mediante la realizzazione degli impianti già precedentemente autorizzati;
- sviluppo della cogenerazione, con obiettivo minimo di incremento della potenza installata, per quanto riguarda gli impianti a gas naturale di taglia inferiore a 100 MWe, di 50 MWe entro il 2013 e di 100 MWe entro il 2020;
- realizzazione dei termovalorizzatori previsti dal Piano Regionale Rifiuti.

Agro-energie

Sulla scorta degli indirizzi comunitari e nazionali, la strategia regionale, relativamente alla biomassa, intende muoversi in questa direzione attenendosi alle seguenti priorità:

- favorire la creazione di filiere corte per la produzione di energia da biomassa di origine agroforestale, ottenuta soprattutto da scarti agricoli, di allevamento e forestali, laddove i territori sono maggiormente vocati a questo tipo di produzione ed in aree interne svantaggiate dove la creazione di una filiera della biomassa possa creare occupazione conseguendo al tempo stesso l'autosufficienza energetica di piccole comunità;
- creare le condizioni per l'ulteriore sviluppo delle agro-energie all'interno delle imprese agricole;
- semplificare le procedure amministrative per autorizzare gli impianti a biocombustibili gassosi fino a 3 MWt, fino a 1 MWe per gli impianti a biocombustibili solidi, e fino a 5 MWe per i biocombustibili liquidi;
- favorire l'integrazione degli impianti a biomassa con altre fonti rinnovabili (soprattutto solare termodinamico, fotovoltaico, microeolico fino a 200 kW).

I fattori critici come freno all'avvio di un processo di sviluppo sono l'assenza di una filiera strutturata sul territorio regionale, la complessità dell'iter burocratico-amministrativo e la molteplicità di norme a cui questo fa riferimento, oltre alla diffidenza che attualmente hanno le comunità, gli enti locali, le utenze ad accettare progetti riguardanti l'utilizzo di biomasse molto spesso identificate con il rifiuto solido urbano indifferenziato.

Al fine di sviluppare le risorse endogene dei territori rurali, verrà data priorità alla cogenerazione da biomasse provenienti da filiera corta ed allo sviluppo della generazione distribuita. Impianti di medio-piccola taglia ad alta efficienza energetica, che attraverso l'integrazione tra diverse fonti di energia rinnovabile, come il termodinamico, possano ridurre le emissioni di gas ad effetto serra.

Il Piano di Azione quale strumento di attuazione del PEAR dovrà quindi esplicitare le seguenti modalità di intervento:

- di valorizzazione e promozione dell'approccio integrato per la filiera agroenergetica che massimizzi i vantaggi su scala locale, in particolare per il comparto agroforestale, con accordi di partenariato e realizzazione di bacini agro-energetici coerenti con la programmazione regionale;

- forme di incentivazione/premialità per progetti di integrazione tra fonti energetiche rinnovabili e uso ottimale e sostenibile delle risorse territoriali;
- forme di incentivazione/premialità per la gestione sostenibile delle aree boscate pubbliche e private finalizzata anche alla produzione di biomassa ad uso energetico che utilizzi sistemi di tracciabilità compatibili con la normativa comunitaria e nazionale ed alla certificazione finalizzata all'acquisizione dei c.d. "crediti carbonio";
- interventi tesi ad incentivare/premiare le aziende che forniscono reflui zootecnici ed agroindustriali nell'ambito di filiere per la produzione di biogas ad uso energetico utilizzando sistemi di tracciabilità compatibili con la normativa comunitaria e nazionale;
- forme di premialità per progetti di filiera agro-energetica che nascano da partenariati locali (pubblici, privati o misti) negli areali individuati dal PEAR;
- possibilità di incentivare la produzione di biomassa nelle aree 'sensibili':
 - aree interessate dal cuneo salino;
 - aree con alterazioni significative dello status agro-ambientale.

Scheda Regione Emilia-Romagna



Piano Energetico

Il PER è stato approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa, n. 141 del 14 novembre 2007 ed è tuttora in fase di adozione.

La Regione attraverso il Piano Energetico (PER), stabilisce gli indirizzi programmatici della politica energetica a livello regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico del territorio. L'obiettivo è quello di ridurre l'indice di intensità energetica di **1,5 punti percentuali all'anno** e di aumentare in eguale misura il contributo delle fonti rinnovabili nei consumi elettrici finali.

Nella tabella seguente sono esplicitati gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabile al 2010.

Obiettivi di valorizzazione fonti rinnovabili al 2010 rispetto al 2000	MW	GWh/a
Idroelettrico	16	80-90
Eolico	15-20	40-50
Biomasse	300	1.400
Geotermia	9-12	25
Solare termico	90.000 m²	55-65
Fotovoltaico	20	25-30
Totale	circa 400	circa 2000

Tabella A-11 obiettivi al 2010

L'art. 12 della legge 26/2004 ha istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER, in particolare, per incentivare azioni e progetti di risparmio energetico e uso razionale delle fonti rinnovabili².

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili, si compone in una serie di obiettivi specifici per ciascuna fonte rinnovabile.

² art. 12, comma 3 LR 26/2004

Fotovoltaico:

l'intervento di valorizzazione fotovoltaica riguarda i seguenti aspetti:

- a. strumenti di regolazione urbanistica ed edilizia;
- b. procedure amministrative;
- c. ricerca, innovazione, sperimentazione ed dimostrazione;
- d. linee guida e programmi informativi;
- e. sistema degli incentivi, ad integrazione delle misure predisposte a livello nazionale.

Ai fini dell'accesso al Fondo regionale, si deve prevedere l'installazione degli impianti su superfici edificate. Le valutazioni concernenti l'eventuale impossibilità tecnica di utilizzare superfici edificate deve essere dettagliatamente illustrata nella relazione tecnica a corredo del progetto. L'aver adempiuto a tale previsione costituisce requisito per l'ammissibilità ai contributi regionali.

Solare termico:

l'intervento di valorizzazione del solare termico riguarda i seguenti aspetti:

- a. strumenti di regolazione urbanistica ed edilizia;
- b. requisiti obbligatori e volontari per edilizia pubblica e privata, per edifici nuovi o soggetti a consistenti ristrutturazioni;
- c. procedure amministrative;
- d. ricerca, innovazione, sperimentazione ed dimostrazione;
- e. linee guida e programmi informativi;
- f. sistema degli incentivi, ad integrazione delle misure predisposte a livello nazionale.

Possono essere finanziati tramite Fondo regionale, i progetti d'installazione degli impianti su superfici edificate; nel caso di edifici di nuova realizzazione o nei tetti rifatti, gli impianti devono essere integrati. Le valutazioni sull'impossibilità tecnica di utilizzare superfici edificate deve essere dettagliatamente illustrata nella relazione tecnica a corredo del progetto. L'esecuzione di tale prescrizione costituisce requisito per l'ammissibilità ai contributi regionali.

Geotermia:

l'intervento di valorizzazione dell'energia geotermica per gli edifici, in particolare, favorisce l'uso del calore geotermico per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo. Gli incentivi regionali, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sono rivolti a valorizzare le risorse geotermiche a bassa entalpia, attraverso lo sviluppo di piccole reti di teleriscaldamento ovvero l'installazione di pompe di calore o di sistemi di microgenerazione. La Regione mette a disposizione dei soggetti interessati l'Atlante regionale delle risorse geotermiche.

Idroelettrico:

per l'obiettivo di valorizzazione dell'idroelettrico, la Giunta regionale opera per favorire la realizzazione di mini impianti idro-elettrici pubblici e privati sui corsi d'acqua esistenti o con apposite deviazioni con la garanzia della tutela della qualità e del ritorno delle risorse idriche utilizzate. Gli in-

centivi regionali, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sono rivolti prioritariamente al recupero e valorizzazione di impianti dismessi con valore storico nonché alla realizzazione di mini impianti collegati alle reti idriche.

Eolico:

l'obiettivo della valorizzazione energetica da fonte eolica, è perseguito nel rispetto delle condizioni di compatibilità ambientale e territoriale. La massima tutela alle zone più pregiate sarà assicurata tramite l'osservanza delle "Linee Guida Nazionali di inserimento di impianti energetici nel territorio" e delle normative vigenti in materia di tutela del territorio e di impatto ambientale. Tali prescrizioni riguardano anche l'installazione di impianti eolici in mare, a partire da piattaforme esistenti, e la relativa tutela del paesaggio marino.

L'intervento riguarderà i seguenti aspetti:

- a. strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- b. linee guida per l'insediamento e la progettazione degli impianti;
- c. programmi informativi;
- d. monitoraggio delle iniziative di sviluppo e delle prestazioni delle principali tecnologie disponibili sul mercato eventualmente con periodiche audizioni dei principali operatori del settore;
- e. ricerca e sviluppo tecnologico per migliorare le prestazioni energetiche e di impatto territoriale;
- f. supporto alle fasi istruttive relative ai procedimenti autorizzativi; alla garanzia di origine dell'elettricità prodotta, ai problemi di connessione della rete;
- g. misure incentivanti d'ambito statale e regionale.

Gli incentivi regionali, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sono rivolti alla promozione di progetti di piccola scala in grado di produrre significative ricadute positive per le comunità locali, nel coinvolgimento delle istituzioni e delle imprese locali e, nel caso, attraverso la realizzazione di impianti consortili ovvero in comproprietà.

Scheda Regione Friuli-Venezia Giulia



Piano Energetico Regionale

Il Piano è stato approvato con Dgr 1021/2007.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, attraverso lo strumento del Piano energetico regionale (PER), ha individuato gli obiettivi principali, le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali. In base al PER, gli obiettivi nel settore energia, sono stati articolati negli scenari: “spontaneo” e “desiderato”.

Con lo **scenario spontaneo** si è elaborata una stima, per l’anno 2010, dei dati energetici regionali, escludendo gli incentivi regionali, programmati dal presente PER, tenendo conto degli incentivi a regime regionali, statali e comunitari. Il modello utilizzato per la stima è di tipo non lineare che considera: trend storici energetici della regione per settore e fonte, previsioni di crescita economica dei settori, rapporti tipici e intensità regionali e nazionali, specifiche previsioni nazionali e elementi qualitativi.

Lo scenario ipotizza un incremento annuo del consumo di biomassa legnosa, mentre per le biomasse da residui agricoli e da colture energetiche non si ravvisa uno sviluppo di tipo “spontaneo”. Cresce il solare termico e fotovoltaico, l’idroelettrico rimane stabile e il geotermico cresce in misura limitata.

Fonte	Scenario spontaneo al 2010 Ktep/anno
Biomassa legnosa	24,4
Solare fotovoltaico	0,5
Solare termico	1,2
Idroelettrico	140,7
Geotermia	2,1
Rifiuti	6,0
Totale	175,0

Tabella A-12 Scenario “Spontaneo” al 2010

Per **scenario desiderato** si intende la previsione, stimata al 2010, in cui si considera l’attuazione degli obiettivi di politica energetica regionale. I dati energetici regionali sono stati calcolati tenendo conto: della disponibilità energetica teorica potenziale, della previsione di possibili interventi diretti di incentivazione economica da parte della Regione, degli incentivi indiretti tramite atti normativi e iniziative volti a favorire lo sviluppo di specifiche filiere di fonti rinnovabili e risparmio

energetico e delle soglie desiderate e individuate in relazione agli obiettivi comunitari e nazionali in materia di emissioni climalteranti/inquinanti.

Nella tabella seguente sono riportati gli scenari elettrici: spontaneo e desiderato.

Fonte	Scenario spontaneo 2010 GWh	Scenario desiderato 2010 GWh
Idroelettrico	1652	1751
Solare fotovoltaico		3,8
Eolico		
Biomasse e rifiuti		281
Totale	1652	2035,8

Tabella A-13 Obiettivi al 2010

Analizzando il PER per le diverse fonti si ha:

Biomasse forestali ed altre biomasse legnose

Per un livello di utilizzo pari al 40% della biomassa attualmente disponibile a fini energetici, il contributo in termini di energia prodotta ammonterebbe a **21.000 Tep/anno** (+ 7.800 Tep/anno rispetto alla situazione attuale). Le ipotesi di scenario e le relative stime sono riportate in tabella.

Nella tabella seguente sono riportate le ipotesi di sfruttamento per le biomasse forestali e legnose.

	Scenario spontaneo 2010	Scenario desiderato 2010
Potenza termica Installata MWt	189	250
Energia prodotta Tep/anno	14500	21000

Tabella A-14 Scenari per biomasse legnose

Biomasse da residui agricoli

Nello scenario desiderato, in base agli studi effettuati e ipotizzando un intervento incentivante da parte della Regione, si potrebbero avviare a produzione energetica circa 53.000 t/anno di residui agricoli (10.000 ha di superficie agricola interessata) con una produzione energetica stimata di circa **15.000 Tep/anno**. Tale quantità di biomassa può trovare destinazione sia nell'alimentazione di impianti esistenti, attualmente funzionanti con scarti di lavorazione del legno, sia di impianti di nuova costruzione.

	Scenario desiderato 2010
Potenza termica installata MWt	180
Potenza elettrica installata MWe	4
Energia prodotta Tep/anno	30000

Tabella A-15 scenario desiderato biomasse da residui agricoli

Biomasse lignocellulosiche

Nello scenario desiderato le biomasse lignocellulosiche potrebbero contribuire alla produzione di **20.000 Tep/anno**. Tra gli impianti che possono essere allestiti, nella fase di attuazione di questo piano, dovrebbero essere favoriti impianti di generazione termica che potrebbero rappresentare oltre l'80% dei nuovi impianti, con una taglia media di 150-500 kWt. Potrebbero inoltre essere allestiti alcuni impianti di cogenerazione con una potenza elettrica di 500 – 3.000 kWe.

Nella Tabella seguente sono riportate le ipotesi di sfruttamento per le biomasse da colture lignocellulosiche.

	Scenario desiderato 2010
Potenza termica installata MWt	206
Potenza elettrica installata MWe	2,3
Energia prodotta Tep/anno	20000

Tabella A-16 scenario desiderato per biomasse lignocellulosiche

Oltre alla tecnologia ciclo vapore/turbina, sono disponibili altri sistemi tecnologici che trovano la loro valenza economica ed ambientale soprattutto nel campo della cogenerazione, anche a potenze elettriche installate di medio-basso valore (fino a 200 kW).

Biogas

Per realtà del comparto zootecnico calabrese, con più di 500 capi, sono immaginabili impianti di piccole medie dimensioni (200-1000 m³ di reattore) che presentano il vantaggio di minori impatti ambientali rispetto agli impianti di grande taglia. L'attività di ricerca in questo campo, dovrà riguardare anche la digestione congiunta di materie prime differenti (non solo di natura zootecnica ma anche agroalimentare) nonché la sperimentazione di sistemi tecnologici caratterizzati da bassi costi d'investimento e di gestione.

	Scenario desiderato 2010
Potenza Installata kW	9036
Energia prodotta Tep/anno	4280

Tabella A-17 Scenario desiderato per biogas

Solare fotovoltaico

Per il solare fotovoltaico una possibilità importante è rappresentata dallo sviluppo di tale tecnologia presso le realtà agricole e rurali che dispongono di superfici (edifici, terreni, ecc.).

Nella Tabella sono riportate le ipotesi di sfruttamento e scenari possibili per l'energia fotovoltaica.

	Scenario spontaneo 2010	Scenario desiderato 2010
Potenza Installata MWe	5	30
Superficie installata m²	53000	320000
Energia prodotta Tep/anno	547	3284

Tabella A-18 Scenari per fotovoltaico

Solare termico

Per la tecnologia del solare termico, nella Regione, si registrano difficoltà di tipo tecnico ed economico per l'installazione su edifici già esistenti. Un miglioramento della redditività energetica ed economica potrebbe provenire dall'adozione di sistemi combinati quale ad esempio il solare termico con annesso pompe di calore.

Idroelettrico

Con l'ausilio di studi di fattibilità in ciascun possibile sito, si potrebbero sviluppare nuovi impianti di piccola dimensione, che, comunque, non possono influire significativamente sul quadro complessivo della risorsa. Si ritiene che l'energia prodotta manterrà una sostanziale invariabilità rispetto alla situazione dello sfruttamento idroelettrico attuale.

	Scenario spontaneo 2010	Scenario desiderato 2010
Potenza installata MWe	458	464
Energia prodotta kTep/anno	140,7	142,3

Tabella A-19 Scenari per l'idroelettrico

Eolico

Dallo studio sulle condizioni anemologiche della regione emerge una scarsa disponibilità della risorsa. Saranno possibili solo gli impianti di piccola potenza (microgenerazione con potenze fino a 1 MW), anche in aree urbanizzate, poiché inducono impatti ambientali trascurabili.

	Scenario desiderato 2010
Potenza installata MWe	1
Energia prodotta Tep/anno	78

Tabella A-20 Scenario per l'eolico

Geotermia

Con l'adozione di macchine ad elevato rendimento di sfruttamento energetico (pompe di calore), è ipotizzabile, secondo gli studi effettuati, di giungere all'installazione, entro il 2010, di 345 nuovi impianti rispetto a quelli esistenti. Ipotizzando una potenza media degli stessi pari a 250 kW, si giungerebbe ad una produzione energetica media di circa 17.600 Tep/anno. Le realizzazioni dovranno in ogni caso essere tali da garantire la salvaguardia della risorsa e dell'ambiente.

I valori stimati sono riassunti in tabella.

	Scenario spontaneo 2010	Scenario desiderato 2010
Potenza Installata kW	11250	95000
Energia prodotta Tep/anno	45	380

Tabella A-21 Scenario per la geotermia

Scheda Regione Lazio



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano energetico ambientale regionale è stato adottato dalla Regione Lazio con Dcr 14 febbraio 2001, n. 45. La Giunta ha approvato un nuovo Piano energetico regionale, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, con Dgr 4 luglio 2008, n. 484.

Questo documento riporta gli obiettivi del PER in fase di approvazione.

In sintesi, secondo le indicazioni del documento, il territorio laziale si presta piuttosto bene allo sfruttamento dell'energia solare (nelle sue varie forme); ha un certo spazio per l'utilizzo delle biomasse, specie da residui agricoli e forestali, sia per usi termici sia per usi elettrici; ha un discreto potenziale geotermico per applicazioni a bassa entalpia; sembra avere invece prospettive più modeste, rispetto ad altre Regioni, per quanto riguarda l'energia eolica e anche per forme di energia marina (onde, correnti, gradienti termici e maree). Ha infine buone prospettive (e necessità) di utilizzo energetico dei rifiuti, specie di origine urbana.

Si è ritenuto che al fine degli obiettivi regionali di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia sia tecnicamente possibile incrementare dal 4,6% del 2006 fino al 20% al 2020, l'incidenza della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'energia elettrica richiesta e di circa l'8% quella al 2012. In termini di produzione questo obiettivo corrisponde ad un aumento percentuale relativo di circa il 400% (da 1,15 TWh del 2006 a 5,7 TWh circa al 2020). A tal fine occorre incrementare di circa 2.100 MWe l'attuale parco di produzione da fonti rinnovabili, principalmente da solare, fotovoltaico (770 MW_p) e termodinamico (60 MW_e), da eolico (fino a 850 MW_e) e biomasse (vegetali, CDR, biogas, reflui zootecnici e colture dedicate) per circa 250 MW_e. A tal fine dovrà essere utilizzato anche il potenziale geotermoelettrico che si ritiene ancora sfruttabile nel Lazio (40 MW_e).

Dovrà anche essere perseguito l'obiettivo di incrementare la produzione di calore da fonti rinnovabili favorendo lo sviluppo dell'impiego delle biomasse per riscaldamento, del solare termico, del geotermico e dei biocombustibili per trazione, in modo tale da incrementare l'incidenza totale delle fonti rinnovabili dall'attuale 1,2% al 13% al 2020 ed al 3% al 2012. In termini quantitativi questo obiettivo comporta una produzione di calore al 2020 per complessivi 1.000 ktep e di circa 300 ktep al 2012.

Nello specifico, al fine di accelerare lo sviluppo e la diffusione delle fonti rinnovabili si è inoltre ritenuto che, oltre alla ricerca e all'innovazione tecnologica,:

- vadano impiegate tutte le tecnologie e le fonti rinnovabili, affinché possano contribuire, nei limiti dei loro potenziali e compatibilmente con i costi, al mix energetico regionale e nazionale;
- siano individuate, applicate e monitorate le politiche e le misure più efficaci;

- siano incentivate le iniziative che consentano la realizzazione di progetti di filiera e che favoriscano lo sviluppo dell'industria regionale delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, con possibili ricadute positive anche in termini occupazionali.

Analizzando il piano per fonte energetica possiamo dire:

Energia solare fotovoltaica

Un sistema fotovoltaico può essere visto come composto di due parti: i dispositivi fotovoltaici veri e propri (celle al silicio cristallino e pannelli in silicio amorfo o altri materiali particolari) e il "resto del sistema" (BOS = Balance Of System). La prima parte, che rappresenta circa il 60% del valore aggiunto del sistema (percentuale in progressiva diminuzione) è fortemente dipendente dalla scala ed è protagonista di una curva di apprendimento che, a livello mondiale, segue un andamento praticamente uniforme da quasi trenta anni. Il Lazio era sede della più importante industria italiana del settore, l'Euro solare del gruppo Eni, che negli anni '90 costituiva una delle aziende leader del settore in Europa; l'Eni però ha gradualmente diminuito l'impegno nel settore, delocalizzando una parte delle attività. Le attività sul BOS (inverter e altra elettronica di potenza, strutture meccaniche ecc.) sono meno soggette alla necessità di una produzione su larga scala e sono spesso personalizzate; questo vale in particolare oggi con la indicazione del "conto energia" di riconoscere un bonus in tariffa per la "integrazione architettonica" dei sistemi fotovoltaici. E' quindi possibile prevedere in questo sotto-settore (compresa la progettazione di impianto) una crescita di attività proporzionata all'aumento complessivo delle installazioni fotovoltaiche. La struttura delle competenze esistenti nel Lazio è favorevole a questi sviluppi, sia per quanto riguarda l'elettronica di potenza, sia per quanto riguarda la progettazione di impianti e il collegamento con le imprese di costruzione.

La Regione Lazio valorizzerà al massimo il potenziale della tecnologia fotovoltaica, con interventi a largo spettro, eventualmente rivolti anche allo sviluppo del settore industriale e che comunque facilitino direttamente e indirettamente l'installazione degli impianti, mirando a una **potenza cumulata al 2020 di circa 760 MW_p**.

La potenza fotovoltaica oggi in esercizio nel Lazio supera appena i 5 MW_p e il raggiungimento di un traguardo così impegnativo comporta l'installazione di impianti fotovoltaici per circa 70 MW_p medi all'anno nel periodo 2009-2020; nelle previsioni più ottimistiche di riduzione dei costi (metà di questi impianti realizzata a un costo di 3.000 €/kW_p, cioè più che dimezzato rispetto all'attuale) mantenendo però costante l'efficienza di conversione, la spesa d'investimento complessiva ammonterebbe a circa 3.500 milioni di euro.

Questo obiettivo, inoltre, va comparato con l'attuale limite di 1.200 MW_p previsto dal D.M. 19 febbraio 2007, valore che, sebbene in prospettiva possa essere innalzato anche significativamente, difficilmente garantirebbe che tutta la produzione da fotovoltaico nel Lazio possa godere degli attuali incentivi previsti dal conto energia.

Questo stesso obiettivo, data la sua importanza, deve confrontarsi anche con quanto riportato nel Position Paper sull'energia, dove è stimata una potenza installata complessiva nazionale al 2020 pari a 8,5 GW_p; la realizzazione di circa 760 MW_p nel solo Lazio significherebbe che in questa Regione verrebbe installato quasi il 9% della potenza prevista in Italia al 2020.

Energia solare termica

L'utilizzo di collettori (pannelli) solari per la produzione di acqua calda è rimasto fortemente arretrato in Italia rispetto ad altri Paesi anche molto meno provvisti di insolazione (come la Germania o l'Austria). L'incentivazione ora prevista in sede di legge finanziaria e i provvedimenti a livello di Regioni e di Province hanno rivitalizzato il settore e le prospettive di sviluppo sembrano incoraggianti. Il fattore di scala per la produzione di collettori solari è assai meno significativo che nel caso del fotovoltaico; dovrebbe esserci pertanto spazio per alcune iniziative a livello regionale. I materiali impiegati nella costruzione dei pannelli possono essere vari (acciaio, alluminio, rame, gomma, plastica, ecc.) e non vi è ancora un deciso prevalere di una soluzione sull'altra, dipendendo anche dall'utilizzo previsto per il calore raccolto (acqua calda sanitaria per uso domestico, piscine, impianti sportivi, riscaldamento ambientale). E' bene osservare che il fallimento del primo tentativo su larga scala di diffusione dei collettori solari in Italia, alla fine degli anni '80, è sostanzialmente dovuto alla cattiva qualità ed al costo eccessivo non già dei collettori quanto della progettazione dell'impianto, dell'installazione e della manutenzione; è su questo che dovrebbe essere concentrato il maggiore sforzo anche di carattere formativo dello Sportello Kyoto.

Solare termodinamico (alta temperatura)

Questa tecnologia di produzione di elettricità (o di calore ad alta temperatura), già realizzato in alcuni impianti all'estero (ma anche, con scarso successo, in Italia) è già in grado di produrre elettricità dal sole a costi inferiori a quelli del fotovoltaico, ma con minori margini di riduzione dei costi a causa della presenza di numerosi componenti maturi. Vi è ora un rinnovato interesse in Italia per la tecnologia solare termodinamica grazie al progetto Archimede di ENEA ed ENEL. In questo campo potrebbe tornare utile l'esperienza maturata in alcune industrie laziali (già impegnate in attività di difesa) nella meccanica di precisione e nei servocomandi, in particolare per quanto riguarda il "puntamento" degli specchi. Inoltre, sono attesi benefici per il sistema socio-economico del Lazio per effetto di una sistematica diffusione di impianti solari termodinamici. La diffusione dovrebbe essere favorita anche da un opportuno accordo che la Regione intende stipulare con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), analogamente a quanto è in corso tra la Regione Puglia e lo stesso Ministero. Infine, un contributo in questa direzione è atteso anche dalla realizzazione di alcuni impianti nell'ambito del Programma "Industria 2015" (Viterbo, Cassino, ENEA Casaccia).

Si ritiene possibile l'installazione sul territorio della Regione Lazio di sistemi ibridi solare termodinamico/biomasse per complessivi 100 MW_e o più al 2020.

Energia eolica

Il regime dei venti nel Lazio è tale che solo a condizione che vengano facilitati i processi autorizzativi e rimosse tutte le barriere non tecnologiche sarebbe possibile tecnicamente raggiungere potenze significative, anche di alcune centinaia di megawatt.

La costruzione di parchi eolici on-shore, quali si vanno diffondendo in altre parti di Italia, si basa su macchine di potenza unitaria di 1–1,5 MW, che vengono prodotte oggi da poche industrie a livello mondiale (Danimarca, Spagna, Germania, India). La situazione è per certi versi analoga a quella del fotovoltaico, anche se meno estrema. Vi è un componente principale costituito dalle pale eoliche, fabbricate in alcuni impianti specializzati in diverse parti del mondo con tecnologie avanzate (fibre di carbonio). Il resto dell'impianto è costituito da componenti meccaniche (riduttori di velocità, strutture portanti) ed elettroniche o elettromeccaniche (regolatori, trasduttori, sicurezze ecc.). Quest'ultima parte è meno soggetta a fattori di scala e potrebbe adattarsi bene ad alcune realtà industriali laziali, ma esiste una competenza di insieme nella progettazione dei sistemi eolici da parte delle poche industrie mondiali del campo che è difficilmente raggiungibile, per cui un eventuale inserimento dovrebbe essere fatto in accordo con tali industrie.

La potenza eolica installabile sul territorio del Lazio può arrivare fino a 600–900 MW; tutto questo a condizione che vengano facilitati i processi autorizzativi e gli adempimenti che competono agli Enti Locali.

Attraverso la facilitazione dei processi autorizzativi e la rimozione di tutte le barriere non tecnologiche, si valuta che sarebbe tecnicamente possibile raggiungere una potenza cumulata fino a 860 MW circa da impianti eolici, cui corrisponderebbe una producibilità annua di 1,5 TWh.

Biomassa: biocombustibili

Non sembrano esservi particolari opportunità di espansione per l'industria laziale nella produzione di biocarburanti con le tecnologie attuali, né per il biodiesel (mediante impianti di transesterificazione degli oli vegetali, due dei quali esistono comunque già nel Lazio) né per il bioalcol per fermentazione di sostanze zuccherine (barbabietole) o amidacee (cereali). Diversa potrà essere la situazione se si passerà alla produzione di alcol a partire da sostanze cellulosiche (per idrolisi) per cui potrebbero esservi competenze nell'ambito di industrie chimiche o biochimiche: ma per il momento si è ancora allo stadio di ricerca.

Biomassa: combustione, pirolisi e gassificazione; biogas

La prospettiva di utilizzo di biomassa – in particolare di rifiuti agricoli o forestali – per la produzione di calore ed eventualmente di elettricità è interessante e potrebbe avere applicazioni nel Lazio. La combustione diretta può essere su piccola scala (a livello di riscaldamento di singole unità abitative) o a scala maggiore (gruppi di case o quartieri). Le caldaie relative sono state sviluppate soprattutto all'estero (Austria, Finlandia, Svezia) e da qualche industria del Nord-Italia (principalmente nel Nord-Est), pertanto potrebbe risultare difficile inserirsi in questo mercato. Per la pirolisi non si prevede al momento una diffusione di rilievo (esistono alcuni impianti, soprattutto in Toscana). La gassificazione è una tecnologia per cui vi sono prospettive interessanti, per la produzione di e-

lettricità, o meglio per la produzione congiunta di elettricità e calore, a partire da residui agricoli e forestali. Vi sono ancora programmi di ricerca in questo campo, ma non mancano applicazioni interessanti e promettenti in alcune regioni italiane (Trentino-Alto Adige, Piemonte, Umbria). Per quanto riguarda gli impianti per la produzione di biogas (da deiezioni animali) non risultano attualmente nel Lazio industrie che li producano; le tecnologie impiegate sono abbastanza semplici, ma la progettazione richiede esperienza pratica.

Tra le biomasse occorre anche considerare il contributo alla produzione di energia elettrica e calore che è possibile ottenere dai rifiuti urbani, sebbene questi, a rigore, non debbano essere considerati come fonte rinnovabile sulla base della Direttiva 2001/77/CE e del Decreto Legge n° 387/2003. Su base nazionale è prevista comunque una producibilità energetica al 2020 di 4 TWh elettrici dalla parte biodegradabile dei rifiuti e 1,5 TWh elettrici da gas di discarica.

Nella Regione Lazio si ritiene possibile conseguire al 2020 un contributo alla produzione di energia elettrica dai rifiuti urbani di circa 0,7 TWh elettrici da CDR e circa 0,13 TWh da biogas da discarica.

La Regione fisserà da un lato opportuni obiettivi produttivi del settore agricolo in modo tale da facilitare la realizzazione di impianti a biomassa alimentati da materia prima di origine locale e, dall'altro, massimizzare la produzione di energia dai rifiuti urbani, nell'ottica di una gestione complessivamente più sostenibile del ciclo dei rifiuti.

Scheda Regione Liguria



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il PEAR della regione Liguria è stato approvato con Dcr del 2 dicembre 2003, n.43 e successivi aggiornamenti.

La Regione Liguria, attraverso il PEAR ha definito le linee di politica energetica che saranno sviluppate e rese operative fino al 2010. La Regione intende operare un grande sforzo per il decollo dell'uso delle fonti rinnovabili: raggiungimento della quota del 7% del fabbisogno energetico. La Regione Liguria, ha fissato gli obiettivi in base al **potenziale da fonti rinnovabili della territorio**, valutato tramite studi esistenti o analisi commissionate e riportato nella tabella seguente:

Fonte	tep
Residui zootecnici	13.222
Residui agricoli	23.385
Biomasse forestale	463.613
Solare	346.152
Eolico	12.881
Idroelettrico	30.100
Totale	1.025.217

Tabella A-22 Obiettivi del piano per fonte energetica

Esaminando per Piano per fonti abbiamo:

Biomassa

Secondo uno studio settoriale commissionato dalla Regione il potenziale teorico da **biomassa** forestali per l'intera regione è pari a 463 ktep. Tale potenziale, non uniformemente distribuito sul territorio, è molto elevato e costituisce la maggiore delle fonti rinnovabili della regione. Le province di Genova e Savona, che hanno le maggiori estensioni boschive, mostrano potenziali energetici doppi rispetto alle province di Imperia e La Spezia. L'analisi, effettuata dal CESEN evidenzia un numero elevato di comuni con un potenziale annuo superiore ai 2 ktep. Data l'ampia disponibilità della risorsa forestale è obiettivo della Regione installare fino a 150 MW di potenza termica.

Solare

L'energia solare, date le caratteristiche climatiche della regione Liguria, costituisce una notevole risorsa distribuita su quasi tutto il territorio regionale. Le elaborazioni svolte, infatti, hanno evidenziato che complessivamente si possono produrre ogni anno circa 345 ktep di **energia termica**,

per il 41% nella Provincia di Genova, per il 30% in quella di Savona, mentre la restante quota è suddivisa nelle Province più piccole (17% Imperia e 13% La Spezia).

Il **solare fotovoltaico** offre, invece, potenzialità inferiori a quelle valutate per il solare termico a causa dello stato della tecnologia che non ha ancora raggiunto gli stessi livelli di prestazione oltre che di economicità. Tuttavia, sempre considerando la teorica installazione sui tetti dei moduli fotovoltaici, si possono verificare buone potenzialità. Infatti per ben 39 comuni è stato valutato un potenziale annuo maggiore di 300 tep da fotovoltaico. Alla luce delle considerazioni appena fatte la Regione Liguria intende privilegiare la sua attenzione sulla tecnologia del solare termico nei tre settori: residenziale, turistico ed agricolo.

Eolico

a seguito dell'approvazione del Dgr n.3/2009 l'aggiornamento degli obiettivi stabiliti dal PEARL per l'eolico in Liguria, si prevedono 120 MW di potenza installata, stimata sulla base dell'analisi svolta sia a scala territoriale che sulle istanze pervenute;

Idroelettrico

Per quanto attiene al comparto **idroelettrico**, il regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua e la loro ridotta lunghezza rappresentano il fattore di maggior ostacolo alla diffusione dello sfruttamento del potenziale, e per questo motivo non sono ipotizzabili incrementi significativi rispetto alle installazioni esistenti.

Dal potenziale massimo teorico regionale di ogni risorsa derivano gli obiettivi di potenza installata o energia prodotta per 2010, specificati nella Tabella successiva:

Fonte	MWt	MWe
Biomasse	150	
Solare termico	40	
Eolico		120 ³
Fotovoltaico		
Totale	150	?

Tabella A-23 Obiettivi al 2010

Con l'approvazione del Dgr n.3/2009, gli obiettivi dell'**eolico** passano da 8 a 120 MWe.

Gli obiettivi per l'energia eolica sono stati aggiornati di recente: in seguito all'approvazione del Dgr n.3/2009: l'aggiornamento degli obiettivi stabiliti dal PEARL per l'eolico in Liguria, e la loro quantificazione in 120 MW di potenza installata, stimata sulla base dell'analisi svolta sia a scala territoriale che sulle istanze pervenute prevedono:

³ Così modificato dal Dgr n.3/2009.

- di mettere a disposizione dei Comuni gli esiti istruttori delle analisi svolte, sintetizzati nello schema dei siti potenzialmente idonei all'installazione di impianti eolici industriali (allegato 1), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con le relative disposizioni particolari prescrittive, ed evidenziati nella relativa mappatura;
- di promuovere presso i Comuni interessati la realizzazione diretta degli impianti, ovvero tramite società a capitale pubblico, nonché la stipula di accordi fra le Amministrazioni, qualora interessate dalla possibilità di progettazione unitaria in corrispondenza di areali di interesse intercomunale; in caso di impatti di interesse interregionale, per collocazione di confine, è necessario che le Amministrazioni locali coinvolte acquisiscano un parere di fattibilità da parte degli enti confinanti (Comune/i Provincia/e);
- di confermare la metodologia di analisi e valutazione di fattibilità utilizzata, fatte salve le prescritte procedure di VIA, anche per le ulteriori proposte di localizzazione di impianti eolici industriali sul territorio ligure che dovessero pervenire, avendo a riferimento la mappa delle aree non idonee (allegato 2), che costituisce parte integrante della presente deliberazione, aggiornata di volta in volta sulla base dei dati validati dall'Osservatorio regionale della biodiversità, nonché degli esiti dei monitoraggi svolti. Tale cartografia è messa a disposizione via web e formalmente aggiornata ogni due anni sulla base delle informazioni acquisite;
- di stabilire che la rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti;
- di prevedere che nella selezione pubblica di proposte di terzi da parte dei Comuni, siano debitamente presi in considerazione i criteri di cui alle più volte citate deliberazioni della Giunta regionale n. 966/2002 e n. 551/2008 e che, allo scopo di garantire la totale reversibilità degli interventi, siano previste le opportune garanzie sotto forma di fidejussione rivalutabile nel tempo, da definirsi sulla base dei costi di dismissione dell'impianto e ripristino dei luoghi;
- di condizionare la sostenibilità dell'impianto alla sua realizzazione e gestione da parte del proponente stesso;
- di individuare nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ad impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti;
- di stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio unico alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva sia gestionale;
- di promuovere l'utilizzo dell'elicottero per il trasporto delle componenti più ingombranti qualora fattibile economicamente ed utile a ridurre l'impatto sulla viabilità;

- di promuovere la realizzazione, nei porti commerciali e negli approdi turistici di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili non esauribili, ferme restando le autorizzazioni che si renderanno necessarie all'interno del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 29 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni;
- di promuovere l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri alimentate da fonti di energia rinnovabile non esauribili, per le navi ormeggiate nei porti commerciali liguri;
- di promuovere altresì l'utilizzo diffuso a scopo di autoproduzione di impianti eolici anche in ambito urbano e periurbano, privilegiando gli aerogeneratori ad asse verticale ed allo scopo sostenendo la sperimentazione e lo sviluppo di tecnologie ad asse verticale di iniziativa locale;
- di attribuire, nei limiti della copertura finanziaria, contributi a enti pubblici e a soggetti privati con riferimento alle seguenti finalità:
 - diffusione di impianti non industriali per lo sfruttamento delle energie rinnovabili e l'innovazione tecnologica, allo scopo di migliorare la qualità dell'aria nelle zone urbane e periurbane, nonché di consentire l'autosufficienza energetica;
 - sperimentazione e sviluppo di tecnologie ad asse verticale di iniziativa locale;
 - realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili non esauribili nei porti commerciali e negli approdi turistici di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento;
 - utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri alimentate da fonti di energia rinnovabile non esauribili, per le navi ormeggiate nei porti commerciali liguri. Negli atti che disciplinano le modalità attuative dell'erogazione di contributi in campo energetico si definisce con quali priorità vengono finanziati gli interventi previsti dal presente piano.

Scheda Regione Lombardia



Piano per una Lombardia sostenibile

Il "Piano per una Lombardia sostenibile", in fase di stesura finale, prevede 48 "azioni verticali" a breve e medio termine e 27 "azioni trasversali" a lungo termine, per un totale di 75 interventi. Le azioni saranno finanziate con circa 900 milioni di risorse pubbliche e 1,3 miliardi a carico di privati. La strategia è inquadrata nell'ambito degli obiettivi "20-20-20" dell'Unione europea, mirata all'abbattimento del 20 per cento delle emissioni di anidride carbonica, alla realizzazione del 20 per cento dei consumi energetici da fonti rinnovabili e al risparmio del 20 per cento dell'energia utilizzata entro il 2020.

Le azioni verticali sono suddivise in 5 ambiti:

1. mobilità: incentivi per il rinnovo del parco mezzi degli enti pubblici, sostituzione di auto inquinanti;
2. reti e infrastrutture: reti di teleriscaldamento, risparmio energetico nella pubblica illuminazione, impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, intermodalità, potenziamento delle reti stradali locali;
3. imprese: fondo di garanzia per l'efficienza energetica, nuovi impianti per l'erogazione del metano, progetti di ricerca industriale, interventi in agricoltura;
4. edifici: pompe di calore, contabilizzazione del calore e sostituzione di impianti termici, impianti solari;
5. territorio: energia da biomasse, foreste di pianura, sistemi verdi.

Le azioni trasversali sono ripartite in 7 ambiti: Enti Locali, Mobilità, Edifici, Territorio, Assorbimento CO₂, Reti e infrastrutture, Imprese.

Sono previsti interventi come: la semplificazione normativa per la diffusione della geotermia a bassa temperatura, la definizione di criteri ambientali per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni, interventi di forestazione e gestione delle aziende agricole, riforma del trasporto pubblico locale e investimenti in ricerca e sviluppo.

Aggiornamento Piano d'Azione per l'Energia (2008)

(approvato con Dgr 15 giugno 2007, n. 8/4916)

Il Piano d'Azione per l'Energia (PAE) è lo strumento d'attuazione del Programma Energetico approvato con Dgr n. 12467/2003. Il piano fornisce il quadro del sistema energetico e contiene una serie di Misure ed Azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici di politica energetica regionale. L'aggiornamento del 2008, include i risultati dall'attività di monitoraggio e verifica

prevista nel PAE del 2007. Inoltre, tiene conto delle modifiche intervenute nella politica energetica sia europea che nazionale, come ad esempio la politica del “20-20-20”.

Per la formulazione degli obiettivi nel Piano d’Azione per l’Energia sono stati costruiti tre scenari.

Lo **Scenario tendenziale** riporta l’evoluzione rispetto all’andamento storico dei consumi, elaborata in base di opportuni scenari di sviluppo delle variabili socioeconomiche (lato domanda) e le previsioni di incremento dell’offerta energetica connesse all’entrata in esercizio di nuove centrali termoelettriche, all’aumento della produzione di energia da FER (così come previsto dall’autorizzazioni di nuovi impianti qualificati IAFR) e al miglioramento della distribuzione e della trasmissione di energia elettrica a seguito degli interventi di razionalizzazione della rete previsti dal Piano di Sviluppo di Terna

Sull’andamento tendenziale dei consumi sono stati costruiti i due **scenari: Medio e Alto**, per ciascuno dei quali si riporta l’energia prodotta per il 2012.

		Scenari	
Macrotematica		Medio ktep	Alto ktep
Sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili	Biomasse	4.141	716
	Idroelettrico	59	102
	Rifiuti	204	297
	Solare	72	138
	Eolico	10	11
	Totale	2.196	3.500

Tabella A-24 Scenari attesi al 2012

Con l’attuazione degli interventi previsti nello “**Scenario Alto**” tutti gli obiettivi (raggiungimento della quota di soddisfacimento della domanda energetica ed elettrica, Direttiva 2001/77/CE) sono pienamente raggiunti con circa il 23% di copertura della domanda elettrica e con circa il 15% della copertura della domanda di energia complessiva. Tra le diverse fonti, le biomasse dovrebbero esercitare il ruolo trainante, contribuendo parallelamente alla riduzione di oltre un terzo delle emissioni di CO₂ sul totale previsto. Le stime adottate hanno considerato un progressivo calo di energia elettrica prodotta dai grandi impianti idroelettrici (dovuto al consolidarsi del mantenimento del Deflusso Minimo Vitale ed alle condizioni meteo-climatiche in evoluzione), anche se l’idroelettrico rimarrà la principale fonte rinnovabile presente in Lombardia.

Idroelettrico

All’interno del PAE sono state individuate tre le linee di intervento:

- sviluppo del mini-idroelettrico su acquedotti di montagna;
- sviluppo del mini-idroelettrico sui canali irrigui;
- sviluppo del repowering e/o sostituzione degli impianti vetusti.

Benefici energetici mini-idroelettrico su acquedotti di montagna

Nello "Scenario Alto" si è considerato la totalità dei 109 acquedotti con caratteristiche tecniche idonee allo sfruttamento idroelettrico censiti nello studio di Sistemi di Energia.

La potenzialità energetica che ne deriva è pari a 70 GWh annui. Nello "Scenario Medio" sono stati invece considerati come realizzabili gli interventi che, sulla base dei dati di producibilità ed investimento, si sono dimostrati più convenienti.

Scenario Medio GWh/a producibili	Scenario Alto GWh/a producibili
59,997	70,079

Tabella A-25 Potenzialità per l'idroelettrico per gli scenari Medio ed alto

Ruolo della Regione Lombardia su acquedotti di montagna:

la Regione Lombardia negli ultimi anni si è già attivata nella promozione dello sfruttamento idroelettrico degli acquedotti montani attraverso l'impiego dei Fondi Strutturali Comunitari. La proposta di finanziamento potrebbe prevedere una copertura di circa il 30% del costo massimo di investimento. Non si ritiene necessario co-finanziare quote maggiori anche in virtù delle forme di incentivazione già presenti (Certificati Verdi, tariffe agevolate dall'AEEG). Prevedendo un investimento regionale di circa 15 milioni di €, si potrebbe finanziare la realizzazione di circa un centinaio di impianti della potenza media di circa 230 kW, per una producibilità annua complessiva di circa 65 GWh.

Benefici energetici mini-idroelettrico sui canali irrigui:

nello "Scenario Alto" si considera di poter sfruttare integralmente il potenziale individuato nello studio, escludendo la produzione delle centrali esistenti e realizzando gli interventi proposti (nuove centrali e riattivazioni di centrali dismesse), la producibilità potenzialmente ricavabile ammonterebbe a circa 216 GWh/anno.

Nello "Scenario Medio" invece sono stati presi in considerazione gli interventi, che nell'ambito dello studio, risultano realizzabili nel medio-breve periodo. Con la realizzazione di 43 impianti nuovi e di 26 riattivazioni di centrali esistenti si avrebbe una produzione aggiuntiva di 128 GWh/anno. Nella Tabella successiva sono riportati i benefici derivanti dagli interventi per lo sviluppo del mini-idro sui canali irrigui.

Scenari	Potenza (MW)	Produzione aggiuntiva (tep/anno)
Medio	38	216
Alto	23	128

Tabella A-26 obiettivi per il "Mini-idro" sui canali irrigui

Ruolo della Regione Lombardia sui canali irrigui

Per la producibilità aggiuntiva pari a 128 GWh/anno prevista nello “Scenario Medio”, la Regione Lombardia potrebbe prevedere un finanziamento così articolato:

- 4 milioni di € finalizzati a finanziare interventi di riattivazione di centrali dismesse (26 siti) della potenza media di circa 330 kW;
- 8 milioni € per la realizzazione di circa una quarantina di nuovi impianti della potenza media di 350 kW.

Nello “Scenario Alto” (88 GWh/anno ulteriori rispetto allo “Scenario Medio”) la Regione potrebbe prevedere un investimento aggiuntivo di circa 5 milioni di €, finalizzati alla realizzazione di ulteriori 19 impianti della potenza media di 430 kW.

Le proposte di finanziamento prevedono una copertura di circa il 30% del costo massimo di investimento.

In alternativa, si suggerisce una quota di contributo variabile a seconda della tipologia di intervento da finanziare:

- 30% per gli interventi di riattivazione di centrali dismesse;
- 25% per i nuovi impianti con potenza inferiore ai 400 kW;
- 20% per i nuovi impianti con potenza superiore ai 400 kW.

Benefici energetici repowering e/o sostituzione degli impianti vetusti

Per la definizione degli scenari di intervento si è assunto:

- nello “Scenario Medio”, l’attuazione degli obiettivi minimi previsti per gli interventi di repowering sugli impianti, per un incremento di producibilità pari a 500 GWh/anno;
- nello “Scenario Alto”, l’attuazione degli obiettivi massimi previsti per gli interventi di repowering sugli impianti e la messa in opera di interventi di riattivazione di concessioni dismesse per una producibilità di circa 300 GWh/anno.

Scenari	Potenza idroelettrica (GWh/anno)	Produzione aggiuntiva (tep/anno)
Medio	900	216
Alto	500	128

Tabella A-27 produzione aggiuntiva per ammodernamento degli impianti

Biomasse

Le azioni previste riguardano le tre tipologie di biomasse: solide, liquide e gassose.

Interventi:

- Riscaldamento individuale e Produzione centralizzata al servizio del teleriscaldamento
- Biogas da reflui zootecnici
- Biocombustibili

Benefici energetici da riscaldamento individuale

Il risparmio energetico nel riscaldamento del settore civile può essere pari a 54.492 tep nello “Scenario Medio” e a 81.738 tep nello “Scenario Alto”. Per il settore industriale, rispettivamente nei due scenari, si prevedono risparmi per 8.830 tep e 22.074 tep.

Ruolo della regione Lombardia sul riscaldamento individuale

Il finanziamento regionale per l'utilizzo delle biomasse, in impianti efficienti e con basse emissioni, potrebbe far superare l'ostacolo del maggior costo iniziale dei sistemi a biomassa rispetto ai sistemi tradizionali.

La forma di finanziamento potrebbe essere analoga ai bandi per la trasformazione a metano degli impianti termici in “area critica”⁴, proporzionale alla potenza dell'impianto e diversificato per taglia. Anche l'entità del contributo potrebbe essere simile: 20 €/kW per impianti fino a 200 kW e 10 €/kW (+ 4.000 €) per impianti di taglia superiore.

Tali forme di finanziamento potrebbero essere strutturate per favorire l'utilizzo della biomassa nel riscaldamento domestico dove è maggiormente disponibile la risorsa (contribuendo quindi a ridurre il trasporto).

Benefici energetici da produzione centralizzata al servizio del teleriscaldamento

Scenario	GWh
Medio	2.632.271
Alto	3.922.271

Tabella A-28 Scenari attesi per Teleriscaldamento

Ruolo della regione Lombardia nella produzione centralizzata al servizio del teleriscaldamento

A livello normativo Regione Lombardia può svolgere un'azione di chiarimento su:

- le procedure necessarie al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di impianti a biomassa, per favorire una maggiore omogeneità procedurale sul territorio regionale.
- le indicazioni rispetto ai siti eleggibili attraverso l'emanazione di linee guida in merito, in tal modo evitando eventuali conflitti locali circa la realizzazione degli impianti.

I contributi e/o finanziamenti dovrebbero essere mirati: alla riduzione dei costi di realizzazione, allo sviluppo dell'intera filiera (bosco-legna-energia o attività che producono biomasse di scarto e produzione energetica o attività agricoleenergia), alla pianificazione della localizzazione degli impianti e alla connessione tra la produzione energetica e attività non redditizie (ad esempio manutenzione dei boschi), che però svolgono importanti funzioni di tutela del territorio.

⁴ D.G.R. n. 18603 del 05/08/04

Aggiornamento al 2008:

la produzione di calore da biomasse a servizio della distribuzione in rete, dal 2004 al 2006 è aumentata di quasi 5 volte, superando i 20 ktep di energia termica immessa in rete; l'incremento è particolarmente significativo per quanto riguarda i sistemi cogenerativi.

L'energia primaria utilizzata per la produzione di calore ed energia elettrica in impianti centralizzati a servizio del TLR supera i 70 ktep.

Nel periodo considerato sono entrate in funzione la "terza linea" alimentata a biomassa del termoutilizzatore di Brescia (potenza installata: 51 MWt e 26 MWe), le reti di Edolo e di Sellero-Novelle (BS) e si sono estese le reti di Tirano e di Sondalo (SO). Ulteriori reti di teleriscaldamento alimentate a biomassa sono entrate in funzione nelle valli alpine e prealpine dal 2007.

Un ulteriore avvicinamento agli obiettivi del PAE (ca. 40 milioni m³ teleriscaldati con reti alimentate a biomasse solide nello Scenario Medio e 60 milioni m³ nello Scenario Alto) può derivare dagli impianti realizzati con il cofinanziamento regionale.

Nell'ambito della Misura A del Bando regionale Teleriscaldamento⁵, sono state presentate 23 domande di finanziamento di cui 9 ampliamenti di reti esistenti e 14 reti di nuova costruzione.

Tra le 25 reti esistenti o in corso di realizzazione/in progetto, 19 (comprese le 5 esistenti) sono alimentate a biomassa solida; in provincia di Como sono in progetto un impianto alimentato a olio vegetale e uno a gas di sintesi, le due reti in progetto in provincia di Cremona prevedono alimentazione a biogas, alimentazione mista a olio vegetale e gas di sintesi è prevista per la rete in provincia di Mantova, l'utilizzo di gas di sintesi è previsto anche per uno dei due impianti in progetto in provincia di Varese. L'energia fornita all'utenza prodotta da combustione di biomasse legnose ammonta a ca. 37 ktep, a servizio di ca. 11 milioni m³ (nel 2004 erano poco più di 2 milioni m³).

Benefici energetici da reflui zootecnici

Nella Tabella seguente è riportata l'energia da biogas in impianti di aziende consorziate e di singole aziende, secondo i diversi scenari ipotizzati.

Aziende agricole consorziate			
Medio		Alto	
Energia elettrica	Energia termica	Energia elettrica	Energia termica
237 GWh	9.506 tep	474 GWh	19.013 tep

Tabella A-29 scenari attesi per Biogas da aziende agricole consorziate

⁵ Dgr n. 5261 del 2 agosto 2007

Aziende agricole singole			
Medio		Medio	
Energia elettrica	Energia elettrica	Energia elettrica	Energia elettrica
442 GWh	442 GWh	442 GWh	442 GWh

Tabella A-30 scenari attesi per Biogas da aziende agricole singole

Ruolo della Regione Lombardia per la valorizzazione dei reflui zootecnici

A livello normativo, la Regione Lombardia può definire se gli impianti a biogas sotto i 3 MW termici (circa 1000 kWe) sia soggetta a una comunicazione⁶ oppure ad una dichiarazione, secondo il D. lgs 387/2003, il quale prevede che la costruzione e l'esercizio degli IAFR (Impianti A Fonte Rinnovabile) siano soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato. Tale autorizzazione prevede un iter massimo di 180 giorni e costituisce titolo a costruire e a porre in esercizio l'impianto.

I finanziamenti possono essere finalizzati, in particolare, all'incentivazione di impianti consortili, che presentano un migliore rapporto costi/benefici e trovano attuazione gli interventi che meglio soddisfano le esigenze di riqualificazione ambientale. La DG Agricoltura ha predisposto il nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007- 2013.

Gli Assi di intervento⁷ riguardano:

- il miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
- il miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
- la qualità della vita nelle zone rurali e la diversificazione dell'economia rurale.
-

Aggiornamento 2008:

Oltre al Bando regionale Teleriscaldamento, ulteriore incentivo alla realizzazione di impianti a biogas verrà dall'attuazione delle misure del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013: il tema delle fonti energetiche rinnovabili infatti è prioritario all'interno del PSR.

Rifiuti

Benefici energetici dal recupero energetico da FORSU:

La Tabella seguente riporta l'energia elettrica e termica producibile dal recupero del biogas

Scenari	Energia elettrica producibile (ktep)	Energia termica producibile (ktep)
Medio	6	8
Alto	17	24

Tabella A-31 Produzione attesa di energia per recupero di biogas

⁶ DPR 25/07/91, art. 2

⁷ previsti dal Regolamento CE n. 1698/2005

Ruolo della Regione Lombardia nel recupero energetico da FORSU

L'azione della Regione Lombardia può:

- agevolare la semplificazione autorizzativa;
- contribuire a far incontrare domanda ed offerta di energia: per quanto riguarda l'energia termica prodotta da biogas da impianti di compostaggio, bisogna segnalare le difficoltà legate ai vincoli per la localizzazione imposti a tali impianti (DGR 7/10161 del 6 agosto 2002);
- contribuire ad assicurare la "chiusura" della filiera FORSU – biogas – energia – compost, garantendo un mercato al compost prodotto.

In quest'ultimo ambito si segnala l'opportunità, sia per le Amministrazioni pubbliche (intese come acquirenti) che per le aziende produttrici di compost (intese come fornitori), dell'applicazione del DM n. 203/2003: *Acquisti Verdi* da parte degli Enti Locali di "beni riciclati"⁸.

Stato di attuazione

La Regione Lombardia ha pubblicato le "Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost"⁹, che tracciano una sintesi delle caratteristiche tecniche degli impianti di compostaggio, delle attività di verifica e controllo e indicano nell'Amministrazione Provinciale l'Ente titolare del rilascio dell'autorizzazione.

Nel 2005 è stato avviato il progetto "Valutazione delle potenzialità di diffusione di impianti di biogas aziendali e/o consortili alimentati a biomassa, residui agroalimentari e frazione organica dei rifiuti solidi urbani" – INTERREG IIIA Italia – Svizzera, finanziato dalla Commissione europea e dalla Regione Lombardia, il cui capofila italiano è la Fondazione Fojanini di Studi Superiori di Sondrio.

Solare termico

Gli interventi:

- Impianti solari termici in edifici di proprietà pubblica
- Impianti solari termici nelle imprese
- Impianti solari termici in edifici pubblici e in strutture scolastiche
- Sviluppo del solare termico nel settore residenziale

Benefici energetici da impianti solari termici in edifici di proprietà pubblica

Scenari	Risparmio (tep)
Medio	
Alto	

Tabella A-32 Risparmio atteso di energia elettrica per l'installazione di pannelli solari termici su edifici pubblici

⁸ Circolare del Ministero dell'Ambiente del 22 marzo 2005 (G.U. N. 81 del 8 Aprile 2005)

⁹ DGR 16 aprile 2003 n.7/12764

Attraverso il fondo regionale messo a disposizione in questa iniziativa, per un contributo pari al 50% del costo di realizzazione dell'impianto. Negli immobili di proprietà pubblica della Lombardia verrebbero installati circa 2.400 m² di collettori solari, per una producibilità di 1.920.000 kWh/anno. La potenza termica risulterebbe pari a 1.680 kWth, in base al fattore di conversione convenzionale adottato dalla IEA – International Energy Agency.

Ruolo della Regione Lombardia per il solare termico in edifici di proprietà pubblica

Le risorse stanziare ammontano complessivamente a 1.500.000 €. Il contributo è pari al 50% del costo di realizzazione dell'impianto, con un tetto massimo di € 1,60 per kWh producibile annuo. Nel caso di impianto utilizzato anche per la climatizzazione estiva (condizionamento solare), viene concesso un contributo aggiuntivo, pari a € 400 per kW dell'impianto frigorifero funzionale alla conversione dell'energia termica proveniente dall'impianto solare. Il costo delle apparecchiature necessarie non concorre né ai fini della determinazione della graduatoria, né ai fini della determinazione del contributo riferito all'unità solare termica. Per raggiungere lo "Scenario Alto" occorre erogare un nuovo finanziamento analogo a quello già stanziato.

Stato di attuazione

Il bando è entrato in vigore il 1° dicembre 2006. Sono pervenute complessivamente 137 domande di contributo delle quali solo le prime 25 considerate ammissibili potranno essere co-finanziate.

Aggiornamento 2008

Le azioni promosse da Regione Lombardia sono state:

- Delibera di giunta regionale, 26 giugno 2007 n. VIII/5018 "*determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del d.lgs. 192/2005 e degli artt. 9 e 25, l.r. 24/2006*", così come modificata dalla DGR n. VIII/5773 del 31 ottobre 2007, che prevede il solare termico tra le fonti rinnovabili rese obbligatorie per il soddisfacimento del 50% del fabbisogno annuo di acqua calda sanitaria nelle nuove abitazioni o in caso di ristrutturazione degli impianti termici;
- *D.d.g. 15 maggio 2007 n. 4856* - Bando per la realizzazione di impianti solari termici su edifici di proprietà pubblica con una producibilità energetica limite di 35.000 kWh/anno e la possibilità di ottenere un ulteriore finanziamento nel caso in cui l'impianto sia utilizzato anche per la climatizzazione estiva (solar cooling);
- *D.d.g. 9 novembre 2006 n. 12453* - Bando per la realizzazione di impianti solari termici nelle imprese in accordo con il sistema camerale lombardo e finalizzato ad incentivare impianti tali da garantire produzioni uguali o superiori a 35.000 kWh/anno;
- *DGR 3 dicembre 2004 n. 7/19702* - Bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti solari per uso termico rivolto a privati ed Enti pubblici. I benefici fiscali per l'installazione di pannelli solari (sggravio del 55%), contenuti prima nella Finanziaria 2007 e riproposti poi nella successiva Finanziaria 2008, hanno contribuito alla diffusione del solare termico sul patrimonio edilizio esistente regionale.

Inizialmente erano stati messi a disposizione 1.500.000 euro e con tale disponibilità risultavano essere finanziabili solo 25 delle 136 domande pervenute e valutate ammissibili. In seguito, la Regione Lombardia, ha deciso di integrare i fondi iniziali fino alla copertura di tutte le domande ammissibili, tranne sei precedentemente revocate, mettendo quindi a disposizione risorse pari a 5.841.221,13 euro per un totale di 130 domande ammissibili. In questo modo Regione Lombardia ha superato di gran lunga lo Scenario Alto atteso nel PAE 2007, che ipotizzava un finanziamento pari al doppio di quello stanziato inizialmente.

Benefici energetici di impianti solari termici nelle imprese

Scenari	Risparmio (tep)
Medio	110
Alto	220

Tabella A-33 Risparmio atteso di energia elettrica per l'installazione di pannelli solari termici nelle imprese

Attraverso il fondo regionale messo a disposizione in questa iniziativa, per un contributo pari al 50% del costo di realizzazione dell'impianto, nelle imprese della Lombardia potrebbero essere installati circa 1.600 m² di collettori solari, per una producibilità di 1.280.000 kWh/a.

Ruolo della Regione Lombardia per il solare termico nelle imprese

Le risorse stanziate sono complessivamente pari a € 1.000.000, suddivise tra la Regione Lombardia e le Camere di commercio della Lombardia

Per raggiungere lo "Scenario Alto", occorre effettuare un nuovo finanziamento analogo a quello già attivato.

Stato di attuazione

Il bando è entrato in vigore il 1° dicembre 2006. Sono pervenute 80 domande di contributo di cui 65 sono state considerate ammissibili a finanziamento. Si segnala che per coprire il finanziamento di tutte le domande ammesse, è stato necessario una quota dicofinanziamento aggiuntiva di circa 1,1 M€ ottenuta grazie ad un accordo Unioncamere e la Regione Lombardia.

Aggiornamento 2008

I fondi stanziati di 1.000.000 € sono stati integrati grazie all'accordo tra la Regione Lombardia e Unioncamere, al fine di coprire il finanziamento di tutte le 65 domande ammesse. Le risorse impiegate ammontano di conseguenza a circa 2.160.000 euro. In questo modo Regione Lombardia ha raggiunto e superato lo Scenario Alto previsto nel PAE 2007, che ipotizzava un finanziamento pari a 2 milioni di euro.

Benefici energetici di impianti solari termici in edifici pubblici e in strutture scolastiche

Nelle Tabelle seguenti sono sintetizzati gli esiti, in termini di energia producibile e di risparmio energetico complessivi, relativi ai due scenari elaborati.

Scenari	kWh/anno producibili	Tep risparmiati
Medio	21.169.293	1.821
Alto	42.338.586	3.642

Tabella A-34 Rsparmio atteso di energia elettrica per l'installazione di pannelli solari termici su edifici scolastici

Ruolo della Regione Lombardia per il solare termico in edifici pubblici e in strutture scolastiche

La Regione Lombardia, per contribuire alla realizzazione degli scenari sopra descritti, e ipotizzando un contributo del 50% sul costo totale dell'impianto, dovrebbe mettere a disposizione i fondi riepilogati nel prospetto qui riportato.

	Contributi per Scenario Medio (€)	Contributi per Scenario Alto (€)	TOTALE Scenari (€)
Edifici pubblici	4.805.495,50	9.610.990,50	14.416.486,00
Scuole	4.456.070,50	8.912.141,00	13.368.211,50
TOTALE	9.261.566,00	18.523.131,50	27.784.697,50

Tabella A-35 Contributi erogati dalla Regione

Tra le azioni prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi sono indicate:

- l'individuazione dei responsabili di procedimento verso cui indirizzare una comunicazione specifica;
- il supporto alle Amministrazioni nell'accesso ai meccanismi di incentivazione disponibili attraverso il contatto diretto con le imprese del settore e la segnalazione di programmi di incentivazione nazionale o locale.

Benefici energetici dello sviluppo del solare termico nel settore residenziale

Per l'incentivazione sulle costruzioni esistenti, sono state formulate due ipotesi di co-finanziamento della superficie prevista:

- co-finanziamento di tutti gli impianti previsti ("Scenario Medio");
- co-finanziamento del 50% degli impianti ("Scenario Alto").

Nello "Scenario Medio" si considera che solo gli impianti co-finanziati saranno realizzati, mentre per lo "Scenario Alto" tutti gli impianti sono condotti a realizzazione.

Tipologia Impianti	Superficie Installabile m ²	Energia producibile MWh	Energia producibile tep
Edifici nuovi	966.772	773.418	66.513
Edifici esistenti Scenario alto	31.676	25.341	2.179
Edifici esistenti Scenario medio	15.838	12.670	1.090
Totale Scenario Medio	99.448	798.758	68.693
Totale Scenario Alto	982.610	786.088	67.603

Tabella A-36 Scenari Medio ed Alto epr l'istallazione di Solare Termico

Complessivamente, considerando anche gli impianti installati negli ultimi anni di co-finanziamento regionale, la potenza termica installata al 2012 ammonterebbe a circa 707.800 kWth, per una superficie di poco superiore ad 1 milione di m².

Ruolo della Regione Lombardia per il solare termico nel settore residenziale

Regione Lombardia può operare in diversi modi:

- prevedendo l'obbligo di installazione di pannelli solari termici per il soddisfacimento del 50% di acqua calda sanitaria nelle nuove costruzioni (verificando nel contempo l'opportunità di estendere l'obbligo alle ristrutturazioni consistenti);
- prevedere forme di controllo sull'applicazione delle norme regionali, coinvolgendo attivamente anche i comuni;
- incentivare la diffusione del solare sul patrimonio edilizio esistente;
- attivare forme di comunicazione e informazione circa le opportunità legate alla tecnologia solare.

Il co-finanziamento regionale, con un contributo pari a 0,25 Euro/kWh producibile, risulta nello "Scenario Alto" di circa 6,3 Milioni di € in 6 anni (per lo "Scenario Medio" il contributo risulta dimezzato) e produrrebbe un incremento di energia producibile pari a circa il 3,3% (circa l'1,6% nello "Scenario Medio") rispetto al valore che complessivamente si otterrebbe attraverso l'obbligo di installazione sulle nuove costruzioni.

In fase di programmazione di eventuali forme di incentivazione, si dovrebbe evitare la discontinuità che causerebbe il meccanismo improduttivo del *stop and go*.

Altro aspetto da considerare sono i risultati che potrebbero essere conseguiti attraverso un'azione di informazione agli utenti e di formazione degli operatori tecnici: emblematica è la quantità degli impianti installati senza contributi, che ha avuto nel periodo 2003-2005 una crescita esponenziale, le cui ragioni vanno ricercate nella maggiore e più diffusa consapevolezza della tecnologia solare e dei rendimenti economici che essa può determinare.

Ruolo attivo e fondamentale della Regione Lombardia deve essere quello di rimuovere i maggiori ostacoli attualmente esistenti allo sviluppo del mercato, che consistono in un'immagine negativa del solare e nella ancora poca attenzione dell'opinione pubblica rispetto ai vantaggi che esso comporta. Permane anche un basso livello di qualificazione e consapevolezza da parte degli installatori termoidraulici e dei progettisti. Un peso non secondario esercitano anche, in termini di ostacolo allo sviluppo, le difficoltose procedure per il rilascio del titolo abilitativi, molto disomogenee a livello locale.

Aggiornamento 2008

Bando solare termico privati ed Enti pubblici:

Il Bando, rifinanziato nel 2004, relativo all'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di impianti solari ad uso termico rivolto a privati ed Enti pubblici è ancora attivo. Sono in previsione ulteriori finanziamenti per questo bando. Il ruolo di Regione Lombardia deve essere quello di rimuovere i maggiori ostacoli attualmente esistenti allo sviluppo del mercato, di proseguire l'azione di accrescere l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto ai vantaggi che esso comporta. Permane il basso livello di qualificazione e consapevolezza da parte degli installatori termoidraulici e dei progettisti e le difficili procedure per il rilascio del titolo abilitativo, molto disomogenee a livello locale.

Solare fotovoltaico

Benefici energetici per gli impianti solari fotovoltaici in edifici pubblici di proprietà degli Enti Locali

Sono stati elaborati due possibili scenari, rispetto ai quali sono state quantificate la potenza di piccolo installabile e l'energia producibile.

Scenari	Producibilità MWh	Producibilità (tep)
Medio	4200	415
Alto	10500	1038

Tabella A-37 Scenari per il solare fotovoltaico

Geotermia

La situazione del sottosuolo della Lombardia è tale da escludere l'impiego di energia geotermica ad alta entalpia, ma esiste comunque un potenziale geotermico a bassa e bassissima entalpia economicamente sfruttabile e che deve essere necessariamente promosso al fine di ridurre i consumi energetici legati alle fonti non rinnovabili.

L'assenza di zone adatte alla produzione di energia termica ed elettrica da fonte geotermica non esclude comunque la significatività di un'attività di ricerca (eventualmente anche di sfruttamento a fini geotermici) che si concentri sui numerosi pozzi scavati in passato per la ricerca di idrocarburi. Come nel caso di Rodigo, in cui è stato possibile individuare alcuni siti per sfruttare la risorsa geotermica (l'energia prodotta viene impiegata per l'orticoltura, l'essiccazione dei cereali e dei foraggi, per il condizionamento delle serre e per applicazioni termali), senza generare alcuna ripercussione sull'ambiente.

Eolico

Nell'insieme delle tecnologie per lo sfruttamento del vento, in un contesto come quello lombardo, risulta molto interessante, anche in considerazione del minor impatto sull'ambiente, il settore delle piccole turbine eoliche: impianti di potenza compresa tra poche centinaia di Watt e 30 kW, con generatori a bassa velocità di rotazione (a partire da 3 m/s) e con un utilizzo circoscritto ad utenze singole. Gli alti costi per questa tipologia di aerogeneratori rappresentano uno dei principali ostacoli allo sviluppo di tale mercato.

Benefici energetici per l'eolico

Gli scenari sono stati elaborati sulla base degli esiti del citato Studio predisposto da APER e considerando il contributo in termini energetici relativi alla realizzazione dei progetti attualmente in fase di istruttoria nell'ipotesi di massima ("Scenario Alto") e di minima potenza installabile ("Scenario Medio").

Scenari	Energia producibile MWh/anno	Energia producibile tep
Medio	111132	9557
Alto	126532	10882

Tabella A-38 Scenari attesi per l'Eolico

Scheda Regione Marche



Piano Energetico Ambientale Regionale

Le Marche hanno approvato il Piano energetico ambientale regionale con Dcr del 16 febbraio 2005, n. 175. Con la Dgr 23 luglio 2007, n. 829 sono stati dettati gli indirizzi per il corretto inserimento degli impianti eolici nel territorio regionale, mentre con Dgr 23 luglio 2007, n. 830 sono state dettate disposizioni in materia di indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano.

Sfruttamento delle energie rinnovabili

Il ruolo delle energie rinnovabili è considerato fondamentale e deve essere affrontato a monte di qualsiasi altra considerazione e separatamente da quello dei rifiuti anche a rimarcare la scelta di non assimilare i rifiuti alle energie rinnovabili.

È necessario differenziare le fonti nella valutazione del contributo che queste possono fornire a livello regionale. Tra le prime vanno comprese sia le biomasse che la fonte eolica, le quali saranno valutate proprio nell'ottica di individuare la possibilità di ottenere contributi sostanziali al bilancio energetico.

Tra le seconde vanno annoverate l'energia idraulica e l'energia solare. Per quanto riguarda quest'ultima, pur se non è ragionevole aspettarsi grandi apporti da qui a dieci anni, se ne riconosce la funzione strategica orientando gran parte delle misure per l'uso razionale dell'energia in edilizia verso un suo sistematico sfruttamento sia in forma passiva (edilizia bioclimatica) che attiva (integrazione dei pannelli solari piani e dei pannelli fotovoltaici).

Le Biomasse

Le biomasse di origine agro-forestale possono garantire una quota significativa del fabbisogno energetico ed offrire nuove opportunità all'agricoltura regionale. Si tratta però di innescare una filiera agro-energetica che permetta di concentrare in ambiti territoriali ristretti (la valenza ambientale ed economica delle biomasse si esplica compiutamente solo se produzione ed utilizzo sono concentrati nel raggio di qualche decina di chilometri) l'offerta di biomasse (provenienti da colture dedicate e da residui agro-forestali) e la relativa domanda (per la produzione di energia elettrica e termica e per l'impiego di biocombustibili). Si cercherà di incentivare la realizzazione del circolo virtuoso che concentra nello spazio e nel tempo la domanda e l'offerta di biomasse attraverso la promozione dell'utilizzo integrato degli strumenti di pianificazione agricola (Politica Agricola Comunitaria, Piano di Sviluppo Rurale, Leggi Regionali), degli strumenti di pianificazione energetica (PEAR, certificati verdi) e di provvedimenti ad hoc (accordi quadro, accordi di programma).

Le biomasse rappresentano una delle opzioni più concrete in termini di potenziale energetico e di sviluppo tecnologico. In aggiunta, potrebbero contribuire attivamente al rilancio delle attività agricole, forestali e zootecniche che nella regione rappresentano – da sempre - un importante tassello dell'economia locale ed elemento prioritario di conservazione del territorio.

Questa importante fonte rinnovabile si presta anche per favorire la diversificazione produttiva di una pluralità di soggetti imprenditoriali e per conseguire finalità di stretto carattere ambientale (come le quelle di afforestazione/riforestazione considerate nell'ambito del protocollo di Kyoto).

In termini generali, le biomasse possono essere classificate in dipendenza del tipo di origine e di utilizzo dei prodotti energetici finali. Più particolare si distinguono:

biomasse residuali o dedicate di origine agro – forestale da destinare alla produzione di combustibili solidi (materiale sfuso, legna da ardere in ciocchi, cippato, pellet ecc.) idonei per impianti termici di piccola, media e grande taglia (potenze termiche massime di 50-100 MW e minime di pochi kW);

biomasse residuali solide non eccessivamente umide (<50-60% di contenuto d'acqua sul tal quale) derivanti da processi industriali e/o da raccolta differenziata di materiali residuali (esempio: legno di recupero, vinacce, sansa ecc.) per la produzione, attraverso processi termochimici, di calore e/o elettricità;

biomasse residuali solide umide (>60-70%; esempio: cascami della lavorazione delle produzioni orticole e fruttifere, fanghi di depurazione dell'industria alimentare, deiezioni animali, residui dell'industria saccarifera ecc.) da avviare a processi di fermentazione anaerobica per la produzione di biogas da destinare alla generazione di elettricità con eventuale recupero del calore;

biomasse idonee per la produzione di biocombustibili liquidi, come ad esempio quelli sostitutivi del gasolio e della benzina (biodiesel ed ETBE).

Le biomasse, quindi, sono molteplici e si prestano per diverse applicazioni e forme di recupero energetico. Si tratta perciò di innescare una filiera agro-energetica che permetta di concentrare in ambiti territoriali ristretti (la valenza ambientale ed economica delle biomasse si esplica compiutamente solo se produzione ed utilizzo sono concentrati nel raggio di qualche decina di chilometri) l'offerta di biomasse (provenienti da colture dedicate e da residui agro-forestali) e la relativa domanda (per la produzione di energia elettrica e termica e per l'impiego di biocombustibili).

L'Eolico

L'energia eolica potrebbe portare un contributo non trascurabile ma sul suo sfruttamento pesano parecchi dubbi e perplessità. Si è cercato di individuare in modo oggettivo se esistono aree vocate allo sfruttamento dell'energia eolica sia al largo delle coste che sui rilievi della regione, eseguendo dapprima una valutazione sistematica della risorsa vento per poi prendere in esame i vincoli che rendono non idonei alcuni siti. Il risultato di questa indagine sistematica è la predisposizione di una serie di requisiti tecnici che i siti debbono possedere per poter alloggiare un impianto eolico. La conclusione è che esistono in regione un certo numero di siti (sia off-shore che sulla terraferma) che tecnicamente sono idonei ad ospitare centrali eoliche con soddisfacente producibilità e ridotto impatto ambientale. Tali siti, soprattutto quelli delle aree interne, quando privi di vincoli naturali-

stici e paesaggistici, vanno già da oggi considerati un patrimonio delle comunità locali, funzionali al loro benessere socioeconomico; dei relativi investimenti e positivi effetti le stesse comunità devono poter essere protagonisti primari.

In considerazione delle molteplici perplessità che accompagnano lo sfruttamento della fonte eolica ma nella consapevolezza che da essa può derivare un contributo non trascurabile è stata realizzata una valutazione sistematica della potenzialità eolica del territorio marchigiano.

Le Marche sono caratterizzate da una orografia particolarmente complessa e da tutta una serie di aree protette e/o soggette a salvaguardia delle caratteristiche floristiche e faunistiche, che rendono particolarmente difficile l'inserimento di siti di produzione eolica. Non di minore importanza risultano inoltre le fragilità idrogeologiche di alcune aree del territorio e la salvaguardia delle radici storiche e culturali delle popolazioni marchigiane.

È ovvio quindi che solo se vi sono realmente delle condizioni anemologiche che consentono uno sfruttamento energetico adeguato della risorsa eolica ha senso approfondire lo studio.

Si è dunque proceduto acquisendo i dati delle stazioni meteo climatiche dell'ASSAM (61 stazioni) e dell'Aeronautica Militare (5 stazioni); sono stati richiesti, inoltre, i dati delle centraline anemometriche installate da società private nel territorio marchigiano; alla richiesta hanno risposto Anemon, Fattorie del Vento e Gamesa Eolica Italia. Grazie all'analisi dei dati forniti è stato possibile stimare che la velocità media annua del vento nelle Marche, a 10 metri da terra, è superiore a 5 m/s soltanto in siti posti a quote maggiori di 900-1000 metri ed a queste altitudini le caratteristiche del vento (stabilità, frequenza e direzione) sono tali da consentire, da un punto di vista energetico, un corretto inserimento delle turbine eoliche.

Infatti ipotizzando l'uso di turbine di varie potenze, da 660 a 2200 kW, si è stimata una produzione annua potenziale compresa fra 2 e 4 GWh di energia elettrica per ogni MW installato, riuscendo a far operare le turbine ad un coefficiente di utilizzo di circa 0.2 (rapporto fra l'energia prodotta dalla turbina e quella che la stessa avrebbe prodotto se avesse operato sempre alla potenza nominale).

Sulla base anche delle scelte operate dalle Regioni limitrofe per la salvaguardia del territorio e per un corretto sfruttamento della risorsa eolica, la Regione Marche fissa in 160 MW la potenza massima installabile sul suo territorio nell'ambito temporale di questo PEAR (fatta salva la possibilità di rivedere il limite se le mutate condizioni al contorno e l'evoluzione tecnologica modificassero il quadro attuale).

Energia Idraulica

La produzione di energia idroelettrica nell'ultimo triennio ha oscillato tra i 300 e i 400 GWh/anno che costituiscono praticamente la totalità dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile in regione.

Gli interventi regionali di cofinanziamento (L.R. 32/99) della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili hanno riguardato negli ultimi anni essenzialmente impianti idroelettrici, con una producibilità che, quando gli interventi saranno tutti operativi, si avvicinerà ai 40 GWh/anno, pari all'1% dell'attuale deficit regionale.

Difficilmente ulteriori interventi potranno garantire quote significative di copertura dei fabbisogni di energia elettrica in quanto gran parte dei siti potenzialmente utilizzabili sono sfruttati, tuttavia la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili può ancora aumentare in modo significativo negli anni più prossimi grazie a questo tipo di fonte.

Poiché si ritiene che, di norma, non esistano le condizioni per la realizzazione di nuovi sbarramenti ed invasi di grandi dimensioni sulle aste fluviali, la capacità residua andrà rintracciata nello sfruttamento a fini idroelettrici delle traverse esistenti, dei salti degli acquedotti e dei salti dei consorzi di bonifica e su siti in cui le potenze installabili sono caratteristiche degli impianti MiniHydro (<3MW).

Energia Solare

Il PEAR propone di affiancare le misure di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare attraverso:

l'agevolazione dell'integrazione del fotovoltaico negli edifici (per realizzare i cosiddetti sistemi BIPV – Building Integration Photo-Voltaics) nell'ambito delle misure per il risparmio energetico in edilizia;

l'assegnazione della priorità nella destinazione di eventuali risorse economiche di origine regionale a questo tipo di impianti.

Scheda Regione Molise



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano è stato approvato con Dcr 10 luglio 2006, n. 117 (So n.1 al Bur 16 agosto 2006, n. 13).

Nel 2006 la Regione Molise ha adottato il Piano energetico ambientale regionale, contenente misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, con il Dcr 117/2006.

La produzione di energia mediante fonti rinnovabili in Molise riguarda essenzialmente l'utilizzo delle biomasse e lo sfruttamento di siti eolici ed idroelettrici per la produzione di energia elettrica. Quota parte delle biomasse è utilizzata in impianti termici per la produzione combinata di elettricità e calore, la restante viene utilizzata nel settore residenziale per usi termici, sia in maniera diretta che sotto forma di carbone da legna.

Impianti ad energie rinnovabili presenti sul territorio

Il Piano energetico del Molise presenta una fotografia degli impianti presenti in regione che si riferisce al 2000-2001. Considerando la crescita dell'importanza delle fonti rinnovabili di questi ultimi anni, in special modo eolico e solare, di seguito sono riportati i dati pubblicati dal GSE nel rapporto "Statistiche sulle fonti rinnovabili in Italia 2008".

Idroelettrico

Gli impianti idroelettrici operanti in Molise sono, secondo il GSE 25. La potenza globale installata è di 84,7 Mwe e la produzione lorda è di circa 170 GWh nel 2008.

Eolico

Gli impianti eolici in servizio al 31/12/2008 sono 16 per circa 163 MW installati. La produzione annua da fonte eolica in Molise nel 2008 è stata pari a 178 GWh.

Potenzialità di sviluppo delle fonti rinnovabili:

- Idroelettrico

La potenzialità delle risorse idroelettriche nella Regione è stata stimata in 400 GWh/anno di cui circa 145 GWh/anno attribuibile ad impianti già in esercizio. Dei 255 MWh/anno di ulteriore potenziale circa 70/80 GWh/anno sarebbero difficilmente perseguibili per motivi di natura tecnica ed economica. La potenzialità reale sarebbe quindi di ulteriori 180 GWh/anno.

Una previsione realistica, da adottare come obiettivo al 2015, è di nuovi 100 GWh/anno.

- Eolico

Per quanto riguarda il potenziale eolico complessivo, una prima indicazione si ottiene dalle stime risultanti dal PER 1996, in cui si è tenuto conto delle informazioni sulla disponibilità della risorsa in Molise (mappe eoliche) e dei vincoli che ne limitano lo sfruttamento. Queste stime sono state confermate dallo studio condotto da ENEL Ricerca sul potenziale eolico della Regione.

In merito alla disponibilità della risorsa vento si è fatto riferimento a valori anemologici misurati a 25 metri dal suolo, individuando sia aree territoriali nelle quali la velocità del vento è compresa tra 5 e 6 m/s sia aree in cui essa è superiore ai 6 m/s.

Tra i siti con caratteristiche anemologiche idonee sono stati esclusi quelli che non presentano condizioni ambientali favorevoli, quelli che presentano difficoltà di accesso o che si trovano troppo distanti dalle linee elettriche e quelli che si trovano in aree protette o simili, dal momento che la presenza di vincoli di questo tipo complicano, anche se non escludono, la fase realizzativa.

In questa analisi sono state pertanto valutate le estensioni delle aree interessate dalle principali problematiche sopra accennate, sottraendole dalle aree di potenziale eolico in modo da ottenere una superficie su cui l'installazione degli impianti eolici dovrebbe incontrare minori barriere, soprattutto di tipo autorizzativo.

Il risultato dell'analisi effettuata ha condotto all'individuazione di siti di grande interesse eolico, situati soprattutto in provincia di Campobasso, all'interno del bacino del Biferno.

Nell'ipotesi ragionevole di utilizzare nei siti individuati sistemi di potenza media di 900 kW e supponendo una collocazione delle macchine a distanza uguale a 15 volte il diametro del rotore, si è stimato che complessivamente la capacità produttiva annua in aree con velocità del vento compresa tra 5 e 6 m/s sia di circa 2.850 GWh/anno, mentre nelle aree con velocità del vento maggiore di 6 m/s si raggiungano i 900 GWh/anno.

Questa ipotesi permetterebbe teoricamente l'installazione di impianti eolici per oltre 1.700 MW.

Lo sviluppo delle risorse eoliche rappresenta, quindi, un'importante possibilità di sviluppo per la Regione e va affrontato definendo chiari indirizzi normativi nella gestione dei processi autorizzativi, al fine di evitare uno sfruttamento non razionale e non in linea con le politiche di sviluppo sostenibile della Regione.

Questi criteri minimi dovrebbero permettere di raggiungere l'obiettivo posto dal PER, che è quello di installare, nel medio termine, aerogeneratori per circa 400 MW, il che corrisponderebbe ad una produzione di circa 1070GWh/anno.

- Biomasse

La conversione delle biomasse in combustibile, anche se a primo avviso sembra importante per i futuri programmi energetici della Regione Molise, in realtà, trova notevoli difficoltà realizzative nel reperimento delle biomasse a livello locale.

L'impiego energetico delle biomasse è strettamente legato da un lato alla disponibilità stagionale e dall'altro all'elevato costo di raccolta e trasporto. Infatti, mentre la domanda di energia è, in genere, distribuita durante tutto l'anno, la disponibilità di alcune tipologie di biomasse è concentrata in

alcuni periodi dell'anno. Questo implica investimenti per lo stoccaggio e conservazione della sostanza organica.

Un'altra necessità degli impianti di trasformazione energetica di sottoprodotti agricoli è rappresentata dalla superficie territoriale di riferimento per la materia prima, che deve essere sufficientemente estesa in modo da soddisfare i fabbisogni dell'impianto che la deve utilizzare. Questo implica che il territorio da cui si attinge la materia prima deve presentare caratteristiche di produzione concentrate, al fine di contenere i costi di raccolta e trasporto all'impianto.

Dal momento che il territorio del Molise, almeno nelle zone montane, risulta costituito da superfici boschive piuttosto estese, l'utilizzo ai fini energetici delle biomasse forestali, potrebbe costituire una risorsa di interesse dal punto di vista energetico, per piccole comunità montane e potrebbe essere importante in un contesto più generale di gestione ottimale del territorio, perché consentirebbe la tutela del patrimonio boschivo.

- Energia Solare

Sulla base dei dati di radiazione disponibili negli studi di settore condotti da ENEL Ricerca dell'agosto 1999 e da quelle del PER 1996 risulta che il potenziale dell'energia solare sul territorio regionale è interessante, come del resto facilmente preventivabile data la posizione geografica della Regione e il clima che la caratterizza.

La Regione Molise dispone di un irraggiamento solare annuo su superficie orizzontale compreso fra 1.380 e 1.540 kWh/mq. Le aree sotto questo aspetto più favorite sono quelle costiere, ma la riduzione di irraggiamento (circa il 10%) che si misura nelle aree montane, a causa degli agglomerati di nuvole che ivi si determinano, non ha effetti significativi sulla fattibilità di impianti solari termici e pertanto tutte le zone del Molise mostrano condizioni favorevoli all'uso degli impianti solari per quanto riguarda la disponibilità della risorsa.

Nel Libro Bianco sulle energie rinnovabili si propone come obiettivo per l'intera nazione di portare, entro un termine temporale che può variare dal 2008 al 2012, il parco installato di collettori solari a 3 milioni di mq. Riportando questo obiettivo nel contesto regionale si può ipotizzare una corrispondente superficie di collettori solari installata in Molise pari a 17400 mq; questo valore viene pertanto considerato come obiettivo dell'attuale Piano.

Poiché un mq di collettore solare può sostituire circa 800 kWh/anno di energia primaria, l'obiettivo che si consegue con questa ipotesi è di 13.9 GWh/anno, equivalenti ad un potenziale risparmio di 1197 tep di combustibili fossili.

- Solare fotovoltaico

Al 2015 la potenza installata dovrebbe raggiungere quindi i 3 MW, obiettivo che sarà quasi sicuramente superato, mantenendo vivo il sistema di incentivi per il fotovoltaico, in quanto a novembre 2009 risultavano installati 2,7 MW-

Nell'ipotesi di lavoro a potenza di picco di 1100 ore/anno (fattore di carico 13% circa), l'energia prodotta annualmente in questa ipotesi risulterebbe pari a 3,3 GWh/anno.

A questo proposito non vengono riscontrati vincoli per l'utilizzo del potenziale individuato di solare termico per usi termici.

Per quanto detto in precedenza sull'energia solare, si può sicuramente affermare che essa costituisce una risorsa di sicuro interesse in particolare per le località costiere della Regione. Dal punto di vista dell'utilizzo termico dell'energia solare, si può prevedere l'installazione di pannelli per una produzione di energia termica equivalente a 1582 tep.


A tal fine può essere interessante l'opportunità di dotare di tali dispositivi anche i servizi degli stabilimenti balneari e le piscine scoperte, senza dimenticare che i pannelli solari ben si adattano ad essere integrativi degli impianti di riscaldamento, potendo essere facilmente installati anche sui tetti, nei giardini o comunque in spazi limitrofi all'utenza.

Pur in presenza di caratteristiche climatologiche idonee, l'utilizzo del solare per la produzione di elettricità con sistemi fotovoltaici (PV) esprime potenzialità decisamente inferiori a quelle valutate per il solare termico, in quanto la tecnologia non ha ancora raggiunto livelli di accettabilità dal punto di vista economico.

Si può tuttavia prevedere in Molise l'installazione di **moduli fotovoltaici PV** per una produzione di energia elettrica di circa **3,3 GWh/anno**.

In questo caso si sottolinea che le applicazioni troverebbero un riscontro ottimale nell'ambito dell'illuminazione pubblica, per impianti di segnalazione e controllo, per l'alimentazione di ricetrasmittenti, per l'alimentazione di antenne per la telefonia e per l'elettificazione di casolari isolati.

Scheda regione Piemonte



Piano Energetico Ambientale Regionale

(approvato con Dcr n. 351-3642/2004)

Idroelettrico

Le aspettative di evoluzione del settore idroelettrico che si evidenziano sul territorio regionale da parte degli operatori economici, sono caratterizzate da progetti per la **realizzazione di piccoli impianti**, anche se non sempre connotati da una minore problematicità ambientale ed autorizzativi. Come il caso dell'impianto di accumulo (serbatoio di capienza pari a 560.000 mc) e generazione di Pont-Ventoux dell'AEM di Torino Spa, di potenza pari a 150 MW (2 gruppi Francis da 75 MW), e di producibilità intorno ad un ordine di grandezza pari a 398 GWh/anno (ad esclusione di circa 68 GWh/anno previsti mediante l'azione di pompaggio).

Per gli **impianti esistenti**, mediante interventi di *repowering* combinati con la revisione degli schemi impiantistici di asta, possono consentire **incrementi di produzione anche dell'ordine del 10-15%** pur nel rispetto dei più recenti parametri di corretta gestione delle risorse idriche e di deflusso minimo vitale.

Secondo il Piano, l'incremento prevedibile del settore idroelettrico al 2010 in Piemonte, in presenza delle necessarie condizioni di sostenibilità ambientale, si può attestare su un incremento pari ad altrettanti 150 MW in termini di nuovi impianti.

Eolico

La diffusione delle centrali eoliche non trova condizioni anemologiche favorevoli in Piemonte. In considerazione degli sviluppi della ricerca in termini di riduzione dei costi e di generazione del kWh eolico e sulla potenza crescente degli aerogeneratori, vanno ricercate, nel rispetto dell'ambiente, tutte le condizioni anemologiche possibili per risolvere anche a livello di nicchia, situazioni locali.

Solare Termico

Lo scenario di crescita regionale per il solare termico, costruito in base al bando 2003, si è individuato il traguardo di 20000 m² di collettori installati al 2005, corrispondenti ad una produzione di 162 GWh/anno ed in proiezione **53400 m² al 2010, corrispondenti a circa 432 GWh/anno.**

Solare fotovoltaico

Secondo lo scenario di crescita, elaborato nel piano, il solare fotovoltaico potrà raggiungere una potenza installata di circa **4060 kWp circa al 2010**.

Biomasse lignocellulosiche

Per la Regione Piemonte i punti deboli della filera a biomassa lignocellulosica riguardano le fasi a monte: approvvigionamento della risorsa e dimensionamento dell'impianto. Di conseguenza, lo sviluppo di una gestione forestale adeguata al bacino di approvvigionamento e la realizzazione di nuovi impianti, scelti in base alla disponibilità della materia prima, alle infrastrutture stradali e sulla sicurezza di continuità del processo possono contribuire allo sfruttamento energetico di tale risorsa.

Per risolvere il problema del combustibile occorre incentivare la produzione di materiale legnoso cippato (o pellettato, nel caso delle esigenze di piccoli impianti in zone disagiate), in modo da renderlo più simile per gestione e comportamento ad un combustibile liquido. Per risolvere il problema del dimensionamento occorre favorire la **diffusione di impianti di media taglia (3-6 MWt)**, dedicati alla produzione di energia termica nei settori: civile, commerciale ed industriali.

Biogas

Per lo sfruttamento del biogas, la Regione attraverso il piano, intende conseguire i seguenti **obiettivi**:

- la realizzazione di impianti comprensoriali a tecnologia complessa in aree ad elevata densità zootecnica, favorendo anche forme associative per la gestione degli impianti stessi;
- la realizzazione di impianti semplificati per il trattamento di reflui zootecnici, facendo essenzialmente ricorso alla copertura delle vasche di lagunaggio, di rese limitate, ma con elevata facilità gestionale e costi di realizzazione bassi, ove non sia percorribile l'ipotesi di impianti comprensoriali;
- il monitoraggio degli effetti ambientali della gestione dei liquami zootecnici in assenza o in presenza di digestione anaerobica;
- l'effettuazione di campagne di sensibilizzazione e di assistenza tecnica agli operatori del settore.

Per definire gli scenari di crescita al 2010 per le energie rinnovabili, sono state formulate due ipotesi di crescita dell'economia regionale (PIL), una bassa del 1,3% e una alta del 2,0%.

La Relazione Programmatica sull'Energia (approvata con DGR n. 30 – 12221 del 28.09.2009), costituisce documento a valenza programmatica teso a coniugare, nell'ambito degli indirizzi individuati,

il conseguimento di obiettivi energetici con la minimizzazione degli effetti sull'ambiente, sul territorio e sulla salute umana.

Il documento assume sotto il profilo tecnico le caratteristiche di un atto propedeutico all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3 febbraio 2004, n. 351-3642.

In generale, l'obiettivo della Relazione consiste nella descrizione e nello sviluppo di una politica energetica regionale volta a valorizzare beni e infrastrutture esistenti, ridurre le diseconomie, promuovere un nuovo sviluppo e una più efficiente organizzazione del sistema energetico piemontese.

In particolare, la Relazione disegna le nuove traiettorie per conseguire al 2020 gli ambiziosi obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, avendo quale obiettivo primario il mantenimento in piena efficienza e funzionalità di quella parte del sistema, ancora prevalente sotto il profilo quantitativo, basato sull'utilizzo delle fonti fossili.

Scheda Regione Puglia



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano è attualmente in fase di revisione.

È in fase di preparazione un nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale per la Regione Puglia. Nel nuovo Documento vi saranno indicazioni sui punti chiave della politica energetica come il carbone, l'eolico, le emissioni di CO₂, il solare, i rigassificatori, il nucleare e l'idrogeno.

Il lavoro è stato affidato al gruppo formato da Ambiente Italia e dall'Associazione no-profit A.FO.RI.S. di Foggia.

L'analisi presente nel PEAR sarà volta ad identificare le linee guida della pianificazione energetica regionale, con riferimenti sia a ciò che riguarda l'aspetto della domanda che a quello dell'offerta.

Un accento particolare sarà posto sugli impegni presi nel Protocollo di Kyoto, richiamando il concetto di un proficuo ricorso all'elevata differenziazione delle risorse energetiche, privilegiando le fonti rinnovabili ed a basso impatto ambientale.

Diversi sono i fattori su cui si inserisce il processo di pianificazione:

- il nuovo assetto normativo che fornisce alle Regioni e agli enti locali nuovi strumenti e possibilità di azione in campo energetico;
- l'entrata di nuovi operatori nel tradizionale mercato dell'offerta di energia a seguito del processo di liberalizzazione;
- lo sviluppo di nuove opportunità e di nuovi operatori nel campo dei servizi sul fronte della domanda di energia;
- la necessità di valutare in forma più strutturale e meno occasionale le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel contesto della sicurezza degli approvvigionamenti delle tradizionali fonti energetiche primarie;
- la necessità di valutare in forma più strutturale e meno occasionale le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica nel contesto dell'impatto sull'ambiente delle tradizionali fonti energetiche primarie, con particolare riferimento alle emissioni delle sostanze climalteranti.

Il territorio della Regione Puglia è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti di produzione di energia elettrica, funzionanti sia con fonti fossili che con fonti rinnovabili. La produzione lorda di energia elettrica al 2004 è stata di 31.230 GWh (nel 2005 la produzione è stata leggermente superiore: 31.750 GWh), a fronte di una produzione di circa 13.410 GWh nel 1990. La suddetta produzione è dovuta ad una potenza installata che è passata dai 2.650 MW nel 1990 ai 6.100 MW nel 2004.

Nel 2004 la produzione di energia elettrica equivale a quasi due volte il consumo regionale, mentre nel 1990 il rapporto era di uno a uno. Il ruolo degli impianti da fonti rinnovabili alla potenza installata complessiva nel 2004 è stato del 5,5%, a fronte di una produzione pari al 2,6% del totale. A confronto con il sistema termoelettrico nazionale, quello pugliese presenta un'efficienza inferiore. Infatti, se il consumo specifico nazionale è stato di circa 2075 kcal/kWh come media degli ultimi 15 anni, quello pugliese è stato di circa 2295 kcal/kWh.

La fonte eolica

Eolico on-shore

In Puglia la fonte eolica costituisce una realtà ormai consolidata da diversi anni. I primi impianti eolici risalgono al 1994.

Per quanto riguarda l'eolico, i dati riguardanti il 2008 (fonte GSE) indicano una potenza installata di 861,7 MW a cui si può associare una produzione di energia elettrica, per lo stesso anno, pari a circa 1.316 GWh, dati di molto superiori a quelli indicati nel PEAR.

La distribuzione sul territorio degli impianti vede una iniziale concentrazione nel subappennino Dauno e una successiva dislocazione verso le zone più pianeggianti. La potenza delle macchine installate e di quelle relative alle iniziative già proposte si è evoluta nel tempo secondo quanto riportato nel grafico seguente.




Grafico A-1 Potenza eolica installata dal 1994 al 2006

Vi è sicuramente una concomitanza tra la distribuzione territoriale e l'evoluzione tecnologica e dimensionale degli aerogeneratori.

Guardando le mappe della risorsa eolica dell'Atlante eolico nazionale, si ha un'idea di come il passaggio da un'altezza di 25m sul livello del terreno a un'altezza di 70m sposti le aree di interesse a coprire potenzialmente buona parte del territorio regionale.

Ciò vuol dire che se con macchine di minor taglia era necessario installare gli impianti in area subappenninica, dove l'altezza sul livello del mare compensava la relativamente bassa dimensione degli aerogeneratori, con l'avvento delle macchine delle ultime generazioni, aventi un'altezza al

mozzo di oltre 80 metri, è possibile trovare condizioni anemologiche sfruttabili anche a quote basse.

E' evidente che ciò moltiplica le potenziali applicazioni, passando da disposizioni in linea come quelle tipiche di aree di crinale, a disposizioni di superficie ammissibili in aree pianeggianti o collinari. Lo sviluppo degli impianti eolici in aree pianeggianti presenta generalmente dei vantaggi da un punto di vista di facilità di accesso e di installazione. D'altra parte, proprio queste caratteristiche possono moltiplicare le situazioni di accumulo difficilmente controllabile, come già verificatosi in alcune aree.

È evidente che la risorsa eolica in Puglia non costituisce un elemento quantitativamente marginale. Nel contesto generale della produzione elettrica regionale si ritiene che questa risorsa possa fornire una produzione di energia elettrica attorno agli 8000 GWh (circa 4000 MW), che corrisponde ad oltre il 15% della produzione complessiva regionale identificata nello scenario obiettivo. Rispetto ai fabbisogni di energia elettrica regionali previsti nello scenario obiettivo, il contributo eolico potrebbe superare il 40%.

E' quindi l'obiettivo generale del Piano quello di incentivare lo sviluppo della risorsa eolica, nella consapevolezza che ciò:

- può e deve contribuire in forma quantitativamente sostanziale alla produzione di energia elettrica regionale;
- contribuisce a diminuire l'impatto complessivo sull'ambiente della produzione di energia elettrica;
- determina una differenziazione nell'uso di fonti primarie;
- deve portare ad una concomitante riduzione dell'impiego delle fonti più inquinanti quali il carbone.

Eolico off-shore

All'interno del bacino del Mediterraneo, la Puglia è una delle aree con buone possibilità teoriche di sfruttamento della fonte eolica off shore, essenzialmente sul versante adriatico. Da alcune prime indicazioni è possibile stimare un potenziale di alcune centinaia di megawatt teoricamente installabili in aree poste ad una distanza dalla costa superiore ai tre chilometri con fondali inferiori ai 30 metri di profondità.

E' evidente che lo sviluppo di tecnologie nuove, quali quelle relative alle fondazioni "flottanti", aumenterebbe esponenzialmente le possibilità di sfruttamento della risorsa eolica marina.

Mini eolico

Secondo la LR 11 agosto 2005, n. 9, gli impianti eolici di piccola taglia (minieolico) sono definiti come impianti di produzione energetica da fonte eolica, con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore a 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 20 metri.

Sul territorio pugliese la tecnologia del mini eolico trova una interessante applicazione a livello rurale, a servizio di aziende agricole. Una opportuna applicazione di questa tecnologia e di quelle re-

lative al solare e alla biomassa porterebbe alla realizzazione di filiere energetiche integrate da fonte rinnovabile. Inoltre, il mini eolico può trovare un facile insediamento nelle aree adiacenti le zone di produzione industriale, artigianale e trasformazione agro-alimentare.

E' da valutare con attenzione e interesse la possibilità di inserire il mini eolico nelle aree a parco in modo da ridurre o azzerare, opportunamente integrato con altre applicazioni che sfruttano fonti energetiche rinnovabili, le immissioni in atmosfera delle produzioni energetiche equivalenti ai consumi nel medesimo territorio, adottando adeguate politiche di diffusione nelle aree compatibili (secondo i piani di zonizzazione approvati dall'ente competente).

Non da ultimo si ritiene interessante l'applicazione della tecnologia eolica a livello residenziale. In considerazione della peculiarità degli impianti eolici di piccola taglia di poter costituire una fonte energetica molto diffusa sul territorio a livello di singole utenze, oltre che di poter usufruire di particolari vantaggi introdotti dalla recente normativa nazionale, sono obiettivi del piano:

- la realizzazione di opportunità di forte sviluppo delle applicazioni di scala medio – piccola nei diversi settori economici della realtà regionale;
- il favorire l'applicazione degli impianti eolici assieme ad altre tecnologie di impiego di fonti energetiche rinnovabili (come solare e biomasse) al fine di creare le condizioni di sviluppo di filiere energetiche integrate;
- lo sviluppo degli impianti eolici di piccola taglia nelle aree a parco con il fine di ridurre le emissioni in esse prodotte dall'impiego delle fonti energetiche tradizionali;
- la realizzazione di opportunità di forte sviluppo delle applicazioni di piccola scala applicate al settore residenziale.

Le Biomasse

Tra le diverse fonti rinnovabili, le biomasse di origine agro-forestale rappresentano, per la regione Puglia, una delle opzioni più concrete in termini di potenziale energetico e di sviluppo tecnologico. In aggiunta, potrebbero contribuire fattivamente al rilancio delle attività agricole, forestali e zootecniche che nella regione rappresentano un importante tassello dell'economia locale ed elemento prioritario di conservazione del territorio. Questa importante fonte rinnovabile si presta anche per favorire la diversificazione produttiva di una pluralità di soggetti imprenditoriali e per conseguire finalità di stretto carattere ambientale.

Al 2008 nella Regione Puglia sono stati censiti dal GSE 28 impianti alimentati a biomasse (comprendendo anche gli impianti alimentati dalla frazione organica dei rifiuti) per una potenza complessiva di 139 MW.

Il Solare termico

Gli impianti solari termici si stanno diffondendo rapidamente in tutta Europa (14 milioni di m² installati in Europa) e anche in Italia ci si aspetta un'ampia crescita, trainata, fra l'altro, dalla nuova direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici (EU 2002/91), già recepita dallo stato italiano con il Decreto legislativo 192/05. Tale decreto, aggiornato col Decreto legislativo 311/06, indica che, nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti

termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. A tale dispositivo normativo sono da aggiungere gli incentivi previsti dalla legge finanziaria 2007.

Il potenziale del solare termico alle condizioni climatiche di tutta la Puglia è decisamente alto. Questa fonte energetica, presente in maniera ampiamente sfruttabile per la maggior parte dell'anno, potrebbe sostituire una quota consistente di combustibile fossile o di energia elettrica finale garantendo il medesimo servizio. Le ipotesi riguardanti gli obiettivi nel settore residenziale legati all'impiego della fonte solare termica indicano possibilità di riduzione di fonti primarie fossili pari a oltre 55 ktep nel prossimo decennio.

A tale obiettivo dovrebbero contribuire anche alcune specifiche azioni collegate al processo di meccanizzazione che si è sviluppato negli ultimi anni e ancora in corso. Questo ha determinato un incremento del 100% dei consumi di gas a livello residenziale senza che a ciò corrispondesse, in ugual misura, una riduzione di altri combustibili utilizzati per il riscaldamento, indicando quindi un incremento in assoluto del comfort nelle abitazioni. E' plausibile, viceversa, che l'introduzione del gas abbia sostituito una parte di boiler elettrici adibiti alla preparazione dell'acqua calda sanitaria. Approfittando di questa situazione di cambio tecnologico si creerebbe una condizione ideale per l'integrazione della fonte solare al sistema caldaia/gas, qualora non vi fosse l'esclusivo interesse alla vendita del nuovo combustibile.

E' obiettivo del piano energetico definire, per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione integrale, la condizione di obbligo di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50 per cento del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici. Oltre che a livello residenziale, vi sono interessanti applicazioni del solare termico anche a livello terziario e industriale.

A tale proposito è di interesse il bando, effettuato dalla regione Puglia nell'ambito del P.O.R. 2000-2006, per finanziare (al 50 %) impianti solari termici su richiesta di persone giuridiche.

I 308 progetti approvati potranno comportare installazioni per complessivi 22.000 m² di collettori solari termici. La superficie media degli impianti relativi alle richieste approvate è medio-grande, attestandosi oltre i 70 m².

La destinazione degli impianti è prevalentemente di tipo ricettivo (alberghi, case di riposo, agriturismo, campeggi, centri sportivi) e agricolo. Diverse richieste riguardano inoltre il settore edilizio (cooperative edilizie). Un numero minore di domande, infine, riguarda il settore industriale (prevalentemente caseifici).

Il successivo grafico mostra il numero di progetti approvati per classe dimensionale (superficie di collettori, in m²).




Grafico A-2 Numero di progetti approvati per classe dimensionale

Gli impianti di superficie maggiore di 100 m², da considerarsi a tutti gli effetti come impianti di grandi dimensioni, sembrano essere destinati a grandi strutture ricettive e utenze industriali o agricole. Gli impianti più piccoli sono da attribuire in prevalenza a piccole strutture ricettive. Le possibilità di diffondere il solare termico in settori quali quello industriale, presenta un forte interesse nella realtà pugliese. Lo stesso dicasi del settore agricolo, che pure incide in misura ridotta sul consumo energetico complessivo.

Tra le diverse tipologie di processi produttivi presenti in Puglia, quelle che più si adattano all'utilizzo di energia solare termica a bassa temperatura fanno riferimento ai settori agroalimentare, tessile e cartario.

La fonte solare fotovoltaica

Il settore del fotovoltaico in Puglia, come nel resto del Paese, ha avuto un impulso a partire dal 2001, con l'avvio del programma "tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie e relative pertinenze.

Il programma era organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici (Comuni capoluoghi di Provincia o situati in aree protette, Province, Enti Locali, Università ed Enti di ricerca), l'altro indirizzato, attraverso le Regioni, ai soggetti pubblici e privati.

Attraverso tale programma, nella regione Puglia sono stati installati impianti per una potenza complessiva di oltre 700kW. In particolare, sono stati installati circa 260 kW da parte di privati e circa 450 kW da parte di enti pubblici.

Per i soggetti privati si evidenzia come i tre quarti degli impianti appartengano ad una classe medio piccola (da 1 a 4 kW), tipica di installazioni su singole abitazioni.

Per i soggetti pubblici si evidenzia una taglia medio grande, rispetto ai limiti imposti dal bando, tipica di applicazioni su edifici pubblici quali le scuole.

Gli impianti approvati in Puglia al 31 dicembre 2008 ammontano ad una potenza complessiva pari a 53,3 MW. Gran parte della suddetta quota risulterebbe riconducibile ad impianti di dimensione medio grande. Questo è un fenomeno a valenza nazionale, ma che in Puglia sembra essere accen-

tuato. Se si analizzano i numeri di impianti e le potenze ripartite nelle tre categorie definite dal programma “conto energia”, sia a livello regionale che nazionale, si evidenzia come in Puglia sia il numero che la potenza relativi agli impianti più piccoli sia stato inferiore rispetto alla media nazionale. In altri termini, i piccoli utenti, sia privati che pubblici, sembrano essere stati penalizzati nei confronti delle grosse installazioni.

L'elemento positivo del forte movimento creatosi attorno al conto energia è stato compensato, almeno a livello nazionale, dal fatto che vi è una altrettanta forte incertezza sull'effettiva realizzazione degli impianti ammessi al beneficio.

Il Decreto legislativo 192/05, aggiornato col Decreto legislativo 311/06, indica l'obbligo dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica, mentre la legge finanziaria 2007 indica che nel regolamento edilizio deve essere prevista l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa.

Anche in base all'apparato normativo e incentivante che si è creato a livello nazionale, è plausibile porsi come obiettivo regionale l'installazione di almeno 200 MW nei prossimi dieci anni.

La gestione idrica

In Puglia, una possibilità di sfruttamento della fonte idroelettrica può derivare dall'utilizzo, per fini energetici, dei volumi d'acqua accumulati in invasi e generalmente utilizzati per scopi irrigui e industriali – acquedottistici.

In questa direzione è stata realizzata un'analisi nell'ambito dello “Studio per l'elaborazione del Piano Energetico Regionale”. Tale analisi è stata sviluppata, in particolare, sugli invasi costruiti per l'accumulo delle acque nel periodo autunno-inverno e la successiva utilizzazione nel periodo primavera-estate per usi essenzialmente irrigui e ha considerato una trentina di casi. Di questi, circa la metà potrebbe avere una qualche convenienza economica. Gli impianti idroelettrici installabili potrebbero avere una potenza variabile tra 0,3 e 3 MW, per una potenza complessiva di circa 10 – 15 MW. Ulteriori interessanti applicazioni possono riguardare il recupero energetico negli impianti acquedottistici di approvvigionamento di acqua potabile. E' possibile infatti inserire una turbina che recuperi l'energia che altrimenti andrebbe dissipata.

Per le suddette applicazioni, trattandosi di usi basati su risorse idriche già oggetto di concessione, gli interventi volti ad incrementare l'efficienza d'uso della risorsa presentano in genere bilanci positivi sotto il punto di vista della compatibilità ambientale.

Il vantaggio per l'ambiente (e per il sistema economico locale) si concretizza nella possibilità di disporre di una nuova fonte di generazione elettrica a parità di tasso di sfruttamento della risorsa, sebbene gli interventi debbano essere valutati caso per caso nella loro dimensione di fattibilità tecnica ed economica.

Nelle suddette applicazioni, i potenziali di produzione di energia elettrica non sono in assoluto elevati. Si ritiene comunque che gli interventi in campo idroelettrico, inserendosi su un tema di estrema attualità e criticità come quello della gestione dell'acqua, possa essere trattato in forma sinergica con altre problematiche legate a tale risorsa.

Tra queste risultano di fondamentale importanza, anche perché collegate a notevoli consumi energetici:

- la riduzione delle perdite idriche nelle reti acquedottistiche, con inutili sprechi in termini di trattamento e pompaggio;
- l'introduzione di motori più efficienti per i sistemi di pompaggio nei sistemi acquedottistici.

Il trattamento dei reflui municipali costituisce un'altra possibilità di recupero energetico. Il recupero energetico dei fanghi di depurazione avviene attraverso l'utilizzo del biogas, prodotto negli impianti di depurazione, per la produzione di energia elettrica e/o calore.

Esiste una soglia di dimensione minima dell'impianto di depurazione che definisce l'economicità dello sfruttamento del biogas. In termini generali tale soglia rende economicamente fattibili gli impianti associati a depuratori a servizio di almeno 25.000 abitanti equivalenti.

Un'analisi riportata nello "Studio per l'elaborazione del Piano Energetico Regionale" indica la presenza di oltre 30 depuratori con le suddette caratteristiche dimensionali. Il potenziale energetico che ne deriverebbe ammonterebbe a quasi 10.000 tep. Tale energia potrebbe essere usata per l'essiccamento termico dei fanghi.

Scheda Regione Sardegna



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano è stato adottato con Dgr 2 agosto 2006, n. 34/13 e modificato con Dgr 27 novembre 2008, n. 66/24.

Energia idroelettrica

L'energia idroelettrica svolge un ruolo molto importante in Italia, con il 17% della produzione di energia elettrica. Le potenzialità idroelettriche della Sardegna sono come noto molto modeste per la sua particolare situazione idrologica, ma oggi risultano ancora minori a causa delle scarse precipitazioni, essendo infatti le necessità di produzione idroelettrica subordinate alle necessità imposte dagli altri usi prioritari dell'acqua. Un sensibile potenziamento del comparto idroelettrico isolano comporta la realizzazione di una serie di infrastrutture che consentano di disporre di adeguate capacità di regolazione atte a rifasare i volumi turbinati in relazione al diagramma di erogazione richiesto dagli altri usi.

Già nel Piano delle Acque del 1987 si era però messo in luce quanto il costo delle opere di regolazione necessarie per il rifasamento superasse largamente il beneficio conseguibile da una produzione idroelettrica maggiore e di miglior qualità.

Il solo impianto di grossa taglia (240 MW) oggi funzionante è quello del Taloro, il quale, per la presenza di gruppi reversibili di notevole potenza, svolge la doppia funzione di garantire energia di punta rinnovabile e di costituire una riserva di potenza essendo l'unico sistema in grado di consentire la ripresa dell'intera capacità produttiva degli impianti dell'isola in caso di blackout.

Il grande potenziale di sviluppo delle fonti rinnovabili e di quella eolica in particolare nel breve termine, comporta la doppia esigenza di prevedere un accumulo energetico che garantisca stabilità al sistema elettrico sardo e di costituire una riserva di potenza in grado di mitigare gli effetti dell'aleatorietà della fonte eolica.

La particolare situazione orografica dell'isola non sembra consentire di rispondere a queste due esigenze possa essere il comparto idroelettrico, tuttavia siamo del parere che sia necessario uno studio di approfondimento che verifichi la possibilità o meno di realizzare nuove dighe per un sistema di pompaggio reversibile come quello del Taloro.

Il principale produttore di diritto privato oggi interessato a sviluppare il settore idroelettrico è la società Enel Green Power, che ha fatto un'analisi dettagliata tecnico-economica, ritiene che nelle condizioni fisiche della Sardegna non sia economicamente conveniente realizzare nuovi impianti con nuovi sbarramenti, sia per l'elevato costo della diga sia per le implicazioni ambientali e di lunghi tempi di costruzione. Pertanto nelle previsioni dello sviluppo di nuovi impianti idroelettrici sono previsti soltanto interventi su dighe esistenti. La diga in zona S'Allusia sul rio Flumineddu per-

ché reclamata per scopi irrigui dalle amministrazioni dei comuni di quell'area (Laconi-Samugheo); tuttavia questa diga non è neppure progettata.

Proposta di nuovi impianti idroelettrici per accumulo

Sia perché la Sardegna ha un deficit di potenza di riserva, sia perché lo sviluppo dei parchi elettro-eolici comporterà forti fluttuazioni della potenza in rete e dell'energia elettrica disponibile sfasata rispetto al diagramma di carico della domanda, si rende utile, se non necessario, verificare la realizzabilità di altri bacini di pompaggio di tipo reversibile.

Con la collaborazione di Enel Green Power-Cagliari è stata verificata la fattibilità di tali impianti utilizzando i bacini esistenti; è stato desunto che le differenze di quota esiguo rispetto alle distanze dei due bacini, nonché il loro volume non rendono fattibile l'opera. Resta l'impegno di studiare con un apposito programma la possibilità di realizzare in eventuali nuovi bacini dotati delle caratteristiche di distanza, differenza di quota e volume adatti.

Al 31/12/2008 (fonte GSE) risultano in Sardegna 17 impianti per 466,2 MW di potenza.

Le biomasse

La biomassa lignocellulosica è un combustibile locale, ecologico e pulito; è una forma indiretta di energia solare (è il risultato del processo fotosintetico), di cui rappresenta una sorta di accumulo in fase solida, e pertanto si colloca perfettamente nello scenario previsto dalla Legge 120/2002 e dal Piano d'azione nazionale per la riduzione delle emissioni di CO₂. Infatti, la sua combustione libera la stessa quantità di CO₂ che le piante assorbono durante la crescita, per cui il contributo all'effetto serra è nullo; in realtà poi, in un discorso di più ampio respiro, si può affermare che la combustione della biomassa dà un contributo negativo alle emissioni di gas serra, in quanto il suo impiego consente una sostituzione dei combustibili fossili, principali responsabili delle emissioni antropogeniche di CO₂, riducendone il consumo.

La biomassa legno deve essere utilizzata in modo da massimizzare l'energia e l'exergia, facendo sempre impianti del tipo a "energia totale", ossia impianti di tipo cogenerativo. In questo modo, assumendo un rendimento elettrico medio del 25% e un rendimento termico medio del 50%, la quota parte di energia ceduta all'ambiente risulta minimizzata (25%). L'energia termica prodotta deve essere utilizzata mediante una rete di teleriscaldamento, in cui l'utenza può essere sia di tipo industriale che civile: la prima è da preferire, dal momento che il suo fabbisogno energetico si mantiene pressoché costante durante tutto l'anno, e quindi garantisce quella sinergia tra produzione elettrica e termica che deve essere sempre perseguita. In alternativa anche il riscaldamento delle abitazioni civili (uffici pubblici, scuole, centri sportivi, etc.), specie nelle zone interne dell'Isola, laddove vi è maggiore disponibilità di biomassa, pare compatibile con la durata media di funzionamento annuo di tali impianti, stimata dal Piano d'azione nazionale, in 5.500 ore/anno.

Tuttavia, poiché la biomassa è una fonte di energia rinnovabile caratterizzata dall'essere accumulabile e immagazzinabile, anche per lunghissimi periodi di tempo, si presenta una certa flessibilità d'impiego: quando la sinergia di cui sopra non è verificata, si può sempre accumulare il legname

(per esempio durante la stagione estiva, allorché, essiccandosi, il combustibile migliora le proprie caratteristiche energetiche, riducendo il contenuto di acqua e incrementando conseguentemente il proprio potere calorifico), per utilizzarlo in altre circostanze più favorevoli.

Pare inoltre opportuno sottolineare la necessità di ricercare una sinergia anche tra le reti, da un lato quella del teleriscaldamento e dall'altro quella della distribuzione del gas, (della quale alcuni Comuni si sono già dotati, altri si apprestano a farlo; si veda in proposito il capitolo IV); finalità comune ad entrambe è quella del riscaldamento di ambienti, per cui, volendo attribuire la precedenza alla biomassa (per quanto già detto e, soprattutto, perché rappresenta una fonte energetica interna), nel dimensionamento della rete del gas si dovrà tener conto della contemporaneità delle forniture e dei servizi (ove prevista).

Si ritiene che le due reti non siano incompatibili e che anzi se ne possa prevedere la realizzazione in contemporanea, in modo da limare i costi di posa in opera delle stesse.

La centrale alimentata a biomassa deve essere posizionata il più possibile vicino al bacino di approvvigionamento, ma anche alle utenze termiche, così da ridurre l'entità delle reti di distribuzione del calore e i relativi costi realizzativi e gestionali; sarà oggetto delle norme attuative del Progetto di Piano Energetico Regionale entrare nel merito delle scelte, così come dovranno essere scoraggiati quegli impianti che prevedono la combustione della biomassa ai fini della sola produzione elettrica.

Il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas responsabili dell'effetto serra stima al 2010, a livello nazionale, una potenza installata di 1.500 MW (incremento rispetto al 2000 di 1282 MW) e una produzione annua di 9000 GWh; per raggiungere tali obiettivi sono necessarie anche norme specifiche per la definizione di nuove politiche nel settore agricolo al fine di fornire, in maniera costante ed economica, biomasse per la produzione energetica.

Alle Regioni spetta il compito di semplificare i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di simili impianti: una misura importante, in tal senso, è l'estensione dello "Sportello Unico" per le autorizzazioni di impianti aventi taglia inferiore a 10 MWe; ciò consentirebbe di attirare anche quegli investitori che non hanno grosse conoscenze nel settore energetico e che sono disposti a correre rischi relativamente ridotti. Le Regioni, che attualmente sono titolari delle competenze per tali procedimenti autorizzativi, "possono coordinare gli investimenti attivando un dialogo fattivo tra i vari soggetti coinvolti e mettendo a disposizione la corretta informazione agli investitori che attualmente faticano a conoscere in dettaglio obblighi e diritti in un mercato di recente costituzione". Bisogna inoltre tenere presente che alcuni progetti di impianti alimentati a biomassa ed autorizzati nell'ambito del CIP6 sono rimasti incompiuti in seguito alle difficoltà conseguite nelle fasi di acquisizione, selezione e stoccaggio del combustibile: ciò evidenzia la necessità di una gestione integrata del sistema energetico da biomassa con il sistema agricolo, il quale pertanto richiede continuità di intenti e regole chiare e durature, tali da permettere al settore privato di effettuare gli adeguati investimenti in tale direzione.

In definitiva, per la realizzazione di tale integrazione la Regione, di concerto col Governo, oltre a prevedere azioni di manutenzione boschiva che diano luogo a significativi quantitativi di biomassa, a sostenere l'innovazione tecnologica a sostegno degli impianti di piccola taglia, a integrare i pro-

getti per la produzione elettrica con il teleriscaldamento, dovrà provvedere anche ad attivare coltivazioni dedicate, con l'ulteriore scopo di una migliore utilizzazione di ampie aree agricole: si tenga presente, infatti, che in Sardegna complessivamente circa 30.000 ettari di territorio sono interessati dal set aside, mentre la superficie agricola non utilizzata ammonta a 60.000 ettari (Istat, 5° censimento generale dell'agricoltura, 2002); in aggiunta si possono considerare anche i terreni collinari non utilizzati e quelli che annualmente vengono percorsi da incendi, per un totale di circa 200.000 ha disponibili per interventi di afforestazione, riforestazione, rivegetazione nonché per l'impianto di colture industriali dalle quali ricavare biocombustibili. Anche per questi ultimi si aprono interessanti prospettive di mercato, grazie a una normativa ad hoc che ne prevede l'impiego.

Il Piano d'azione del dicembre 2002 prevede inoltre il ricorso, specialmente nelle zone montane, alla biomassa per la generazione di calore in sostituzione del gasolio e degli altri combustibili convenzionali: la tecnologia attuale è in grado di fornire caldaie alimentate a legna capaci di raggiungere rendimenti termici superiori all'85%. Tali caldaie sono in grado di bruciare combustibili legnosi di alta qualità, come pellets, cippato e scarti di lavorazione del legno non trattato, con livelli di emissione del tutto paragonabili con quelli delle caldaie alimentate con combustibili tradizionali. Si tratta di caldaie ad elevato grado tecnologico, dotate di dispositivi automatici di alimentazione del combustibile e di strumentazione per il controllo e la gestione del funzionamento e il monitoraggio delle emissioni. Nel caso in cui non sia realizzabile l'impianto cogenerativo a energia totale, e specialmente nei Comuni che non siano servibili da una rete di teleriscaldamento, riscaldare gli edifici con la legna rappresenta un passo avanti verso la sostenibilità, e l'utilizzo di risorse locali può costituire una fonte di aumento di reddito per i fornitori locali dei combustibili legnosi, e quindi dare nuovo slancio all'economia.

In Italia sono numerose le iniziative realizzate da amministrazioni locali per il riscaldamento a biomassa, iniziative che hanno coinvolto agenzie energetiche, amministrazioni provinciali e comunali. Anche dal punto di vista dei costi tali impianti sono competitivi con quelli tradizionali: a fronte di un maggior costo del capitale (determinato per il 50% dal costo della caldaia), si hanno minori costi di esercizio, dal momento che la legna, a parità di contenuto energetico, costa circa la metà dei combustibili fossili.

È auspicabile una normativa regionale che incentivi e sostenga anche lo sviluppo di questa filiera energetica (mediamente le Regioni concedono contributi in conto capitale variabili dal 30 al 50%). Al 31/12/2008 (fonte GSE) risultano in Sardegna 7 impianti per 15,8 MW di potenza.

Geotermia

Esistono, come noto, numerose testimonianze di utilizzazione delle acque calde in Sardegna. Sono note sin dall'antichità i siti di Sardara, Fordongianus, Villasor, Benetutti. In tempi più recenti la Sardegna è stata oggetto solo di sporadiche ricerche di risorse endogene. Poche in verità sono state le ricerche sistematiche: dagli anni "sessanta" solo quelle attuate dalla società Elettrica Sarda per la ricerca di vapore nell'area di Casteldoria (analisi fisica all'interno di fori di oltre 1500 metri), l'analisi delle temperature delle sorgenti, i rilievi elettrici, gravimetrici, magnetici e aeromagnetici,

attuati nel tempo dal CNR nell'ambito del progetto finalizzato Geotermia e le successive misure di flusso di calore effettuate in oltre trenta fori profondi oltre 100 metri, nell'ambito di una tesi di laurea (Liori G., 1984) hanno potuto mostrare un quadro non ancora delineato a sufficienza, ma sicuramente promettente. Parallelamente, al contrario di altri settori, non si è mai avuto un interesse "politico" che abbia promosso finanziamenti agevolati per sviluppare l'imprenditoria competente. Con il trasferimento delle competenze alle regioni, operante dal 2000, dello sfruttamento geotermico, si sono avuti significativi interventi solo in alcune regioni d'Italia. Eppure l'insularità e il resto delle peculiarità della Sardegna (territorio vasto e poco abitato, con popolazione per lo più concentrata in alcuni poli, sorgenti a bassa entalpia, tipologia agricola incentrata spesso su colture in serra, ecc) potrebbero invogliare ad utilizzare questo tipo di risorsa energetica per soddisfare almeno in parte al fabbisogno della popolazione.

E' però risaputo che la Sardegna soffre di ricorrenti siccità. Il nodo cruciale dell'intero sistema di sviluppo è proprio l'acqua. Il territorio dell'isola può ritenersi sotto l'aspetto idrogeologico diviso in due parti : la parte orientale, granitica, con acque che percorrono fratture o condotti carsici e falde collocate nella zona costiera spesso insalinata; la parte occidentale con riserve idriche del sottosuolo non trascurabili. Dal punto di vista geotermico rappresentano due sistemi: uno convettivo, l'altro conduttivo, entrambi a bassa entalpia.

Mentre nella parte orientale, non ricorrendo i presupposti per una osservazione sistematica e cioè non essendoci disponibilità di pozzi di notevole profondità, non si sono potute riconoscere le potenzialità geotermiche, nella parte occidentale i pochi studi realizzati hanno mostrato buone prospettive. Due zone che appaiono di grande interesse: la zona di Sardara e quella di Capo Marargiu. Potenzialità notevoli furono a suo tempo riscontrate anche nell'area di Casteldoria, nel Nord Sardegna, dove furono rinvenute acque calde a temperatura di oltre 90 °C . Mentre una zona del tutto inesplorata è quella di Benetutti- Dorgali dove le sorgenti raggiungono temperature superiori a 30 °C e dove presumibilmente in profondità esistono condizioni migliori.

In definitiva il quadro geotermico sardo è promettente e potrebbe risolvere molti problemi di piccole e medie comunità. Rispetto ad altre fonti energetiche necessita però uno studio approfondito con un investimento iniziale per far fronte alla carenza di fori, di strumentazione e di laboratori attrezzati.

L'Eolico

In Sardegna la produzione dell'Energia avviene soprattutto mediante impianti termoelettrici che con un totale lordo di 3.981,8 MW installati. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili la produzione da impianti idroelettrici con un totale di potenza efficiente lorda è pari a 467 MW, l'eolico con 453 MW, fotovoltaico e biomasse che assieme raggiungono i 30 MW.

Le fonti di Energia rinnovabile influiscono poco sul potenziale energetico totale installato. Tuttavia essendo il trend di crescita del mercato eolico sempre molto sostenuto, si potrebbe arrivare a coprire un'importante porzione del mercato energetico regionale con fonti di Energia rinnovabile, e questo in vista del grande potenziale che la Sardegna presenta in termini di Energia eolica estraibile. Questo sarebbe auspicabile non solo per la diminuzione dell'immissione di inquinanti

nell'atmosfera (soprattutto dalle centrali termoelettriche), ma anche per la positiva ricaduta occupazionale distribuita su tutto il territorio, e questo in virtù della fonte che non presenta caratteri di massiccia concentrazione come avviene per gli impianti termoelettrici tradizionali.

Gli impianti eolici censiti nel PER della Regione Sardegna sono:

- quello della società IVPC in Gallura nei siti di Aggius Bortigiadas e Viddalba costituito da turbine eoliche su traliccio costruite dalla IWT di Taranto su licenza Vestas, della potenza di 660 kW e 850 kW.
- quello di Monte Arci di Enel Green Power inaugurato il 14 di novembre 2000, ed è costituito da 34 aerogeneratori bipala, diametro 33 m, potenza di 320 kW ciascuno per un totale di circa 11 MW. La producibilità annua prevista della centrale è di 14 milioni di kWh. La dislocazione geografica degli aerogeneratori è suddivisa nel territorio dei comuni di Ales, Morgongiori e Pau.

Al 31/12/2008 (fonte GSE) risultano in Sardegna 25 impianti per 453,3 MW di potenza.

L'energia Solare

Per ciò che riguarda l'utilizzo dell'energia solare per la produzione di acqua sanitaria, in Sardegna si ha una scarsa diffusione con meno del 1% delle abitazioni dotate di pannelli solari di qualsiasi genere e non sembra che il settore, dopo il boom dei primi anni settanta sia destinato ad un sensibile sviluppo. Risultava totalmente assente la tecnologia dei pannelli solari a tubi di vetro sottovuoto per l'alimentazione di pompe di calore ad assorbimento.

- Solare Fotovoltaico
Lo sviluppo del settore fotovoltaico è strettamente legato ai programmi di finanziamento nazionali e regionali, trattandosi di una tecnologia ancora relativamente costosa. Grazie al conto energia, al 31/12/2008 (fonte GSE) risultano in Sardegna 1.303 impianti per 15,5 MW di potenza.
- Solare Termodinamico
Le tecnologie solari termodinamiche possono essere utilizzate per alimentare processi chimici o per la produzione di elettricità.
- L'energia chimica solare per l'alimentazione di processi petrolchimici o elettrochimici è attualmente ad uno stadio di ricerca e promette buoni risultati nel futuro prossimo, 10-15 anni, soprattutto nella distruzione di particolari rifiuti industriali.

Le tecnologie solari di produzione di energia elettrica sono invece notevolmente più mature e sono additate come le fonti di approvvigionamento energetico più economiche realizzabili nel futuro immediatamente prossimo. La generazione di energia elettrica nei sistemi a concentrazione solare è simile a quella termoelettrica "convenzionale", costituendo la parte solare, la parte di generazione del calore poi sfruttato in un impianto tradizionale a turbina a gas, a vapore o di un impianto combinato, dipendendo questa scelta principalmente dal vettore energetico utilizzato e dalle temperature da esso raggiunte

Tali tecnologie sono ad uno stato di sviluppo, che potrebbe vedere nei prossimi anni una loro massiccia diffusione in tutte quelle aree della terra dove la radiazione solare è distribuita con alta frequenza nell'arco dell'anno solare. La loro diffusione è fortemente legata a politiche d'incentivazione delle fonti rinnovabili che sostengano il passaggio della tecnologia dallo stato sperimentale allo stato commerciale permettendo il raggiungimento della competitività economica del kilowattora da fonte solare.

I sistemi che attualmente sono considerati i più promettenti per la produzione di energia elettrica in impianti di taglia medio-grande, sono caratterizzati dalle due principali tecnologie utilizzate per la concentrazione della radiazione: parabolic troughs, power towers.

L'ente Italiano ha indirizzato i suoi sforzi sulla tecnologia delle parabole concentratrici e dell'accumulo di sale fuso, tecnologia che risulta più versatile e più indicata per installazioni in siti di media latitudine come il sud Italia.

L'individuazione di siti idonei ad accogliere centrali solari termiche di potenza richiede non solo la stima della radiazione solare diretta disponibile sul territorio, ma anche un'analisi della configurazione orografica dello stesso, determinante per valutare i costi di realizzazione degli impianti che impiegano collettori parabolici lineari, per i quali è richiesto un terreno sostanzialmente "piatto". Per quanto riguarda la situazione italiana siti in pianura e dotati di un elevato valore di DNI7 si trovano lungo i litorali e nell'immediato entroterra costiero pianeggiante dell'Italia Meridionale ed Insulare dove domina un clima a grande scala di tipo mediterraneo, con livelli di irraggiamento medio annuo che, pur essendo inferiori a quelli dei climi desertici a pari latitudine (es. California e Nevada) risultano pienamente compatibili con le applicazioni in esame (1600 ÷ 1800 kWatth/(m² anno)).

Data la particolare situazione climatica, geografica ed energetica della Sardegna, l'installazione di una o più impianti solari risulta non solo possibile ma indispensabile se si vuole pianificare uno sviluppo sostenibile ed ecocompatibile dell'isola

Scheda Regione Sicilia



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il piano è stato approvato con Dgr 3 febbraio 2009, n. 1, emanata con Dpr 9 marzo 2009 (Gurs 27 marzo 2009 n. 13)

La situazione attuale della Regione Sicilia, per quanto riguarda gli impianti che sfruttano le fonti rinnovabili di energia, è il seguente:

Impianti per lo sfruttamento dell'energia solare

Il censimento degli impianti installati non è a tutt'oggi completo. La ragione risiede nel fatto che molti si sono concluse recentemente o sono ancora in fase di attuazione alcune iniziative di sostegno da parte della Regione Sicilia nell'ambito delle tecnologie energetiche per la conversione di fonti energetiche rinnovabili. Il quadro è quindi in progressivo movimento e gli aggiornamenti dovrebbero essere svolti in corrispondenza delle scadenze delle relative misure di attuazione. La scheda riporta maggiori informazioni sulle misure in atto o adottate.

Impianti Idroelettrici

La Sicilia presenta una potenza installata idroelettrica di circa 720 MW distribuita in 19 impianti di produzione tutti di proprietà di Enel.

Il regime pluviometrico, pur essendo variabile da zona a zona è caratterizzato da due massimi annuali in Marzo e Ottobre-Dicembre e da un minimo nei mesi estivi. La fase più critica è ovviamente nei mesi che vanno da Giugno a Settembre dove molte volte i valori di precipitazione sono vicini a zero. Le zone di massima precipitazione sono concentrate sui rilievi principali (Peloritani, Caronie e Madonie), dove si raggiungono localmente anche 1500 mm annui. I dati raccolti dal Servizio Idrografico relativi alle portate nelle aste fluviali sono funzionali alla elaborazione dei modelli di deflusso per i bacini imbriferi.

Il regime pluviometrico ha influenzato gli insediamenti idroelettrici ed irrigui esistenti imponendo la costruzione di grandi invasi di regolazione per garantire un funzionamento anche nei periodi di secca estivi. Alcuni invasi (Piana dei Greci 32,8 milioni di m³, Carboi 35,5 milioni di m³, Ancipa 30,4 milioni di m³, Pozzillo 150,5 milioni di m³) sono dimensionati per regolazioni addirittura pluriennali in modo da garantire una maggiore continuità di funzionamento.

La distribuzione temporale degli afflussi comporta un regime dei deflussi caratterizzato da una lunga fase di magre che diventa in alcuni casi di secca (portata defluita m³ 0).

Lo sfruttamento ai fini energetici della risorsa idrica è possibile solo con una tipologia impiantistica che prevede grandi invasi di regolazione. Tale schema di impianto richiede studi molto approfonditi e presenta notevoli difficoltà di realizzazione in quanto tali opere hanno un impatto molto ac-

centuato sulla situazione locale. Una possibile alternativa è quella di avere piccoli impianti per soddisfare fabbisogni locali (“minihydro”) che funzionano solamente durante la stagione umida.

La risorsa acqua, in Sicilia, non può tuttavia essere associata al solo sfruttamento energetico, una corretta gestione deve essere effettuata ipotizzando un uso plurimo delle acque. Accanto all’aspetto idroenergetico devono essere considerati infatti gli usi idropotabili ed irrigui che rivestono caratteri di primaria importanza. Una corretta politica di intervento nel settore idrico deve considerare i tre diversi aspetti (energetico, potabile, irriguo) cercando di armonizzare le varie esigenze e di ottimizzare la risorsa.

Biomasse

Le principali coltivazioni agricole in Sicilia si estendono per circa 1,5 milioni di ettari; le colture erbacee (compresi i pascoli) ne costituiscono oltre la metà mentre le colture arboree da frutto si estendono per oltre un quarto dell’estensione agricola. Tra le ulteriori superfici, le estensioni a riposo possono assumere interesse per la produzione di biomasse; la consistenza di queste appare infatti significativa (oltre 100.000 ha), mentre le altre forme di utilizzazione del territorio agricolo risultano di minore consistenza.

Tra le colture erbacee la parte preponderante della superficie è rappresentata da pascoli e foraggiere (oltre 400.000 ha) e dalle colture cerealicole (363.000 ha); altri utilizzi annuali sono destinati alle colture orticole in pieno campo e in serra ed a colture industriali (pomodoro). Tra gli aggregati esaminati, la maggiore rilevanza va attribuita all’insieme delle colture cerealicole e tra queste al frumento duro che ne costituisce la frazione preponderante (oltre il 90%).

La distribuzione provinciale delle colture erbacee registra il maggior contributo della provincia di Palermo (21,4%) mentre sono minori le estensioni presenti nelle altre province. Tratti caratteristici possono rinvenirsi nella diversa composizione delle estensioni per coltura: nel palermitano si ritrovano infatti più estesamente rappresentate le colture cerealicole mentre nel messinese, in ragione delle estensioni montane, sono fortemente presenti pascoli e foraggiere; nella provincia di Trapani le colture erbacee sono generalmente meno rappresentate che nel resto dell’Isola per il forte sviluppo delle coltivazioni della vite e dell’olivo.

Per la consistenza complessiva, la forte continuità dei territori generalmente interessati dalla coltura cerealicola e in particolare dal frumento duro, nonché per la consistente produzione di paglie, questa si considera la coltura erbacea più interessante sotto il profilo della disponibilità di biomasse residue utilizzabili per la conversione energetica. Le colture arboree più rappresentate in Sicilia sono certamente quelle dell’olivo e della vite (complessivamente circa i 2/3 del totale) ma anche gli agrumi costituiscono estensioni di grande importanza (oltre 70.000 ha, il 18% del totale) mentre appare meno incisiva la superficie occupata dai fruttiferi (in particolare le pesche).

La specializzazione culturale dei territori interessati da queste colture è piuttosto netta. La viticoltura com’è noto è fortemente polarizzata sulla provincia di Trapani (quasi la metà del totale) ed interessa anche superfici consistenti dell’agrigentino e del palermitano. L’olivicoltura è più diffusamente presente sul territorio regionale anche se superfici più consistenti si ritrovano nelle province di Agrigento, Messina, Palermo, Trapani e Catania.

L'agrumicoltura è invece tipicamente localizzata nella Sicilia orientale ed in particolare tra la provincia di Catania e quella di Siracusa, superfici non trascurabili si rinvengono anche lungo le fasce costiere delle altre province.

Per quanto riguarda la produzione di biomasse residuali, queste sono rappresentate prevalentemente dal materiale legnoso che deriva dalle potature e che presentando maggiore omogeneità che non i residui erbacei sembra suscettibile anche di forme di utilizzazione congiunte tra residui di diverse colture. Altre tipologie di residui di interesse energetico sono quelle legate alla trasformazione industriale quali, le sanse d'oliva, le vinacce, i gusci della frutta secca.

L'utilizzazione delle biomasse residuali dell'attività agricola potrà prevedere differenti modalità in relazione alle tipologie di residui, alle tecnologie ipotizzabili ed alle forme di utenza che dovessero essere localmente individuate. Pertanto si procederà, in una successiva fase, all'individuazione di "bacini" di raccolta delle biomasse definiti in funzione di parametri quali: la produzione e la tipologia delle biomasse, la rete viaria, l'utenza potenziale, le condizioni orografiche, ecc.

Ulteriori indagini in tal senso potranno avvalersi di strumenti conoscitivi quale la carta dell'uso del suolo e i dati censuari su base comunale; questi ultimi, limitatamente alle colture precedentemente trattate, si riportano in allegato.

Anche dall'attività zootecnica possono derivare scarti potenzialmente utilizzabili a fini energetici; tuttavia la zootecnia siciliana è generalmente caratterizzata da allevamenti di piccole e piccolissime dimensioni nonché da una forte dispersione territoriale. Solamente alcune realtà delle province di Catania e di Ragusa costituiscono delle concentrazioni tali da consentire di ipotizzare forme di utilizzazione energetica dei residui.

Energia eolica

Per quanto riguarda le aree protette va sottolineato che la normativa vigente a livello nazionale definisce diverse categorie di aree con differenti gradi di protezione. In particolare la legge pone il divieto assoluto a realizzare impianti nelle riserve integrali, nelle zone di protezione di fauna e flora, nei siti archeologici.

Le specifiche normative di attuazione dei "Piani dei Parchi" e alcune normative regionali o provinciali possono naturalmente aver introdotto diversi vincoli e opportunità, almeno in alcune aree. In linea generale vale ricordare che le "aree di promozione economica e sociale" (definizione introdotta dalla normativa nazionale), sono considerate aree dove gli interventi di realizzazione di impianti per energie rinnovabili possono essere non solo compatibili, ma anche sostenibili con incentivi finanziari (ferma restando l'opportunità necessità di svolgere Studi di Impatto Ambientale sui progetti.)

Alcuni parchi regionali possono aver introdotto prescrizioni, quali l'obbligo di studi di VIA, per la realizzazione di date opere in alcune aree di parco.

Le aree con elevati elementi di interesse storico, archeologico e paesistico rappresentano un fattore particolarmente rilevante in Italia per la grande quantità di aree ed elementi di questo tipo. La normativa in materia è rappresentata dalla Legge 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche (vincolo che permette modifiche solo previa autorizzazione della Soprintendenza) e

dalla legge 431/85 (che impone alle regioni la redazione dei piani paesistici). I piani paesistici regionali costituiscono quindi il quadro di riferimento per l'individuazione di aree sottoposte a vincolo e per l'analisi di compatibilità tra il vincolo proposto e l'installazione prevista.

I piani infatti non impongono ovunque vincoli assoluti, ma, come per le aree naturali protette, definiscono diversi gradi di protezione e misure di mitigazione (gli studi di VIA per esempio).

Per quanto riguarda le aree boscate, fiumi e laghi occorre tenere conto dei vincoli forestali e idrogeologici molto spesso determinanti l'esclusione dalle aree potenzialmente idonee. Limitazioni e prescrizioni in materia possono essere individuati dal vincolo idrogeologico (RDL 30/12/23, oggi di competenza alle regioni). Le aree urbanizzate e periurbane vengono anch'esse in molti casi escluse dall'uso eolico. Ovviamente queste aree sono quasi sempre intensamente utilizzate, ma essenzialmente i vincoli sono rappresentati dall'impatto acustico e dai rischi per la sicurezza. Una eccezione potrebbe essere rappresentata dalle zone industriali e dalle aree periurbane dove si possono certamente trovare siti per impianti eolici stand-alone o per piccoli gruppi, rispettando ovviamente i criteri di progettazione in merito alle distanze da rispettare.

Per quanto riguarda le aree agricole si può certamente considerare un'alta possibilità di integrazione con l'uso eolico. In particolare, escludendo le aree di agricoltura intensiva, numerose sono le esperienze di integrazione in aree da pascolo o aree di coltivazione cerealicola. Naturalmente la normativa urbanistica, sia a scala locale (PRG) che a scala superiore (per esempio PTC provinciali, o il Piano Territoriale e Paesistico Regionale) costituisce un importante riferimento per la verifica di compatibilità sulle destinazioni d'uso del territorio.

In sintesi i possibili vincoli da considerare sono:

- l'utilizzazione del territorio
- l'impatto acustico
- l'impatto visivo
- le interferenze elettromagnetiche
- l'impatto sulla fauna e sulla flora
- i rischi per la sicurezza.

Altri vincoli considerati sono:

- la morfologia del terreno (in particolare la pendenza)
- la presenza di infrastrutture viarie
- la vicinanza alla rete di distribuzione dell'energia elettrica.

Energia Geotermica

L'attività vulcanica non è un indizio sufficiente per l'individuazione di siti geotermici. Possono esistere, però, localmente condizioni magmatologiche e geologico-strutturali che hanno favorito situazioni idrologiche adatte alla formazione di campi geotermici. La scarsa piovosità in buona parte del territorio della Regione Siciliana, che esiste da tempi remoti, non ha favorito certo la formazione di consistenti serbatoi. A Vulcano e Stromboli si hanno manifestazioni fumaroliche ed anche a Pantelleria se ne riscontrano.

Sono stati intrapresi studi in tali siti, ma le perforazioni non sono molte. Trattandosi di isole vulcaniche di complessa struttura nelle quali i sedimenti sono scarsi o mancano è opportuno insistere con ricerche e studi di carattere geotermico e con le perforazioni esplorative onde accertare se e quali potenziali geotermici esistono.

Alle pendici dell'Etna si hanno manifestazioni gassose associate ad acque fortemente mineralizzate e fango, ma quivi la situazione è più complessa data la struttura del vulcano (a scudo) che poggia su un basamento sedimentario molto profondo.

Volendo dare una classificazione, in ordine all'interesse che potranno rappresentare per studi geotermici mirati alla individuazione di risorse ad alta e media temperatura ed alla loro caratterizzazione, i siti sede di vulcanismo attivo o recente possono essere così elencati:

Isole di Vulcano, Lipari, Stromboli (Arco Eoliano)

Isola di Pantelleria (rift del Canale di Sicilia)

Infine, date le difficoltà già esistenti per tale sito, potrebbe essere di interesse anche affrontare studi di carattere geotermico per il sistema etneo. Altre zone dell'isola maggiore possono presentare interesse per lo sfruttamento di risorse a bassa temperatura, in molti casi i serbatoi geotermici sono già sfruttati per uso termale.

Il potenziale geotermico della Regione Siciliana non può, comunque, essere definito se non dopo avere effettuato una sistematica campagna di studi geotermici. Tali studi potranno aver luogo in seguito a precise scelte di politica energetica mirata alla valorizzazione delle risorse interne. Per le isole minori la eventuale disponibilità di risorse geotermiche potrebbe essere di vitale importanza (produzione di energia elettrica, di acqua dissalata, di calore di processo e freddo per usi nel settore turistico-alberghiero).

Vari tipi di tecnologie possono essere usate per sfruttare le risorse geotermiche della Regione Siciliana. L'insieme delle principali problematiche viene affrontato in questa parte dello studio. Va fatto osservare che molte di tali tecnologie sono correntemente prodotte e commercializzate nel nostro Paese. Varie industrie nazionali operano con successo anche all'estero.

Nella Regione Siciliana le situazioni delle isole minori dell'Arco Eoliano e l'Isola di Pantelleria, per l'interesse che possono rivestire, debbono essere studiate con la dovuta attenzione. Presumibilmente si avranno serbatoi ad acqua dominante ad alta temperatura, in tali favorevoli casi si potrebbe iniziare con l'installazione di gruppi a scarico libero atmosferico, preceduti da un separatore di flash a bocca di pozzo. Caratterizzato il pozzo, se produttivo, si potrebbe poi pensare ad impianti più complessi per lo sfruttamento in cascata della risorsa (ad es. dissalazione d'acqua, usi vari in cascata). Studi di fattibilità accurati, però, possono essere affrontati solo dopo accurati studi degli aspetti geotermici. Quanto alle possibilità di sfruttamento dei serbatoi a media e bassa entalpia un elemento di fondamentale importanza negli studi delle varie situazioni della nostra regione e il peso che hanno le situazioni meteorologiche sullo sfruttamento delle risorse (acque calde) sia per il riscaldamento civile ed industriale che negli usi agricoli (serricoli ed agro alimentari). Infatti il caso della Regione Siciliana è differente da altre situazioni essendo diverso il suo clima, ciò va posto in evidenza, poiché (ad esempio) diversa e la situazione mittel-europea ove si hanno climi più rigidi.

Possano, invece, essere considerate con interesse iniziative per applicazioni al condizionamento estivo dell'aria o alla refrigerazione, malgrado ancora non esistano tecnologie completamente affidabili e diffuse commercialmente.

La posizione del territorio della Regione Siciliana e la sua ricchezza di risorse climatiche e paesaggistiche può essere di stimolo infatti, per esperienze, anche pionieristiche, nell'ambito della Comunità Europea che promuovano la sperimentazione di tecnologie applicabili al terziario turistico alberghiero in siti geotermicamente favorevoli. In tale contesto il sinergismo di forze del mondo scientifico e tecnologico dei Paesi Membri della Comunità Europea potrebbe essere proficuo per lo sviluppo di nuove tecnologie che troverebbero collocazione commerciale non solo nell'ambito comunitario ma anche nelle aree esterne.

Energia Solare

I dati disponibili di radiazione solare al livello del suolo e di temperatura con maggiore affidabilità quelli riportati dalla norma UNI 10349 "Calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento degli edifici - Dati Climatici". Tali dati sono stati elaborati allo scopo di stimare la radiazione solare disponibile comune per comune su superfici esposte a Sud su piani inclinati di 30° rispetto all'orizzontale.

Anche in questo caso si è appreso che è in atto dal 1 gennaio 2002 il rilevamento di dati climatici mediante 31 stazioni in telemisura gestite dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS) dell'Assessorato Agricoltura e Foreste. E' stata avanzata formale richiesta per l'acquisizione dei valori orari misurati a tutt'oggi. Allo scopo di valutare le superfici teoricamente e tecnicamente disponibili per l'installazione di collettori solari ad uso civile si è svolto un rilevamento delle superfici urbanizzate in tutti i comuni siciliani. Lo scopo è quello di valutare, in linea teorica, la quantità massima utile di superficie installabile.

Scheda Regione Toscana



Piano di indirizzo energetico regionale (PIER)

Il Piano di indirizzo energetico regionale (Pier) è il principale documento di programmazione energetica della Regione Toscana, e detta gli indirizzi energetici della Regione verso cittadini, imprese e enti locali. E' stato approvato dalla giunta Regionale il 08/07/2008.

Ha validità fino al 2010, anche se contiene previsioni che arrivano al 2020, prendendo in considerazione l'analisi della situazione attuale e gli scenari futuri.

Tra i suoi principali obiettivi prevede l'attuazione delle raccomandazioni dell'Unione europea per raggiungere gli obiettivi, entro il 2020 di aumentare del 20% la quota di energia prodotta attraverso le fonti rinnovabili, di ridurre della stessa percentuale i consumi energetici e di conseguenza di diminuire della stessa misura anche le emissioni di gas che alterano il clima, come l'anidride carbonica.

Idroelettrico

Partendo da una situazione, al 1997, di 294 MW, la previsione al 2010 è stata fissata a 364 MW.

Nel 2004 la potenza installata era di 354,6 MW, attualmente la potenza installata è fortemente diminuita, attestandosi a di 317 MW.

In considerazione degli obiettivi al 2020, considerando le previsioni del PER 2000, si può ipotizzare una possibilità di sviluppo del minihydro non superiore ai 100 MW.

Tabella di sintesi	
Potenza impianti installati prima dell'entrata in vigore del PIER	MW 317,9
Potenza aggiuntiva prevista	MW 100
Potenza complessiva prevista	MW 417,9
Producibilità prevista	GWh 942

Tabella A-39 Tabella di sintesi sull'Idroelettrico

Eolico

Partendo da una situazione di assenza di impianti eolici, il PER (200) contiene la previsione di 300Mw al 2010; ad oggi la potenza installata è di 27,8 Mw.

In previsione degli obiettivi al 2020, il PIER assume una previsione di massima di 300 MW di potenza installabile, sul territorio regionale, anche considerando la volontà da parte della Regione a fa-

vorire la realizzazione di un numero limitato (tra i 15 ed i 25) di parchi eolici di elevata potenza (tra i 15 ed i 25 Mw), seguendo uno strumento tecnico quale *“La carta delle aree vocate all’eolico”* allegata al PIER.

Tabella di sintesi	
Potenza impianti installati prima dell’entrata in vigore del PIER	MW 1,8
Potenza aggiuntiva prevista	MW 300
Potenza complessiva prevista	MW 301,8
Producibilità prevista	GWh 660

Tabella A-40 Tabella di sintesi sull’Eolico

Solare termico

Dal 2000 ad oggi, l’installato regionale è passato dalla quasi totale assenza di impianti a circa 50.000 mq di pannelli installati alla fine del 2006, un valore comunque lontano dagli obiettivi.

Dall’analisi dei consumi energetici per uso termico delle *“utenze vocate”* risulta una potenzialità del solare termico nei settori pubblico e privato pari a 900.000 mq di collettori solari installabili.

Sulla scorta delle considerazioni sopra fatte si ritiene prevedibile di installare, al 2020, almeno il 40% della potenzialità espressa dalle utenze *“vocate”*, pari a 320.000 mq che, ripartiti per annualità, corrispondono a circa 25.000 mq/anno.

Inoltre valutando le percentuali di nuove costruzioni abitative sul territorio regionale sono previste 10.000 nuove abitazioni l’anno, che con la prospettiva dell’obbligatorietà di installare collettori solari per provvedere almeno al 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria, risulta possibile incrementare le installazioni di circa 2mq ad abitazione per complessivi 20.000 mq/anno.

Al 2020 si prevede quindi un incremento di installazioni di 580.000 mq.

Tabella di sintesi	
Potenza impianti installati prima dell’entrata in vigore del PIER	50.000 mq
Impianti aggiuntivi previsti	580.000 mq
Impianti complessivi previsti	630.000 mq

Tabella A-41 Tabella di sintesi del Solare Termico

Strumenti

Gli strumenti previsti dal Piano si possono riassumere in:

- Bandi ed Accordi Volontari con gli Enti Locali per incrementare la realizzazione di complessi residenziali in cui si raggiungano profili di altissima efficienza energetica;
- Implementazione dell’Accordo Volontario per la promozione del solare termico;

- Emanazione del Regolamento di cui all'articolo 23 comma 7 della LR 39/2005 sulla certificazione energetica degli edifici;
- Promozione di adeguate iniziative di comunicazione sul territorio.

Solare fotovoltaico

Partendo da una situazione di assenza di impianti fotovoltaici, il PER contiene la previsione di 6 MW al 2010.

Al 2004 la potenza installata era pari a 1,3 MW, mentre al termine della primavera del 2008 risultano installati in Toscana 8 MW.

Tenendo conto degli obiettivi nazionali fissati dal Conto Energia si prevede un obiettivo al 2016 150 MW.

Tabella di sintesi	
Potenza impianti installati prima dell'entrata in vigore del PIER	MW 1,3
Potenza aggiuntiva prevista	MW 150
Potenza complessiva prevista	MW 151,3
Producibilità prevista	GWh 200

Tabella A-42 Tabella di sintesi per il Solare Fotovoltaico

Energia geotermica

Partendo da una situazione, al 1997, di 559 MW, la previsione al 2010 è stata fissata a 1080MW.

Nel 2004 la potenza installata era di 681 MW, mentre attualmente la potenza installata è di 711MW.

Si ritiene adeguata una previsione di sviluppo di ulteriori 200 MW, tenuto conto del programma Enel per il quinquennio 2007/2011 il quale prevede interventi per 112 MW.

Tabella di sintesi	
Potenza impianti installati prima dell'entrata in vigore del PIER	MW 711
Potenza aggiuntiva prevista	MW 200
Potenza complessiva prevista	MW 911
Producibilità prevista	GWh 6942,5

Tabella A-43 Tabella di sintesi per l'Energia Geotermica

Biomasse

In Toscana la produzione di biomassa utilizzabile a fini energetici è stimata in circa 1.090.000 tonnellate/anno, comprensiva dei residui forestali, agro-forestali, agricoli e dell'industria del legno, con una possibile installazione fino a 135MW di potenza elettrica (Fonte Commissione Europea-Programma Life III-Environment- Progetto Biosit).

Ipotizzando di aggiungere alla produzione di cui sopra, anche la biomassa ottenibile da piantagioni energetiche dedicate (short rotation forestry) nonché i prelievi legnosi correlati alla manutenzione

e coltura dei boschi toscani (fonte inventario forestale regionale), il materiale complessivamente utilizzabile a fini energetici può essere stimato pari a 2.500.000 tonnellate/anno (di cui 1,09 residui).

Tenendo presente la disponibilità di biomassa sul territorio regionale, stimata sulla base di una analisi territoriale su piattaforma GIS fondata sui dati relativi all'uso del suolo ed alle produttività agro-forestali, il contributo della stessa può essere quantificato sia in termini esclusivi di energia elettrica che termica. Volendo perseguire una politica di sostenibilità ambientale dell'uso della biomassa, si prevede lo sviluppo di "filiera corte" ed un dimensionamento ottimale degli impianti in 0,8 – 1,5 MWt estendibili a 3 MWt in caso di impianti di cogenerazione.

Quindi, tenuto conto delle tonnellate di biomassa annualmente disponibili, si prevede:

- l'impiego, entro il 2020, di circa mezzo milione di tonnellate di biomassa nella produzione di energia elettrica, per una potenza di circa 60 Mwe, cui si uniscono ulteriori 40 Mw di energia prodotta da biogas e rifiuti, per un totale di producibilità al 2020 di circa 1.100 GWh.
- l'impiego, entro il 2020, di circa 2 milioni di tonnellate di biomassa nella produzione di energia termica, per una potenza di circa 600 MW termici.

Tabella di sintesi	Elettrico	Termico
Potenza impianti installati prima dell'entrata in vigore del PIER	MW 71,8	MW 34
Potenza aggiuntiva prevista	MW 100	MW 600
Potenza complessiva prevista	MW 171,8	MW 634
Producibilità prevista	GWh 1.090,4	MW 4.000

Tabella A-44 Tabella di sintesi per le Biomasse

Scheda Regione Trentino (province autonome di Trento e Bolzano)

La regione del Trentino comprende le province autonome di Trento e Bolzano che pianificano sul proprio territorio in vece della Regione

Piano Energetico Ambientale Provinciale provincia di Trento

Il Piano è aggiornato al Dgp n. 2167/2006. I diversi obiettivi per fonte energetica si possono suddividere in:

Solare termico

Per il solare termico nella Provincia di Trento, entro il 2012, è prevista l'installazione di 1.000 impianti/anno a collettori solari, e 200 interventi/anno rispettivamente di coibentazione termiche e di edifici a basso consumo che dovrebbero garantire un risparmio energetico aggiuntivo pari a 29.000 tep, con minori emissioni di CO₂ pari a 91.000 tonnellate.

Biomasse

Per le biomasse, ottenute da scarti di lavorazione e destinate alle reti di teleriscaldamento entrati in esercizio dal 2000 o che sono oggetto di studi di fattibilità, e per le biomasse provenienti dai boschi destinate ad impianti individuali ad alta efficienza, sono stati considerati circa 20.000 Tep di risparmio.

Grazie alle azioni di sostegno della Provincia, si attende un'ampia diffusione che richiederà una più efficace organizzazione dei sistemi di raccolta e trasporto degli scarti di lavorazione, e alla diffusione delle tecnologie più efficienti per la loro combustione ed il controllo delle emissioni.

In base al "Rapporto sullo stato dell'arte delle energie rinnovabili e sulle possibili applicazioni in Trentino"¹⁰, i settori in cui è possibile sviluppare tecnologie o applicazioni innovative che possano contribuire allo sviluppo sostenibile della provincia sono:

- **l'energia eolica** in zone montane, tenendo presente: le speciali caratteristiche ambientali, l'ottimizzazione della macchina in tali contesti e l'ottimizzazione delle reti di interconnessione e dello sviluppo di sistemi energetici integrati (eolico integrato da altre risorse rinnovabili ovvero sistemi ibridi eolico – fotovoltaico e eolico – biomasse che trovano tipicamente impiego per alimentare utenze isolate.
- la conversione termochimica (ed eventualmente biochimica) delle biomasse per ottenere combustibili di elevata qualità (dal bio-olio all'idrogeno);
- le tecnologie per la gestione della piccola generazione distribuita: la capacità di allacciare alla rete elettrica una moltitudine di piccoli produttori di energia decentrati alla rete nazionale. L'attività di ricerca dovrebbe puntare allo sviluppo di modelli per la gestione coordi-

¹⁰ a cura di: *Proff. Paolo Baggio e Lorenzo Battisti, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Trento*)

nata a distanza di piccole unità in grado di conciliare le necessità dei sistemi di produzione centralizzata con quelli distribuiti minimizzando le perdite dovute al trasporto.

L'energia solare fotovoltaica è una tecnologia da prendere in considerazione sia per alimentare piccole utenze remote, non servite dalla rete elettrica nazionale, sia integrata in impianti innovativi che la utilizzino insieme ad altre fonti rinnovabili.

Idroelettrico

Per quanto riguarda l'*energia idroelettrica* si aprono nuove opportunità nel campo dei piccoli e piccolissimi impianti ad acqua fluente legati alla disponibilità sul mercato di macchine idrauliche a basso costo (derivate dalla consolidata tecnologia delle pompe) e di inverter statici efficienti e poco costosi.

Piano Energetico Ambientale Provinciale della provincia di Bolzano

Il piano energetico attualmente in vigore, risalente all'anno 1997, è in fase di revisione e verrà rilasciata in futuro una versione aggiornata, secondo quanto confermato dai responsabili dell'ufficio risparmio energetico della provincia di Bolzano.

Scheda Regione Umbria



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il Piano è stato approvato con Dcr 21 luglio 2004, n. 402

Impegni per le fonti rinnovabili

L'implementazione dell'uso delle fonti di energia rinnovabili costituisce perno ed obiettivo fondamentale del P.E.R. per l'attuazione delle politiche regionali in chiave di sostenibilità ambientale sia per usi termici che elettrici. Gli obiettivi del Piano, per fonte energetica sono:

Idroelettrico

A fronte dell'attuale consistente capacità di generazione già installata in Umbria, essendo pressoché esaurite ulteriori potenzialità, il Piano individua alcune potenzialità da esplorare valutabili intorno a 3MW aggiuntive sfruttabili su condotte di irrigazione ed acquedottistiche esistenti. Indica altresì la possibilità di procedere a riqualificazioni e ri-potenziamento di impianti esistenti

Biomasse

Rappresenta, insieme all'eolico, una delle potenzialità più rilevanti delle risorse rinnovabili. Rispetto al potenziale del comparto della biomassa agricola e forestale il Piano prevede lo sfruttamento energetico di 300.000 tonnellate/anno sia per fini termici che elettrici.

La Regione indirizzerà la propria attività di promozione e diffusione verso tutti i settori, con particolare attenzione all'edilizia residenziale.

Geotermica

Il settore presenta scarse potenzialità riconducibili al possibile ripristino dei pozzi geotermici, oggi inutilizzati, nel territorio di Castelgiorgio (Tr) che potrebbero produrre energia elettrica per circa 1 MWe, energia termica e CO₂ per scopi industriali.

Energia eolica

Il settore eolico, unitamente a quello dell'energia da biomasse, presenta oggi costi di investimento e costi di produzione di energia elettrica di fatto comparabili a quelli che caratterizzano l'energia da fonti primarie fossili. Considerazioni economiche e di maturità tecnologica inducono a ritenere prioritaria la valorizzazione del potenziale eolico, da fare precedere da accurate valutazioni paesistiche ed ambientali. Per l'autorizzazione degli interventi, da realizzarsi in aree non soggette a vincolo, si prevede una griglia valutativa che verrà definita dalla Regione.

La Regione verificherà anche la possibilità di adottare uno specifico regime di concessione.

Cogenerazione e teleriscaldamento / teleraffrescamento

Il P.E.R. individua nella cogenerazione, anche in affiancamento ai sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento, una tecnologia che va sicuramente sviluppata, tenendo anche conto delle convenienze economiche che la sua adozione è ormai in grado di assicurare. Va privilegiata l'adozione di combustibili a minore impatto con emissioni assimilabili a quelle del metano indirizzando gli interventi prioritariamente verso ospedali, scuole, edifici pubblici, grandi utenze termico/elettriche.

Energia Idraulica

Stato attuale:

Potenza installata 506 MW

Produzione media 1533 GWh

Centrali principali	Potenza in MW
BASCHI	86
GALLETO	210
M. ARGENTO	64
NARNI	40
NERA MONTORO	28

Tabella A-45 Potenza Idroelettrica attualmente installata

Sviluppi previsti:

Gli interventi prevedibili sono riferibili a :

- sfruttamento del salto d'acqua della attuale diga del Chiascio (produzione annua prevista fino a 21 milioni di kwh annui) mediante l'inserimento di turbine sulle condotte dell'irrigazione per una potenzialità massima 1 MW;
- sfruttamento minihydro (potenza totale installabile di pochi MW);
- riqualificazione e ripotenziamento di impianti esistenti;
- recupero energetico nelle reti degli acquedotti.

Per quanto riguarda gli impianti di tipo minihydro, va ricercata la loro collocazione all'interno di sistemi di gestione integrata delle risorse idriche e un'opzione promettente è rappresentata dagli impianti a recupero energetico inseriti nelle reti acquedottistiche.

Il recupero è da intendersi nella duplice accezione di ottimizzazione delle risorse energetiche utilizzate in rete (impianti di sollevamento) ed in quella di inserimento di turbogeneratori per l'utilizzo di salti disponibili ma, allo stato attuale, dissipativi. I sistemi idrici nei quali esistono effettive possibilità di recupero sono da individuare fra gli acquedotti e le reti complesse in genere ad uso plurimo (potabile, industriale, irriguo, ricreativo ecc.) o dedicato, i canali di bonifica o irrigui, i canali di deflusso delle piene, i circuiti di raffreddamento di impianti motori termici. In sostanza, ovunque esistano sistemi dissipativi di regolazione della portata derivata o distribuita all'utenza e

dei livelli piezometrici quali paratie, sfioratori, valvole e quant'altro, è possibile installare turbine idrauliche in grado di recuperare i salti altrimenti inutilizzati.

Uno sfruttamento più efficiente dell'energia idroelettrica potrà essere conseguito prevalentemente mediante riqualificazione ambientale e potenziamento degli impianti esistenti. In ogni caso, vista la limitatezza delle risorse idriche e dei salti d'acqua, l'apporto energetico non potrà che essere limitato.

Benefici ambientali attesi:

Risparmio di 36.864 Tep annue

Produzione evitata di CO₂ (t/a) di 115.200.

Energia Solare

Questa fonte rinnovabile può essere utilizzata sia come sorgente di energia termica che come sorgente di luce trasformabile in energia elettrica tramite effetto fotovoltaico.

Nelle aree abitate l'aggressione degli inquinanti, da addebitare non solo al settore dei trasporti, rappresenta un grave problema per la salute dei cittadini e degli edifici storici. A tale proposito è noto che 1 mq di pannello solare evita l'immissione in atmosfera di almeno 200 Kg/anno di CO₂ (libro bianco della U.E.).

Solare termico: obiettivi.

Volendo stimare le nuove possibili installazioni possiamo fare riferimento al dato proposto come obiettivo italiano e rapportarlo alla popolazione Umbra. L'Umbria dovrebbe, in linea teorica, contribuire con l'1,43%, pari a circa 43.000 mq (5,4% delle potenzialità teoriche). Considerando i risultati ottenuti nel passato, il modesto tasso di crescita del settore e gli impegni presi in sede europea, l'obiettivo di incrementare il tasso di solarizzazione della regione Umbria mediante l'installazione di pannelli solari, per una superficie pari ad almeno il triplo di quella installata nel decennio precedente, e quindi pari a circa 24.000 mq, appare plausibile.

Tale valore, peraltro inferiore di circa un mezzo rispetto a quello previsto dal Libro Bianco della UE, appare decisamente più raggiungibile ma non senza adeguati sforzi.

Solare fotovoltaico: obiettivi.

Volendo stimare le nuove possibili installazioni possiamo fare riferimento al dato proposto come obiettivo italiano e rapportarlo alla popolazione Umbra. L'Umbria dovrebbe, in linea teorica, contribuire con l'1,43%, pari a circa 2.3 MW. Considerando i risultati ottenuti nel passato, il modesto tasso di crescita del settore e gli impegni presi in sede europea, l'obiettivo di incremento del tasso di solarizzazione della regione Umbria sembra abbastanza irraggiungibile. Si ritiene invece plausibile l'installazione di pannelli solari, per una potenza di almeno 1 MWp.

Tale valore, appare decisamente più raggiungibile anche in considerazione dei programmi in corso di emanazione.

Previsioni Attese:

Considerando un risparmio di 0,280 tep/kWp ed una produzione evitata di CO₂ pari a 0,9 t/kWp*anno, sono di seguito riportati gli effetti prodotti da tali installazioni:

Potenza installabile	1 MW
Superficie interessata (mq)	8000
Producibilità annua (MWh)	1200
Risparmio (tep/anno)	280
Produzione evitata di CO ₂ (t/a)	900

Tabella A-46 Previsioni del PEAR

Energia da Biomassa Agricolo-Forestale

Potenzialità.

Per quanto riguarda gli obiettivi termici attualmente alcuni comuni stanno verificando la fattibilità di iniziative nel campo del teleriscaldamento alimentato da biomassa.

La potenza totale di tali progetti si valuta possa ammontare a circa 5 MWt e l'esercizio degli impianti determinerà un consumo annuo di combustibile inferiore a 5000 t. E' in ogni caso auspicabile, visto anche il progresso tecnologico relativo alle caldaie a biomassa, che nei prossimi anni il numero di questo tipo di iniziative vada ad aumentare, portando conseguente alla riduzione di punti di emissione da fonte fossile.

Una ulteriore potenzialità nell'utilizzo della biomassa è rappresentata dalla filiera agroalimentare di produzione dell'olio d'oliva che negli ultimi anni sta registrando un notevole incremento produttivo. Gli impianti di lavorazione dell'olio si troveranno a dover allocare sempre crescenti quantità di sanse. Una possibile soluzione per l'utilizzo delle sanse esauste potrebbe essere rappresentata dalla valorizzazione energetica delle stesse operata con tecnologie moderne e rispettose del territorio e dell'ambiente. Ciò fornirebbe un rilevante contributo alla sostenibilità economica ed ambientale della filiera medesima.

Si sottolinea come semplici interventi di razionalizzazione logistica (e relativa ottimizzazione economica dei costi di trasporto), tra cui si cita la possibilità di stipulare accordi con contoterzisti per lo sfruttamento dei loro macchinari (trattrici con cippatrici o trinciatrici, ad es.) nei tempi morti delle lavorazioni principali, consentono di ritenere praticabile lo sviluppo di sistemi centralizzati o decentrati per la produzione messa a punto della filiera delle biomasse.

Si ricorda infine, considerata anche la tradizione specifica umbra nel settore, la crescente attenzione che il mondo operativo pone al recupero di energia, sotto forma di metano biologico, dei liquami animali (in particolare suinicoli) attraverso il processo di digestione anaerobica.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla Regione anche alla riqualificazione degli impianti termici tradizionali alimentati da biomassa legnosa nel settore dell'edilizia privata. Gran parte delle abitazioni nelle zone rurali e centri minori, è già dotata di impianti termici alimentati da biomassa, anche se spesso di scarsissima efficienza energetica (camino domestico e altro). Il recupero di una maggiore efficienza, oggi consentito dalle tecnologie disponibili, permetterà un notevole risparmio economico e di energia da fonte fossile, con i conseguenti benefici ambientali. Si consideri infatti che la combustione di un Kg di biomassa, in sostituzione di combustibili fossili, evita l'emissione in atmosfera di circa 1 Kg di CO₂.

Energia Geotermica

L'unica fonte esistente in Umbria è situata nel Comune di Castel Giorgio (TR) dove sono presenti alcuni pozzi attualmente non utilizzati. Dall'utilizzo di tali pozzi si potrebbe ottenere la produzione congiunta di energia elettrica, calore ed anidride carbonica. La CO₂, di cui il fluido geotermico è fortemente ricco, potrebbe essere imbottigliata con apposito impianto ed utilizzata a fini industriali.

Gli effetti ottenibili con l'insediamento di Castel Giorgio sono di seguito illustrati.

Potenzialità stimata dell'impianto di Castel Giorgio	
Potenza installabile (Mwe)	1
Produttività annua calore (Gcal)	10000
Risparmio (tep/anno)	3226
Produzione evitata di CO ₂ (t/a)	9990
Investimenti necessari (Mld)	10
Occupazione (unita')	20

Tabella A-47 Sintesi del Potenziale dell'impianto di Castel Giorgio

Il recupero di CO₂ e' valutato in circa 35.000 t/anno.

In conclusione esiste una sola situazione di interesse per l' Umbria

Energia Eolica

Sono stati individuati tre bacini eolici, la cui natura dei siti e' ottimale per lo sfruttamento del vento geostrofico.

- bacino eolico della dorsale umbra sud
- bacino eolico della dorsale umbra nord
- bacino eolico della dorsale umbra ovest.

Il tempo di realizzazione degli impianti e' previsto mediamente in 6-8 mesi dalla ultima autorizzazione.

Le potenzialità sono riportate nella tabella che segue.

POTENZIALITA' EOLICA REGIONALE RIPARTITA PER BACINI.

Bacino eolico della dorsale umbra sud	
Potenza totale (MW)	850
Produzione (GWh/anno)	1700
Produzione evitata di CO2 (t/a)	1700000
Produzione evitata di SO2 (t/a)	2380
Produzione evitata di SOx (t/a)	3230

Tabella A-48 Potenziale del Bacino Eolico della dorsale Umbra SUD

Bacino eolico della dorsale umbra nord	
Potenza totale (MW)	322
Produzione (GWh/anno)	644
Produzione evitata di CO2 (t/a)	644000
Produzione evitata di SO2 (t/a)	901
Produzione evitata di SOx (t/a)	1223

Tabella A-49 Potenziale del Bacino Eolico della dorsale Umbra NORD

Bacino eolico della dorsale umbra ovest	
Potenza totale (MW)	256
Produzione (GWh/anno)	486
Produzione evitata di CO2 (t/a)	486400
Produzione evitata di SO2 (t/a)	681
Produzione evitata di SOx (t/a)	924

Tabella A-50 Potenziale del Bacino Eolico della dorsale Umbra OVEST

Criticità.

Per tutti e tre i bacini le criticità sono costituite da :

- capacità della rete del GRTN di assorbire l' energia elettrica prodotta
- valutazione delle condizioni di impatto ambientale.

Per uno sfruttamento sostenibile della risorsa, viste le potenzialità riferite al territorio, la Regione potrà autorizzare l'installazione di nuovi impianti eolici purché ricadenti al **di fuori** delle zone sotto individuate:

- Parchi nazionali, Parchi interregionali e Parchi regionali;
- Siti Natura 2000 ovvero siti di interesse comunitario (S.I.C.) e zone di protezione speciale (Z.P.S.);
- Aree di elevata diversità floristico-vegetazionale;

- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico individuate ai sensi degli artt. 139 (lett. “C” e “D”) e 146 (lett. “B”, “I” e “M”) del Decreto Legislativo 29/10/99, n. 490.

Nella parte del territorio regionale non ricompresa nelle zone sopra indicate, sulla base degli studi condotti dall’Università di Perugia, si ipotizza una disponibilità residuale di circa 300 MW, che la Regione assume come limite massimo di impianti realizzabili sul proprio territorio.

La Regione verificherà inoltre la possibilità di adottare schemi giuridici che, in coerenza con le normative nazionali, prevedano forme di concessione analoghe a quelle previste per l’utilizzo di altre risorse di interesse pubblico.

Scheda Regione Valle d'Aosta



Piano Energetico Ambientale Regionale

Il piano è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio regionale 3 Aprile 2003, n. 3164/11
Gli Obiettivi del Piano per singola fonte sono:

Idroelettrico

L'aumento di producibilità legato all'idroelettrico è limitato rispetto alla potenza totale installata ma non trascurabile in termini assoluti. La potenza che si prevede di installare è pari ad una producibilità annua di 110 GWh. La produzione di tale quantitativo di energia da fonte rinnovabile corrisponde ad un risparmio di 71500 t/a.

Solare

Si prevede, entro il 2010, l'installazione di circa 1000 impianti fra fotovoltaici e termici. Alcuni impianti saranno dedicati a servire siti isolati (rifugi, alpeggi, ecc...) non raggiunti dalle reti.

Biomassa

Si prevede, entro il 2010 la realizzazione di alcuni impianti da biomassa legnosa, per un aumento di potenza installata stimabile in 15 MW. Non si prevede l'impiego di colture dedicate all'approvvigionamento di biomassa, ma l'intensivo sfruttamento della filiera forestale che presuppone adeguati provvedimenti normativi e organizzativi capaci di agevolarne lo sviluppo. A questo si aggiunge il contributo dei "pellets" per gli impianti minori di potenza inferiore al MW. Nella Tabella seguente si riporta il potenziale delle risorse rinnovabili nella Regione Valle d'Aosta.

<i>Fonte</i>	<i>Potenzialità residua</i>
<i>Idroelettrico</i>	43,5 GWh/a
<i>Biomasse</i>	40 GWh
<i>Solare termico e fotovoltaico</i>	10 GWh

Tabella A-51 Potenziale delle diverse fonti rinnovabili della regione Val d'Aosta

Lo sfruttamento dell'energia eolica, in una realtà come la Valle d'Aosta, non si prende in considerazione nel piano, perché avrebbe un impatto insostenibile sulle risorse paesaggistiche della regione.

Scheda Regione Veneto



Piano Energetico Ambientale Regionale

La Regione Veneto non ha ancora adottato un proprio Piano energetico ambientale regionale. Una proposta di Piano energetico ambientale è stata predisposta dalla Giunta con la Dgr 28 gennaio 2005, n. 7 ed è stata presentata al Consiglio regionale.

Per soddisfare l'incremento della richiesta di energia elettrica nel Veneto, al 2010, si ipotizzano tre scenari, nella considerazione dell'incertezza rispetto all'ipotesi di ambientalizzazione della centrale a carbone di Porto Tolle (2.649 MW di potenza installata).

- Ipotesi 1: chiusura dell'impianto di Porto Tolle;
- Ipotesi 2: funzionamento dell'impianto di Porto Tolle ambientalizzato al 50% della potenza attuale (1.320 MW);
- Ipotesi 3: funzionamento dell'impianto di Porto Tolle ambientalizzato al 100% della potenza attuale (2.640 MW).

Fonte idroelettrica

La Regione Veneto, attraverso il PEAR, si pone un obiettivo di sviluppo dell'idroelettrico compreso tra **80 e 100 MW** con una producibilità media tra 360 e 450 GWh. Negli scenari si è considerato un apporto pari a **400 GWh**. La realizzazione di tale obiettivo è subordinata alla rimozione o semplificazione degli ostacoli per l'autorizzazione alla derivazione idrica, alla realizzazione e all'esercizio degli impianti.

Biomassa

La biomassa la seconda fonte energetica sul fabbisogno energetico regionale. Gli utilizzi sono rivolti prevalentemente al riscaldamento domestico, a cui si aggiungono in misura minore, il riscaldamento industriale o l'utilizzo in alcuni impianti dedicati alla produzione elettrica. Per la Regione Veneto, la potenzialità di sfruttamento di tale fonte è di 250.000-350.000 t/anno a cui corrisponde un risparmio di **63-68 ktep**.

Solare termico

In coerenza con gli obiettivi nazionali, la Regione Veneto, dovrebbe arrivare a **238.000 m²** entro il 2010. Il beneficio in termini energetici è **166.000 MWh termici**. Le criticità più rilevanti, ai fini di una consistente diffusione di tale fonte, sono la formazione e informazione degli installatori e le abitazioni condominiali dotate di sistemi di produzione dell'acqua calda autonomi.

Solare fotovoltaico

Per il solare fotovoltaico la Regione Veneto considera un obiettivo di **10 Gwh** (corrispondenti a circa 9 MW installati – 1 kWp per 5 abitazioni su 1.000).

Eolico

Il potenziale di sviluppo dell'eolico nella Regione Veneto è legato ad applicazioni ristrette, per via di aree montane ridotte e alle problematiche paesaggistiche. Le potenzialità al 2010 sono limitate a meno di 5 – 10 MW, con produzioni inferiori a 5 – 10 GWh. Negli scenari si è considerato un contributo di **5 GWh**.

Geotermico

Le applicazioni geotermiche più promettenti per il contributo al fabbisogno elettrico regionale sono i sistemi di riscaldamento e condizionamento a bassa entalpia, in combinazione con le pompe di calore. Gli ostacoli alla diffusione di tali impianti sono legati ai costi delle sonde geotermiche e la conoscenza e la preparazione degli operatori.

B. Procedimenti autorizzativi regionali

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Abruzzo

Disciplina dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 387/03

La realizzazione degli impianti che producono energia da fonte rinnovabile in Abruzzo è sottoposta ad un'Autorizzazione Unica da rilasciarsi entro i tempi previsti dal Decreto Legislativo 387/03 art. 12 e secondo le modalità già regolamentate dalla Regione con il **Dgr 12 aprile 2007, n. 351** "Criteri e indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

RIFERIMENTI
Servizio politica energetica, qualità dell'aria, inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio ambientale, SINA
Dirigente del Servizio: Antonio Sorgi
Telefono: 0862 363248
Ufficio Attività tecnico-ecologiche
Responsabile dell'Ufficio: Iris Flacco
Telefono: 085 7672524

La conferenza dei servizi si esprime dopo avere acquisito la valutazione di impatto ambientale (Art. 14 ter com. 4 e com.5). Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di impianti per i quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione, nulla-osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati, non si procede all'autorizzazione unica.

Per gli impianti che hanno capacità di generazione inferiore alle soglie sotto indicate è necessario richiedere la DIA al/i Comune/i interessato/i ed inoltrare allo SRE per l'energia una relazione tecnico-descrittiva dell'impianto nonché la comunicazione relativa alla data di messa in esercizio (DGR 351/07)

Fonte	Soglie
Solare fotovoltaico	20 kW
Geotermia	2
Energia Idraulica	20
Energia eolica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas	250 kW

Tabella B-1 Soglie per gli impianti per cui è sufficiente la DIA

riteri per il rilascio

Sono soggetti all'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

A titolo esemplificativo si intende per opera connessa e infrastruttura anche quanto necessario al conferimento dell'energia prodotta alla Rete di Distribuzione (cabina di trasformazione, elettrodotta, ecc.).

Sono altresì soggette all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio di centrali ibride, così come definite alla lettera d) art. 1 del D.Lgs. 387/03, inclusi gli impianti operanti in co-combustione di potenza termica inferiore a 300 MW, fermo restando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 387/03.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, per la costruzione e l'esercizio di impianti per i quali non è necessario acquisire alcuna autorizzazione, nulla-osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati, non si procede all'autorizzazione unica.

Sportello Regionale per l'Energia

E' istituito lo Sportello Regionale per l'Energia che gestisce le funzioni tecnico amministrative inerenti il procedimento unico.

La sede dello Sportello Regionale per l'Energia è ubicata presso il Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA" della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, in Via Passolanciano, 75 – V piano, Pescara – tel. 085.7672524, fax 085.7672585.

Lo Sportello Regionale per l'Energia (S.R.E.):

- Riceve le domande di autorizzazione unica,
- Verifica preliminarmente la completezza della documentazione ai fini dell'avvio del procedimento,
- Assicura la consultazione del pubblico dei documenti e degli atti inerenti il procedimento depositati presso lo stesso, gestisce l'accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seg.ti della L. 241/90 e s.m.i., del D.P.R. 12/04/06 n. 184 e Reg. Regione Abruzzo 18.05.2000 n. 1 e s.m.i.,
- Svolge attività di supporto amministrativo al Responsabile del Procedimento,
- Predisporre la richiesta complessiva di integrazioni e chiarimenti da trasmettere ai richiedenti dell'autorizzazione unica,
- Assicura la trasmissione di tutta la documentazione inerente i procedimenti agli Enti e ai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di cui al comma 3 dell'art 12 del D.Lgs. 387/03,

- Svolge attività di monitoraggio sulle procedure di autorizzazione unica,
- Cura la tenuta del Registro delle autorizzazioni.

Compiti e Responsabilità

Il Dirigente del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”:

- Nomina il Responsabile del Procedimento per ogni procedura.
- Rilascia l’autorizzazione unica.

Il Responsabile del Procedimento svolge le seguenti funzioni ed attività:

- Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e del D.Lgs. 387/03, anche ai fini dell’informazione,
- Procede alla comunicazione di avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi ai sensi del D.Lgs. 387/03,
- provvede alla trasmissione degli atti all’Ufficio competente all’esproprio, individuato ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. 327/2001, agli effetti dei conseguenti e necessari adempimenti espropriativi (testo così modificato dalla D.G.R. n° 752 del 30.07.2007 – B.U.R.A. n° 50 del 12.09.2007),
- Gestisce l’istruttoria tecnico-amministrativa, verificando la completezza delle informazioni fornite dal richiedente,
- Partecipa alla conferenza dei servizi,
- Esamina le integrazioni fornite, le eventuali prescrizioni e condizioni dell’autorizzazione, modalità e tempistica dei monitoraggi, quant’altro richiesto ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica,
- Predisporre il provvedimento autorizzativo da sottoporre alla verifica ed approvazione del Dirigente del Servizio.

Procedimento Unico

La domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione unica deve essere presentata allo Sportello Regionale per l’Energia, in marca da bollo nei casi regolamentati dalle norme vigenti, completa di tutta la documentazione riportata nell’Allegato B: 4 (quattro) copie cartacee ed 1 (una) su supporto informatico.

Nel caso in cui, per la realizzazione dell’impianto, è necessario procedere in via espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/01, la società proponente deve disporre di un capitale sociale in caso di società di capitali o capitale proprio in caso di società di persona, pari al doppio della quota espropriativa stimata.

In caso di esproprio il proponente deve, altresì, provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) di importo equivalente al valore espropriato, allo scopo di assicurare che la produzione di energia elettrica non sia inferiore al minimale imposto dal provvedimento auto-

rizzatorio e che l'impianto resti in funzione per almeno vent'anni, salvo impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al proponente. In tal caso, resta comunque impregiudicato l'obbligo del proponente di destinare le aree interessate esclusivamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, per la durata di venti anni dalla messa in esercizio dell'impianto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario (testo così modificato dalla D.G.R. n° 752 del 30.07.2007 – B.U.R.A. n° 50 del 12.09.2007)

Unitamente alla documentazione, deve essere trasmesso un elenco con l'indicazione di tutte le Amministrazioni potenzialmente coinvolte nel procedimento. E' onere del proponente presentare ad ogni soggetto coinvolto copia di tutta la documentazione trasmessa allo Sportello Regionale per l'Energia che deve averne notizia.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento convoca la Conferenza dei servizi coinvolgendo i soggetti indicati dal richiedente. I lavori della convocazione della conferenza dei servizi si svolgono secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.

Nel caso di impianti assoggettati a V.I.A. o per i quali bisogna verificarne l'assoggettabilità (V.C.A.) ai sensi della DGR 119/02, lo Sportello Regionale per l'Energia trasmette il progetto allo Sportello Regionale Ambientale per la relativa competenza. Fino alla conclusione delle suddette procedure, i termini per il procedimento unico ai sensi del D.Lgs. 387/03 vengono sospesi.

Per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici, il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda deve dimostrare di possedere la concessione di derivazione delle acque rilasciata dal Servizio Regionale competente.

L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e nel suo procedimento sono coinvolte le Amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati. Sono fatte salve le ottemperanze degli oneri concessori di cui D.P.R. 380/01 (Testo Unico in Materia Edilizia). Sono inoltre fatte salve le disposizioni relative agli usi civici di cui alla L. 1766/1927 e s.m.i. e alla L.R. 25/88.

Per quanto disposto al comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d'uso.

Gli impianti di produzione di energia elettrica, in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali.

Qualora l'ubicazione dell'impianto comporti la necessità di adottare variante ai piani urbanistici, l'Autorità Competente, acquisiti tutti i pareri in merito, rilascia l'A.U., fatta salva la competenza dell'Ente locale che procederà ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 447/98.

Come definito dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" pertanto consentono di attivare il procedimento espropriativo di cui al D.P.R. 327/01. Pertanto in caso di esproprio il proponente deve fornire allo Sportello Regio-

nale per l'Energia tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre ad una perizia giurata di stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio; inoltre è suo onere effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/01, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dal Servizio competente.

Il provvedimento autorizzativo include le eventuali prescrizioni cui è subordinata la realizzazione dell'impianto, e deve contenere l'obbligo della messa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. A tal fine il proponente, deve provvedere alla stipula di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o versare un deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, pari ad almeno il 2% dell'investimento dell'intervento previsto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario.

Autorizzazione Unica

Le Autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 sono registrate presso il Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA".

Nel caso di attivazione della procedura di esproprio il Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA provvede alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione unica sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) con effetto di notifica agli interessati nonché agli effetti dell'evidenza pubblica della dichiarazione di pubblica utilità, la quale deriva ope legis dallo stesso provvedimento (testo così modificato dalla D.G.R. n° 752 del 30.07.2007 – B.U.R.A. n° 50 del 12.09.2007).

L'Autorizzazione Unica per la costruzione dell'impianto ha durata triennale salvo richiesta di proroga e comunque l'inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.

L'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'impianto ha durata quinquennale. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l'Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal precedente atto.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni valutata la sostanzialità delle modifiche ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale o aggiorna l'autorizzazione unica e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Gli oneri istruttori relativi al procedimento per il rilascio dell'A.U. sono a carico del proponente che contestualmente alla istanza dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuto versamento.

Il costo relativo all'istruttoria è pari a:

$$\text{euro} = \frac{\text{produzione annua stimata in KWh}}{1000}$$

con un minimo di € 50,00 e un massimo di € 10.000,00.

La somma da versare a titolo di istruttoria è ridotta nella misura:

- 50% per la richiesta di proroga per la costruzione dell'impianto;
- 70 % per il rinnovo dell'autorizzazione;

In caso di modifica sostanziale, la somma da versare è pari a quella già versata in sede di presentazione della prima istanza.

Il pagamento dei suddetti costi, dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:

Versamento sul c/c bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n. 000000040300, ABI 06040, CAB 03601, Banca Carispaq, oppure sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, specificando, in entrambi i casi, la causale del versamento: "Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03".

Deroghe

Le disposizioni di cui al paragrafo 2° ed ultimo dell'art. 5 e all'art. 7 non si applicano nei casi in cui il proponente è un Ente pubblico, una Società interamente pubblica o un Consorzio pubblico.

Documentazione da allegare

Il progetto definitivo deve contenere le seguenti informazioni.

1. Informazioni generali sull'impianto
 - Identificazione delle società
 - Inquadramento urbanistico e territoriale
2. Descrizione e analisi dell'attività produttiva
 - Ciclo produttivo
 - Produzione dell'impianto
 - Consumo di energia
3. Materie prime ed Intermedie
4. Ciclo delle acque
5. Emissioni in atmosfera
6. Gestione dei rifiuti
7. Ripristino del sito
8. Piano di monitoraggio e controllo
9. Condizioni differenti dal normale esercizio

Idroelettrico:

con la legge 25 giugno 2007, n. 17 l'Abruzzo ha dettato una moratoria in campo idroelettrico, stabilendo che il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica, di potenza compresa tra 30 e 3.000 Kw, è sospeso sino alla predisposizione di uno studio complessivo delle risorse disponibili. Le domande di derivazioni presentate dal 12 luglio 2007 e fino all'approvazione dello studio, sono dichiarate non più procedibili. Fanno eccezione:

- le domande di derivazione idroelettrica per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato sottoscritto il disciplinare di cui all'articolo 11 del Rd 1775/1933, ancorché non sia stato emesso il provvedimento di concessione;

- le domande di derivazione idroelettrica che prevedono la costruzione di più centrali, poste in serie nell'alveo del medesimo corso d'acqua, la cui potenza nominale complessiva, sommatoria delle potenze nominali delle singole centrali, supera i 3.000 Kw.

L'Autorità concedente, con provvedimento espresso, dichiara la procedibilità delle domande, dichiarate sospese, che risultino conformi allo studio citato sopra anche nel caso in cui lo studio non venga approvato nel termine prescritto ai sensi della legge.

Eolico:

La Regione Abruzzo ha approvato con D.G.R. n. 754 del 30 Luglio 2007 le Linee Guida che disciplinano l'inserimento di impianti industriali per la produzione di energia dal vento all'interno del territorio regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 10 del D.Lgs 387/03 e che forniscano direttive per la Valutazione dell'Impatto Ambientale proveniente da tali impianti.

La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Le procedure relative agli impianti eolici di Piccola Taglia, ossia di potenza complessiva inferiore o uguale a 200 kW, sono regolamentate dalle "Linee guida per impianti di piccola taglia". Le procedure riguardanti gli impianti eolici di Grande Taglia, ossia di potenza complessiva superiore a 100 kW (1), sono regolamentate dalle "Linee guida per impianti di grande taglia". All'interno di ognuna delle 2 taglie di potenza sono state definite delle sottoclassi di maggiore dettaglio:

- La classe di impianti di Piccola Taglia (CLASSE-1) è internamente suddivisa in:

1. Impianti di potenza minore o uguale a 20 kW (CLASSE-1A)
2. Impianti di potenza superiore a 20 kW ma inferiore o uguale a 200 kW

(CLASSE-1B).

- La classe di Impianti di Grande Taglia (CLASSE-2) è internamente suddivisa in:

1. Impianti di potenza superiore a 100 kW ma inferiore o uguale a 1 MW (CLASSE-2A)
2. Impianti di potenza superiore a 1 MW (CLASSE-2B)

Rete elettrica regionale:

Interventi di adeguamento rete elettrica regionale da parte di Terna s.p.a.:

- intervento Fano-Teramo (Piano di Sviluppo – PdS 2006 Terna);
- intervento Villanova-Gissi (Piano di Sviluppo – PdS 2006 Terna).

Al Piano di Sviluppo della Rete Trasmissione Nazionale (RTN) si può far riferimento per ulteriori e più specifici approfondimenti.

In ogni caso, gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile, soprattutto quelli caratterizzati da un elevato grado di distribuzione sul territorio, dovranno essere compatibili con le caratteristiche delle reti di trasmissione e distribuzione e soggetti preliminarmente ad un'analisi di fattibilità circa il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Basilicata

La Lr 8 marzo 1999, n. 7 delega alla Regione le funzioni amministrative in materia di costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le affida compiti di promozione della diffusione e dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle assimilate nei settori produttivi.

La Regione non ha dettato una disciplina particolare per l'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 limitandosi ad indicare la documentazione necessaria alla richiesta per ogni fonte indicata dal nuovo PIEAR.

RIFERIMENTI
Dipartimento Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione tecnologica, Ufficio Energia
DIRIGENTE: Mariano Tramutoli
Indirizzo: Via Vincenzo Verrastro8, 85100 Potenza (PZ)
Telefono: 0971.668616
Fax: 0971.668630
E-mail: mariano.tramutoli@regione.basilicata.it

Impianti eolici

Si definiscono impianti eolici di piccola generazione se soddisfano ai seguenti requisiti:

- Potenza nominale massima complessiva inferiore ad 1 MW
- Numero massimo di aerogeneratori 5

Nel caso in cui l'impianto sia **inferiore a 200 kW** di potenza nominale è applicata la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sue successive modificazioni. La D.I.A. deve essere presentata al Comune territorialmente competente nonché all'Ufficio competente della Regione Basilicata.

Per gli impianti di potenza nominale **compresa tra 200 kW e d 1 MW** invece, si applica la disciplina di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003. Per tali impianti si applica una procedura semplificata che prevede:

- termine per la conclusione del procedimento fissato in 120 gg;
- esclusione della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di un solo assenso comunque denominato.

Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione

Nella domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 deve essere inclusa:

- a) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dalla società della rete utente ovvero dalla società titolare delle reti di trasmissione, che prevede la connessione dell'impianto;
- b) progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
- c) progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;
- d) progetto di dismissione dell'impianto (è indispensabile riportare nel progetto un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità la quantificazione delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi);
- e) quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità;
- f) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto;
- g) piano particellare di esproprio con l'indicazione delle ditte catastali, delle superfici interessate dall'impianto e loro classificazione;
- h) certificazione urbanistica rilasciata dal/dai comuni interessati con indicazione dei vincoli cui è soggetta l'area di ubicazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie;
- i) Certificato camerale o documentazione attestante i requisiti soggettivi così come previsti dalla legislazione vigente per le imprese industriali e commerciali, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica;
- j) i dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell'impianto in coordinate UTM WGS84

Osservazioni sul procedimento unico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03.

Le domande, presentate all'Ufficio regionale competente ai sensi dell'art. 12 del D.lgv 387/2003, dovranno contenere l'indicazione delle principali norme di legge applicabili al procedimento unico e l'elenco dei soggetti competenti interessati al rilascio degli assensi occorrenti per l'ottenimento dell'autorizzazione, nonché la documentazione comprovante l'esistenza di eventuali vincoli cui è soggetta l'area e il sito di ubicazione dell'impianto.

Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'12 del D.Lgs. 387/03, il proponente dovrà fornire una polizza fideiussione bancaria e/o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta di importo pari al costo dell'attività di dismissione dell'impianto, di smaltimento dei rifiuti in discarica e al ripristino dello stato dei luoghi, di durata pari alla vita utile dell'impianto, svincolabile solo a se-

guito di autorizzazione della Regione Basilicata, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti (dette garanzie possono essere prestate esclusivamente dalle Banche e dalle Imprese di assicurazione autorizzate dalle leggi vigenti, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca di Italia ai sensi della normativa vigente).

Impianti di potenza nominale fino a 200 kW.

Per tali impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sue successive modificazioni.

La D.I.A. deve essere presentata al Comune territorialmente competente nonché all'Ufficio competente della Regione Basilicata allegando, in aggiunta a quanto previsto dal richiamato T.U., la seguente documentazione (L.R. n. 31/2008):

- titolo di proprietà o disponibilità dell'area;
- copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dalla società della rete utente, per la connessione dell'impianto;
- eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento.

Impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 1 MW.

Per tali impianti, si applica la disciplina di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003. Per tali impianti si applica una procedura semplificata che prevede:

- termine per la conclusione del procedimento fissato in 120;
- esclusione della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 nel caso in cui sia necessaria l'acquisizione di un solo assenso comunque denominato.

Impianti Fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici sono classificati di "microgenerazione" se soddisfano una delle seguenti condizioni:

- potenza nominale massima non superiore a 1.000 KWp (art.2 del D.Lgs.387/03);
- se destinati a soddisfare il proprio fabbisogno energetico (classificati per autoproduzione ai sensi dell'art.2 del D.Lgs.79/99);

Per tali tipi di impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (D.I.A.) di cui agli articoli 22 e 23 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sue successive modificazioni. La D.I.A. deve essere presentata al Comune territorialmente competente nonché all'Ufficio competente della Regione Basilicata.

Per quanto concerne gli impianti di grande generazione, quelli aventi potenza nominale superiore a 1.000 KWp, si procede ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003.

Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione.

Nella domanda di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs.387/2003 deve essere inclusa:

- a) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dalla società della rete utente ovvero dalla società titolare delle reti di trasmissione, che prevede la connessione dell'impianto;
- b) progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
- c) relazione tecnica sull'individuazione del sito dell'impianto e del tracciato dell'elettrodotto di collegamento, che dimostri la bontà della scelta in relazione alla distanza dal punto di consegna;
- d) progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;
- e) progetto di dismissione dell'impianto (è indispensabile riportare nel progetto un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità la quantificazione delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi);
- f) quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità;
- g) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto;
- h) piano particellare di esproprio con l'indicazione delle ditte catastali, delle superfici interessate dall'impianto e loro classificazione;
- i) certificazione urbanistica rilasciata dal/dai comuni interessati con indicazione dei vincoli cui è soggetta l'area di ubicazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessaria;
- j) Garanzia almeno ventennale del produttore dei moduli fotovoltaici;
- k) Certificazione comprovante il decadimento prestazionale dei moduli fotovoltaici non superiore al 10% nell'arco dei 10 anni e non superiore al 20 % nei venti anni di vita;
- l) Certificazione comprovante la costruzione dei moduli fotovoltaici di data non anteriore a due anni rispetto alla data di installazione.
- m) i dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell'impianto in coordinate UTM WGS84

Osservazioni sul procedimento unico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03.

Le domande, presentate all'Ufficio competente ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, dovranno contenere l'indicazione delle principali norme di legge applicabili al procedimento unico e l'elenco

dei soggetti competenti interessati al rilascio degli assensi occorrenti per l'ottenimento dell'autorizzazione, nonché la documentazione comprovante l'esistenza di eventuali vincoli cui è soggetta l'area e il sito di ubicazione dell'impianto.

Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs.387/03, il proponente dovrà fornire una polizza fidejussione bancaria e/o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta di importo pari al costo dell'attività di dismissione dell'impianto, di smaltimento dei rifiuti in discarica e al ripristino dello stato dei luoghi, di durata pari alla vita utile dell'impianto, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti (dette garanzie possono essere prestate esclusivamente dalle Banche e dalle Imprese di assicurazione autorizzate dalle leggi vigenti, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca di Italia ai sensi della normativa vigente).

Impianti a Biomasse

Per gli impianti che rientrano nella categoria di impianti di piccola taglia si applica la disciplina di inizio attività (DIA) di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sue successive modificazioni. La DIA deve essere presentata al Comune territorialmente competente nonché alla Regione Basilicata. Per quanto concerne la costruzione e l'esercizio di impianti di grossa taglia, questi sono soggetti ad autorizzazione unica, secondo le disposizioni dell'art.12 del D.lgs. 387/2003.

Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione

Nella domanda di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs.387/2003 deve essere inclusa:

- a) Progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
- b) Copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dalla società della rete utente ovvero dalla società titolare delle reti di trasmissione, che prevede la connessione dell'impianto;
- c) Quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità;
- d) Dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto;
- e) Piano particellare di esproprio con l'indicazione delle ditte catastali, delle superfici interessate dall'impianto e loro classificazione;

- f) Certificazione urbanistica rilasciata dal/dai comune/i interessato/i con indicazione dei vincoli cui è soggetta l'area di ubicazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie;
- g) i dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell'impianto in coordinate UTM WGS84

Osservazioni sul procedimento unico ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 387/03.

Le domande, presentate all'Ufficio competente ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, dovranno contenere l'indicazione delle principali norme di legge applicabili al procedimento unico e le Amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli assenti occorrenti per l'ottenimento dell'autorizzazione, nonché la documentazione comprovante l'esistenza di eventuali vincoli cui è soggetta l'area e il sito di ubicazione dell'impianto.

Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui all'12 del D.Lgs.387/03, il proponente dovrà fornire una polizza fideiussione bancaria e/o assicurativa? irrevocabile ed escutibile a prima richiesta di importo pari al costo dell'attività di dismissione dell'impianto, di smaltimento dei rifiuti in discarica e al ripristino dello stato dei luoghi, di durata pari alla vita utile dell'impianto, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti (dette garanzie possono essere prestate esclusivamente dalle Banche e dalle Imprese di assicurazione autorizzate dalle leggi vigenti, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca di Italia ai sensi della normativa vigente).

Centrali Idroelettriche

Per le centrali di piccola taglia si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/01 e s.m. La DIA deve essere presentata al Comune territorialmente competente nonché alla Regione mentre, la realizzazione e l'esercizio di impianti di grande taglia sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/03.

Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione.

Alla domanda di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 devono essere allegati:

- a) copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dalla società titolare della rete utente, ovvero dalla società titolare della rete di trasmissione, che prevede la connessione dell'impianto alla rete medesima;
- b) polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, di importo pari al costo dell'attività di dismissione dell'impianto, smaltimento dei rifiuti in discarica e ripristino dello stato originario dei luoghi, di durata pari alla vita utile dell'impianto medesimo, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione, sottoscritta con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti (dette garanzie possono essere prestate esclusivamente dalle banche e dalle imprese di as-

- sicurazione autorizzate dalle leggi vigenti, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca di Italia ai sensi della normativa vigente);
- c) quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, come da ultimo modificato dalla lett. m) del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 297/06, come modificato dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità;
 - d) dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente disponga di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto;
 - e) piano particellare di esproprio con l'indicazione delle ditte catastali, delle superfici interessate dall'impianto e della loro classificazione;
 - f) certificazione urbanistica rilasciata dai Comuni interessati, con l'indicazione dei vincoli cui è soggetta l'area di ubicazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie;
 - g) copia della concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33 e s.m.
 - h) i dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell'impianto in coordinate UTM WGS84

Osservazioni sul procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03.

Le domande, presentate all'Ufficio competente ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, dovranno contenere l'indicazione delle principali norme di legge applicabili al procedimento unico e l'elenco dei soggetti deputati al rilascio degli assenti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione, nonché la documentazione comprovante l'esistenza di eventuali vincoli cui è soggetta l'area di ubicazione dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Calabria

La legge di riordino delle funzioni amministrative regionali e locali (Lr 12 agosto 2002, n. 34) riserva alla Regione le funzioni amministrative relative alle procedure per la localizzazione di impianti per la produzione di energia, l'elaborazione del Piano energetico regionale, la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici. Restano, inoltre, alla Regione tutti quei compiti amministrativi non attribuiti dalla legge allo Stato e non delegati agli Enti locali.

Alle Province sono delegati i compiti per l'adozione di programmi di intervento per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili, l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione, il controllo sul rendimento degli impianti termici.

Ai Comuni spettano le funzioni amministrative in materia di certificazione energetica degli edifici e il controllo sul rendimento degli impianti termici (in Comuni oltre i 15.000 abitanti).

L'art.12 del D. lgs 387/2003 è recepito dalla LR n. 42/2008. La domanda di autorizzazione unica, redatta secondo le disposizioni dell'allegato A alla legge 42/2008, va presentata unicamente al Settore politiche energetiche del Dipartimento attività produttive, responsabile del procedimento unificato. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione.

Per gli impianti inferiori alle soglie indicate nel citato allegato A, in luogo dell'autorizzazione unica si presenta la Dia (Denuncia di inizio attività).

RIFERIMENTI
Settore politiche energetiche del dipartimento attività produttive
Dirigente del Settore: Ing. Ilario De Marco
Tel: 0961/856492-93 Fax: 0961/856310
E-mail: i.demarco@regcal.it

Ambiti di applicazione

La legge disciplina le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE ricadenti sul territorio regionale.

Individuazione delle soglie di potenza autorizzabile

Nelle more dell'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili sono individuati i seguenti limiti da raggiungere entro il 2009, su scala regionale, alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile:

- eolica 3.000 MW
- fotovoltaica/termodinamica 400 MW
- idraulica 400 MW
- biomassa 300 MW

Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente comma, da intendersi comprensivi della potenza già autorizzata sul territorio regionale alla data odierna, non partecipano le autorizzazioni assoggettate alla semplice Denuncia Inizio Lavori di cui agli artt. 22 e 23 del Dpr n. 380/01 e successive modificazioni ed integrazioni o soggette a semplice comunicazione preventiva.

Individuazione delle riserve strategiche regionali - Costituzione SERC

Entro i limiti di potenza autorizzabile è costituita, per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20% a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione.

Tale riserva potrà essere utilizzata dalla Regione per:

- stipulare protocolli di intesa con primari operatori in possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia e di una significativa capacità produttiva, preferibilmente con partneriato calabrese, che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica energetica;
- assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi.

Procedimento autorizzativo

Al fine di determinare un quadro unitario dei processi autorizzativi relativi agli impianti da fonte rinnovabile da realizzarsi sul territorio regionale, è stato adottato l'allegato tecnico "Procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE" (allegato sub 1).

Ambito di applicazione

In coerenza con quanto stabilito dall' art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e fatto salvo quanto contenuto ai successivi punti 2.3 e 2.4, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, con le modalità riportate nel seguente dispositivo:

- gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli

impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti;

- le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all'esercizio degli impianti;
- impianti con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella Tabella di cui all'art. 2 comma 161 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) appresso riportata:

Fonte	Soglie KW
Eolica	60
Solare fotovoltaica	20
Idraulica	100
Biomasse	200
Gas di discarica, gas residuali da processi di depurazione e biogas	250

Tabella B-2 Soglie di impianti per cui è sufficiente la DIA

Per gli impianti con capacità di generazione **inferiore** alle soglie riportate nella succitata Tabella, in luogo dell'autorizzazione unica, si applica la **denuncia di inizio attività** (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del PR n. 380/2001, e successive modificazioni.

Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza e la necessità di acquisire i pareri di competenza di ciascun Ente avente titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzatorio, sono altresì soggette alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) le seguenti tipologie di impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kW:

- impianti destinati all'autoproduzione;
- impianti fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o da costruire;
- impianti eolici on-shore, collocati internamente a complessi industriali;
- impianti idroelettrici;
- impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
- impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
- impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
- impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire.

Ai sensi del D.Lgs n. 115/2008 l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del sopra citato D.P.R. n. 380/01, e successive modifiche, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D. lgs n. 192/2005, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

I proprietari degli impianti non soggetti ad autorizzazione unica sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell'impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività.

Il Comune è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche un elenco dettagliato degli impianti assoggettati a DIA o a semplice comunicazione ai sensi dei precedenti punti 2.3, 2.4 interessanti il territorio comunale;

Ai sensi dell'art. 2 comma 158 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), l'autorizzazione degli impianti offshore è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Requisiti

I proponenti l'installazione di impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica, oltre ai requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere come oggetto sociale l'installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività ad essa connessa ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico, dalle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas. I suddetti requisiti devono essere documentati dal produttore proponente l'impianto all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione unica.

Domanda di autorizzazione unica

La domanda per la costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o quella relativa agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere presentata esclusivamente al Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, responsabile del procedimento unificato.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a. documentazione attestante i requisiti di cui al punto 3;
- b. documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente. Tale capacità può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
 - idonee dichiarazioni bancarie;
 - bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
 - dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi;
- c. progetto definitivo dell'impianto redatto a norma del D.Lgs 163/2006 (nr. 2 copie cartacee e nr. 1 copia su supporto informatico, quest'ultimo comprensivo di file riportante la posizione spaziale delle parti d'impianto, in formato compatibile per il corretto inserimento del progetto in ambiente GIS) comprensivo di cronoprogramma;
- d. documentazione tecnica del gestore della rete che attesti l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio, completa della relativa accettazione da parte del proponente (Soluzione Tecnica Minima Generale accettata dal proponente);
- e. documentazione prescritta per l'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio e gli elettrodotti ed opere connesse, comprese quelle di allaccio alla rete nazionale (ex l.r. 17/2000: Relazione e grafici sugli impianti d'utenza per la connessione alla RTN; Relazione sui campi elettromagnetici; Relazione sul contenimento del rischio di elettrocuzione; piano particellare d'esproprio);
- f. per gli impianti eolici: studio delle potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico-economica della fattibilità dell'iniziativa, che la Pubblica Amministrazione si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere caratterizzato da misure anemometriche sul sito di interesse, da dimostrarsi attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attività, di durata almeno annuale e attestato da enti certificatori, tale da garantire una producibilità annua di almeno 1.800 ore equivalenti di vento;
- g. per gli impianti idroelettrici: copia dell'atto di approvazione dello schema di disciplinare da parte dell'Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione;
- h. per gli impianti a biomassa: studio dettagliato sulla localizzazione dell'impianto in funzione della disponibilità di biomassa; studio, basato su indagini dirette, volto a minimizzare i costi relativi all'acquisto, al trasporto ed allo stoccaggio dei quantitativi di biomassa necessari al funzionamento dell'impianto; contratti preliminari di acquisto delle biomasse;
- i. delibere/a dei/Il Consigli/o Comunali/e sui cui territori insiste l'impianto produttivo in cui si attesti, con espressa indicazione delle particelle interessate, l'accoglimento della proposta di realizzazione (solo per gli impianti di potenza superiore a 500 kWe);
- j. dichiarazioni di conformità degli impianti che si intende installare alle normative vigenti;
- k. certificato/i comunale/i attestanti la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e la presenza di eventuali vincoli (aree protette ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.

10/03, aree di cui alla Legge 365/2000, aree di cui al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, aree con vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs 42/04 e della l.r. n. 23/90, ecc);

I. atto di impegno nel quale il proponente si obbliga:

- a costituire, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria;
- a dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto ed a terminarli entro la data indicata in domanda dandone comunicazione scritta alla Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche entro i successivi 30 giorni dalla data di inizio e di ultimazione dei lavori. La durata dei lavori, conforme al cronoprogramma di progetto, non potrà superare la durata di 3 anni dal rilascio dell'Autorizzazione unica;
- a sottoscrivere, a seguito dell'accettazione della potenza assegnata ai sensi del successivo punto 6.4 e prima della data di convocazione della seduta insediativa della Conferenza di Servizi, a pena di rigetto della domanda, una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze a favore della Regione Calabria – Settore Politiche Energetiche, a garanzia degli obblighi assunti di inizio dei lavori di costruzione entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica, di importo pari al 2% del valore dell'investimento previsto e di durata almeno pari a 12 mesi. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione beneficiaria;
- a sottoscrivere, prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a pena di rigetto della domanda, le seguenti fideiussioni bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze:
 1. a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, a garanzia del mancato adempimento delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica e degli obblighi assunti di ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal Produttore, di importo pari al 1% del valore dell'investimento previsto e di durata almeno pari a quella indicata in domanda di autorizzazione maggiorata di 6 mesi, con decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica;
 2. a favore del Comune/i in cui verrà realizzato l'impianto, a garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione

dell'impianto nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o di revoca dell'autorizzazione unica, nella misura di € 10,00 per gli impianti eolici (€ 30,00 nel caso delle altre tipologie di impianto) per ciascun kW di potenza complessivamente autorizzata e di durata almeno pari a quella indicata nella domanda di autorizzazione per l'ultimazione delle attività, maggiorata di 12 mesi e con decorrenza dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica. Tale valore dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell'impianto nella misura del tasso medio d'inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta del beneficiario qualora i lavori di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell'impianto non siano ultimati entro due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o revoca dell'autorizzazione unica dell'impianto. Il comune competente regolerà all'interno della Convenzione di cui al successivo punto 9.2 le modalità di rinnovo di tale fideiussione. Le fideiussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione beneficiaria;

- a ripristinare i luoghi come garantito con la polizza fideiussoria di cui al punto precedente ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l'area di intervento non direttamente occupata dalle strutture affinché resti disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura, di allevamento o altro;
- a ripristinare le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto, a lavori ultimati, con le medesime caratteristiche e materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione;
- a favorire l'imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione;
- a favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
- ad assumere una unità lavorativa ogni 8 unità lavorative assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra L.P.U. - L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46%, sempre che questi abbiano le caratteristiche fisiche per attendere in sicurezza alle mansioni richieste;
- a versare a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento del regolare esecuzione delle opere", della somma di 50€cent per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata (€ 1,5 per le altre tipologie);

- m. elenco degli enti, con i relativi indirizzi, titolari del rilascio di permessi, pareri, assensi o nulla osta comunque denominati interessati ai sub-procedimenti per il rilascio dell' Autorizzazione unica;
- n. eventuale perizia giurata del progettista relativa alla non assoggettabilità alla procedura di verifica ovvero alla procedura di V.I.A. o AIA, accompagnata da una sintetica relazione esplicativa;
- o. ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive Settore Politiche Energetiche – pari ad € 100 per ogni MW per il quale si richiede l'autorizzazione, con un minimo di € 300.

Determinazione della disponibilità di potenza

Per ciascuna fonte rinnovabile, il Settore Politiche Energetiche provvede, a scadenza semestrale (giugno, dicembre), ad individuare la disponibilità di potenza autorizzabile. A tal scopo, entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno il Settore Politiche Energetiche provvede a verificare, per ciascuna fonte rinnovabile, la disponibilità di potenza autorizzabile sottraendo al valore massimo di potenza autorizzabile (prevista nel PEAR o, in assenza, programmata ed approvata dalla G.R.), la somma dei valori di potenza delle autorizzazioni già rilasciate (al netto di revoche, cessazioni, riduzioni di potenza o dismissioni) ed in corso di autorizzazione ai sensi del successivo punto 6.3.

Il Settore Politiche Energetiche provvede a dare comunicazione di tale disponibilità di potenza autorizzabile alla competente Commissione Consiliare Permanente, nonché attraverso la pubblicazione sul sito www.regione.calabria.it entro giorno 15 del mese successivo.

Verifica ed istruttoria preliminare delle domande

Il Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, verifica l'esattezza e la completezza della documentazione indicata al precedente punto 4, e nel caso, potrà richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali. In caso di domanda incompleta non si procederà alla assegnazione della potenza sino al suo perfezionamento.

La mancata produzione delle integrazioni entro il termine massimo di giorni 15 dalla richiesta del Settore Politiche Energetiche, comporta l'improcedibilità della domanda ed il relativo rigetto;

Ultimate con esito positivo le verifiche di cui sopra il Settore Politiche Energetiche provvede ad assegnare, seguendo l'ordine di protocollo di perfezionamento della domanda, i valori di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica.

Qualora la richiesta presentata superi la disponibilità di potenza autorizzabile il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive provvede d'ufficio alla riduzione del valore di potenza della nuova richiesta di autorizzazione, dandone espressa comunicazione a mezzo fax al soggetto interessato per la relativa accettazione. La mancata accettazione da parte del richiedente della potenza assegnata entro giorni 10 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di assegnazione comporta l'automatica decadenza della richiesta di autorizzazione unica e la restituzione, da

parte della Regione Calabria, del 50% degli oneri istruttori versati in sede di presentazione della domanda.

In caso di accettazione da parte del richiedente, il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive autorizza il proponente alla trasmissione al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria - titolare del rilascio del nulla osta di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - ed agli altri enti di cui all'elenco m) del precedente punto 4.2 della documentazione propedeutica, indicando contestualmente la Conferenza di Servizi prevista al paragrafo 8 - Conferenza di Servizi.

Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva notizia, a spese del proponente, mediante pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione regionale;

Procedura di verifica (screening) e VIA, procedura AIA

A completamento della procedura di verifica preliminare prevista al punto 6, il Responsabile del Procedimento comunica al proponente ed al Dipartimento Ambiente la possibilità di attivare la procedura di verifica ambientale.

Il Dipartimento Politiche dell'Ambiente comunicherà al Responsabile del procedimento l'avvio e la successiva conclusione della procedura.

Per l'espletamento delle procedure di verifica, di VIA e di AIA nonché per la relativa documentazione di rito si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare a quanto riportato nel "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" n. 3 del 04.08.2008.

Conferenza di servizi.

Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Energetiche o suo delegato. Il Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche, convoca, entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica preliminare di cui al precedente punto 6, la conferenza di servizi per l'acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Ai sensi del paragrafo 1°.5.5.1, secondo alinea, del Codice di Rete, alla conferenza di servizi partecipa il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale o di distribuzione, per l'espressione del necessario parere tecnico.

La Conferenza di servizi si svolge con le modalità stabilite dall'articolo 24 della legge regionale del 4 Settembre 2001, n. 19 e sue modificazioni ed integrazioni.

Contenuto della Convenzione - Impegni del proponente

In caso di provvedimento finale della Conferenza di Servizi positivo, entro il termine stabilito di giorni 30 dalla data di chiusura della conferenza stessa, il dirigente del Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive stipula specifica convenzione con il proponente nella quale sono definite le modalità di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, la potenza autorizza-

ta e la produzione annua netta stimata di energia prodotta ed immessa in rete, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti interessati ed alla Provincia competente per territorio, per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza di ciascuno.

Il proponente si obbliga a sottoscrivere con il Comune o i Comuni interessati dall'intervento, una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti tra le parti, sino alla definitiva dismissione dell'impianto.

Il proponente si obbliga a comunicare alla Regione Calabria eventuali trasferimenti del titolo autorizzativo, cambi di gestione e/o cessioni di azienda ed ogni altra variazione di titolarità, per il preventivo assenso dell'Amministrazione Regionale. Il decreto di voltura del titolo autorizzativo è emanato previa ricognizione del possesso dei requisiti di cui al punto 3 e della dimostrazione della validità delle fidejussioni previste al punto 4. In tal caso il soggetto subentrante assume i medesimi obblighi previsti nelle convenzioni già stipulate.

Obblighi del proponente nella fase di realizzazione dell'impianto

Nella fase di realizzazione dell'impianto il proponente si obbliga a:

1. favorire l'imprenditoria regionale;
2. favorire l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell'impianto;
3. assumere una unità lavorativa, ogni otto unità lavorative assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra: L.P.U., L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46% (sempre che questi abbiano le caratteristiche necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni richieste);
4. trasmettere alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessato – con cadenza semestrale - un rapporto sintetico sull'andamento dei lavori e sulla realizzazione delle opere, corredato di relativo cronoprogramma;
5. consentire l'accesso al cantiere dei tecnici della Regione, della Provincia e del Comune interessato incaricati di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti.

Obblighi del proponente nella fase di conduzione dell'impianto

Nella fase di conduzione dell'impianto il proponente si obbliga a:

1. rendere disponibile l'impianto a visite periodiche da parte dei tecnici della Regione, della Provincia e del Comune territorialmente interessato; scopo della visita è quello di accertare lo stato dei luoghi e dell'impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell'impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l'ambiente;
2. inviare al Comune/i interessato/i, alla Provincia ed alla Regione Settore Politiche Energetiche, con cadenza annuale, una documentazione attestante:
 - a produzione annua netta di energia elettrica prodotta ed immessa in rete;

- la provenienza, la tipologia ed i quantitativi di eventuali biomasse utilizzate come combustibili;
- la durata di fermi prolungati dell'intero impianto;
- lo stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, con segnalazione di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi per la loro eliminazione;
- la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e/o di lavori di varia natura eseguiti nell'area dell' impianto;
- la eventuale variazione della composizione societaria;
- il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell'impianto;
- l'eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell'impianto.

Obblighi del proponente nella fase di cessazione delle attività dell'impianto

Il proponente si obbliga, alla cessazione delle attività a:

1. comunicare al/i Comune/i interessatoti, alla Provincia e alla Regione la data di definitiva cessazione delle attività;
2. inoltrare alla Regione - Assessorato Attività Produttive, Settore Politiche Energetiche e Assessorato all'Ambiente, alla Provincia ed al Comune interessato dall'intervento, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione od esercizio secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione;
3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto e, per gli impianti idroelettrici, eseguire misure di reinserimento e recupero ambientale. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall'intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell'impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell'attività o revoca dell'autorizzazione unica dell'impianto medesimo.

Rilascio dell'Autorizzazione

L'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio, contenente le eventuali prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi, è emessa nelle forme di legge dovute dal Dirigente del Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla conferenza di servizi.

L'autorizzazione alla costruzione può avere durata massima di 3 anni, prorogabile per una sola volta con le modalità di cui al successivo punto 11;

L'emissione del provvedimento finale è condizionata:

- alla costituzione di una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria;
- alla sottoscrizione ed alla presentazione delle polizze fideiussorie di cui al precedente punto 4.2;
- al versamento degli oneri per monitoraggio in fase di esecuzione di cui al precedente punto 4.2;
- alla presentazione di n. 2 copie del progetto definitivo aggiornato alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi;
- alla stipula della convenzione con la Regione Calabria di cui al precedente titolo 9.
- alla documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente.

Tale capacità può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

1. idonee dichiarazioni bancarie;
2. bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
3. dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi

La mancata presentazione o sottoscrizione anche di una sola delle condizioni di cui al punto precedente entro il termine stabilito di giorni 30 dalla data di chiusura della conferenza di servizi per cause imputabili al proponente, comporta la conclusione dell'*iter* procedimentale con relativo atto di diniego.

L'autorizzazione unica deve contenere espressamente la facoltà da parte della Regione di revoca qualora, per una durata superiore a 24 mesi, la produzione media annua dell'impianto risulti inferiore al 30% della produzione annua netta riportata in convenzione, per cause diverse da quella di forza maggiore o direttamente imputabili al proponente.

Il Provvedimento finale, unitamente ad un estratto della pronuncia di compatibilità ambientale, è pubblicato a cura del Dipartimento Attività Produttive -Settore Politiche Energetiche nel Bollettino Regionale, mentre il proponente provvede alla pubblicazione contestuale, a proprie cura e spese, in un quotidiano a diffusione locale ed in uno a diffusione nazionale.

Proroghe

L'eventuale proroga dell'autorizzazione concessa può essere autorizzata dal dirigente del settore Politiche Energetiche, per una sola volta e su motivata richiesta del proponente. Tale proroga, di durata massima annuale, potrà essere rilasciata solo a seguito dell'avvenuto rinnovo delle fidejussioni di cui al precedente punto 4.2.

Controllo ed informazione al pubblico

La Regione, attraverso i settori competenti dei Dipartimenti Attività Produttive ed Ambiente, ciascuno per le proprie competenze, esercita la vigilanza ed il controllo per la corretta applicazione della convenzione stipulata, delle presenti linee di indirizzo e per quanto previsto ai sensi della normativa vigente in materia.

Disposizioni generali

Tutte le spese amministrative relative alle procedure fino alla conclusione dell'*iter* autorizzativo sono a carico del soggetto proponente.

Al fine di ottimizzare lo svolgimento e la tempistica del procedimento autorizzativo, il Settore Politiche Energetiche potrà stipulare specifiche convenzioni e/o protocolli d'intesa con i soggetti titolari del rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri ed assensi comunque denominati.

Fase transitoria

La presente procedura si applica anche a tutti i progetti di impianti da fonti rinnovabili presentati al Settore Politiche Energetiche per i quali la relativa procedura non risulti ancora conclusa.

Il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente procedura, procederà alla richiesta di integrazione documentale delle domande già presentate al Dipartimento sino alla saturazione della potenza massima autorizzabile di cui al precedente punto 5.1 secondo il seguente ordine:

1. domande con conferenza di servizi conclusa;
2. domande con conferenza di servizi non conclusa;
3. domande con conferenza di servizi non indetta.

A parità di condizione prevarrà in primo luogo l'ordine cronologico di chiusura della conferenza di servizi, in secondo luogo l'ordine cronologico di apertura della conferenza di servizi, in terzo luogo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di autorizzazione.

Il termine massimo per l'adeguamento della domanda di autorizzazione alla nuova procedura, ad eccezione della sola documentazione di cui al successivo punto 14.4, è fissato in 90 giorni a decorrere dalla richiesta di integrazione, pena l'automatico rigetto.

In sede di prima applicazione la durata della misura anemometrica sul sito di interesse di cui al punto 4.2 lettera f), ad integrazione delle sole domande di autorizzazione già presentate al Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive alla data di entrata in vigore della presente procedura, potrà essere quadrimestrale anziché annuale.

Fermo restando il vincolo di inoltrare idonea richiesta e di presentare le fidejussioni in ottemperanza alla presente procedura, sono altresì assoggettate alla tempistica di cui ai precedenti punti 10 ed 11 le richieste di autorizzazione unica già assentite alla data di entrata in vigore della presente procedura.

Ulteriori disposizioni

Requisiti di ordine generale

Non possono presentare richiesta di autorizzazione unica i soggetti:

1. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
3. nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004\18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
4. che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;
5. che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
6. che, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione regionale, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate, concesse e/o autorizzate dall'Amministrazione regionale; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione regionale;

7. che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
8. che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
9. che non siano in regola con gli obblighi presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
10. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Il proponente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA le richieste di connessione sono presentate a Terna S.p.a. in qualità di gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, mentre per gli impianti di produzione con potenza inferiore a tale soglia le richieste di connessione sono presentate alle imprese distributrici (paragrafo 1A.5.1.1 del Codice di Rete).

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Campania

La realizzazione degli impianti che producono energia da fonti rinnovabili in Campania è regolata dal **Dgr 20 marzo 2009, n. 500** Procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Nuove Linee guida (Bur 6 aprile 2009 n. 22).

L'ufficio regionale responsabile della procedura e della adozione del provvedimento finale è quello individuato dalla **Dgr 19 marzo 2004, n. 460**, cioè il Settore "Sviluppo e promozione delle attività industriali - Fonti energetica" dell'Area generale di Coordinamento "Sviluppo settore secondario".

RIFERIMENTI
Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile
Coordinatore: Dott. Luigi Raucci
Sede: Via A. De Gasperi, 28 - 80134 Napoli
Telefono: 081 7963029 fax: 081 796300
e-mail: agc05@regione.campania.it

Le linee guida approvate si inquadrano nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali nonché nelle strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili previste nella DGR 25 ottobre 2002, n. 4818, di approvazione delle linee strategiche di sviluppo sostenibile del settore energetico, così come integrate dalla DGR 5 dicembre 2003, n. 3533, nonché, ferma restando la sicurezza del sistema elettrico e nel rispetto del principio di priorità di dispacciamento dell'energia prodotta da tali fonti, di quanto previsto nel Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – PASER – per consentire di:

- a) Investire nel territorio,
- b) Creare condizioni di convenienza insediativa per le imprese, privilegiando la qualità delle infrastrutture e dei servizi del territorio al fine di sostenere la "permanenza" delle imprese nell'ambito locale;
- c) Privilegiare i progetti che coinvolgono più imprese ed un numero maggiore di settori produttivi, piuttosto che singoli segmenti di una filiera;
- d) Privilegiare i progetti efficienti, a minore impatto ambientale e, contemporaneamente, a maggiore impatto occupazionale e di innovazione;
- e) Potenziare la rete di centri di ricerca e sviluppo garantendo un sistema di formazione progressiva e continua;
- f) Promuovere il comparto industriale delle filiere tecnologiche di settore;
- g) Promuovere le filiere agro-energetiche locali e territoriali.

Le linee guida dettate dal regolamento sono emanate allo scopo di finalizzare ed esplicitare sia le modalità organizzative che i riferimenti tecnici necessari all'esercizio delle funzioni amministrative che vengono demandate alla Regione per la realizzazione di interventi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Viene posta un'attenzione particolare alla produzione di energia elettrica mediante fonti eoliche o solari, essendo considerati gli elementi di maggior rilevanza a livello regionale ed in quanto risorse maggiormente fruibili. Inoltre, vengono posti dei parametri di qualità finalizzati ad un corretto inserimento nel territorio dei suddetti impianti.

Per ciò che riguarda la produzione di energia elettrica da impianti eolici, concorre al raggiungimento degli obiettivi minimi, definiti dalla programmazione di settore, di sviluppo delle stesse sul territorio, che contribuisce in modo significativo all'obiettivo regionale di garantire il conseguimento ed il mantenimento dell'equilibrio energetico tra produzione e consumi della Regione, nonché concorre, per la parte regionale, al raggiungimento della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012 e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione Europea (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 168).

Ambito di applicazione e deleghe

Sono soggette all'autorizzazione unica, prevista dall'art.12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n.387 la costruzione, l'esercizio (inclusi gli interventi di modifica e ammodernamento) e le relative opere connesse alle infrastrutture indispensabili degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Le **Province**, provvedono al rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio (inclusi gli interventi di modifica), dei seguenti impianti, distinti per tecnologia e potenza:

- a) **Fotovoltaici**: fino alla potenza di 1 MW di picco;
- b) **Eolici**: fino alla potenza di 1 MW;
- c) **Idroelettrici**: fino alla potenza di un MW, compresi quelli che utilizzano l'energia del moto ondoso;
- d) **Termoelettrici** alimentati a biomassa e/o biogas con le caratteristiche ed i limiti indicati nel comma 14, dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) Gli interventi a **biomassa**.

Le Province rilasciano l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, compresi gli interventi di modifica e ammodernamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, in conformità all'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387.

Gli impianti a biomassa fino a 5 MW elettrici, sono autorizzati dalle Province in ottemperanza alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, con procedimento semplificato che preveda l'acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la condivisione della soluzione tecnica minima generale di connessione col Gestore di

rete, sentito il Comune sulla localizzazione dell'intervento. L'autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Dlgs 387/03 costituisce, ove necessario, una variante allo strumento urbanistico.

Nel rilascio dell'autorizzazione per gli impianti eolici, al fine di sfruttare in maniera ottimale la suddetta risorsa, la Provincia deve verificare ed assicurare:

- a. che l'impianto proposto non comprometta la realizzazione di impianti di potenza superiore;
- b. che la produzione sia destinata prioritariamente all'auto-consumo ed agli impieghi agricoli.

Le amministrazioni provinciali devono disporre che i proponenti la costruzione dell'impianto trasmettano copia della relazione illustrativa del progetto, la data di entrata in esercizio e, in generale, porre la massima attenzione alla presenza di eventuali interrelazioni (ricorrenza di elementi quali un unico punto di connessione, l'unicità del proprietario delle aree, l'unicità del proponente e, comunque, ogni altra circostanza ricavabile dall'istruttoria) e che la potenza nominale del suddetto impianto non superi i valori precedentemente indicati.

Criteri generali di valutazione

È importante che la Regione, sulla base delle risultanze della Conferenza Unificata contenute nell'Accordo del 5 settembre 2002 (G.U. n. 220 del 19 settembre 2002) "Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica", in quanto applicabili, ai fini della valutazione ed autorizzazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere connesse, tenga conto anche dei seguenti criteri generali:

- a) Coerenza con gli indirizzi energetici Comunitari, Statali e regionali;
- b) Compatibilità con scelte, razionali e ragionevoli, effettuate dagli Enti locali in tema di individuazione di aree da destinare alla costruzione degli impianti da fonti rinnovabili ovvero alla realizzazione di opere necessarie al soddisfacimento di analoghi interessi pubblici rilevanti;
- c) Adozione di scelte progettuali rivolte a massimizzare le economie di scala anche per l'individuazione del punto di connessione alla rete elettrica, tendenti sia al possibile sfruttamento in unico sito di potenziali energetici rinnovabili di fonte diversa sia all'utilizzo di corridoi energetici preesistenti ovvero definiti di concerto con il Gestore di rete e necessari al vettoriamento di produzioni diversificate;
- d) Adozione di scelte che precludono alla valorizzazione e al recupero di aree da riqualificare;
- e) Coinvolgimento delle realtà locali in termini di informazione e di comunicazione;
- f) Coinvolgimento del territorio attivando le iniziative opportune per assicurare i maggiori possibili benefici, quali, nel caso di impianti eolici, la creazione di "fattorie del vento" ovvero che prevedano l'uso ottimale e integrato dei suoli agricoli mediante la messa a dimora di colture agro-energetiche a rapido accrescimento, da impiegarsi, anche attraverso il conferimento, nella produzione di energia elettrica da biomassa;

- g) Coinvolgimento delle realtà locali in termini di compensazioni per l'uso del territorio e di incrementi dei livelli occupazionali utilizzando professionalità locali già presenti o da formare con oneri a carico del proponente;
- h) Grado di innovazione della tecnologia utilizzata e, in particolare per gli impianti eolici, degli aerogeneratori e del sistema nel suo complesso;
- i) Per gli impianti eolici, riutilizzo dei siti esistenti, nell'ambito di piani di modifica e/o potenziamento degli impianti.

La costruzione e l'esercizio di impianti eolici in aree interessate da produzioni agroalimentari di pregio (DOC e DOCG), rispetto al comma 7 dell'art.12 del Dlgs 387/03, è subordinata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Che l'intero impianto di produzione per l'energia da fonte eolica sia collocato in aree al di sopra dei limiti altimetrici fissati dai disciplinari di produzione DOC e/o DOCG interessati. Nel caso in cui i disciplinari non stabiliscano specifici limiti altimetrici, gli impianti possono essere collocati ad una altitudine superiore ai 650 m.;
- Il rispetto di una distanza non inferiore a 500 metri da aree con impianti viticoli, qualora il Comune interessato dalla proposta progettuale di produzione di energia da fonte eolica presenti, su base dati ISTAT, meno del 10% della Superficie Agricola Utilizzata destinata alla viticoltura.

Gli impianti che utilizzano la tecnologia solare (Fotovoltaica, termica ad alta entalpia) sono condizionati all'esito di un'indagine pedologica. Nel caso in cui dalla suddetta relazione i suoli interessati risultino appartenere alla I° e/o alla II° classe, il Proponente deve integrare il progetto con una relazione agronomica del sito contenente un'analisi sullo stato produttivo e sulle potenzialità agricole dello stesso. In sede di Conferenza di servizi, indetta sull'intervento specifico, verrà definito l'interesse pubblico prevalente.

Criteri per il corretto inserimento sul territorio

Sono individuati i criteri per un corretto inserimento sul territorio nell'ambito del procedimento di autorizzazione degli impianti ad energie rinnovabili. L'Amministrazione procedente, in sede di Conferenza di servizi, propone, pertanto, il diniego dell'autorizzazione per le istanze di interventi ricadenti in:

- a. Zone "A" del sistema parchi e riserve regionali individuate dalla Dgr n. 3312 del 21 novembre 2003 (BURC speciale del 27 maggio 2004). Nelle restanti aree Parco la realizzazione degli impianti, è consentita previo nulla osta dell'Ente Parco, nonché parere positivo delle competenti strutture regionali;
- b. Zone 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali, nonché nelle riserve naturali dello Stato, istituiti sul territorio della Regione. Nelle zone 2 la realizzazione degli impianti, è consentita previo nulla osta dell'Ente Parco e del suo sentito ai fini della valutazione di incidenza, qualora l'intervento sia suscettibile di produrre incidenze significative su uno o più siti della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS), nonché parere positivo della competente struttura regionale;

- c. Nelle aree in cui gli ordinari strumenti di pianificazione comunale e di programmazione, già approvati e trasmessi all'Amministrazione preposta all'autorizzazione dal Comune sede dell'intervento, abbiano individuato per la localizzazione di opere pubbliche o di altre opere di pubblica utilità, nonché nelle aree concretamente individuate e destinate, in applicazioni di disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, alla valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

Per quanto concerne gli impianti eolici, fatte salve le distanze di natura tecnica previste dal costruttore, al fine di evitare le interferenze aerodinamiche, l'Amministrazione procedente può proporre, in sede di Conferenza di servizi, il diniego dell'autorizzazione nel caso di:

- a. Impianti previsti ad una distanza inferiore a cinque volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore dal perimetro di parchi archeologici e da complessi monumentali;
- b. Impianti previsti ad una distanza inferiore a dieci volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore misurata dal perimetro urbanizzato così come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
- c. Impianti previsti ad una distanza inferiore all'altezza complessiva di un aerogeneratore da una strada provinciale e nazionale, al triplo dell'altezza complessiva dell'aerogeneratore da una strada a scorrimento veloce e dalle autostrade ed a 0,8 volte l'altezza complessiva di un aerogeneratore dalle strade comunali, tra queste, escluse le vicinali e le interpoderali così come definite dal regolamento comunale.

Per quanto riguarda le proposte progettuali presentate in aree industriali marginali dimesse e/o da riqualificare, le valutazioni vengono fatte di volta in volta, caso per caso.

Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione

La domanda di autorizzazione dell'impianto deve contenere le seguenti informazioni:

- a) I dati generali del proponente;
- b) Il certificato camerale o documentazione attestante i requisiti soggettivi così come previsti dalla legislazione vigente per le imprese industriali e commerciali, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica;
- c) I dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell'impianto in coordinate UTM WGS84;
- d) Il certificato di destinazione urbanistica di tutte le particelle interessate dall'impianto e dalle opere connesse, completo dell'attestazione dei vincoli territoriali e sovraterritoriali;
- e) La documentazione attestante la disponibilità dei suoli, sia relativamente all'area di impianto che alla parte di connessione alla rete. Per l'avvio del procedimento sono sufficienti i contratti preliminari di acquisto o di cessione del diritto di superficie (che, se a termine, il periodo dovrà comprendere il tempo necessario per la dismissione delle opere secondo il relativo progetto). Tali atti dovranno essere debita-

- mente formalizzati con atto pubblico prima della emissione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;
- f) Il piano particellare grafico e descrittivo, redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999 n. 554, nel caso necessiti l'attivazione delle procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 giugno 2001 n. 327 in materia di espropri;
- g) Il progetto preliminare, in formato cartaceo e su supporto digitale, a firma di tecnici abilitati, redatto ai sensi degli artt. da 18 al 24 del D.P.R. 554 del 21/12/1999 che comprenda, necessariamente, gli elaborati di cui alle lettere seguenti;
- h) Relazione tecnica e relazione illustrativa da cui emergano gli elementi che giustificano la configurazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche della fonte e dell'area interessata e completa delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione,
- Inquadramento territoriale con il layout di impianto dalla quale si evinca anche l'ambito territoriale amministrativo (limiti comunali, provinciali, regionali) - IGM 1:25.000 e 1:5000,
 - Stralcio del piano regolatore generale in scala 1:5.000;
 - Planimetria generale di progetto del solo impianto proposto e delle opere connesse in scala 1:2.000
 - Planimetria generale di progetto di area vasta in scala 1:5.000, riportante le distanze da impianti esistenti, ovvero da confini amministrativi,
 - Planimetria riportante il percorso dei cavi – IGM in scala adeguata – con i confini amministrativi e con l'indicazione del sistema viario utilizzato o attraversato,
 - Tavole dei vincoli in scala 1: 25.000:
 - Layout di impianto riportato su estratto catastale – in scala 1:1.000 e/o 1:2.000
 - Planimetrie di dettaglio – 1:500
 - Sezioni e particolari costruttivi – in scala adeguata
 - Planimetria aree di stoccaggio materie prime, ove previste, su cartografia catastale,
- i) La proposta di soluzione di connessione alla rete elettrica, condivisa col competente gestore di rete, corredata del progetto elettrico preliminare, redatto secondo quanto indicato nelle guide tecniche dei gestori di rete;
- j) Planimetrie di dettaglio del progetto elettrico;
- k) Una planimetria in scala 1:2000 su estratto di mappa catastale con la individuazione delle possibili interferenze, dell'impianto e delle opere di collegamento, con aree del demanio idrico, completa di sezioni longitudinali e trasversali in scala opportuna raffiguranti lo stato *ante* e *post operam*;

- l) Una planimetria, in scala opportuna, degli eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso al sito di impianto;
- m) Per interventi di potenza nominale superiore a 5 MWe, una analisi volta a stimare, in generale, le possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
- n) Studio d'impatto ambientale, con la sintesi non tecnica, ovvero la relazione di screening, ove previsto ai sensi del D.Lgs 4/08 e s. m. i.;
- o) Relazione di valutazione di incidenza ove prevista ai sensi del D.P.R. 357/97, come modificato dal D.P.R. 120/2003, con una cartografia da cui risulti la puntuale localizzazione dell'impianto e la relativa eventuale relazione spaziale con uno o più siti della Rete Natura 2000 (SIC e/o ZPS);
- p) Relazione paesaggistica in caso di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 redatta secondo le previsioni del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, corredata da Fotoinserimenti e Rendering,
- q) Nel caso di impianti eolici, la descrizione delle caratteristiche anemometriche con rilievo in sito, indicazione del tipo di anemometro utilizzato per la misurazione del vento, denuncia di inizio attività e relativa attestazione del Comune di avvenuta installazione nonché risultanze sulla potenzialità attesa espressa in ore equivalenti su base annuale.
- r) Relazione idrogeologica a firma di tecnico abilitato;
- s) Nel caso di impianti eolici, la relazione geologica di compatibilità sismica di area, per impianti da ubicare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, con indicazione della fattibilità dell'opera in relazione alla stabilità d'insieme dell'area, ai sensi dell'art. 15 L.R. 9/83;
- t) La Relazione Pedologica, per impianti fotovoltaici di potenza superiore a 100 kW e per impianti solari ad alta entalpia, da ubicare in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. La relazione, firmata da tecnico abilitato, attribuisce la classe di capacità d'uso del suolo, secondo la classificazione internazionale "Land Capability Classification";
- u) La relazione elettromagnetica ai sensi della L.36/01, DPCM 08/07/03, a firma di tecnico abilitato, riportante il tipo di cavo, l'individuazione dei siti sensibili e delle sorgenti preesistenti, misure di fondo ante operam, nonché il calcolo previsionale del campo magnetico;
- v) La relazione di previsione di impatto acustico ai sensi della L.447/95, DPCM 14/11/97, DPCM01/03/91, a firma di tecnico abilitato, riportante le caratteristiche tecniche delle sorgenti sonore nell'area di progetto, l'individuazione dei recettori sensibili, le misure di fondo acustico ante operam dell'area e rispetto ai recettori sensibili, il calcolo previsionale di impatto acustico con verifica del rispetto dei valori assoluti (emissione/immissione) alla sorgente e presso i recettori sensibili, nonché la verifica del criterio differenziale presso i recettori sensibili;

- w) La relazione sulle emissioni in atmosfera per gli impianti a biomasse, ove richiesta, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- x) Un elaborato in tema di trattamento del ciclo delle acque interne al processo e di quelle meteoriche e sanitarie, ove previsto.
- y) Nel caso di impianti a biomasse, uno studio analitico dei flussi di materie in ingresso, indicandone tipologia (eventuale codice CER), quantità e provenienza.

Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi

Contemporaneamente al progetto esecutivo, il proponente dovrà presentare un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva le modalità di rimozione delle infrastrutture e di tutte le opere connesse ed il ripristino dei siti secondo le vocazioni proprie del territorio. Il piano dovrà contenere le modalità di smaltimento del materiale dimesso. Gli accordi tra proponente e Comune interessato alla costruzione dell'impianto, possono prevedere la costituzione di un fondo, all'ordine dell'Ente locale e da accantonarsi anno per anno, dedicato alla copertura finanziaria delle spese da sostenersi per il ripristino dello stato dei luoghi e per lo smaltimento dei materiali dimessi.

Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico

Il procedimento unico si svolge nell'ambito della Conferenza di servizi, secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto indicato in precedenza e con le seguenti specificazioni:

- a) La Conferenza di servizi è convocata dal Responsabile del procedimento, il quale, in relazione alle specificità dell'impianto e del sito, coinvolge tutte le Amministrazioni interessate, ovvero, ove del caso, attiva le procedure di partecipazione degli interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
- b) L'Amministrazione procedente, nelle more dell'organizzazione dello Sportello Regionale per l'Energia, si avvale del Proponente per l'inoltro alle Amministrazioni interessate della copia del progetto presentato, dichiarato conforme alla documentazione di cui al punto 7 e inserito nell'ordine cronologico di indizione dei procedimenti autorizzativi. Il progetto conforme inviato alle Amministrazioni interessate è accompagnato da una dichiarazione, redatta nei modi di legge e sottoscritta congiuntamente dal progettista e dal legale rappresentante del proponente, con cui si attesta che il progetto inviato è copia conforme di quello depositato all'Ufficio responsabile della procedura.
- c) Le Amministrazioni interessate esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota nei tempi stabiliti, ovvero attraverso un proprio rappresentante allo scopo delegato.
- d) Il giudizio positivo dell'eventuale endoprocedimento di valutazione di impatto ambientale costituisce in ogni caso condizione necessaria per l'esito positivo dell'intero procedimento autorizzativo.

- e) Analogamente, costituiscono elemento propedeutico all'esito del procedimento, i pareri, ovvero autorizzazioni delle Aziende Sanitarie Locali, territorialmente competenti, della Direzione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali della Regione Campania e, ove previste, delle Strutture Regionali preposte al rilascio sia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia all'autorizzazione all'uso di biomasse costituite, in tutto o in parte, dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, secondo la classificazione di cui al Catalogo Europeo di rifiuti (CER) ed ai sensi delle previsioni normative del D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In quest'ultimo caso, l'Amministrazione procedente riporta nel provvedimento di autorizzazione unica l'esplicito riferimento ai codici CER delle diverse frazioni di biomassa da utilizzare nell'impianto.
- f) Alla Conferenza di servizi partecipa il gestore della rete elettrica cui l'impianto deve essere collegato al fine di definire il progetto di connessione.
- g) Nel corso del procedimento è assicurato il contraddittorio con il proponente, in particolare qualora in Conferenza di servizi emerga un orientamento che prelude al diniego dell'autorizzazione richiesta, ovvero al suo rilascio ma con prescrizioni.
- h) L'Ufficio Responsabile della Procedura, nel tentativo di addivenire ad una decisione condivisa, può convocare, anche con la presenza del proponente, un tavolo integrativo di confronto tra le sole Amministrazioni interessate che hanno formulato pareri discordi su aspetti correlati del procedimento.
- i) L'Ufficio Responsabile della Procedura provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della Conferenza di servizi, nel caso di sua convocazione, ed al suo inoltro alle Amministrazioni interessate.
- j) Il provvedimento conclusivo di diniego o di rilascio dell'autorizzazione deve indicare le relative motivazioni tecnico e/o giuridico-amministrative.
- k) L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con, ove occorra, la dichiarazione dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai fini dell'applicazione della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica dell' 8 giugno 2001 n. 327. L'autorizzazione può includere, altresì, eventuali prescrizioni necessarie per assicurare la continuità e la qualità del servizio elettrico e il rispetto delle regole tecniche.
- l) L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e sulla scorta di quanto previsto al punto 8 delle presenti linee guida, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino, con l'eventuale riutilizzo dei materiali, dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dell'impianto medesimo.
- m) L'autorizzazione unica costituisce titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e viene formalizzata con specifico provvedimento sulla scorta del progetto definitivo.

- n) Entro venti giorni dalla conclusione delle procedure di autorizzazione, nelle more della formalizzazione del relativo provvedimento conclusivo, l'Ufficio Responsabile della Procedura, comunica al proponente l'esito del procedimento.
- o) L'autorizzazione rilasciata indica i termini di inizio e fine lavori, decorsi i quali la stessa decade. I termini possono essere prorogati, su richiesta motivata e documentata del proponente e qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso.
- p) L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale.
- q) Il provvedimento finale è inviato a tutte le Amministrazioni interessate e notificato al proponente.
- r) Il proponente inoltra, prima dell'inizio dei lavori, all'Amministrazione Procedente, al Comune sede dell'intervento e al Genio Civile, territorialmente competente, il progetto esecutivo dell'intervento autorizzato.
- s) Il proponente comunica alle Amministrazioni di cui alla precedente lettera r) l'inizio dei lavori e, in particolare, trasmette al Comune sede dell'intervento la documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) dell'impresa esecutrice ed ogni altro documento, ai fini della sicurezza, previsto dalla normativa vigente.
- t) Qualora l'intervento proposto incida su aree del demanio pubblico gravate, in particolare, da uso civico, il provvedimento di autorizzazione unica è preceduto, limitatamente alle sole aree soggette al vincolo fatta salva la funzionalità dell'intervento nel suo complesso, da un atto del Responsabile del procedimento di approvazione del progetto con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. L'Amministrazione competente in tema di usi civici attiva, conseguentemente, le relative procedure per il cambio della destinazione d'uso dei suoli, ovvero la "sdemanializzazione" delle aree stesse, il cui iter costituisce, pertanto, endoprocedimento dell'autorizzazione unica a costruire ed esercire l'impianto.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Emilia-Romagna

L'Autorizzazione Unica ex art. 12 387/03 è stata recepita dalla Legge Regionale n. 26 del 2004: "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia", spettano alla Regione le funzioni amministrative in merito alle autorizzazioni, di intesa con gli Enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 Mw termici alimentati da fonti rinnovabili (Lr 24/2006). Sotto la soglia dei 50 Mw, la competenza spetta alle Province.

RIFERIMENTI
SERVIZIO POLITICHE ENERGETICHE
Responsabile: Cenerini Massimo
Sede: Viale Aldo Moro, 44 40127 Bologna
Tel: 051 527.6427 Fax: 051 527.6568
E-mail: energia@regione.emilia-romagna.it

Riferimenti per la Provincia di Bologna
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE UNITA' OPERATIVA ENERGIA E RUMORE
Responsabile: Luca Piana
Sede: Via San Felice, 25 - 40122 Bologna
Telefono: 051.659 8040 - 051.659 8478
Fax: 051.659 8550
E-mail: energia@provincia.bologna.it

Riferimenti per la Provincia di Ferrara
UFFICIO ARIA, RIFIUTI E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Strutture di appartenenza- Settore Agricoltura e Ambiente -- Servizio Risorse Idriche e Tutela Ambientale
Indirizzo: C.so Isonzo, n°105/a - Ferrara
Responsabile: Cinzia Tatone
E-mail: cinzia.tatone@provincia.fe.it

Riferimenti per la Provincia di Forlì e Cesena
SETTORE INQUINAMENTO ATMOSFERICO ACUSTICO E ENERGIA DEL SERVIZIO AMBIENTE E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Responsabile: Per. Ind. Alberti Vladimiro

Riferimenti per la Provincia di Modena
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO E IMPATTO AMBIENTALE
Indirizzo: V.le Barozzi, 340 41100 Modena
Telefono: 059.209.486/ 572/ 456 (Energia elettrodotti)
Fax: 059.209.492
E-Mail: energia@provincia.modena.it
Responsabili
CERVI FABIO Istruttore Direttivo
Telefono: 059.209.572
Email: cervi.f@provincia.modena.it
FRANCIA GIANLUCA Istruttore Direttivo
Telefono: 059.209.466
Email: francia.g@provincia.modena.it
GALLANI PAOLA Istruttore Direttivo
Telefono: 059.209.486
Email: gallani.p@provincia.modena.it
BOTTONI ROBERTA Istruttore
Telefono: 059.209.467
Email: bottoni.r@provincia.modena.it
CAVEDONI IOLANDA Istruttore
Telefono: 059.209.433
Email: cavedoni.i@provincia.modena.it

Riferimenti per la Provincia di Parma
SERVIZIO AMBIENTE
Indirizzo: P. le della Pace, 1 43100 Parma
Dirigente del Servizio: Dott. Ing. Gabriele Alifraco
Responsabile procedimento amministrativo: Dott. ssa Alma Gambini
Tel. 0521/931605 Fax 0521/931853
E-mail: a.gambini@provincia.parma.it

Riferimenti Provincia di Reggio Emilia
SERVIZIO AMBIENTE
Indirizzo: P.zza Gioberti, 4 42100 Reggio Emilia

La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente (art. 1, comma 1).

Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività (art 1, comma 2).

La Regione e gli enti locali favoriscono *“l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della presente legge, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241¹¹”* (art. 1, comma 4 lettera d).

Ai fini della presente legge, si intendono per fonti rinnovabili di energia: l'energia solare, eolica, geotermica, idraulica, del moto ondoso, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione, il biogas, le biomasse intese come parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Ai fini della presente legge sono assimilate alle fonti di energia rinnovabili: l'idrogeno purché non di derivazione dal nucleare o da fonti fossili, l'energia recuperabile da impianti e sistemi, da processi produttivi, nonché l'energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento purché commisurati al pieno utilizzo dell'energia termica prodotta. Le opere concernenti l'utilizzo delle fonti rinnovabili e assimilate sono di pubblico interesse (art. 1, comma 5).

Rientrano nelle funzioni della Regione *“le autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 Mw termici alimentati da fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti”* (art. 2, comma 1 lettera j) e *“tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali”* (art. 2, comma 1 lettera q).

Sono comprese tra le funzioni delle Province *“le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione”* (art. 3, comma 1 lettera b).

¹¹ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni (Gu 18 agosto 1990 n. 192).

Art. 16 Procedure autorizzative degli impianti energetici

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21¹² ed ai seguenti criteri:

- a. la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;
- b. l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- c. sono stabiliti i termini per la conclusione delle procedure autorizzative, tenuto conto della tipologia degli impianti;
- d. i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;
- e. è stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;
- f. il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- g. il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio dell'impianto nonché per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.

3. I regolamenti di cui al comma 1 individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e relativi impatti.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano le norme e le procedure vigenti.

5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.

¹² Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai principi e criteri di cui al comma 2.

7. Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure maggiormente semplificate, sino all'entrata in vigore dei regolamenti locali, i regolamenti di cui al comma 1 sono applicati anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione¹³.

8. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei provvedimenti di diniego.

Articolo 19 Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale

1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.

3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è applicata dagli enti competenti, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21¹⁴, una sanzione amministrativa pe-

¹³ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

¹⁴ Il testo dell'art. 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 concernente **Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale** è il seguente:

«Art. 4 – Applicazione delle sanzioni amministrative. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale compete agli enti che, ai sensi dell'art. 118 della costituzione, esercitano le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. Di conseguenza, salvo che non venga diversamente disposto in modo esplicito la legge regionale, in caso di delega o sub-delega alle Province, al Circondario di Rimini, ai Comuni e alle Comunità Montane di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ad esse connesse.

Le disposizioni dei precedenti commi si osservano anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla Sezione III del Capo I della legge statale.»

cuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 2.

Art 24 Monitoraggio dell' attuazione della direttiva **2001/77/CE** sulla "promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

La Giunta regionale adotta e rende pubblica una relazione contenente la valutazione delle condizioni di sviluppo della produzione elettrica da fonti rinnovabili con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- a. raggiungimento degli obiettivi regionali di consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili in termini percentuali del consumo interno di elettricità;
- b. traduzione regionale degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE, nonché degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- c. efficacia degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione previsti dalla presente legge e delle misure volte a raccordare la spesa regionale con gli strumenti di intervento dello Stato e dell'Unione europea;
- d. quadro legislativo e regolamentare vigente riferito agli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili con indicazione delle azioni da intraprendere allo scopo di ridurre gli ostacoli normativi, razionalizzare ed accelerare le procedure autorizzative, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto pienamente della particolarità delle fonti, delle tecnologie, delle taglie degli impianti e dei relativi impatti ambientali e territoriali;
- e. strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi organi amministrativi, con indicazione di modificazione o nuova costruzione di forme di cooperazione che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi livelli di governo e di amministrazione, nonché la presenza e l'intervento unitario di rappresentanti statali, regionali e locali per l'attivazione del procedimento autorizzativo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);
- f. opportunità di definire linee guida per indirizzare gli operatori del settore e di adottare uno strumento di programmazione settoriale in grado di agevolare l'esercizio delle attività di produzione elettrica da fonti rinnovabili.

La relazione regionale, di cui sopra, è aggiornata ogni due anni.

Biomasse/Biogas

Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti (Dgr n.1255/2008)

1) Le situazioni per le quali non deve essere avviata la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03

Fatto salvo quanto previsto per le attività soggette ad AIA, rientrano in questo ambito i casi in cui il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica è un imprenditore agricolo ovvero altro imprenditore e l'impianto risulta di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW_o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, alimentato da biogas ottenuto da materiali non soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti.

In tal caso la realizzazione dell'impianto è da ricondursi ad un progetto edilizio da sottoporre ad "Autorizzazione edilizia/ Permesso a costruire". Le procedure di approvazione sono demandate allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP). L'autorizzazione unica finale da rilasciarsi da parte del Comune è "comprensiva" degli atti assunti dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

2) Le situazioni per le quali deve essere avviata la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03

Fatte salve le disposizioni in materia di AIA, rientrano in questo ambito le seguenti casistiche:

- il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo o altro imprenditore e l'impianto che si intende realizzare ha una potenza termica nominale superiore a 3 MW o potenza elettrica nominale superiore a 1 MWe, indipendentemente dalla natura dei materiali organici utilizzati nel processo di digestione (sia rifiuti che materiali che non si configurino come tali);
- il soggetto titolare dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo o altro imprenditore e l'impianto che si intende realizzare ha una potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, ma sottopone a digestione materiali organici classificati come "rifiuti" ai sensi del DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
- l'ubicazione degli impianti da realizzare ricadano nei territori degli agglomerati classificati a rischio dei Piani provinciali di risanamento dell'atmosfera. In forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. 26/04, sono in capo alla Provincia le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, comprese le autorizzazioni uniche di cui all'art. 12 del DLgs 387/03.

Resta inteso che il meccanismo della procedura autorizzativa unificata con il ricorso alla Conferenza dei servizi non esonera dal rispetto dei requisiti previsti dalle norme specifiche di tutela ambientale, a cui occorre comunque adeguarsi per i singoli ambiti (emissioni, gestione rifiuti, scarichi liquidi, ecc.). Attraverso la procedura unificata si persegue la finalità di rimandare ad una unica "sede" (la Conferenza dei servizi) l'approfondimento di tutti gli aspetti da parte dell'insieme dei soggetti coinvolti, in modo da garantire, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione unica entro tempi certi (180 giorni).

3) Le situazioni per le quali non deve essere avviata la procedura autorizzativa unica di cui al DLgs 387/03 in quanto oggetto di esonero al di sotto di predefinite "potenze soglia", per alcune forme di energia rinnovabile

Per impianti alimentati a biogas tale soglia è pari a 250 KW. Ne consegue che per potenze inferiori al medesimo valore non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto. Come previsto dal comma 158, lettera g dell'art. 2) della Legge 224/07, in questi casi trova applicazione la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico in materia di edilizia (DPR 380/2001), nel rispetto delle disposizioni urbanistiche locali.

4) Le condizioni/valutazioni che qualificano il digestato in funzione delle diverse biomasse in ingresso al processo di gestione anaerobica e ne giustificano l'utilizzo in agricoltura

Ai sensi del comma 1 lett. b), punto 5 dell'art. 185, DLgs 152/06, tutte le biomasse dalla lettera "a" alla lettera "e" indicate in precedenza sono classificabili come "materie fecali" e "sostanze naturali e non pericolose" provenienti da un'attività agricola. Il digestato risultante da processo di digestione anaerobica, mantenendo inalterato il contenuto in azoto rispetto alle biomasse in ingresso si qualifica a tutti gli effetti come un fertilizzante organico. Come tale, pertanto, può trovare applicazione ai terreni agricoli nel rispetto delle disposizioni del decreto 7 aprile 2006 e, in particolare, dell'art. 10 per le applicazioni nelle Zone non vulnerabili da nitrati, e dell'art. 28 per le applicazioni nelle Zone vulnerabili;

ritenuto, pertanto, di approvare gli indirizzi contenuti nella suddetta proposta nella formulazione di cui agli Allegati I e II, parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo; richiamate

- la L.R. 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione 450/07, recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, e del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa dott. Giuseppe Bortone, ai sensi dei citati articolo di legge e deliberazione;

su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile dell'Assessore all'Agricoltura; a voti unanimi e palesi, delibera:

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'Allegato I "Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli Enti locali per uniformare i procedimenti" e l'Allegato II "Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto", che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
2. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato I: Aspetti della normativa ambientale in relazione agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione: primi indirizzi agli enti locali per uniformare i procedimenti

Con questo documento si intendono fornire agli Enti locali primi indirizzi per uniformare le procedure amministrative relative all'installazione e alla gestione di impianti per la produzione di energia alimentati da biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole e agroindustriali. Nel testo sono considerate le norme di carattere più strettamente ambientale (relative alle emissioni in atmosfera, ai rifiuti e alle acque) con particolare riferimento ad impianti di imprese agricole, come definite dal rinnovato art.2135 del C.C., a supporto dell'attuazione della Misura 121 e della Misura 311 del Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013, che prevedono, tra l'altro, aiuti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla L.R. 23/12/2004, n.26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia". Tali Misure si collegano, inoltre, ai provvedimenti di carattere agroambientale relativi all'impiego degli effluenti zootecnici e al recupero di matrici organiche prodotte dal sistema agroalimentare, al fine di limitare perdite di inquinanti nelle acque. Si precisa, tuttavia, che gli indirizzi procedurali riportati nel presente testo non sono concepiti esclusivamente per il settore agricolo.

1. Riferimenti normativi

Definizioni:

Ai sensi del presente documento si intende per:

- piccola cogenerazione: impianti di potenza inferiore a 1 MWe
- microcogenerazione: impianti di potenza inferiore a 50 kWe

Il D. Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia" prevede per gli impianti di piccola cogenerazione (<1 MWe) e di microcogenerazione (<50 kWe) la definizione di procedure autorizzative semplificate ai sensi del comma 86, art. 1, della L.239/2004.

La Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) in proposito (al comma 161 dell'art. 2) individua potenze "soglia" (cfr. Tabella A da inserire nell'art 12 del D. Lgs. 387/03) per le diverse forme di energia rinnovabile, e stabilisce per il biogas il valore di 250 kW come limite al di sotto del quale non è necessaria alcuna autorizzazione alla costruzione e gestione dell'impianto. La norma, al comma 158, lettera g dell'art. 2, indica espressamente che a tali impianti si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/01).

Il precedente D.Lgs. 387/2003 (come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296) recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", in merito prevede - all'art. 12 comma 3 - la procedura autorizzativa mediante convocazione della Conferenza dei Servizi; al comma 5 lo stesso art. 12, peraltro, sembra considerare la possibilità di deroga dall'autorizzazione per quegli impianti per i quali "non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione". L'"autorizzazione unica" alla costruzione e alla gestione dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) è rilasciata dalla Regione (o dall'ente a ciò delegato) nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente del paesaggio ecc., a seguito di una Conferenza dei servizi a cui partecipano tutte le Amministrazioni coinvolte (art. 12, commi 3 e 4).

Per quanto attiene alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la parte seconda del D.lgs.152/06, non prevede VIA per gli impianti di biogas di potenza inferiore a 50 MW termici o impianti diversi non industriali.

Al di là di quanto prevede il comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, da questa prima lettura della normativa, emerge con chiarezza che le procedure sono da definirsi in relazione ai livelli di potenza degli impianti: entro 250 kWe di potenza: denuncia di inizio attività (DIA) di cui agli artt. 22 e 23 del testo Unico in materia di edilizia (DPR 380/01);

- tra 250 kWe e 1 MWe: procedimento semplificato, da definirsi;
- 1 MWe: procedimento autorizzativo ordinario ai sensi del D.Lgs 387/03.

Riguardo alle due ultime taglie di impianto è necessario delineare un criterio oggettivo e coerente con le finalità delle norme citate per differenziare i due percorsi.

Da un lato viene sancita la necessità di prevedere percorsi autorizzativi semplificati per gli impianti < 1MWe, dall'altro, ai sensi del D. Lgs 387/03, l'autorizzazione unica deve essere ottenuta da tutti gli impianti che necessitano di autorizzazioni per la loro installazione e che producono energia elettrica da fonti rinnovabili, siano esse rifiuti, colture vegetali energetiche, sottoprodotti, effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, ecc..

Risulta implicito che il meccanismo della procedura autorizzativa unificata con il ricorso alla Conferenza dei servizi (introdotto dal DLgs 387/03) non esonera dal rispetto dei requisiti previsti dalle norme specifiche di tutela ambientale, a cui occorre comunque adeguarsi per i singoli ambiti (emissioni, gestione rifiuti, scarichi liquidi, ecc.); l'intento della procedura unificata è quello di rimandare ad una unica "sede" (un'unica conferenza dei servizi) l'approfondimento di tutti gli aspetti da parte di tutti i soggetti coinvolti, in modo da garantire, tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione unica entro tempi certi (180 giorni). Gli unici casi in cui non deve essere richiesta l'autorizzazione unica ai sensi del DLgs 387/03 riguardano tutti quegli impianti che, pur impiegando fonti rinnovabili, non necessitano per la loro installazione di alcun tipo di autorizzazione (art. 12, comma 5).

Si tratta quindi di individuare tali casistiche (quelle che non richiedono alcun tipo di autorizzazione) analizzando:

- il contesto normativo entro cui si inseriscono le imprese agricole presso le quali si intendono realizzare gli impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica;
- il contesto normativo di stretta pertinenza degli impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica.

In merito al primo punto, occorre considerare i limiti dimensionali degli allevamenti zootecnici oltre i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L'inserimento di un impianto di digestione anaerobica degli effluenti zootecnici eventualmente addizionati con altro, si configura come una variante sostanziale, in quanto si riducono le emissioni in atmosfera (di metano, ammoniaca, ecc.).

In merito al secondo punto si rammenta che la Parte IV del DLgs 152/06 si applica ogni qual volta si trattano rifiuti; la Parte V dello stesso decreto si applica invece a qualunque attività che produce emissioni, pur prevedendo una serie di deroghe, che è qui doveroso ed essenziale precisare:

- gli impianti di potenza termica complessiva inferiore o uguale a 3 MW, se alimentati da biogas prodotto da biomasse non classificate "rifiuti" (art. 269, comma 14, lettera e), non devono richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, procedura che richiede la convocazione della conferenza dei servizi e successivo rilascio di specifico atto che permette di costruire ed esercire l'impianto conforme al progetto presentato;
- tali impianti devono comunque rispettare le prescrizioni di cui all'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (art. 271 comma 1), ovvero i valori limite di emissione previsti nella parte III, punto 1.3 di tale allegato.

In tali situazioni, occorre fare riferimento alle normative locali e di settore (concessioni edilizie, permessi dei VVFF, scarichi idrici ecc.).

Alla luce di quanto sopra indicato e nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi:

- prevedere percorsi formali semplificati nel caso di impianti di digestione anaerobica da effluenti zootecnici, eventualmente addizionati di altro che non si configura comunque come "rifiuto";
- pianificare in modo corretto l'uso agronomico del digestato, perseguendo il giusto rapporto tra azoto e terreno agrario e monitorando eventuali flussi di biomasse varie provenienti da bacini diversi rispetto a quello in cui si insedierà l'impianto;

si definiscono le seguenti procedure amministrative per l'installazione e la gestione
Caso a)

Fatto salvo quanto stabilito dai Piani provinciali di Risanamento Atmosferico e per le attività soggette ad AIA, si prevede che la procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del DLgs 387/03 per il rilascio dell'autorizzazione unica non sia avviata nei seguenti casi:

- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore agricolo e intende costruire un impianto di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, che produce energia elettrica a partire da biogas ottenuto non da rifiuti, ma da effluenti zootecnici, biomasse agricole, sottoprodotti animali ai sensi del Reg. 1774/2002, sottoprodotti vegetali ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 152/06;
- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica è imprenditore diverso da quello indicato in precedenza, il quale intende costruire un impianto di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o di potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 MWe, che produce energia elettrica a partire da biogas ottenuto NON DA RIFIUTI, ma sottoprodotti animali ai sensi del Reg. 1774/2002, sottoprodotti vegetali ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 152/2006.

In tal caso, si prevede che il soggetto titolare presenti tutta la documentazione allo Sportello Unico del Comune in cui si intende realizzare l'impianto.

In sede di presentazione della pratica deve essere allegata una relazione tecnica che illustri nel dettaglio la gestione e la destinazione finale del digestato. In caso di uso agronomico dello stesso, occorre dimostrare di disporre della necessaria superficie agricola, in funzione della quantità totale di azoto in ingresso e delle colture praticate sulla base del PUA.

Caso B)

La procedura autorizzativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il rilascio dell'autorizzazione unica (fatto salvo l'esonero per gli impianti sino a 250 kWe), si prevede nei seguenti casi:

- quando l'impianto che si intende realizzare ha potenza termica nominale superiore a 3 MW o potenza elettrica nominale superiore a 1 MWe, indipendentemente dalla natura dei materiali organici trattati (sia rifiuti che materiali che non si configurino come tali) e dalla figura giuridica del soggetto titolare dell'impianto;
- quando il soggetto titolare della gestione dell'impianto di digestione anaerobica, sia esso imprenditore agricolo professionale/società agricola, ovvero altro imprenditore, intenda realizzare un impianto di potenza termica nominale pari o inferiore a 3 MW o potenza elettrica nominale pari o inferiore a 1 Mwe e preveda l'utilizzo di materiali organici classificati come "rifiuti" ai sensi del DLgs 152/06 e successive modiche e integrazioni.

3. Informazioni da fornire allo sportello unico nel caso a) relativo agli impianti di piccola e micro cogenerazione di imprese agricole

Principali dati e informazioni da comunicare in materia agroambientale:

- Dati anagrafici dell'impresa agricola: ragione sociale;
- Ubicazione dell'impianto: rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici;
- Potenza termica ed elettrica;
- Materiali in input: origine (indicare eventuali soggetti fornitori esterni all'impresa), qualità, quantità;
- Depositi/Stoccaggi dei materiali in input: capacità;
- Descrizione del processo di digestione anaerobica;
- Informazioni relative agli scarichi e alle emissioni in atmosfera;
- Materiali in output al processo di digestione anaerobica: quantità, stato fisico, azoto totale contenuto;
- Copia contratto di fornitura dei sottoprodotti avviati alla digestione;
- Eventuali trattamenti dell'output;
- Materiale risultante dai trattamenti: quantità, stato fisico, azoto contenuto;
- Utilizzazione/destinazione d'uso del digestato:
 1. Superficie disponibile (v. titoli di disponibilità) per l'eventuale utilizzazione agronomica del digestato per il rispetto dei limiti di azoto stabiliti per le ZVN;
 2. Stoccaggio del digestato per l'utilizzazione agronomica;

Qualora il digestato sia assimilabile agli effluenti zootecnici, è sufficiente far riferimento alla comunicazione prevista dalla delibera dell'Assemblea Legislativa regionale n. 96/2007.

4. Classificazione delle biomasse in ingresso con riferimento alla normativa vigente

Le biomasse prese in considerazione sono quelle più comunemente impiegate negli impianti di biogas gestiti da imprese agricole. Esse sono d'origine agricola e provengono sia dalla coltivazione, sia dalla trasformazione dei prodotti agricoli.

Al fine di circoscrivere le problematiche che le norme vigenti sollevano, non è qui considerato il caso dell'ingresso agli impianti di DA, gestiti da imprese agricole, di biomasse d'origine urbana, come fanghi di depurazione e/o frazioni umide separate di RSU.

Le biomasse di origine agricola qui considerate sono le seguenti:

- a. "effluenti d'allevamento palabili/non palabili", così come definiti nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006. Ai sensi del comma.1) lett. b) punto 5 dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, tali biomasse, denominate "*materie fecali*", sono rifiuti agricoli che, però, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato D.Lgs., purché siano utilizzate nell'attività agricola e non siano pericolose. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs 228/2001; D.Lgs 99/2004), così come la successiva utilizzazione agronomica del digestato;
- b. Residui delle coltivazioni, come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, e residui delle imprese agricole di cui al punto 7a dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali. Ai sensi del comma.1) lett.b), punto 5 dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tali biomasse sono rifiuti agricoli denominati "*Sostanze naturali e non pericolose*" che, però, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del citato D.Lgs.), purché siano utilizzate nell'attività agricola. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004), così come la successiva utilizzazione agronomica del digestato;
- c. Residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro industria. Ai sensi del comma.2 dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tali biomasse possono essere "*sottoprodotti*" se utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre biogas e se rispettano le condizioni di cui alla lettera p), comma 1 dell'art. 183 dello stesso D.Lgs. La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004);
- d. Sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agro industria, o dalle imprese agricole di cui al punto 7b dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali. Tra questi sottoprodotti, sono qui considerati solo quelli di categoria 3, vale a dire: parti da animali macellati idonee al consumo umano, ma non utilizzabili a questo fine per motivi commerciali; parti di animali inidonee al consumo umano ma provenienti da carcasse idonee a questo consumo; sangue proveniente da animali, esclusi i ruminanti, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano; ciccioli ad altri sottoprodotti ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano; prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e di ristorazione;

latte crudo proveniente da animali clinicamente indenni da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; sottoprodotti dei centri d'incubazione o della lavorazione delle uova provenienti da animali clinicamente indenni da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Tali sottoprodotti possono non rientrare nel campo d'applicazione della normativa "rifiuti", perché sostanze naturali e non pericolose regolate, per quanto riguarda il trasporto e il processo di DA, dal Reg. CE n. 1774/2002, le cui disposizioni normative assicurano tutela ambientale e sanitaria, come richiesto dal comma 1, lett. b) dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

- e. Prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, ecc. prodotti ad esclusivo fine di conferimento ad un impianto di DA per ricavarne energia in forma di biogas. Tali prodotti sono soggetti alla normale disciplina del trasporto merci (bolla di accompagnamento). La DA per ricavare energia da tali biomasse è attività agricola (D.Lgs. 228/2001; D.Lgs. 99/2004).

Possono rientrare tra le biomasse del gruppo "b" altre biomasse di origine agricola, come le acque reflue di cui ai punti 7a), 7b) e 7c) dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006. Sono acque provenienti dal lavaggio di frutta, ortaggi, locali e attrezzature di caseifici aziendali, confezionamento uova, ecc. che, a fronte di elevati volumi, hanno un contenuto molto basso di solidi metanizzabili e, quindi, presentano scarsa convenienza alla Digestione Anaerobica (DA). Potrebbero, tuttavia, rivelarsi utili per diluire altre biomasse ad elevato tenore di sostanza secca, da destinare alla DA.

5. Classificazione del digestato in funzione delle biomasse in ingresso

Ai sensi del comma. 1 lett. b, punto 5, dell'art. 185 D.Lgs. 152/2006, tutte le biomasse dalla lettera "a" alla lettera "e" del paragrafo precedente sono classificabili come materie fecali e "*Sostanze naturali e non pericolose*" provenienti da un'attività agricola (la DA effettuata da un'impresa agricola è attività agricola come precisato al punto precedente) che vengono utilizzate in un'ulteriore attività agricola: l'applicazione ai suoli a fini di fertilizzazione delle colture agricole.

Il digestato risultante, infatti, è un fertilizzante organico e, come tale, deve essere applicato ai terreni agricoli nel rispetto delle disposizioni del DM 7/4/2006 e, in particolare, dell'art. 10 per le applicazioni nelle Zone non Vulnerabili da nitrati, e dell'art 28 per le applicazioni nelle Zone Vulnerabili.

6. Quadro riassuntivo dei vincoli normativi per gestione delle biomasse in entrata e l'utilizzo agronomico del digestato

Le considerazioni che seguono riguardano la realizzazione di un impianto di DA gestito da un'impresa agricola per ricavare energia sotto forma di biogas e per effettuare lo spandimento del digestato (frazioni liquide e solide palabili) sui terreni di cui l'azienda dispone, vale a dire su terreni sui quali ha un diritto d'uso (proprietà o affitto) e/o su terreni messi a disposizione, con esplicita dichiarazione, dalle aziende agricole che ne sono proprietarie.

Sono stati presi in considerazione, a titolo esemplificativo, quattro casi abbastanza rappresentativi:

1. digestione anaerobica di soli effluenti zootecnici;

2. digestione anaerobica di sole biomasse vegetali provenienti da attività agricola (residui colturali e/o colture energetiche tipo sorgo, mais e foraggi, sottoposti a processo di insilamento);
3. digestione anaerobica di effluenti zootecnici in miscela con le biomasse vegetali di cui al punto 2 e con sottoprodotti delle lavorazioni vegetali, così come definiti al comma 1 lettera p) dell'art. 183 del DLgs 152/06;
4. digestione anaerobica di effluenti zootecnici in miscela con le biomasse vegetali di cui al punto 2 e con sottoprodotti di origine animale classificabili come materiali di categoria 3.

Gli adempimenti previsti sono esaminati separatamente per le Zone vulnerabili e Nitrati e per quelle non Vulnerabili

LINEE GUIDA PER UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO (SCHEMA DI SINTESI)

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	CASO 1	CASO 2	CASO 3	CASO 4
	Effluenti zootecnici	Culture vegetali	Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottopro- dotti vegetali da agro- industria	Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI				
Adempimenti per l'utilizzo agronomico del digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN: artt. 27, 28 e 29) (1); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuna comunicazione (art.27, c.9 PAN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30); - Rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal punto 12, parte C, Capitolo II, Allegato VI del Reg.1774/02 per i sottopr. d'origine animale
Disciplina del trasporto da e per l'impianto DA su rete viaria pubblica	Documentazione come da Art.16 PAN	Bolla d'accompagnamento per l'impianto e anche da impianto ai terreni (2)	Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni;	<ul style="list-style-type: none"> - Documentaz. come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali nel trasporto all'impianto; - Documento commerciale e, ove richiesto, certificato sani-

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	1	2	3	4
	CASO Effluenti zootecnici	CASO Colture vegetali	CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottopro- dotti vegetali da agro- industria	CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI				
Determinazione carico azotato in entrata ed uscita DA (N in entrata = N in uscita)	Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN (3)	Da registrazione dei carichi alla DA, noti i tenori di N da CBPA o tabelle regionali	- Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti vegetali	- Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottopr. d'origine animale
Stoccaggio digestato	- Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide	Come per gli effluenti zootecnici, cioè (4): - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici da soli, cioè (4) - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zoot. da soli, cioè (4): - Artt.12 e 13 PAN per frazioni liquide; - Artt. 8 e 9 PAN per eventuali frazioni solide

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	1 CASO Effluenti zootecnici	2 CASO Colture vegetali	3 CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottopro- dotti vegetali da agro- industria	4 CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI				
Dosaggio ettariale azoto	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - N zoot. al campo non > di 170 kg/ha/a; - Elaborazione di un PUA come da Allegato 2 del PAN	(da art.24 PAN) - Apporti di N eff del digestato non > dei valori di Tabella 7 Allegato 2 PAN (5); - conseguimento di un coefficiente di media efficienza dell'azoto del digestato (6)	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - apporti di N zoot al campo da digestato non > di 170 kg/ha/a; - apporto di N totale da digestato da calcolare sulla base di un PUA (elaborato come da Allegato 2 del PAN) nel rispetto del coefficiente aziendale di media efficienza (6)	(da art.18 PAN) - apporti di N eff non > fabbisogno coltura; - apporti di N zoot al campo da digestato non > di 170 kg/ha/a; - apporto di N totale da digestato da calcolare sulla base di un PUA (elaborato come da Allegato 2 del PAN) nel rispetto di un coefficiente aziendale di media efficienza (6)
Prescrizioni	Da conservare in azienda da (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e at-	Da conservare in azienda (Art 24 PAN) - Elenco appezzamenti aziendali, lo-	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati di disponibilità terreni;	Da conservare in azienda (Art 27 PAN) - PUA annuale; - Visure catastali e attestati di disponibilità terreni;

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	1	2	3	4
	CASO Effluenti zootecnici	CASO Colture vegetali	CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottopro- dotti vegetali da agro- industria	CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + Sottoprodotti di origine animale
ZONE VULNERABILI	<ul style="list-style-type: none"> - testati disponibilità terreni; - Registro utilizzazio- ne agronomica ferti- lizzanti azotati - Document. trasporto 	<ul style="list-style-type: none"> - ro superficie, coltu- re praticate (+ CTR con appezzamen- ti); - Registro utilizza- zione agronomica fertilizzanti azotati 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro utilizzazione a- gronomica Fertilizzanti azotati; - Documentazione relativa al trasporto 	<ul style="list-style-type: none"> - Registro utilizzazione agrono- mica Fertilizzanti azotati; - Documentazione relativa al trasporto

LINEE GUIDA PER UTILIZZO AGRONOMICO DEL DIGESTATO (SCHEMA DI SINTESI)

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	1 CASO	2 CASO	3 CASO	4 CASO
	Effluenti zootecnici	Culture vegetali	Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale
ZONE NON VULNERABILI				
Adempimenti per l'utilizzo agronomico del digestato	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 48, 49 e 50); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<p>Nessuna comunicazione (non potendo essere più restrittivi di quanto stabilito da art.27, c.9 PAN per le ZVN)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 48, 49 e 50); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30) 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione (PAN, artt. 27, 28 e 29); - Domanda di AIA per allevamenti IPPC (PAN, art.30); - Rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal punto 12, parte C, Capitolo II, Allegato VI del Reg.1774/02 per i sottoprodotti d'origine animale
Disciplina del trasporto da e per l'impianto DA su rete viaria pubblica	Documentazione come da Art.16 e Art. 46 PAN	Bolla d'accompagnamento per l'impianto e anche da impianto ai terreni (2)	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali e sottoprodotti nel trasporto all'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione come da Art.16 PAN per gli effluenti in entrata e per il digestato da impianto a terreni; - Bolla per colture vegetali nel trasporto all'impianto; - Documento commerciale e, ove richiesto, certificato sanitario per i sottoprodotti d'origine animale nel trasporto all'impianto

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA				
	1	2	3	4
	CASO Effluenti zootecnici	CASO Colture vegetali	CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria	CASO Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale
ZONE NON VULNERABILI				
Determinaz. carico azotato in entrata ed uscita DA (N in entrata = N in uscita)	<p>Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN</p>	<p>Da registrazione dei carichi alla DA, noti i tenori di N da CBPA o tabelle regionali</p>	<p>- Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti vegetali</p>	<p>- Tabelle 1 e 2 Circolare esplicativa del PAN; - Da carichi e tenori di N per le colture vegetali e sottoprodotti d'origine animale</p>

BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA		2 CASO Colture vegetali		3 CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria		4 CASO Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale	
1 CASO Effluenti zootecnici		2 CASO Colture vegetali		3 CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotti vegetali da agro-industria		4 CASO Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale	
ZONE NON VULNERABILI							
Stoccaggio	Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide	Come per effluenti zootecnici, cioè: - Artt.42, 43 e 44 del PAN per frazioni liquide e per eventuali frazioni solide
Dosaggio ettariale azoto	(da art.47 PAN) - N eff non > dei fabbisogni delle colture; - apporti di N zoot al campo non > di 340 kg/ha/a	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori	(da art.47 PAN) - apporti di N da digestato al campo non > di 340 kg/ha/a - E' richiesta l'elaborazione di un PUA per apporti superiori
Prescrizioni	Da conservare in azienda	Da conservare in azienda	Da conservare in azienda	Da conservare in azienda	Da conservare in azienda	Da conservare in azienda	Da conservare in azienda
			(art.50 PAN):	(art.50 PAN):	(art.50 PAN):	(art.50 PAN):	(art.50 PAN):

	BIOMASSE IN INGRESSO ALLA DA	1 CASO Effluenti zootecnici	2 CASO Colture vegetali	3 CASO Effluenti zootecnici + colture vegetali + sottoprodotto vegetali da agro-industria	4 CASO Effl. zootec + colture vegetali+ Sottoprodotti di origine animale
ZONE NON VULNERABILI					
	(art 50 PAN): - PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disponibili terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati; - Documentazione relativa al trasporto	(art 30 DM 7.04.06 e art 24 PAN) (6) - Elenco appezzamenti aziendali, loro Sup, colture (+ CTR con appezzamenti); - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati	- PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disp terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. azotati - Documentazione relativa al trasporto	- PUA annuale (solo per aziende IPPC); - Visure catastali e attestati disp terreni; - Registro utilizzazione agron. fertilizz. Azotati; - Documentazione relativa al trasporto	

Note

(1) PAN: Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (Delibera Assemblée Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96);

(2) Si tratta di prodotti che afferiscono ad un impianto di trattamento che produce un altro prodotto, avente proprietà fertilizzanti, costituito da **“sostanze naturali, non pericolose, utilizzabili nelle attività agricole”**;

(3) Circolare esplicativa del PAN (Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 4 marzo n. 2184);

(4) Si conviene che per un utilizzo efficiente del digestato, proveniente dai diversi tipi di biomasse in entrata all’impianto di DA, il periodo di stoccaggio non può essere diverso da quello stabilito dal PAN per gli effluenti zootecnici

(5) Gli apporti massimi di N di Tabella 7 valgono per i concimi di sintesi per i quali si assume un’efficienza dell’N pari al 100%. In caso di impiego di digestato derivante da effluenti zootecnici e altre biomasse di origine vegetale e animale, i valori indicati in Tab. 7 sono da intendersi come apporti massimi di N efficiente; ne deriva che la dose di digestato distribuibile deve essere calcolata sulla base dei coefficienti di efficienza di cui alla tab. 5b, in corso di definizione e da inserire nell’All. 2 del PAN.

(6) Il conseguimento di un livello di media efficienza per l’N del digestato è ottenibile con le pratiche agronomiche virtuose desumibili dalla tabella 4 e dalla tabella 5b in corso di definizione da inserire nell’All. 2 del PAN.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli Venezia Giulia non ha dettato norme regionali con riguardo al procedimento di l'autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ex Dlgs 387/2003. Il più importante riferimento normativo disponibile è il seguente:

LR n. 30/2002 Disposizioni in materia di energia e ss. modifiche

RIFERIMENTI
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
Direttore centrale: Roberto Della Torre
Vice direttore centrale: Gianni Mighetti
Indirizzo: TRIESTE - Via Giulia 75/1
Telefono: 040 3774512, 040 3774511
Fax: 040 3774513, 040 3774410
e-mail: ambiente.ll.pubblici@regione.fvg.it

La suddetta legge regionale prevede:

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. La Regione, con la presente legge, disciplina le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese)¹⁵, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali e la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.

2. La Regione, in armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo, della politica energetica comunitaria e nazionale e per garantire il diritto all'energia, promuove azioni e iniziative volte a conseguire:

- a. l'uso razionale dell'energia, il suo risparmio, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili;
- b. lo sviluppo, con riferimento al territorio regionale, della ricerca scientifica nel settore energetico, l'innovazione tecnologica e l'uso di veicoli e combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;

¹⁵ Gu 14 giugno 2002 n. 138.

- c. la garanzia della sicurezza e della continuità nell'erogazione del servizio di trasporto e di distribuzione di energia elettrica e di gas;
- d. l'incremento della competitività del mercato energetico regionale, favorendo lo sviluppo di dinamiche concorrenziali e l'attuazione di misure per l'importazione di energia dall'estero.

Articolo 2 Funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:

- a. emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;
- b. individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;
- c. definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
- d. coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscono e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;
- e. organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse;
- f. esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più Province;
- g. disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l'efficienza, l'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- h. formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti alle autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni.

Articolo 3 Funzioni delle Province

1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

- a. al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

- b. al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima Provincia;
 - c. al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
 - d. al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici.
2. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.

Articolo 4 Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, svolgono le seguenti attività:
- a. certificazione energetica degli edifici e adozione di provvedimenti atti a favorire su scala comunale il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;
 - b. controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993;
 - c. promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;
 - d. individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;
 - e. autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;
 - f. autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici;
 - g. autorizzazioni relative alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale;
 - h. installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.
2. I Comuni, in forma associata o mediante delega alle Province, esercitano le seguenti funzioni:
- a. autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

- b. autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici.

Articolo 14 Disposizioni transitorie

1. Con regolamenti regionali è disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.
4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle Autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.
5. Nelle more di approvazione del Per, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).
- 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non trovano applicazione ai nuovi impianti a biomassa legnosa o a biomassa agricola.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel Lazio

La Regione Lazio ha dettato le Linee guida in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia con la **Dgr 18 luglio 2008, n. 517**.

Riferimenti Provincia di Frosinone
Servizio Energia e Qualità dell'aria
Dirigente: Ing. Serafino Colasanti
Sede: Frosinone - via Brighindi
Tel. 0775 219439 – 219430; Fax 0775 834046
E-Mail settore.ambiente@provincia.fr.it

Riferimenti Provincia di Latina
Tutela aria. Energia da fonti rinnovabili.
Referente: Antonio Nardone
Indirizzo: Via Fabio Filzi, 39 - 04100 Latina
Tel: 0773 401647
E-mail: a.nardone@provincia.latina.it

Riferimenti Provincia di Rieti
Dirigente: Anna Maria Catino Settore 3
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II
E-mail: am.catino@provincia.rieti.it

Riferimenti Provincia di Roma
Servizio Territorio e Tutela ambientale, area Tutela aria ed energia
Dipartimento IV " Servizi di tutele ambientale"
Dirigente del Servizio: arch. Salvatore Nicoletti
Indirizzo: Via Tiburtina, 691 - 00159 Roma
tel. 0667663143 - 0667663144 - 0667663145 fax 0667663391
E-mail: s.nicoletti@provincia.roma.it

Riferimenti Provincia di Viterbo
SPORTELLO PUBBLICO ENERGIA E FONTI RINNOVABILI Ufficio Energia e Fonti rinnovabili
Referenti: PIER NICOLO GERONZI - Tel. 0761 313466
E-mail: pn.geronzi@provincia.vt.it
SANDRO MESCHINI - Tel. 0761 313414
E-mail: s.meschini@provincia.vt.it
Indirizzo: Piazza Mario Fani, 6 - 01100 Viterbo
E-MAIL: energia@provincia.vt.it

Le azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici e all'innalzamento dei livelli di razionalizzazione e di efficienza energetica, nonché allo sviluppo ed all'uso delle fonti rinnovabili di energia sono riservate alla Regione, mentre la Lr 14/1999 e successive modifiche assegna alle Province le funzioni amministrative in materia di autorizzazione unica.

Non necessitano di autorizzazione unica: gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza fino a 20 Kwp; gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica posti sopra le coperture di manufatti a destinazione agricola e di edifici industriali o posizionati a terra all'interno di zone a destinazione "industriale", classificate zone D dai vigenti piani urbanistici comunali (tali impianti sono comunque soggetti a Dia); gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza compresa tra i 20 Kwp e 200 Kwp realizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici comunali; gli impianti alimentati a biomassa di origine agricola di potenza nominale non superiore ai 200 Kwp; gli impianti alimentati da Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas fino a 250 Kwp; gli impianti eolici di potenza nominale fino a 60 Kwp; gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica fino a 100 Kwp.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile nonché le relative opere ed infrastrutture connesse, sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387.

2. In deroga al comma 1 del presente articolo non necessitano dell'autorizzazione unica gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di seguito indicati:

- a) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza fino a 20 Kwp (legge finanziaria nazionale per il 2008);
- b) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica posti sopra le coperture di manufatti a destinazione agricola e di edifici industriali o posizionati a terra all'interno di zone a destinazione "industriale", classificate zone D dai vigenti piani urbanistici comunali. Tali

impianti sono, comunque, soggetti alla denuncia di inizio attività di cui al Dlgs 27 dicembre 2002, n. 301;

- c) gli impianti di produzione di energia solare fotovoltaica con potenza compresa tra i 20 Kwp e 200 Kwp realizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici comunali, fatte salve le indicazioni stabilite all'Allegato 2 delle presenti linee guida, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 12, comma 7 del Dlgs 387/2003. Tali impianti sono, comunque, soggetti alla denuncia di inizio attività prevista dal Dlgs 27 dicembre 2002, n. 301;
- d) gli impianti alimentati a biomassa di origine agricola di potenza nominale non superiore ai 200 Kwp;
- e) gli impianti alimentati da Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas fino a 250 Kwp;
- f) gli impianti eolici di potenza nominale fino a 60 Kwp;
- g) gli impianti di produzione di energia da fonte idraulica fino a 100 Kwp.

Per gli impianti di cui al presente articolo, ai fini della conoscenza degli impianti realizzati sul territorio, i richiedenti dovranno trasmettere ai competenti Uffici provinciali copia della Dichiarazione di inizio attività.

Articolo 5

Procedimento di autorizzazione unica

1. Il procedimento di autorizzazione unica si articola nelle seguenti fasi:

- a) presentazione della domanda;
- b) apertura della Conferenza di servizi unificata;
- c) eventuale procedura di Verifica di assoggettabilità a Via e, ove richiesta, Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di Incidenza;
- d) verifica della documentazione e dei pareri;
- e) autorizzazione unica;

a) presentazione della domanda

La domanda volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi deve essere redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato n. 1.

Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1. il progetto definitivo dell'impianto, comprensivo degli schemi di connessione dello stesso alla rete elettrica e della individuazione del punto di connessione;

2. la documentazione attestante la situazione della disponibilità delle aree: diritti di proprietà, di superficie, accordi preliminari, contratti di affitto ovvero, nel caso di esproprio, il piano particellare di esproprio;
3. la relazione descrittiva dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione e dei criteri di inserimento sul territorio. Detta relazione mette altresì in evidenza eventuali interferenze con le aree del demanio ed eventuali interventi di tipo accessorio quali modifiche, adeguamento o costruzione di strade di accesso all'impianto;
4. l'analisi delle possibili ricadute sociali e occupazionali a livello locale;
5. il progetto di dismissione dell'impianto, comprensivo delle modalità di smaltimento del materiale utilizzato e del ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio;
6. lo studio preliminare ambientale necessario allo svolgimento della procedura di Verifica di assoggettabilità a Via (Screening) e lo studio di impatto ambientale e la relazione per la valutazione d'incidenza nel caso di intervento sottoposto a Valutazione d'impatto ambientale (Via) e/o Valutazione d'incidenza (Vic);
7. l'eventuale studio d'impatto ambientale necessario allo svolgimento della procedura di Verifica e, ove richieste, della valutazione d'impatto ambientale e della valutazione di incidenza nonché, ove prevista, la relazione paesaggistica;
8. per gli impianti per i quali è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, lo studio dell'impatto ambientale redatto secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
9. nelle zone di interesse paesaggistico e naturalistico sottoposte alle disposizioni del Codice dei beni culturali di cui agli articoli 136 e 142, la documentazione al fine dell'autorizzazione prevista agli articoli 146, e 159 del medesimo Codice, deve contenere anche lo studio di inserimento paesistico ai sensi della Lr 24/1998 e successive modificazioni. Nelle aree naturali protette, il nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 13, commi 1,2 e 4 della legge 394/1991 e dell'articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, è acquisito nell'ambito della conferenza dei servizi;
10. l'eventuale ricevuta di versamento relativa ai costi istruttori sostenuti dalla Provincia competente sulla base dei propri criteri;
11. l'eventuale richiesta di autorizzazione per attraversamenti, realizzazione di passi carrai e/o interferenze con la viabilità comunale/provinciale/statale ai sensi del Dlgs 285/1992 e relativo regolamento di attuazione.

Il proponente presenta la domanda e la documentazione elencata in originale ed in numero di copie così come stabilito dai competenti uffici provinciali.

b) apertura della Conferenza di servizi

Alla ricezione della domanda, il Responsabile del procedimento indice la Conferenza di servizi nei termini di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003, convocando le Amministrazioni competenti ad espri-

mere i pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati ai sensi della vigente normativa ed inviando agli stessi copia conforme del progetto e la relativa documentazione, salvo diversa modalità organizzativa degli uffici provinciali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono invitati:

- Il Richiedente;
- La Regione;
- Il Comune;
- Il Ministero dei beni ambientali e culturali;
- il Ministero dell'ambiente;
- L'Ente Parco;
- Il Ministero della difesa – Genio;
- L' Aeronautica militare;
- Marina militare;
- Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
- L'Autorità bacino;
- Consorzio/i di bonifica;
- L'Asl ;
- L'Enel o altra impresa di distribuzione dell'energia prodotta;
- Il Ministero delle Comunicazioni;
- Arpa Lazio;
- Enac/Enav.

Il procedimento unico è indetto per le singole tecnologie, sulla base delle specifiche tipologie di intervento (costruzione e/o ampliamento – ammodernamento e/o riattivazione), nell'ordine cronologico di acquisizione della domanda al protocollo provinciale. Nel caso di domande con documentazione incompleta, gli Uffici provinciali sospendono l'iter di autorizzazione e le relative domande sono collocate in un elenco separato. La Conferenza dei servizi viene riconvocata al ricevimento della documentazione integrativa richiesta dai competenti uffici secondo l'ordine cronologico di acquisizione della stessa. La Conferenza di servizi è svolta secondo le procedure previste dalle leggi 241/1990 e 15/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Alla prima riunione della Conferenza dei servizi, gli Enti partecipanti richiedono l'eventuale documentazione ulteriormente necessaria alla espressione del loro parere. Le eventuali integrazioni alla documentazione devono pervenire al Responsabile del procedimento, a cura del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta effettuata dallo stesso Ufficio responsabile della procedura. Le integrazioni devono essere inoltrate anche all'Area Via.

c) eventuale procedura di Verifica di assoggettabilità a Via e, ove richiesta, Valutazione di impatto ambientale e di Valutazione di incidenza

La procedura per la verifica è svolta, in coerenza con le previsioni del Dlgs 4 del 16 gennaio 2008, nel corso della conferenza dei servizi, nei tempi e con le modalità compatibili con l'esigenza di definire il procedimento unico autorizzativo entro i centottanta giorni previsti dall'art. 12 Dlgs 387/2003. La domanda di Verifica è presentata a cura del richiedente e può essere richiesta anche antecedentemente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il provvedimento di assoggettabilità verrà acquisito in sede di conferenza dei servizi.

L'eventuale provvedimento che assoggetta l'impianto a Valutazione d'impatto ambientale sospende il procedimento di autorizzazione, fermi restando i termini di cui all'art. 14ter della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) verifica della documentazione e dei pareri

La Conferenza di servizi si conclude nei tempi di cui all'art. 12 Dlgs 387/2003 salvo i casi in cui sia richiesta la Valutazione d'impatto ambientale.

Acquisito il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Via o quello eventuale di Valutazione d'impatto ambientale, il responsabile del procedimento convoca una ulteriore seduta della Conferenza nella quale le Amministrazioni interessate esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con propria nota, ovvero attraverso un proprio rappresentate allo scopo delegato.

Il responsabile del procedimento, nel tentativo di addivenire ad una decisione condivisa, può convocare, anche con la presenza del richiedente, un tavolo integrativo di confronto tra le sole Amministrazioni interessate che hanno formulato pareri discordi su aspetti correlati del procedimento. In caso di dissenso sorto nell'ambito della Conferenza, si applica la procedura di cui all'art. 12, comma 4, Dlgs 387/2003.

e) autorizzazione unica

Nei casi in cui le Amministrazioni locali abbiano individuato apposite aree da destinare alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la realizzazione degli stessi al di fuori delle zone programmate, comporta la variazione dello strumento urbanistico e la determinazione finale della Conferenza costituisce proposta di variante allo strumento urbanistico comunale. Non è richiesta l'approvazione della Regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'art. 14quater, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Sul provvedimento così espresso, si pronuncia entro 60 giorni il Consiglio comunale ai sensi del procedimento di cui al comma 2, art. 5 Dpr 447, 20 ottobre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono fatte salve, in quanto prevalenti, le disposizioni contenute nei Ptp vigenti e nel Ptp adottato con Dgr 556 del 25 luglio 2007 e Dgr 1025 del 21 dicembre 2007, nonché nei Piani d'assetto dei parchi, riserve e aree naturali protette statali e regionali.

A conclusione della Conferenza di servizi, l'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto con o senza le prescrizioni o esprime un diniego motivato. I relativi atti amministrativi sono comunicati al richiedente entro i

successivi 10 giorni. L'autorizzazione include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione dell'impianto, nonché la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. L'autorizzazione unica determina anche, ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e sulla scorta di quanto previsto dalle presenti linee guida, le modalità con le quali il proponente assicura il rispetto dell'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati alla realizzazione dell'impianto a seguito della dismissione dello stesso e con l'eventuale riutilizzo dei materiali.

L'autorizzazione unica costituisce titolo per l'esercizio dell'impianto e fissa il termine di inizio lavori. Il provvedimento finale è trasmesso al richiedente, pubblicato sul sito informatico della Provincia e comunicato a tutte le Amministrazioni intervenute nel procedimento.

Qualora l'intervento proposto incida su beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni culturali, l'autorizzazione prevede l'obbligo di invio della dichiarazione di inizio lavori anche alla Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali competente per territorio.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Liguria

La Regione Liguria, con la Lr 22/2007 (Bur n. 11/2007) ha dettato la disciplina del procedimento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, delegando, nel contempo, alle Province la competenza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Riferimenti Provincia di Genova
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA, SERVIZIO ARIA E RUMORE, UFFICIO RUMORE
Referente: Alessandro Conte
Indirizzo: L.go Francesco Cattanei, 3 (GE)
Tel.: 010 5499 802
E-mail: conte.a@provincia.genova.it

Riferimenti Provincia di La Spezia
SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE, SERVIZIO ENERGIA E COORDINAMENTO AMBIENTALE UFFICIO ENERGIA ED ELETTROMAGNETISMO
Servizio Energia Ufficio competente: Settore Ambiente - Servizio Gestione e Tutela Ambientale
Indirizzo: Via Vittorio Veneto n° 2 - 19124 La Spezia
Referente: Ing. Riccardo Serafini (dirigente)
Tel 0187 742263 fax 0187 742285
E-mail: rserafini@provincia.sp.it

Articolo 2 **Competenze della Regione**

È competenza della Regione:

- la programmazione energetica regionale;
- l'adozione dei regolamenti attuativi della presente legge;
- la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;
- i criteri per la localizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;
- la semplificazione delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico;
- la promozione di iniziative, studi e ricerche nel campo dell'energia, anche per la realizzazione di progetti pilota;
- la concessione di contributi, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'uso razionale dell'energia, per il raggiungimento delle finalità della presente legge;

- la promozione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche ed urbane e l'organizzazione dei relativi processi in funzione del risparmio energetico anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;
- la promozione della diffusione di strumenti contrattuali e gestionali innovativi che permettano un incremento di efficienza energetica ed economica;
- la promozione e la realizzazione di attività di divulgazione e di formazione in materia di energia, anche avvalendosi della rete dei centri di educazione ambientale.

Articolo 8 **Competenze delle Province**

Sono di competenza della Provincia:

- *il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonti rinnovabili e delle centrali ibride, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), alle condizioni previste dal Pear e dal Piano regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 febbraio 2006, n. 4¹⁶ ;*
- *il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche relative a gasdotti e oleodotti non appartenenti alla rete energetica nazionale e le loro varianti;*
- *il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali e le loro varianti;*
- *il rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di produzione da fonte fossile fino a 300 Mw di potenza, alle condizioni previste dal Pear e dal Piano di tutela e risanamento della qualità dell'aria;*
- *il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dei pannelli solari termici superiori a 100 metri quadrati;*
- le funzioni amministrative in materia di lavorazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 56 della legge 23 agosto 2004 n. 239 (riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia);

¹⁶ Bur 29 marzo 2006 n. 13.

- le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;
- la redazione e l'adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del Pear e nel rispetto delle priorità stabilite dal programma annuale di cui all'articolo 3, comma 4;
- l'individuazione delle aree, nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
- le funzioni di controllo, di sorveglianza e di uso razionale dell'energia anche secondo le indicazioni fornite dal Pear;
- il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli altri enti locali.

Articolo 9 **Competenze dei Comuni**

I Comuni provvedono, in particolare:

- a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, in particolare in materia di diffusione delle fonti rinnovabili, microgenerazione e cogenerazione, anche attraverso i propri strumenti regolamentari ed urbanistici in conformità alle indicazioni del Pear ed ai criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- ad effettuare il controllo sul rendimento energetico nonché sullo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni superiori a 40.000 abitanti ai sensi del Dpr 412/1993 e successive modifiche e integrazioni e del Dlgs 192/2005;
- ad adottare, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l'efficacia energetica in edilizia, secondo i criteri e le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c);
- ad effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni in materia di rendimento energetico in edilizia di cui al Titolo IV.

Articolo 10 **Autorizzazione unica**¹⁷

L'autorizzazione unica di competenza della Provincia di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) è **rilasciata nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.**

La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, convoca la Conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate nonché i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico; detta Conferenza si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)¹⁸ e successive modifiche ed integrazioni.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2 la Provincia provvede a darne notizia nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque abbia interesse possa presentare osservazioni nel termine dalla stessa fissato.

La Provincia può chiedere integrazioni alla documentazione indicando il termine massimo, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

Con l'autorizzazione unica sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico – ambientale, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla realizzazione ed esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

Qualora gli impianti interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale è previsto la maggiore estensione dello stesso o il maggior sviluppo della linea, previa intesa con l'altra o le altre Province.

Il provvedimento emanato dall'Amministrazione provinciale a conclusione del procedimento di cui al presente articolo comprende la pronuncia regionale di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza naturalistico ambientale, laddove previste dalla normativa vigente. Fino

¹⁷ Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell'art. 1 della Lr 6 giugno 2008, n. 16 (Bur 18 giugno 2008 n. 6, Parte prima) sostituiscono le disposizioni del presente articolo, con esclusione di quelle di cui al comma 11. Così dispone il comma 1 dell'art. 1 della stessa legge 16/2008.

¹⁸ Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (Gu 18 agosto 1990 n. 192).

all'acquisizione della pronuncia di Via i termini per la conclusione del procedimento unico restano sospesi. Con il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 può essere dichiarata la pubblica utilità delle opere.

Qualora il progetto sia sottoposto ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 (attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)¹⁹ la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato.

Le modalità di presentazione della istanza di cui al presente articolo e la relativa documentazione, nonché le eventuali ulteriori specificazioni procedurali sono individuate dalla Giunta regionale con proprio atto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) la Provincia integra la documentazione presentata dal Gestore con una valutazione tecnica effettuata dall'Arpal relativa all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La spesa per l'istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti ed ai controlli connessi alle verifiche di cui al comma 13 vengono calcolate dalla Provincia in base al tariffario regionale. Il Gestore deve fornire dimostrazione di avvenuto pagamento a favore dell'Arpal dei relativi importi prima della determinazione di competenza provinciale di chiusura del procedimento.

Articolo 11 **Denuncia di inizio attività**

Sono soggetti a denuncia di inizio attività da presentare ai competenti uffici comunali i seguenti interventi, purché conformi a quanto stabilito con apposito regolamento regionale redatto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b):

- l'installazione di pannelli solari termici da 20 metri quadrati a 100 metri quadrati;
- l'installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale da 3 Kw a 10 Kw di picco;
- gli impianti eolici fino a 5 Kw;
- le opere di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c).

Articolo 12 **Procedure semplificate**

Non sono soggette ad autorizzazione unica da parte della Provincia le opere di seguito indicate:

- le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 5000 V;
- le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale superiore a 5000 V e fino a 15000 V la cui lunghezza non superi i 500 metri;
- le opere accessorie, le varianti, i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale fino a 15000 V a condizione che gli interventi stessi non modifichino lo stato dei luoghi;

¹⁹ Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (So n. 72 alla Gu 22 aprile 2005 n. 93).

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli elettrodotti ivi comprese le sostituzioni di parte dei componenti dell'impianto quali conduttori, sostegni, isolatori, mensole.

Per le opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 il Gestore è tenuto a dare comunicazione preventiva alla Provincia almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, unitamente alle valutazioni tecniche dell'Arpal, in materia di verifica dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

La comunicazione preventiva e le relative valutazioni tecniche dell'Arpal non sono dovute per le opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 1000 V.

Sono altresì soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio di attività, da effettuarsi contestualmente all'inizio dei lavori, purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, i seguenti interventi:

interventi relativi all'installazione di pannelli solari termici se di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare²⁰;

interventi relativi all'installazione di pannelli solari fotovoltaici di sviluppo inferiore a 20 metri quadrati per ogni unità immobiliare²¹.

Per gli interventi di cui al comma 4, la comunicazione, da inviare al Comune territorialmente competente, deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche ecc.), nonché da una relazione paesaggistica semplificata, ai fini del nulla osta della Soprintendenza, secondo quanto previsto all'articolo 13²².

²³

Laddove le opere di cui al presente articolo interessino zone vincolate o qualora per le stesse sia richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza preordinata all'esproprio, im-

²⁰ Ai sensi dell'art. 21, comma 7, Lr 6 giugno 2008, n. 16 le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 del medesimo articolo sostituiscono quelle di cui alla presente lettera, unitamente alla lettera b) che segue.

²¹ Ai sensi dell'art. 21, comma 7, Lr 6 giugno 2008, n. 16 le disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2 del medesimo articolo sostituiscono quelle di cui alla presente lettera, unitamente alla lettera a) che precede.

Ai sensi dell'art. 21, comma 7, Lr 6 giugno 2008, n. 16 (Bur 18 giugno 2008 n. 6, Parte prima) le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo sostituiscono quelle di cui al presente comma.

²² Le disposizioni di cui al presente comma sono state sostituite dalle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2 lettera e), della L.R. 6 giugno 2008, n. 16, per effetto del comma 7 dell'art. 21 della stessa L.R. 16/2008.

posizione di servitù o dichiarazione di inamovibilità, si applica il procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 10²⁴.

Articolo 14 **Attività libera**

Costituiscono attività libera l'installazione di caldaie a biomassa per produzione di calore fino a 0,035 Mw termici, nonché gli impianti di fonte rinnovabile per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, in applicazione dell'articolo 12, comma 5, Dlgs 387/2003.

Articolo 27 **Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili**

Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 29.

Gli impianti di cui al comma 1 sono dimensionati in modo da garantire la copertura del fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al cinquanta per cento.

Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l'opportunità del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici per il riscaldamento, il condizionamento, l'illuminazione e la produzione di acqua calda.

Articolo 33 **Sanzioni**

La costruzione e l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, o a condizioni difformi da quelle previste nel titolo autorizzatorio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 10.000,00.

²⁴ Ai sensi dell'art. 21, comma 8, Lr 6 giugno 2008, n. 16 (Bur 18 giugno 2008 n. 16, Parte prima) le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo sostituiscono quelle di cui al presente comma.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Lombardia

Legge regionale 12/12/2003 n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale: gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche²⁵. Con la legge n. 26/2003 sono state attribuite alle **province** funzioni autorizzative in materia di impianti energetici da fonti rinnovabili, da avviare con Conferenza di servizi. Negli anni seguenti è stata modificata ed integrata, restando comunque sempre in vigore.

Riferimenti Provincia di Lecco
Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca Sportello Energia
Responsabile: Adolfo Faletta
Tel:0341/295239 - 0341/295237
E-mail: servizio.rifiutiindustriali@provincia.lecco.it

Riferimenti Provincia di Milano
Settore Lotta agli Inquinamenti ed Energie Alternative
Direttore del Settore: Sergio Zabol
C.so Porta Vittoria, 27 - 20121 Milano
Telefono 02.7740.3672 Segreteria 02.7740.3749 Fax 02.7740.3951
E-mail: s.zabol@provincia.milano.it

Riferimenti Provincia di Brescia
Area Ambiente Ufficio Energia ed Impianti Termici
via Milano 13 – 25126 Brescia.
Responsabile: Antonia Rampulla
Telefono ufficio 0303749550 Fax 0303749430
E-mail: arampulla@provincia.brescia.it

Riferimenti Provincia di Como
Servizio Rifiuti e Servizio Aria ed Energia
Responsabile: Stefano Noseda
Tel: 031 230438 - 031 230383
E-mail: stefano.noseda@provincia.como.it
Sede Centrale - Villa Gallia - III piano
Via Borgovico, 148 - 22100 Como

²⁵ Gazzetta regionale 16/12/2003 n. 51

Riferimenti Provincia di Pavia
U.O. Aria ed Energia
Viale Taramelli, 2 – 27100 Pavia
Tel. 0382/597801-871-880-843 Fax: 0382/597800

Riferimenti Provincia di Cremona
Settore Ambiente – Servizio Energia ed Impianti Termici
Caposervizio: Barbara Armanini
Indirizzo: via Dante n. 134 – 26100 Cremona.
Tel: 0372/406672
E-mail: ambiente@provincia.cremona.it

Riferimenti Provincia di Lodi
Segreteria del Settore Ambiente: Armando Bertolotti
Indirizzo: Via Fanfulla,14 – 26900 Lodi
Tel: 0371/442.296
E-mail: armando.bertolotti@provincia.lodi.it
Pinuccia Rusconi
Tel: 0371/442.228
E-mail: pinuccia.rusconi@provincia.lodi.it

Provincia di Mantova
Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Assetto del territorio Servizio Energia
Responsabile: Matteo Villagrossi
Indirizzo: via Don Maraglio, 4 - 46100 Mantova
Tel. 0376 401727; Fax 0376 401460
Email: energia@provincia.mantova.it

Riferimenti Provincia di Monza e Brianza
Settore ambiente, Sede di Monza
Indirizzo: Piazza Diaz ,1 20052
Tel: 039.9756706 Fax: 039.975 6790

Il titolo III disciplina il settore energetico e stabilisce i criteri in base ai quali garantire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale (art.1, comma 4 LR n. 26/2003)

Art. 25 (Finalità)

1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:

- a. contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;
- b. attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climateranti come previsto dal protocollo di Kyoto;
- c. garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;
- d. contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;
- e. garantire che la produzione, l'interconnessione, la distribuzione e la vendita dell'energia elettrica e del gas naturale avvengano secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia e nel rispetto degli standard qualitativi e dei principi per l'erogazione dei servizi di cui al titolo I;
- f. tutelare i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati o residenti in zone territorialmente svantaggiate e di vigilare, per il tramite del Garante dei servizi e attraverso l'Osservatorio risorse e servizi.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, promuove e sviluppa azioni in forma coordinata con lo Stato, gli enti locali e le autonomie funzionali, volte a:

- a. favorire e incentivare forme di risparmio energetico, sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento e aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001 (2001/77/CE), anche al fine di ridurre la dipendenza energetica della Regione;
- b. promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, lo scambio di esperienze e di conoscenze per l'utilizzo di combustibili a ridotto impatto ambientale e per l'impiego dell'idrogeno;
- c. incrementare il grado di competitività del mercato energetico lombardo, prevedendo interventi a sostegno della liberalizzazione dello stesso;
- d. sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti nei trasporti, la diversificazione dei carburanti e la promozione dell'uso dei biocarburanti;
- e. promuovere e sostenere la riduzione dei consumi degli immobili esistenti e di nuova costruzione, varando misure tese al miglioramento energetico degli stessi mediante soluzioni

- costruttive e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili, anche attraverso la contabilizzazione individuale dei consumi anche nei sistemi centralizzati;
- f. promuovere la realizzazione di programmi di formazione e informazione finalizzati ad accrescere la consapevolezza degli attori coinvolti e dei cittadini, affinché siano adottati modelli di comportamento basati su modalità efficienti di produzione e di consumo energetico;
 - g. impegnare le società di gestione delle reti e di erogazione del servizio in progetti educativi rivolti agli utenti per incentivare l'uso di impianti ed apparecchi più efficienti.

3. La Regione inoltre:

- a. contribuisce al contenimento dell'incidenza dei fattori di costo connessi alla componente energia sui diversi cicli di attività produttive, promuovendo la stipulazione di accordi-quadro con produttori e commercializzatori;
- b. regola l'organizzazione, su base regionale, per la contrattazione di titoli regionali di efficienza energetica, ivi compresi i certificati verdi di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1999 (Direttive per l'attuazione delle norme in materia di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), aperta anche alla contrattazione dei titoli e dei certificati rilasciati dalle competenti autorità nazionali;
- c. fissa annualmente i tetti alle emissioni di gas effetto serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione, in collaborazione con il ministero competente;
- d. predispone annualmente un documento da sottoporre allo Stato contenente indicazioni relative alle esigenze di sviluppo del settore energetico lombardo e la rappresentazione delle specifiche necessità dell'utenza domestica e industriale locale, al fine di favorire l'integrazione e il coordinamento fra la politica energetica nazionale e quella regionale e di concorrere, quindi, alla definizione della politica tariffaria nazionale.

Art. 28 (Funzioni delle province)

- 1. Le province provvedono, in particolare:
 - a. ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;
 - b. a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal d.p.r. 412/1993;
 - c. a effettuare il controllo ai sensi del d.p.r. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
 - d. a esercitare le competenze di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) con riferimento alle tratte di reti di trasporto e distribuzione localizzate nei rispettivi territori;

- e. a svolgere le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli di tensione nominale fino a 150 KV, insistenti sul territorio provinciale²⁶.
- e.-bis a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h);

Art. 29 (Funzioni della Regione)

1. Spetta alla Regione:
 - a. elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30;
 - b. unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;
 - c. promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;
 - d. concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali;
 - e. concedere i contributi previsti dall'articolo 13 del d. lgs 164/2000, finalizzati a incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione e a garantire un maggiore grado di sicurezza del sistema del gas con le modalità indicate dai bandi regionali;
 - f. rilasciare l'autorizzazione per la fornitura di gas naturale tramite linee dirette di cui all'articolo 10 del d.lgs. 164/2000; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate da apposito regolamento ed ai sensi dell'articolo 55, comma 17;

²⁶ LR v. 18, comm1 lettera b:

a rilasciare l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ad esclusione degli impianti autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) e dell'articolo 44, comma 1, lettera h);

- g. esercitare le funzioni amministrative connesse al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, agli interventi di modifica e potenziamento, nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi; l'autorizzazione è rilasciata con le modalità indicate dalla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale);
- h. disciplinare le modalità e i criteri per certificare l'efficienza energetica degli edifici;
- i. istituire un fondo per gli enti locali che attuano quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera b).

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità, le condizioni e i criteri che presidono al rilascio di nuove concessioni di distribuzione di energia elettrica.

Titolo VI Sanzioni, Norme transitorie e finali

17. La Regione dà attuazione alle disposizioni del titolo III entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la trasformazione in società consortile a responsabilità limitata con finalità di pubblico interesse delle agenzie locali per il controllo dell'energia, denominate punti energia, istituite con la legge regionale 16 dicembre 1996 n. 36 (Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici), avente lo scopo di realizzare azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili, a fornire servizi di supporto tecnico e professionale per l'attuazione di politiche energetico-ambientali della Regione e degli enti locali e per lo svolgimento delle funzioni amministrative a questi riservate. Le nomine e designazioni dei rappresentanti regionali nella società consortile di cui al presente comma sono effettuate dalla Giunta regionale a norma dell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione).

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle Marche

La Regione Marche non ha dettato una disciplina regionale sull'autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003. Precedentemente, con la Lr 10/1999 ha delegato alle Province le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, nonchè per gli impianti eolici esclusi quelli la cui valutazione di impatto ambientale (Via) è riservata alla competenza regionale. Con Lr 9 giugno 2006, n. 5 la Regione ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica.

Riferimenti Provincia di Ancona
Dipartimento III - Governo del Territorio, Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Responsabile: Raffaella Romagna
Telefono: 071.5894401
E-mail: r.romagna@provincia.ancona.it

Riferimenti Provincia di Ascoli Piceno
Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acqua
Dirigente: Dott. Roberto Fausti
Indirizzo: V.le della Repubblica, 34
Tel: 0736/277747; Fax: 0736/277750
E-mail: roberto.fausti@provincia.ap.it

Riferimenti Provincia di Fermo
Servizio Tutela Ambientale - Rifiuti - Energia - Acqua
Dirigente: Dott. Roberto Fausti
Telefono: 0734/232317
E-mail: roberto.fausti@provincia.fm.it

Riferimenti Provincia di Macerata
DIPARTIMENTO III Area del Territorio e dell'Ambiente
Dirigente: Cesare Spuri
Tel: +39 0 733 248 431; Fax: +39 0 733 248 495
Settore XII Ambiente
Indirizzo: Via Velluti 41 - 62100 Piediripa - Macerata
Dirigente: Graziella Gattafoni
Tel: +39 0 733 248 710
Fax: +39 0 733 288 749
E-mail: ambiente@provincia.mc.it

Riferimenti Provincia di Pesaro e Urbino
Ufficio Energia - Sviluppo fonti rinnovabili
Indirizzo: Largo Aldo Moro n. 13, 61100 Pesaro
Responsabile: Renzo Rovinelli
Tel. 0721/359.962
E-mail: infoenergia@provincia.ps.it

Con la Legge regionale Lr 10/1999 Articolo 23-bis delega alle Province le seguenti funzioni: sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni di cui all'articolo 12 del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)²⁷ per la costruzione e l'esercizio di impianti solari, sia termici che fotovoltaici, ed impianti per la produzione di energia derivante dallo sfruttamento del vento ad esclusione di quelli, per quest'ultima tipologia, la cui valutazione di impatto ambientale è riservata alla competenza regionale.

(Lr 5/2006) Articolo 3: Domanda di concessione

La domanda di concessione di grande derivazione va presentata alla struttura organizzativa competente della Regione e contiene:

- i dati identificativi del richiedente;
- la denominazione del corpo idrico individuato per il prelievo e la relativa ubicazione;
- la descrizione dell'opera di presa e la relativa ubicazione;
- l'uso della risorsa;
- la portata di prelievo, e nel caso di portata variabile, l'indicazione del valore massimo e di quello medio;
- il volume annuo;
- la richiesta di perforazione qualora l'opera di presa sia costituita da un pozzo.

Alla domanda vanno allegati i seguenti atti relativi al progetto definitivo delle opere di captazione principali ed accessorie:

- relazione tecnica generale;
- relazione idrogeologica particolareggiata, con speciale riguardo alla razionale utilizzazione della risorsa idrica, comprendente la valutazione della compatibilità dell'uso della risorsa in rapporto al bilancio idrico del bacino idrografico. Nel caso in cui non sia stato predisposto il piano sul bilancio idrico la valutazione è compiuta secondo i criteri indicati dall'articolo 23 del Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee e della direttiva 91/676/Cee)[2](#) ;
- cartografia in scala non inferiore a 1:10.000;

²⁷ So n. 17 alla Gu 31 gennaio 2004 n. 25.

- planimetria catastale in scala 1:2.000;
- piante, prospetti, sezioni e particolari in scala adeguata delle opere di presa, adduzione e utilizzazione;
- progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati ed eventualmente restituiti. I dispositivi dovranno essere realizzati in base alle norme tecniche vigenti e sigillati con relativa punzonatura in piombo dalla Regione o enti delegati;
- caratterizzazione idrogeologica e idrochimica dell'acquifero di riferimento qualora l'acqua sia destinata al consumo umano;
- ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.

Tutti gli elaborati sono firmati da un professionista abilitato ai sensi di legge.

Può essere presentata un'unica domanda qualora: lo stesso richiedente necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo oppure se più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel Molise

Con Dgr 15 aprile 2009, n. 401 sono state dettate disposizioni semplificatrici in caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di micro e piccola generazione (di potenza non superiore a 1 Mw e non ubicati in aree protette).

“Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle Linee guida regionali. La legge demanda alla Giunta regionale l'emanazione delle nuove Linee guida. Sino all'approvazione delle Linee guida sono sospesi i procedimenti autorizzatori in corso, fermo il rispetto della data di 180 giorni per la conclusione.”

In attuazione della Lr 21 maggio 2008, n. 15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise), la Dgr 10 giugno 2008, n. 167 approvava le Linee guida contenenti la disciplina regionale in materia di autorizzazione unica per gli impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili ex art. 12, Dlgs 387/2003, nonché le disposizioni per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. La Lr 7 agosto 2009, n. 22 abrogando la Lr 15/2008 ha anche dichiarato inefficaci le suddette Linee guida. È attesa quindi una nuova disposizione attuativa.

La legge 22/2009, recante la “Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise”, stabilisce comunque le zone inidonee a all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

NB: il 9 ottobre 2009 la legge 22/2009 è stata impugnata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.

L.r.n.22/2009 recante: Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise.

La legge regionale, che detta una disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise presenta aspetti di illegittimità soltanto relativamente ad una norma che configura un riparto di funzioni autorizzative diverso da quello stabilito dalle norme statali di riferimento violando l'assetto di competenze deciso conformemente all'art. 118 Cost. Non appare infatti legittima una norma regionale che, al di fuori del quadro tracciato dal legislatore nazionale, pone soglie di potenza diverse e/o maggiori, senza nemmeno distinguere tra le diverse tipologie di fonte rinnovabile. E' evidente anche la violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione in relazione ai principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia

Riferimenti
ASSESSORATO ALL'ENERGIA, DIREZIONE GENERALE II SERVIZIO ENERGIA
Responsabile: Ing. Luigi VECERE
Indirizzo: Via Roma 84 - 86100 Campobasso
Telefono: 0874-4291

La Legge regionale 7 agosto 2009, n. 22; (Pubblicata sul Bur 14 agosto 2009 n. 18) recita:

Articolo 2

Nell'ambito delle competenze regionali stabilite dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Molise individua le seguenti aree come non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

- parchi e preparchi o zone contigue e riserve regionali;
- zona 1 di rilevante interesse dei parchi nazionali istituiti nel territorio della Regione;
- zone di "protezione e conservazione integrale" dei Piani territoriali paesistici.

Le Zone di protezione ambientale (Zps) e le aree Iba (important bird area) sono da intendersi quali aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera l), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 (criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (Zsc) e a Zone di protezione speciale (Zps).).

I territori ricadenti nei Siti di interesse comunitario (Sic) sono da intendersi quali aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili solo a seguito di esito favorevole della valutazione di incidenza naturalistica, effettuata ai sensi del decreto legislativo 357/1997 e della valutazione di impatto ambientale.

Articolo 3

Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a 1 Mw elettrico sono autorizzati dai Comuni competenti per territorio secondo le procedure semplificate stabilite dalle "linee guida" regionali.

È consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a terra fino al raggiungimento della potenza complessiva, sull'intero territorio regionale, di 500 Mw. Prima del rilascio dell'autorizzazione unica, a garanzia dell'esecuzione delle opere di ripristino dei luoghi ovvero di smaltimento del materiale dismesso, il proponente fornisce idonea fidejussione, rilasciata da compagnia assicurativa nazionale o comunitaria di primaria importanza, ovvero istituisce un fondo di accantonamento, a favore della Regione Molise, nella misura del 20 per cento del valore delle opere civili da realizzare.

Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2 gli impianti di piccola generazione e di microgenerazione.

Gli impianti fotovoltaici integrati o sovrapposti agli organismi architettonici esistenti o da realizzare non sono sottoposti ad alcuna limitazione di potenza o di superficie interessata.

Sono esclusi dai limiti della presente legge gli impianti cosiddetti "minieolico" con potenza massima di 35 Kw e pali aventi un'altezza massima di 20 metri installati da aziende agricole singole o associate e da aziende produttive ricadenti in aree artigianali o industriali.

Articolo 5

È abrogata la legge regionale 21 maggio 2008, n. 15. Sono conseguentemente inefficaci le "linee guida" adottate dal Consiglio regionale con la deliberazione n. 167 del 10 giugno 2008.

La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta le "linee guida" per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, in attuazione della presente legge e delle vigenti disposizioni statali.

Sino alla pubblicazione delle "linee guida" di cui al comma 2, sono sospesi i procedimenti di autorizzazione in corso, fermo restando il rispetto della durata massima di 180 giorni.

Con le "linee guida" di cui al comma 2, o con loro successivi adeguamenti, sono recepite ed applicate le indicazioni delle linee guida nazionali approvate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 387/2003, e successive modificazioni ed integrazioni. Con le medesime "linee guida", o con loro successivi adeguamenti, la Giunta regionale provvede, altresì, a determinare la definitiva individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, sulla base dei criteri di cui alle linee guida nazionali e nel rispetto del riparto fra le Regioni e le Province autonome della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, come definito in applicazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni.

Con Dgr 15 aprile 2009, n. 401 sono state dettate disposizioni semplificatrici in caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di micro e piccola generazione (di potenza non superiore a 1 Mw e non ubicati in aree protette).

Deliberazione Giunta regionale 15 aprile 2009, n. 401 pubblicata sul Bur 16 maggio 2009 n. 11)

[...] la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, indipendentemente dalla fonte utilizzata e della potenza nominale non superiore a 1.000 Kw e, quindi, ricadenti nella categoria degli impianti di micro e piccola generazione, così come definiti nell'art. 1, comma 86 della legge 239/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora non ricadenti in aree protette o sottoposte a vincolo di qualsiasi natura, non essendo inclusi tra gli impianti industriali di cui all'allegato B) della legge regionale 21/2000²⁸ non sussiste la necessità di effettuare lo screening ambientale di cui all'art. 9 della legge regionale 21/2000. Tali impianti sono autorizzati dal Comune sul cui territorio ricade l'iniziativa, attraverso il rilascio del permesso di costruire:

- per gli impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, ferma restando la competenza del Comune interessato al rilascio del titolo abilitante, qualora gli

²⁸ Bur 1° aprile 2000 n. 7.

stessi impianti non ricadano in aree protette o sottoposte a vincoli di qualsiasi natura e per la potenza nominale massima di 1.000 Kw, si applicheranno modalità procedurali in funzione della classe di potenza, in particolare:

- per gli impianti di potenza non superiore a 20 Kw si applica la disciplina della Denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli artt. 22 e 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con Dpr del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per gli impianti di potenza nominale compresa tra 20 Kw e 50 Kw il Comune interessato rilascerà il permesso di costruire a seguito della verifica di compatibilità con il proprio strumento urbanistico vigente;
- per gli impianti di potenza nominale compresa tra 50 Kw e 1.000 Kw il Comune interessato rilascerà il permesso di costruire attraverso lo svolgimento di un procedimento, attraverso la convocazione di una Conferenza dei Servizi con le modalità di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale saranno coinvolte tutte le Amministrazioni preposte a garantire la sicurezza del volo a bassa quota (Enac, Enav, Aeronautica Militare, Marina Militare e C.I.G.A.);
- per gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia cinetica nel vento, ferma restando la competenza del Comune interessato al rilascio del titolo abilitante, qualora gli stessi impianti non ricadano in aree protette o sottoposte a vincoli di qualsiasi natura e per la potenza nominale massima di 1.000 Kw, si applicheranno modalità procedurali in funzione della classe di potenza, in particolare:
 - per gli impianti di potenza non superiore a 60 Kw. si applica la disciplina della Denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli artt. 22 e 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con Dpr del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per gli impianti di potenza nominale compresa tra 60 Kw e 1.000 Kw il Comune interessato rilascerà il permesso di costruire attraverso lo svolgimento di un procedimento, attraverso la convocazione di una Conferenza dei servizi con le modalità di cui alla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale saranno coinvolte tutte le Amministrazioni preposte a garantire la sicurezza del volo a bassa quota (Enac, Enav, Aeronautica Militare, Marina Militare e C.I.G.A.);
 - per gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento dell'energia idraulica dell'acqua, fermo restando la competenza del Comune interessato al rilascio del titolo abilitante, qualora gli stessi impianti non ricadano in aree protette e sottoposte a vincoli di qualsiasi natura e per la potenza massima di 1.000 Kw, si applicheranno modalità procedurali in funzione della classe di potenza, in particolare:
- per impianti non superiore a 100 Kw si applica il disciplinare della Denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli artt. 22 e 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con Dpr del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per impianti di potenza nominale compresa tra 100 Kw e 1.000 Kw, il Comune interessato rilascerà il permesso di costruire previa verifica di compatibilità con lo strumento urbanistico comunale vigente;
- per gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento delle biomasse, fermo restando la competenza del Comune interessato al rilascio del titolo abilitante, qualora gli stessi impianti non ricadano in aree protette o sottoposte a vincoli di qualsiasi natura e per la potenza nominale massima di 1.000 Kw, si applicheranno modalità procedimenti in funzione della classe di potenza, in particolare:
 - per impianti non superiore a 200 Kw si applica il disciplinare della Denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli artt. 22 e 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con Dpr del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
 - per impianti di potenza nominale compresa tra 200 Kw e 1.000 Kw, il Comune interessato rilascerà il permesso di costruire previa verifica di compatibilità con lo strumento urbanistico comunale vigente;
 - per gli impianti di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, fermo restando la competenza del Comune interessato al rilascio del titolo abilitante, qualora gli stessi impianti non ricadano in aree protette o sottoposte a vincoli di qualsiasi natura e per la potenza nominale massima di 1.000 Kw, si applicheranno modalità procedimenti in funzione della classe di potenza, in particolare:
 - per impianti non superiore a 250 Kw si applica il disciplinare della Denuncia di inizio attività (Dia) di cui agli artt. 22 e 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con Dpr del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
 - per impianti di potenza nominale compresa tra 250 Kw e 1.000 Kw, il Comune interessato rilascerà il permesso di costruire previa verifica di compatibilità con lo strumento urbanistico comunale vigente.

Per tutte le tipologie di impianti e per tutte le classi di potenza previsti nel presente atto, in sede di presentazione della richiesta di autorizzazione, la documentazione dovrà comprendere anche la Soluzione tecnica generale minima — Stgm relativa alla connessione alla rete di distribuzione.

Nei casi attribuiti alla competenza dei Comuni nei quali per la connessione alla rete elettrica di distribuzione è necessario realizzare una linea di collegamento, la stessa dovrà essere autorizzata dalla Regione con le modalità di cui alla legge regionale 28/2006.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Piemonte

La Regione Piemonte non ha adottato norme relative al procedimento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Con la LR 44/2000 in combinazione con l'art. 3 della LR 23/2002, alle Province è riservata la competenza per il rilascio del provvedimento autorizzativo per gli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato.

Riferimenti Provincia di Alessandria
Servizio Energia
Referente: Lidia Amato
Indirizzo: Via Galimberti, 2/A, 15121 Alessandria
Telefono: 0131304597 Fax: 0131304708
E-mail: lidia.amato@provincia.alessandria.it

Riferimenti Provincia di Asti
Assessorato Ambiente
Dirigente: Angelo Marengo
Indirizzo: Piazza Alfieri 33, 14100 ASTI
Telefono: 0141 433 208 Fax : 0141 433 316
E-mail: ambiente@provincia.asti.it

Riferimenti Provincia di Biella
Servizio Rifiuti, Valutazione d'Impatto Ambientale, Energia e Qualità dell'Aria, Acque Reflue
Settore Tutela Ambientale e Agricoltura
Responsabile: STEVANIN GRAZIANO
Indirizzo: Via Quintino Sella, 12
Telefono: 0158480759 Fax: 0158480740
E-mail: rifiuti@provincia.biella.it; energiaearia@provincia.biella.it

Riferimenti Provincia di Cuneo
Risorse Naturali Servizio Energia, Settore / Ufficio: risorse energetiche
Referenti: Fino Marco
Telefono: 0171.445.479 Fax: 0171.445.587
E-mai: servizio_energia@provincia.cuneo.it

Riferimenti Provincia di Novara
SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, ENERGIA, Ufficio Programmazione ambientale
Dirigente: Edoardo Guerrini
Indirizzo: Corso Cavallotti, 31, 28100 Novara
Tel: 0321.378 506 - 532 Fax: 0321.378 545
E-mail: c.negrelli@provincia.novara.it; m.barbero@provincia.novara.it

Riferimenti Provincia di Torino
Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
Indirizzo: Corso Inghilterra 7/9, 10138 Torino
Fax: 011.861.6799

Riferimenti Provincia di Verbanò, Cusio e Ossola
Aria, rumore, energia
Responsabile: Dott. Stefano Landoni
Sede: Via dell'industria, 25 - 28924 Verbania
Telefono: 0323-4950258; Fax: 0323-4950237
Email: landoni@provincia.verbania.it

Riferimenti Provincia di Vercelli
SERVIZIO ENERGIA IMPIANTI TERMICI
Responsabile: Ennio Del Santo
Indirizzo: Via XX settembre 45 - 13100 VERCELLI
Tel: 0161-590456; Fax: 0161-255570
E-mail: delsanto@provincia.vercelli.it

La LR n. 44/2000 delineando le funzioni e compiti degli enti locali in materia di energia e tutela delle acque cita:

Articolo 36 Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle

medesime ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della legge 142/1990²⁹, e all'articolo 57 del Dlgs 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.

Articolo 53 Funzioni delle Province

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle Province le seguenti funzioni amministrative:

- a. controllo e uso razionale dell'energia e del risparmio energetico, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità in materia energetica e ambientale;
- b. rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
- c. rilascio dei provvedimenti in materia di installazione degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatto (Gpl) previsti dall'articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di quelli relativi alla attività di distribuzione di Gpl sia attraverso bombole che attraverso serbatoi di cui agli articoli 8, 9, 13, 14 e 20 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di Gpl, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di Gpl in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52 della legge 23 agosto 2004, n. 239).
- d. funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.

Articolo 3 Funzioni delle Province

1. Le Province:

- a. provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;

²⁹ Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie locali" (So alla Gu 12 giugno 1990 n. 135). La legge è stata abrogata dall'articolo 274, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" (So alla Gu 28 settembre 2000 n. 227).

- b. provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall'articolo 53 della Lr 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonchè al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali non riservati alla competenza dello Stato;
- c. provvedono, ai sensi dell'articolo 44 della Lr 44/2000, al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
- d. redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del Dlgs 112/1998 e della Lr 44/2000;
- e. esercitano, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera *d*), della Lr 44/2000, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni;
- f. provvedono, ai sensi dell'articolo 10 della Lr 44/2000 e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali)³⁰ e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *o*) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;
- g. definiscono apposite linee guida per l'applicazione della Lr 31/2000, e provvedono a diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

³⁰ Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" (So n. 162/L alla Gu 28 settembre 2000 n. 227).

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Puglia

In ambito di autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, la disciplina è stata dettata dall'articolo 4 della, n. 31 "Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale".

L'ufficio responsabile al quale produrre domanda attualmente non viene indicato a seguito dell'adozione di un nuovo modello organizzativo, in corso di definizione.

RIFERIMENTI
Segreteria PEAR Puglia c/o AFORIS
Viale C.Colombo, 13 - 71100 Foggia
Tel. 0881/665635 Fax. 0881/881
Segreteria PEAR Puglia c/o Assessorato regionale all'Ecologia - Scuola EMAS ed ECOLABEL
Via delle Magnolie 6/8 Z.I. Modugno- 70121 Bari
Tel. 080/5308952 Fax. 080/5308953
Dott. Rodolfo Pasinetti - Direttore di Progetto
Dott. Gian Maria Gasperi - Coordinatore Operativo

Autorizzazione unica regionale e adempimenti conseguenti (Art. 4 Lr 21 ottobre 2008)

1. La convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 è subordinata:

- a) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di un piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, 385, come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla relativa legge di conversione, che ne attesti la congruità;
- b) alla produzione, da parte del soggetto proponente, di una dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto medesimo Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 167 del 24-10-2008 19159 dispone di risorse finanziarie ovvero di linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto.

2. Entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione

di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

3. Gli importi da garantire con le fideiussioni di cui al comma 2, lettere c) e d), possono essere adeguati in aumento con delibera di Giunta regionale.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/ 2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

5. Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio della autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di istanze proposte da enti pubblici o da società con capitale interamente pubblico.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure in corso, con esclusione di quelle relative alle istanze per la realizzazione di impianti eolici presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento regionale 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia), nonché di quelle relative alle istanze per la realizzazione di impianti da biomasse presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale 14 luglio 2008, n.12 (Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/ 2003.

8. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a tutte le procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.

L'Assessorato allo Sviluppo Economico ha emanato inoltre una nota circolare riguardante l'articolo 27 della Legge regionale del 19 febbraio 2008 n.1, disciplina D.I.A. per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il documento ha una doppia finalità: da un lato uniformare le procedure per il rilascio della D.I.A. (la Denuncia di Inizio Attività) in tutti i Comuni della Puglia, dall'altro prevenire la diffusione selvaggia degli impianti. Un richiamo alla cautela attraverso alcune semplici regole, ma anche l'esortazione ad eseguire istruttorie attente e puntuali.

Con una legge regionale infatti (la numero 1 del 19 febbraio 2008), sono state semplificate le regole per realizzare piccoli impianti di energia da fonti rinnovabili. Nel caso in cui questi raggiungano una potenza elettrica fino 1 megawatt, è possibile avviare l'attività con la sola D.I.A. che si presenta ai Comuni, saltando dunque il complicato iter autorizzativo regionale valido per gli impianti più grandi.

Questa semplificazione che la Regione Puglia ha adottato per prima in tutta Italia, ha generato un vero e proprio boom di richieste. Un fenomeno di dimensioni enormi. Da qui la necessità di indicare non solo regole precise, ma anche uniformi per tutto il territorio regionale.

I documenti da allegare alla denuncia di inizio attività: necessari per il progetto definitivo per l'impianto e per le opere connesse sono :

- una documentazione che attesti la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- il nulla osta alla realizzazione di linee elettriche e tubature;
- la dichiarazione del progettista di insussistenza di alcuni vincoli, tra i quali sono indicati quelli ambientali, paesaggistici, urbanistici, idrogeologici, del patrimonio storico-artistico, della salute.

Un richiamo preciso, inoltre, viene rivolto nella circolare alle Amministrazioni comunali perché prestino la massima attenzione alla connessione tra più denunce di inizio attività, che potrebbero nascondere comportamenti illegittimi. Ad esempio c'è il rischio che per poter realizzare un solo impianto grande, si presentino più progetti per impianti da 1 megawatt. Per questo i Comuni dovranno controllare se nei progetti c'è un unico punto di connessione alla linea elettrica, se il proprietario delle aree è la stessa persona e verificare infine l'unicità dell'iniziativa industriale.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Sardegna

Non sono state dettate dalla Regione Sardegna delle specifiche normative in materia di autorizzazione unica. L'articolo 5 della Lr 7 agosto 2009, n.3, recante "disposizioni urgenti nei settori economico e sociale", ha stabilito che in attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ex articolo 12, Dlgs 387/2003, è rilasciata dalle Province con decorrenza dal 7 marzo 2008; il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

Referenti
Provincia di Cagliari
ASSESSORATO AMBIENTE E DIFESA DEL TERRITORIO
Settore Ecologia e Protezione Civile
Ufficio Energia – Impianti Termici
Referente: Walter Picciau
Indirizzo: Via Cadello n° 9b 09121 Cagliari
Tel. 070 409 2740
Fax: 070 409 2865
e-mail: wpicciau@provincia.cagliari.it

Referenti
Provincia di Carbonia Iglesias
Ufficio Protocollo
Responsabile: dott. G. Ghisu"
Indirizzo: Via Mazzini 39 – 09013 Carbonia (CI)

Referenti
Provincia di Nuoro
Settore Ambiente
Tutela del suolo e dell'aria
Responsabile: Dott.ssa Giuseppina Fois
Indirizzo: Piazza Italia, 22 - 08100 NUORO
Telefono: 0784 238 600
E-mail: settore.ambiente@provincia.nuoro.it

Referenti
Provincia di Olbia-Tempio
SETTORE TUTELA AMBIENTE ED ECOLOGIA
DIRIGENTE DEL SETTORE Dott.ssa Carla Argia Canu
Referenti
Provincia di Oristano
SVILUPPO SOSTENIBILE, A21L, LABORATORIO EDUCAZIONE AMBIENTALE, ENERGIE RINNOVABILI
Responsabile: Pier Marcello Torchia
Indirizzo: Sede Palazzo Arcais – 1° piano
Tel: 0783 3685203 – Fax: 0783 3685232
Referenti
Provincia Medio Campidano
Settore: Ambiente, Servizio: Energia
Dirigente: Ing. Pierandrea Bandinu
Referente: Tola Cristian
Indirizzo: via Paganini, 22 - 09025 Sanluri (VS)
Telefono: 070 9356472
Fax: 070 9370383
Email: energia@provincia.mediocampidano.it
Referenti
Provincia di Sassari
Servizio II - Difesa del suolo e delle acque. Inquinamento elettromagnetico, acustico ed atmosferico. Energia
Responsabile del Servizio: Giovanni Serra
TEL: 079.2069413
E-Mail: g.serra@provincia.sassari.it
Ufficio: Energia:
Responsabili dell'Ufficio: TIZIANA MANCHIA (L.I.)
GAETANO ADAMO (L.I.)
FABRIZIO LECCA (L.I.)
Telefono: 079/2069417
Referenti
Provincia di Ogliastra
Ufficio: Aria, acqua, suolo, rifiuti, politiche energetiche
Sede Via Pietro Pistis - Lanusei
Telefono: 0782-42108
Fax: 0782-41053

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Bur 18 agosto 2009 n. 27)

Articolo 5

1. Ambiente e governo del territorio

1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006).

2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 12, comma 8, finalizzato all'informatizzazione dei catasti, è attuato dall'Amministrazione regionale attraverso progetti a favore dei Comuni.

3. Al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, è autorizzata, in conto dell'UPB S01.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilità e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. È ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l'ottenimento del contributo:

- a) la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera;
- b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilità.

Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare è fissato in euro 180.000.

4. Al fine di sostenere la lotta all'abusivismo edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attività di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei Comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalità è autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003).

5. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico regionale è autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attività di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell'attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003).

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) è aggiunto il seguente:

"4-bis. Nei campeggi non è richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento."

7. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 10-bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), dopo le parole "gli interventi" sono aggiunte "relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all'articolo 817 del Codice civile, quelli".

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante delibera della Giunta regionale da pubblicarsi sul Buras e della quale è data pubblicità sul sito istituzionale della Regione."

9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001).

10. Per l'attuazione del progetto Camp Italia per la Sardegna è autorizzata, a favore della Agenzia regionale conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l'anno 2009 e di euro 700.000 per l'anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da Unep (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002).

11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (ccnl) di comparto e del contratto integrativo regionale di lavoro (cirl) e l'assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione — legge finanziaria 2003), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa complessiva di euro 6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso anno a favore dell'Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007).

12. Per le finalità previste dalla legge regionale n. 1 del 2009, articolo 4, comma 34, è autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004).

13. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 19 del 2006, articolo 7, comma 1, e articolo 12, comma 2, è autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell'Autorità di bacino (UPB S01.03.003).

14. Nel comma 33 dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2008, il riferimento all'UPB S04.01.003, è sostituito con l'UPB S04.01.001.

15. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio dello stato di qualità delle acque, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/Ce, del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001).

16. È autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attività di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonché per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003).

17. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, articolo 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, articolo 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, è autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004).

18. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3 del 2008, è sostituito dal seguente:

"10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei Sic, avviati con le risorse Por 2000-2006, è autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei Sic. Per le finalità del presente comma sono utilizzate le disponibilità susistenti in conto dell'UPB S04.08.002 (cap. SC04.1753)."

19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà e, in particolare, le attività di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB S04.08.016).

20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna — Arpas) sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (Sira), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;"

b) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"c-bis) a fornire, con continuità, tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del Sira, secondo i formati, le regole di conformità e le modalità indicati dalla Regione;"

c) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;"

d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

"d-bis) a utilizzare per la propria attività di monitoraggio, ispezione e controllo, il Sira, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa";

e) il comma 1 dell'articolo 4, il cui titolo è modificato in "Sistema informativo", è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 2, l'Arpas utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia, come organizzati entro il Sira, che comprende, tra l'altro:

a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo l'Arpas provvede, se necessario, a proporre, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l'adeguamento;

b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.";

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Il controllo preventivo è esercitato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all'articolo 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti di lavoro e l'attribuzione di incarichi di consulenza.

3. Il controllo di cui al comma 2 è di legittimità e di merito. Il controllo di legittimità consiste nel giudizio sulla conformità dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.";

g) dopo il comma 3 dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Qualora l'ente non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore nomina commissari ad acta.

3-ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il "n. 16) Ente foreste della Sardegna" sono aggiunti il "n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna" ed il "n. 18) Arpas".».

21. Al comma 25 dell'articolo 1 della legge regionale n. 3 del 2008, come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole "Autorizzazione integrata ambientale (Aia)" sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonché l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza ambientale.".

22. È autorizzata, nell'anno 2009, a favore del Cral regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprietà regionale concessi in uso al Cral (UPB S01.05.001).

23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed è abrogato l'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 Mw sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, articolo 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 Kw sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 158, lettera g).

24. I progetti riportati all'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nell'articolo 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 le parole "di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999), sono sostituite dalle seguenti "relative alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale".

25. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), articolo 12, è rilasciata dalle Province con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2008¹. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

Sempre la legge 3/2009 stabilisce che gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di Valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 Mw sono sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ex Dlgs 4/2008, art. 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 Kw sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di Valutazione di impatto ambientale.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Sicilia

La Regione Sicilia adotta la disciplina in materia di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili pur in assenza di una norma regionale a riguardo.

Il TAR Sicilia, con una sentenza del 22 ottobre 2008, n. 1277, ha ribadito l'obbligo dell'Assessorato di esprimere parere e concludere il procedimento relativo all'autorizzazione unica nei 180 previsti dalla legge. Secondo il Tar *"il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta Conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'art. 2 della L. 241/1990"*.

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Sentenza 22 ottobre 2008, n. 1277

Fatto

L'odierno ricorrente espone:

di essere stato ammesso alla fruizione delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici, ai sensi del Dm 28.07.2005, giusta comunicazione del 05.04.2006 del Gestore del Sistema Elettrico Grtn, di inserimento nella relativa graduatoria per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 50 Kw da costruire nel Comune di Agrigento;

di avere richiesto al competente Assessorato regionale all'industria, con istanza del 01.02.2007, ricevuta dall'Amministrazione intimata in data 05.02.2007, il rilascio dell'Autorizzazione Unica disciplinata dall'articolo 12 del Dlgs n.387/2003, per la realizzazione del suddetto impianto fotovoltaico, ottenendo, medio tempore del Gestore una proroga per l'inizio dei lavori;

che, con nota del 16.10.2007 — abbondantemente scaduto il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 12 citato" — l'Assessorato su indicato indicava la conferenza dei servizi ai sensi del già citato articolo 12 del Dlgs n.387/2003, al fine di acquisire tutti gli atti necessari al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

in data 05.11.2007 si teneva la conferenza di servizi, dal cui verbale, trasmesso anche al ricorrente con nota n.43394 del 22.11.2007, si evinceva che, stante l'assenza di alcune Amministrazioni convocate, non era stata assunta alcuna determinazione;

di avere invitato, con successiva nota del 21.02.2008, l'Assessorato all'industria a provvedere ai sensi dell'articolo 14 ter della legge n.241/1990, chiedendo l'emanazione della determinazione conclusiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica;

l'atto di diffida rimaneva privo di riscontro e nessun provvedimento conclusivo del procedimento veniva adottato; pertanto, assume il ricorrente che tale comportamento costituirebbe un ingiustificato e illegittimo silenzio, con violazione e falsa applicazione: a) dell'articolo 12 del Dlgs n.387/2003, il quale prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento non può comunque essere superiore a 180 giorni; b) dell'articolo 14 ter, comma 3, della legge n.241/1990, a mente del quale i lavori della Conferenza non possono superare i novanta giorni, decorsi i quali

l'Amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 6 bis e 9 del medesimo articolo, adottando la determinazione motivata di conclusione del procedimento;

Si è costituito in giudizio l'Assessorato regionale all'industria, producendo documentazione relativa al procedimento in interesse.

Con memoria depositata il 7 ottobre 2008 il ricorrente ha ulteriormente illustrato il contenuto del ricorso introduttivo, chiedendone l'accoglimento.

All'udienza camerale del 8 ottobre 2008, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

Diritto

Il ricorso, ritualmente proposto, è fondato, e va accolto nei limiti della declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione regionale sull'istanza formulata dal ricorrente, con conseguente declaratoria dell'obbligo del competente Assessorato di provvedere sulla stessa, adottando la determinazione conclusiva del procedimento.

È necessario premettere che l'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 ("Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità") dispone, per quanto rileva ai fini della presente controversia, che:

"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti" (comma 1);

i relativi impianti "... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione" (comma 3);

"L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni" (comma 4).

Dalla lettura della norma sopra richiamata — rubricata "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative" — si ricava l'intento del legislatore di favorire le iniziative volte alla rea-

lizzazione degli impianti in questione, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella "conferenza di servizi" ai fini del rilascio di una "autorizzazione unica".

Ed a siffatto "favor legis" (come anche al principio dell'obbligo della P.a. di concludere il procedimento ex articolo 2 legge n. 241/1990, recepita in Sicilia con Lr n. 10/1991), non può non conseguire l'obbligo della resistente Regione siciliana di adottare le relative determinazioni, positive o negative, nei modi e nei termini di legge, entro quel termine massimo di 180 giorni avente un evidente intento acceleratorio del procedimento, e posto come limite temporale massimo per l'adozione della determinazione conclusiva, qualunque essa sia.

Sotto tale ultimo profilo, vale la pena di evidenziare che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 novembre 2006, n. 364, ha ritenuto illegittimo l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica), il quale — in violazione del principio generale previsto in sede statale dall'articolo 12, 4° comma, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 — aveva sospeso fino alla approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici.

Nel caso sottoposto all'esame del Giudice delle leggi, la sospensione disposta dalla Regione Puglia rendeva impossibile il rispetto del termine di 180 giorni previsto dall'articolo 12 del Dlgs 29.12.2003, n. 387 — attuativo, è bene precisarlo, della direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/Ce — in tal modo integrando una chiara violazione della citata disposizione normativa che lo prevede, e contravvenendo altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall'intero decreto nonché, a monte, della direttiva Comunitaria (di cui il predetto costituisce attuazione) e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita (quale, per esempio, il protocollo di Kyoto).

Occorre, peraltro, evidenziare, in punto di fatto con riguardo al caso in esame, che, dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione regionale, si evince che il competente Assessorato non è rimasto del tutto inerte, in relazione all'istanza formulata dal ricorrente.

Vero è che non è stato rispettato il termine di trenta giorni, rispetto alla ricezione dell'istanza del 01.02.2007, per la convocazione della conferenza di servizi; costituisce, tuttavia, dato di fatto incontestabile che il ricorrente, con atto dichiaratorio da allegare al verbale della conferenza di servizi tenutasi il 5 novembre 2007, ha chiesto al medesimo organo collegiale, stante l'istanza di modifica del sito in cui costruire l'impianto fotovoltaico, di invitare tutte le Amministrazioni ad esprimersi ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 241/90.

Quindi, in realtà lo stesso ricorrente ha chiesto all'organo collegiale di pronunziarsi nuovamente, data la modifica delle originarie condizioni prospettate nella originaria istanza.

Tuttavia, anche a ritenere, in tesi, che il termine perentorio di mesi sei, previsto dall'articolo 12, comma 4 citato, decorresse nella specie dalla data della prima riunione della conferenza di servizi — in seno alla quale lo stesso ricorrente ha chiesto a tutte le PP.AA. coinvolte di esprimersi nuovamente tramite convocazione di nuova apposita riunione — tuttavia, anche da tale successiva da-

ta (05.11.07) sono decorsi, comunque, i 180 giorni indicati dalla normativa speciale come termine massimo per la conclusione del procedimento, senza che sia seguito alcun provvedimento conclusivo.

Medio tempore, è stata convocata una ulteriore conferenza di servizi, tenutasi il 27 giugno 2008, all'esito della quale, ancora una volta, non è stata adottata alcuna determinazione conclusiva a causa dell'assenza delle Amministrazioni interessate.

In conclusione, il competente Assessorato è tenuto a concludere il procedimento unico con un provvedimento espresso per mezzo della prescritta conferenza di servizi, anche avuto riguardo all'obbligo di pronunciarsi in modo espresso contenuto nell'articolo 2 della legge n.241/90.

Il silenzio serbato dall'Amministrazione resistente è, pertanto, illegittimo e deve essere annullato e; per l'effetto, deve essere dichiarato l'obbligo della stessa di adottare un provvedimento esplicito.

Il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente annullamento del silenzio-inadempimento impugnato.

Va, pertanto, ordinato all'Amministrazione regionale di provvedere sulle istanze presentate dal ricorrente in data 01.02.2007 e 21.02.2008, assegnando, a tal fine, il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Riferimenti
Assessorato Regionale all'Industria, Dipartimento dell'industria e delle miniere, Dipartimento Energia
Indirizzo: Via Ugo La Malfa 87/89 90146 – Palermo Tel. 0917070600/679/680; Fax 0917070674
N.B. Le funzioni già attribuite all' Ufficio Speciale per il Coordinamento delle Iniziative Energetiche soppresso e l'attività del relativo personale, dal 1° settembre 2009, proseguiranno all'interno del Dipartimento regionale dell'Energia.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Toscana

L'adozione del PIER nel 2008, e l'entrata in vigore di disposizioni di legge che facilitano l'iter di autorizzazione di impianti a fonti rinnovabile, mettono in luce un interessante tentativo a livello regionale, di gestire al meglio la politica di sviluppo delle fonti rinnovabili sul territorio.

Lo scheletro della legislazione a livello regionale in materia di energia è la LR 39/2005 che recependo il dlgs 387/2003, ha impostato un sistema che differenzia, a seconda delle fonti e della taglia degli impianti, le procedure di autorizzazione.

È inoltre importante sottolineare che la Toscana è l'unica regione con un potenziale geotermico importante, un settore che risponde a tutta una serie di normative³¹.

In questo ambito la 39/2005 ha mantenuto, in capo alla Regione Toscana, la competenza in merito al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni.

Riferimenti
http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/minisiti/pier/leftmenu/filo/index.html
Settore MINIERE ED ENERGIA della Regione Toscana:
Dirigente responsabile: Edo Bernini
Indirizzo: Via Bardazzi 19,21 - 50127 Firenze
Tel: 055-438 4362
E-mail: edo.bernini@regione.toscana.it

Iter autorizzativo e disposizioni legislative per tecnologia

Come accennato in precedenza, la Regione ha recepito il dlgs 387/2003 con la LR 39/2005 indicando, a seconda delle fonti, differenti soglie e procedure di autorizzazione.

³¹ R.D. 1443/1927 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno."; Legge 896/1986 "Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche."; D.P.R. 395/1991 "Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n.896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche."; Legge 9/1991 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali."; D.P.R. 485/1994 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale."; D.Lgs.152/2006 "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche ed integrazioni; L.R. 78/1998 "Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili"; L.R. 79/1998 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale."

Naturalmente sono valide anche le normative previste dalla legge finanziaria 2008 in tema di facilitazione degli iter autorizzativi, e quanto previsto dalla legge 19/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia").

In particolare l'ultima legge ha cambiato i regolamenti per quanto riguarda il rapporto tra la VIA e gli impianti energetici: modificando il Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale"), vengono esclusi dalla sottoposizione alla verifica di assoggettabilità regionale i seguenti impianti:

- impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua, quando di potenza non superiore a 1MW;
- impianti industriali eolici, quando di potenza non superiore a 1MW.

La stessa norma prevede anche che colui che richiede l'autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui intende realizzare l'impianto

Inoltre è da tenere in considerazione la Legge Regionale 1/2005 ("Norme per il governo del territorio") che disciplina la procedura della D.I.A. in caso di aree sottoposte a tutela ambientale o paesaggistica, comprese le procedure per l'installazione delle fonti rinnovabili.

L'iter di autorizzazione è quindi diversificato a seconda della taglia dell'impianto e per il responsabile amministrativo che è chiamato a dare parere alla fattibilità dell'intervento.

Sinteticamente il contesto regionale prevede tre iter di autorizzazione.

Procedura dell'Autorizzazione Unica

La procedura prevista dalla legge prevede come requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, la presentazione di un'apposita domanda all'ufficio dell'Ente di competenza, che deve contenere:

- la descrizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso;
- gli elaborati progettuali specificati dal regolamento contenenti anche la descrizione dello stato di fatto dell'area interessata, comprensivi della documentazione richiesta per gli obblighi di legge in materia di edificazione antisismica;
- la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- le modalità e termini per il rispetto delle condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell'impianto.

L'Autorità competente provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato. Al fine di assicurare il coordinamento interregionale ed infraregionale, la Regione può intervenire nel procedimento e nella conferenza di servizi.

Qualora il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) prevista dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale) essa può essere acquisita nell'ambito del procedimento unificato.

Gli atti di assenso espressi nella procedura di Via restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.

Dalle conclusioni della conferenza di servizi, l'amministrazione competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione accertata la rispondenza dell'istanza, tenuto conto degli interessi in materia di sicurezza, salute, ambiente, governo del territorio e tutela del paesaggio.

Dichiarazione di Inizio Attività

Per rendere di semplice consultazione la materia in ambito regionale, nei successivi paragrafi verrà sinteticamente descritta la situazione per ogni tecnologia.

Eolico

Esistono vari tipi di impianti che cambiano in base alla potenza e all'altezza del mozzo.

La legislazione regionale toscana è intervenuta per facilitare le procedure per il cosiddetto minieolico, in quanto per autorizzare impianti "domestici" con altezza fino a 1,5 metri e diametro del generatore fino a 1 metro, si considera attività libera ed è necessaria solo una comunicazione scritta al comune (procedura che vale anche per impianti di potenza fino a 5 Kw)

Per quanto riguarda gli impianti eolici di potenza compresa fra 5 e 60 Kw è sufficiente presentare al comune la D.I.A., mentre per impianti industriali di potenza superiore è necessario fare istanza specifica alla Regione ed ottenere l'autorizzazione unica, senza VIA fino a 1MW di potenza .

Naturalmente bisogna ottenere parere positivo alla VIA quando per impianti da oltre 1 MW.

In tabella una sintesi finale delle disposizioni per la produzione di energia eolica.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro	Attività libera (Dlgs 115/2008)	Comunicazione scritta al Comune
Potenza da 0 fino a 5 Kw nei casi specificati	Attività libera (L.R.39/05)	Comunicazione scritta al Comune
Potenza da 5 fino a 60 Kw	Denuncia di Inizio Attività - DIA (L.R.39/05 e Finanziaria 2008)	Presentazione DIA, ai sensi della LR 39/2005 e della LR 1/2005, al Comune
Potenza superiore ai 60 Kw fino a 1 MW	Autorizzazione unica (L.R.39/05) alla Regione senza VIA (art. 27 L. 99/2009)	Istanza alla Regione Toscana
Potenza superiore a 1 MW	Autorizzazione unica (L.R.39/05) alla Regione con verifica di VIA	Istanza alla Regione Toscana

Quanto sopra riportato è naturalmente valido quando non vi sia nessun vincolo paesaggistico: in questo caso le richieste D.I.A. devono essere corredate dalla relativa autorizzazione paesaggistica a norma del Dlgs 42/2004.

Fotovoltaico

La realizzazione di impianti fotovoltaici è stata enormemente semplificata: è infatti sufficiente una comunicazione scritta al Comune per installare impianti di potenza nominale fino a 3 KW, e per realizzare impianti Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza.

Per impianti fotovoltaici di potenza nominale da 3 a 20 KW è necessario presentare la D.I.A. al Comune, mentre per impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 KW bisogna fare istanza alla Provincia ed attendere la relativa autorizzazione unica provinciale.

In tabella una sintesi finale delle disposizioni per la produzione di energia fotovoltaica.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedure da seguire
Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza	Attività libera (Dlgs 115/2008)	Comunicazione scritta al Comune
Potenza nominale da 0 fino a 3 KW	Attività libera (LR 39/2005)	Comunicazione scritta al Comune
Potenza nominale da 3 fino a 20 KW	DIA (LR 39/2005 e Legge Finanziaria 2008)	Presentazione della DIA al Comune
Potenza nominale superiore a 20 KW	Autorizzazione unica provinciale	Istanza alla Provincia

Quanto sopra riportato è naturalmente valido quando non vi sia nessun vincolo paesaggistico: in questo caso le richieste D.I.A. devono essere corredate dalla relativa autorizzazione paesaggistica a norma del Dlgs 42/2004.

Con l'adozione della L. 99/2009 sono state adottate due importanti disposizioni:

- 1) il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizza l'impianto;
- 2) non è più prevista la VIA per impianti inferiori ad 1 megawatt.

Biomasse (produzione di energia elettrica)

Anche in questo caso in base alla potenza e alle caratteristiche dell'impianto variano le procedure amministrative, che sono riassunte nella tabella riportata.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Da 0 fino a 0,5 MW termici	Attività libera (L.R.39/05)	Comunicazione scritta al Comune
Fino a 200 KW elettrici (250 KW elettrici se biomassa gassosa)	DIA (Finanziaria 2008)	Presentazione DIA, ai sensi della LR 1/2005, alle Amministrazioni Comunali
Altri	Autorizzazione unica provinciale	Istanza alla Provincia
Unità di microgenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe	Unità di L. 99/2009	Comunicazione scritta al Comune
Unità di microgenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 1 MWe	Unità di L. 99/2009	DIA da presentare al Comune

Quanto sopra riportato è naturalmente valido quando non vi sia nessun vincolo paesaggistico: in questo caso le richieste D.I.A. devono essere corredate dalla relativa autorizzazione paesaggistica a norma del Dlgs 42/2004.

Con l'adozione della L. 99/2009 il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare, nel corso del procedimento e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizza l'impianto;

Biomasse (produzione di calore)

La produzione di calore da biomassa fino a 0,5 MW termici è considerata attività libera, negli altri casi invece si sottostà per l'aspetto edilizio a quanto previsto dalla normativa edilizia comunale. Per impianti di grossa taglia è necessario anche ottenere l'autorizzazione alle emissioni. Di seguito in tabella una sintesi dell'iter autorizzativo.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione
Da 0 fino a 0,5 MW termici	Attività libera (L.R.39/05)
Altri	Per l'aspetto edilizio l'atto prescritto dalla normativa edilizia comunale. Per impianti più grossi anche autorizzazione alle emissioni

Idroelettrico

Per realizzare impianti idroelettrici fino a 100 kW di potenza è obbligatoria la presentazione della D.I.A. al Comune competente, per impianti di taglia superiore a 100 kW, deve essere la Provincia – su apposita istanza del proponente - a rilasciare l’Autorizzazione unica provinciale, eventualmente inserita all’interno dell’atto di concessione di derivazione, se anche questo deve essere acquisito.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Fino a 100 kW elettrici	DIA (Finanziaria 2008)	Presentazione D.I.A., ai sensi della LR 1/2005, alle Amministrazioni Comunali
Oltre i 100 kW	Autorizzazione unica provinciale, eventualmente data all’interno dell’atto di concessione di derivazione, se anche questo deve essere acquisito	Istanza alla Provincia

Solare termico

E’ considerata attività libera per la quale è sufficiente solo una comunicazione scritta al Comune l’installazione di pannelli solari termici fino ad una superficie di 20mq quando sia integrato nell’edificio, mentre per il settore vivaistico, si arriva fino a 200mq anche non integrato.

Invece indipendentemente dalla potenza quando i pannelli sono integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto.

Per impianti solari termici da 20 a 100mq è sufficiente presentare la D.I.A. al comune.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Integrati o aderenti per tutto lo sviluppo del tetto, indipendentemente dalla potenza	Attività libera (Dlgs 115/2008)	Comunicazione scritta al Comune
Sviluppo da 0 a 20 metri quadrati	Attività libera (LR 39/05)	Comunicazione scritta al Comune
Nel settore florovivaistico Sviluppo da 0 a 200 metri quadrati	Attività libera (LR 39/05)	Comunicazione scritta al Comune
Sviluppo da 20 a 100 metri quadrati nei casi specificati	DIA (L.R.39/05)	Presentazione DIA alle Amministrazioni Comunali
Altri	Permesso di costruzione, salvo ulteriori semplificazioni decise dal Comune	

Sonda geotermica / pompe di calore

Per impianti di questo genere la competenza è regionale, quindi è necessario presentare istanza attraverso un apposito modulo.

In caso di prelievo di fluido sarà la Regione stessa a promuovere una procedura unica per tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'opera, al fine di giungere all'autorizzazione unica regionale.

Tipo di impianto	Tipologia di autorizzazione	Procedura da seguire
Profondità inferiore ai 400 m Potenza termica inferiore a 2.000 Kw t Senza prelievo di fluido	Autorizzazione unica regio- nale (L.R.39/05)	Istanza alla Regione attraverso apposito modulo
Profondità inferiore ai 400 m Potenza termica inferiore a 2.000 Kw t Con prelievo di fluido	Autorizzazione unica regio- nale (L.R.39/05)	Istanza alla Regione che pro- muoverà una procedura unica per tutti gli atti necessari alla re- alizzazione dell'opera

Per la geotermia a bassa entalpia la legge 99/2009, inserisce importanti novità:

1. è prevista l'emanazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, e di sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui sarà necessaria la sola dichiarazione di inizio attività.
2. L'esecuzione dei pozzi di «profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla, autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle province autonome a di Trento e Bolzano

La Provincia autonoma di **Trento** ha adottato una propria provvisoria disciplina del procedimento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, con l'articolo 1-bis 3 della Lp 4/1998, inserito dall'art. 29 della LP n. 20/2005.

RIFERIMENTI
Servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia
Indirizzo: VIA Gilli, 4 – Centro Nord Tre - 38121 - Trento
Telefono: 0461.497312
Fax: 0461.497338
E-mail: serv.gestionienergia@provincia.tn.it
Responsabile: ing. Franco Pocher

Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia (Allegato A)

Il Servizio gestioni ed autorizzazioni in materia di energia:

- *Rilascia e revoca le concessioni di distribuzione di energia elettrica ai soggetti elettrici individuati dal Piano provinciale della distribuzione e nei territori di riferimento.*
- *Rilascia autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di linee elettriche con tensione compresa fra 1 e 150 kV di cui alla legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7.*
- *Promuove la realizzazione di opere di risanamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico.*
- *Cura la redazione e la gestione del piano di cessione energia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, compresa l'attività di consulenza e monitoraggio dei consumi delle relative utenze.*
- *Autorizza la costruzione di impianti di generazione elettrica da fonti convenzionali di potenza termica maggiore di 1 MW ed inferiore a 300 MW, ai sensi dell'articolo 01 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.*
- *Autorizza la costruzione di impianti di generazione da fonti rinnovabili ai sensi degli articoli 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.*
- *Autorizza le installazioni, le variazioni, le dismissioni, le revoche nonché irroga sanzioni per il settore degli oli minerali di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 239.*

La Lp 6 marzo 1998, n. 4, come modificata dalla Lp 29 dicembre 2005, n. 20 ha stabilito, nelle more di emanazione di un quadro legislativo organico in materia di energia a livello provinciale, le disposizioni attuative dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/Ce, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, concernente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

In particolare l' Articolo 1-bis 3: "Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" decreta:

2. Per l'acquisizione dei provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi – nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia, in particolare, di:

- a) procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);
- b) valutazione dell'impatto ambientale;
- c) lavori pubblici;
- d) autorizzazione integrata ambientale.

3. Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, la Giunta provinciale, su richiesta dei soggetti interessati, dichiara la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei progetti concernenti la realizzazione e l'esercizio di derivazioni a scopo idroelettrico che abbiano ottenuto i provvedimenti di cui al comma 2, ad eccezione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio.

4. Agli impianti eolici, qualora la relativa ubicazione contrasti con le previsioni del piano regolatore generale, è applicabile la disciplina della deroga prevista dal Capo V del Titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)."

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Provincia di Bolzano

La Provincia di Bolzano non ha emanato nessuna normativa in particolare in materia di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003

Gli impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.

Gli impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3.000 Kw possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.

Con il Dpp 28 settembre 2007 n. 52 e successive modifiche sono stati dettati criteri per l'autorizzazione nel verde agricolo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate determinate soglie dimensionali.

In materia di autorizzazione si applica quanto riportato nel Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52 (Bur 16 ottobre 2007 n. 42)

Articolo 1

- Nel verde agricolo possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili salva la valutazione architettonica, paesaggistica e in materia di tutela dei beni culturali, purché non ostino prevalenti interessi pubblici, a condizione che non vengano superate le seguenti soglie dimensionali degli impianti:

Impianti biogas	200 Kw potenza nominale
Impianto di riscaldamento da massa biologica	200 Kw potenza nominale
Impianti eolici	50 Kw potenza nominale
Pannelli fotovoltaici	50 m ² superficie pannelli
solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 2 su opere	
Pannelli solari termici	50 m ² superficie pannelli
solo se tale superficie non può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 2 su opere	

Tabella B-3 Soglie

- Impianti geotermici possono essere autorizzati senza limite di potenza e indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.
- Impianti idroelettrici con potenza nominale media fino a 3.000 Kw possono essere autorizzati indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.

Articolo 2

1. Indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalle soglie dimensionali degli impianti possono essere autorizzati impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno, in applicazione a o su opere ammesse in base ai piani ed alle disposizioni vigenti a condizione che non venga compromesso l'utilizzo corrispondente alla destinazione d'uso delle opere e

delle aree salva la valutazione architettonica, paesaggistica ed in materia di tutela dei beni culturali.

Articolo 3

- Impianti che superano le soglie di cui all'articolo 1 possono essere realizzati soltanto in zone produttive con destinazione particolare.
- Le soglie non possono in nessun caso essere aggirate suddividendo gli impianti o le domande di autorizzazione.
- In caso di cessazione della produzione di energia gli impianti sono da smantellare ed è da ripristinare lo stato originario.

Restano alla Regione Trentino alto Adige le competenze in materia idroelettrica dettate dal Dpr 235/1977 e successive modifiche, mentre la disciplina delle piccole derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (minori di 3 Mw) è dettata dalla Lp 30 settembre 2005, n. 7. Secondo la Lp 20 luglio 2006, n. 7 l'Amministrazione provinciale, per il rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico (maggiori di 3 Mw) nonché cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico indice una gara ad evidenza pubblica.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Umbria

La Lr 18 febbraio 2004, n. 1, recante norme per l'attività edilizia, integrata da successive modifiche si è occupata di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003, dapprima delegando la competenza al Comune (caso unico in Italia) in seguito, dopo le disposizioni limitative della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) attribuendo la competenza alla Provincia e demandando a una delibera di Giunta la definizione delle regole in materia.

I criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico sono regolati dalla Dgr 19 maggio 2008, n. 561.

Riferimenti Provincia di Perugia
Ufficio Gestione Fonti Rinnovabili Emissioni Atmosferiche Elettromagnetismo e Acustica, Area: Ambiente e Territorio Servizio: Servizio Protezione Ambientale e Parchi
Telefono: 0753681045
E-mail: marco.ciocchetti@provincia.perugia.it
Indirizzo: Via Mario Angelucci, 8 -Madonna Alta - PERUGIA

Riferimenti Provincia di Terni
Servizio Programmazione Ittico-Faunistica, Ambiente e Mobilità sostenibile Area "Emissioni ed Energia" U. O. Elettromagnetismo, Fonti Energetiche Rinnovabili ed Acustica
Indirizzo: Viale della Stazione, 1 - 05100 Terni
Tel. 07444831 - Fax 0744483250

Deliberazione Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 561, pubblicata sul Bur 11 giugno 2008 n. 27: Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), come modificato ed integrato dall'articolo 2 commi 158, 161 e 174 della legge Finanziaria 2008, con il presente atto si stabiliscono le modalità e i criteri per il rilascio, da parte delle Province delegate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5, dell'autorizzazione unica alla costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Le modalità e i criteri di cui al presente atto si applicano anche agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti di cui al punto 1.1., nonché alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.

Autorizzazione unica

2.1. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 3, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 come modificato dall'articolo 2 comma 158 della legge finanziaria 2008:

gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 387/2003;

le centrali ibride di cui dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del Dlgs 387/2003 conformi alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5 dello stesso Dlgs 387/2003.

2.2. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 12, comma 7 del Dlgs 387/2003, gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al punto 2.1., lettera a) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

2.3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 comma 3 del Dlgs 387/2003 come modificato dall'articolo 2 comma 158 lettera b) della legge Finanziaria 2008 l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Impianti soggetti a Denuncia di inizio attività

3.1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, come modificato dall'articolo 2 comma 158 lettera g) della legge finanziaria 2008 agli impianti di capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al Dlgs 387/2003 di seguito riportata:

Fonte	Soglie
Eolica	60 Kw
Solare fotovoltaica	20 Kw
Idraulica	100 Kw
Biomasse	200 Kw
Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 Kw

Tabella B-4 Soglie

si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui alla Lr 18 febbraio 2004, n. 1 e successive integrazioni e modificazioni, attuativa del Dpr 380/2001.

Procedimento unico

- Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 della Lr 5/2008 e dal comma 3 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 come modificato dall'articolo 2 comma 158 lettera a) della legge finanziaria 2008, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla Provincia competente, nel rispetto dei limiti e delle previsioni del Piano energetico regionale vigente.
- La Provincia rilascia l'autorizzazione a conclusione di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate e che si svolge nel rispetto dei

principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241³² e sue successive modificazioni e integrazioni. Confluiscono nel procedimento unico tutte le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta, i pareri o gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ai sensi delle normative, anche settoriali, vigenti ed in relazione alle specificità dell'impianto.

- I procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale o di valutazione d'incidenza, ove necessari, sono disposti nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al successivo punto 4.8. e seguenti.
- Il giudizio positivo della Via costituisce in ogni caso condizione necessaria e indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione unica.
- Il procedimento unico viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di autorizzazione, sempreché tale richiesta sia inoltrata conformemente alle disposizioni del presente atto.
- Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione deve prevedere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo, ai sensi del comma 4 dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003 come modificato dall'articolo 2 comma 158 lettera e) della legge finanziaria 2008, alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
- Il richiedente l'autorizzazione unica presenta l'istanza alla Provincia competente allegando la documentazione di cui al punto 8. La Provincia comunica al richiedente, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento unico provvedendo alla comunicazione di avvio del procedimento stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- Il responsabile del procedimento unico trasmette copia del progetto e della documentazione allegata alla domanda a ciascuno degli enti e soggetti interessati. Il responsabile del procedimento convoca, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, la conferenza dei servizi, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990 e sue successive modificazioni, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, in relazione alle specificità dell'impianto e del sito. Per una compiuta valutazione degli aspetti attinenti il collegamento alla rete elettrica viene sentito, nell'ambito dei lavori della conferenza, il gestore della rete alla quale è previsto il collegamento dell'impianto.

³² Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (Gu 18 agosto 1990 n. 192).

- La conferenza dei servizi verifica prioritariamente la procedibilità dell'istanza. Qualora venga accertata la necessità di sottoporre l'opera interessata alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale previste ai sensi della normativa vigente, il responsabile del procedimento unico sospende la stessa conferenza e invita il soggetto proponente ad attivare le relative procedure presso il competente Servizio della Regione.
- Il Servizio della Regione competente in materia di Valutazione di impatto ambientale, espletate le procedure previste, trasmette l'atto conclusivo con gli esiti delle stesse al responsabile del procedimento unico della Provincia.
- Il responsabile del procedimento unico, preso atto degli esiti delle procedure di cui al precedente punto 4.10., convoca la conferenza dei servizi per l'assunzione delle determinazioni finali in merito all'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio dell'impianto.
- Il provvedimento finale è adottato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 241/1990 e s.m.i., dal dirigente della Provincia competente per materia entro 15 giorni dall'esito della conferenza dei servizi, sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento unico.
- Ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del Dlgs 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere da realizzare.
- Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Dlgs 387/2003 il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a 180 giorni. Il suddetto termine decorre dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione da parte della Provincia, sempreché la stessa domanda sia stata inoltrata conformemente alle disposizioni del presente atto.

Impianti fotovoltaici

- Per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, fatto salvo quanto indicato nei punti precedenti, si applica quanto stabilito all'articolo 5 commi 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Gu n. 45 del 23 febbraio 2007);
- Gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b1) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (impianto fotovoltaico non integrato) di potenza superiore a 20 kW non soggetti a valutazione di impatto ambientale o per i quali la "Procedura di Verifica" si sia conclusa con l'esclusione del progetto dall'assoggettabilità a Via, non sono soggetti a procedimento unico ma a titolo abilitativo presso il comune competente qualora sia stata accertata dallo stesso ente l'inesistenza di vincoli di qualsiasi natura e non si renda necessaria alcun'altra autorizzazione.
- Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 174 della legge finanziaria 2008, l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, per la costru-

zione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono Enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

Criteri di inserimento per gli impianti eolici

- Nel caso di realizzazione di impianti eolici si tiene conto, per quanto compatibili, dei criteri di inserimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 729 del 11 maggio 2005 (pubblicata nel Bur. n. 27 del 22 giugno 2005) concernente "Atto di indirizzo per l'inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 402/2004".

Dismissione degli impianti

- I titolari dell'autorizzazione degli impianti sono tenuti a comunicare alla Provincia e al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell'impianto e forniscono indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto stesso, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale regionale e vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione.

Documentazione allegata all'istanza di autorizzazione unica

Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica dovrà essere allegato il progetto di realizzazione dell'intervento corredato da allegati in appropriata scala dimensionale elaborato tenendo anche conto di quanto di seguito indicato:

- elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- dati e planimetrie descrittive del sito comprensive di documentazione cartografica anche in scala 1:10.000 e 1:25000;
- la richiesta avanzata all'ente elettrico competente per la connessione dell'impianto alla rete elettrica;
- specifica dichiarazione del comune interessato indicante se l'intervento ricade, anche parzialmente, all'interno di:
 - aree di particolare interesse naturalistico ambientale (articolo 14 Lr 27/2000)³³;
 - aree di particolare interesse agricolo (articolo 20 Lr 27/2000);
 - aree naturali protette istituite ai sensi della legge 394/1991³⁴; Lr 9/1995³⁵; Lr 29/1999³⁶ e s.m.i;

³³ Lr 24 marzo 2000, n. 27 "Piano urbanistico territoriale" (Bur 31 maggio 2000 n. 31).

³⁴ Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" (Gu 13 dicembre 1991 n. 292).

- aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale (Lr 52/1983 tav. II)³⁷;
- copia di certificato camerale;

La relazione tecnica allegata al progetto dovrà, fra l'altro, indicare:

- i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, anche una sintetica illustrazione del profilo aziendale della stessa ;
- il soggetto titolare dei terreni ove si colloca l'impianto oggetto di istanza;
- la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con le modalità di rilievo del potenziale disponibile e dell'area interessata, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata. Per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito con le modalità di rilievo effettuate e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
- la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione, nonché il piano di dismissione degli impianti;
- l'indicazione della vigente destinazione urbanistica dell'area;
- la stima delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale.

Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria ai fini della corretta valutazione degli interventi potrà essere richiesta dalla Provincia competente.

³⁵ Lr 3 marzo 1995, n. 9 "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette" (Bur 15 marzo 1995 n. 13).

³⁶ Lr 29 ottobre 1999, n. 29 "Individuazione del sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale "Monte Peglia e Selva di Meana" (Bur 10 novembre 1999 n. 58).

³⁷ Lr 27 dicembre 1983, n. 52 "Approvazione del piano urbanistico territoriale" (Bur 28 dicembre 1983 n. 83).

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Valle d'Aosta

La Regione Valle d'Aosta, con la Lr 14 ottobre 2005, n. 23 ha dettato disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Alla Giunta regionale è demandato ogni altro aspetto connesso al provvedimento autorizzatorio.

La Giunta ha dettato le disposizioni di dettaglio con Dgr 10 febbraio 2006, n. 343.

Riferimenti
Assessorato Attività Produttive
Dipartimento Industria, Artigianato ed Energia Direzione Energia
Indirizzo: Piazza della Repubblica, 15 - 11100 – Aosta
Tel. +39 0165 274512 - 274582

LR n. 23/2005: Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici.

Articolo 1 Disposizioni generali

La Regione, con la presente legge, disciplina le modalità per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative necessarie per la costruzione, il rifacimento, la riattivazione, la modifica, il potenziamento e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli impianti ibridi, intendendo per tali gli impianti che producono energia o vettori energetici mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e non rinnovabili, qualora il produttore dimostri che la producibilità imputabile all'impiego delle fonti rinnovabili è superiore al 60 per cento della producibilità complessiva dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, restano ferme le procedure di competenza del Comando regionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 2 e 27 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7³⁸ (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modifica-

³⁸ Lr 19 marzo 1999, n. 7 "Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)" (Bur 30 marzo 1999 n. 15).

zioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45: Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

Gli impianti di cui al comma 1 possono essere ubicati anche in zone destinate agli usi agro-silvo-pastorali in base alla vigente normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Nell'ubicazione si deve comunque tenere conto delle disposizioni vigenti in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio rurale e alla compatibilità degli impianti, delle opere connesse e delle infrastrutture con l'esercizio delle attività agricole.

Le disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 5, non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica ed eolica.

Articolo 2 Autorizzazione

Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli impianti interessati sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, di seguito denominata struttura competente, fatta salva la vigente normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

L'autorizzazione è rilasciata previa indizione di apposita conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate con le modalità previste al Capo V della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18³⁹ (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59).

La conferenza di servizi è convocata dal dirigente della struttura competente. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.

Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a realizzare l'intervento richiesto ed a esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Nella stessa autorizzazione devono essere indicate le condizioni per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto.

Lr 343/2006

Ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano la Conferenza di servizi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23, di seguito denominata Conferenza di servizi.

³⁹ Lr 2 luglio 1999, n. 18 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59" (Bur 13 luglio 1999 n. 31).

Le stesse norme si applicano all'attività della Conferenza di servizi in quanto compatibili con le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, di tutela idrogeologica, di tutela delle aree protette, di tutela paesaggistica, ambientale, naturalistica e archeologica, nonché di tutela del patrimonio storico-artistico.

Non sono sottoposti alla disciplina di cui alle presenti norme i progetti finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale e locale, in quanto disciplinati dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12⁴⁰

Organizzazione

La Conferenza di servizi è composta come segue:

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, di seguito denominata struttura responsabile del procedimento, cui spetta la convocazione della Conferenza medesima, nonché l'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento stesso;

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica;

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente;

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela storico-paesaggistica;

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico e di aree boscate;

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assetto idrogeologico;

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica;

dal dirigente della struttura regionale competente in materia di valutazione dell'impatto ambientale, qualora il progetto debba essere sottoposto alla relativa procedura.

Alla Conferenza di servizi partecipano il responsabile dell'ufficio tecnico del Comune interessato dall'impianto oggetto della richiesta di autorizzazione, o suo delegato, nonché, nel caso di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il dirigente del Comando regionale dei vigili del fuoco, o suo delegato.

Determinazioni e valutazione finale

Le determinazioni della Conferenza di servizi sono assunte all'unanimità. All'esito dei lavori della Conferenza, il dirigente della struttura responsabile del procedimento adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento medesimo, valutate le specifiche risultanze dell'attività svolta. Qualora non si raggiunga l'unanimità, il dirigente della struttura responsabile del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse dalle singole strutture, può assumere la determinazione di concludere con esito positivo il procedimento, a condizione che il motivato dissenso non sia stato espresso da una struttura preposta alla tutela ambientale, paesaggistico terri-

⁴⁰ Lr 20 giugno 1996 n. 12 "Legge regionale in materia di lavori pubblici" (Bur 27 giugno 1996 n. 29)

toriale, del patrimonio storico-artistico o della sicurezza e salute dei cittadini, ovvero da una struttura deputata all'espressione di un parere vincolante.

La determinazione diventa esecutiva qualora i responsabili di struttura dissenzienti non comunichino entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Conferenza di servizi la richiesta motivata di sospensione della determinazione stessa. La suddetta richiesta è comunicata dal dirigente della struttura responsabile del procedimento all'Assessore competente e la conclusione del procedimento medesimo è rimessa alla Giunta regionale.

L'eventuale dissenso espresso dalle strutture regolarmente convocate deve essere congruamente motivato e non può riferirsi a questioni che, seppur connesse al progetto presentato, non risultano indispensabili per le determinazioni finali della Conferenza di servizi. La manifestazione di dissenso deve possibilmente recare specifiche indicazioni relative alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

Si considera acquisito l'assenso della struttura il cui rappresentante non ne abbia espressa inequivocabilmente la volontà.

L'esito della valutazione finale della Conferenza di servizi può essere:

- positivo;
- positivo, ancorché sottoposto a condizioni o prescrizioni;
- negativo.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6, qualora la stessa abbia avuto esito positivo, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture interessate dalla convocazione.

Il medesimo provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'esito della valutazione finale della Conferenza di servizi è comunicato al richiedente dal dirigente della struttura responsabile del procedimento.

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Veneto

La legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha dettato le competenze in materia di installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

RIFERIMENTI
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
Tel: 0412792436-7 / 0412792793
Mail: segr.ambiente@regione.veneto.it
Servizio Coordinamento
Arch. Marco Zanetti
Tel. 0412792016
marco.zanetti@regione.veneto.it
Dott. Fabio Ranni
Tel 0412792329
fabio.ranni@regione.veneto.it

Riferimenti geotermico
Direzione Geologia e Attività Estrattive
Tel: 0412792130 – 0412792545
Mail: geologia@regione.veneto.it
Ing. Dorianò Zanette
Tel: 0412792534 - 0412792545
Mail: dorianò.zanette@regione.veneto.it

Riferimenti biomassa/biogas entro i limiti
Unità Complessa Tutela dell'Atmosfera
Tel: 0412792143-2442 - 0412793940
Mail: ambiente@regione.veneto.it
Ing. Ubaldo De Bei
Tel 0412792188
Mail: ubaldo.debei@regione.veneto.it
Geom. Lorenzo Mandricardo
Tel: 0412792133
Mail: lorenzo.mandricardo@regione.veneto.it

Riferimenti Idroelettrico
Direzione Difesa del Suolo
Tel: 0412792357 - 0412792234
Mail: difesa-suolo@regione.veneto.it
Ing. Sarah Costantini
Tel: 0412792330
Mail: sarah.costantini@regione.veneto.it
Arch. Vania Bacchion
Tel: 0412793238
Mail: vania.bacchion@regione.veneto.it

Riferimenti: Biomasse
Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura
Tel: 041.2795439 - 041.2795448
Mail: agroambiente@regione.veneto.it
Dott. Massimiliano Rossi
Tel: 041.2795644 - 041.2795448
Mail: massimiliano.rossi@regione.veneto.it
Dott. Luca Boscolo Bielo
Tel: 041.2795567 - 041.2795448
Mail: luca.boscolobielo@regione.veneto.it

Riferimenti Eolico e fotovoltaico
Direzione Urbanistica
Tel. 0412792337
Fax 0412792383
Mail: urbanistica@regione.veneto.it
Ing. Marco Frau
Tel. 0412792050
Mail: marco.frau@regione.veneto.it
Arch. Elena Berton
Tel. 0412792034
mail: elena.berton@regione.veneto.it
Arch. Roberto Scarpa
Tel: 0412792158
Mail: roberto.scarpa@regione.veneto.it

La Deliberazione Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2204 definisce le disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili:

Procedure autorizzative per impianti di produzione di energia elettrica

L'Amministrazione competente è individuata in base alla potenza dell'impianto e alla fonte rinnovabile utilizzata

Fonte	Soglie
Fotovoltaico	< 20 kW
Eolico	< 60 kW
Idroelettrico	< 100 kW
Biomasse	< 200 kW
Biogas	< 250 kW

Tabella B-5 Soglie competenza comunale

La competenza è comunale per gli impianti con potenza installata pari o inferiore alle soglie sopraindicate o se non servono autorizzazioni di altre amministrazioni. (esempi: Valutazione di Impatto Ambientale, concessione di derivazioni d'acqua, nulla-osta Soprintendenza ...). Al di sopra di queste soglie la competenza è regionale.

Impianti di produzione di energia elettrica la cui autorizzazione è di competenza regionale

Tipologia impianto	Taglia
Fotovoltaico (v. nota 1)	≥ 20 kW
Eolico (v. nota 1)	≥ 60 kW
Idroelettrico	≥ 100 kW
Geotermico (v. nota 2)	
Biomasse, esclusi gli impianti da produzioni agricole e forestali la cui potenza termica risulti inferiore ai limiti di cui all'art. 269, comma 14, del d.lgs. 152/2006 8v. nota 3)	≥ 200 kW
Biogas, esclusi gli impianti da produzioni agricole e zootecniche, la cui potenza termica risulti inferiore ai limiti di cui all'art. 269, comma 14, del d.lgs. 152/2006, da gas di scarica e di processi di depurazione	≥ 250 kW
Biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche senza emissioni significative	≥ 200

(cioè entro i limiti di cui all'art. 269, comma 14 lettere a) ed e) del D. lgs. n. 152/2006), di potenza maggiore o uguale rispettivamente a 200 kW e 250 kW	
Biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche senza emissioni significative (cioè entro i limiti di cui all'art. 269, comma 14 lettere a) ed e) del D. lgs. n. 152/2006)	≥ 250

Tabella B-6 Soglie competenza regionale

Nota 1: qualora, oltre tali soglie, non necessiti tuttavia il parere o determinazione specifica di altro ente, risultando dunque non necessario lo svolgimento di una conferenza di servizi, la competenza autorizzatoria resta in capo all'Amministrazione

Comunale.

Nota 2: Ad oggi non è possibile il rilascio di concessioni per l'utilizzo della risorsa (sia tramite prelievo di fluidi sotterranei sia tramite scambio termico con sonde) in attesa della conclusione degli studi volti a verificare le condizioni di sostenibilità ambientale dei prelievi.

Nota 3: Qualora la potenza termica immessa risulti comunque inferiore ai limiti indicati dal comma 14 dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e non sussista la necessità di parere o determinazione specifica di altro ente, risultando dunque non necessario lo svolgimento di una conferenza di servizi, la competenza autorizzatoria resta in capo all'Amministrazione Comunale

Idroelettrico

In conformità alle disposizioni statali e ai provvedimenti regionali finora assunti, per gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW la competenza nel procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto è comunale, mentre per gli impianti con capacità di generazione superiore, la competenza è regionale. Ogni Comune potrà procedere, ai sensi degli artt. 22 e 23 del Dpr 380/2001, a definire il procedimento di propria competenza.

Pertanto, le seguenti disposizioni riguardano esclusivamente il procedimento da svolgersi in sede regionale ai sensi dell'art. 12, comma 3 e 4 del Dlgs 387/2003, da applicarsi ad impianti idroelettrici con capacità di generazione maggiore o uguale ai 100 Kw.

Con il termine "capacità di generazione" si intende la potenza massima producibile dall'impianto medesimo.

All'interno del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003 devono trovare adempimento le procedure per la concessione di derivazione d'acqua di cui al Rd 1775/1933 nonché quelle concernenti la Via, la valutazione di incidenza e il vincolo paesaggistico, ove dovute. Il procedimento di norma si conclude entro 180 giorni.

La durata della concessione di derivazione d'acqua, a decorrere dalla data del relativo decreto regionale, è pari ad anni 20 cui si devono sommare gli anni occorrenti per l'avvio della produzione di energia, sulla base di quanto comunicato dal richiedente. Una diversa maggiore durata della concessione potrà essere considerata su presentazione da parte del richiedente di relativo Piano economico finanziario, con il limite di 30 anni. Per gli impianti la cui potenza nominale sia superiore a 7 Mw, la durata della concessione è di norma pari a 30 anni. La durata della concessione, come sopra definita, si applica anche agli impianti il cui procedimento di autorizzazione è di competenza comunale.

Il procedimento si applica alle domande registrate al protocollo regionale dopo il 16 settembre 2008, data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale 2204/2008, mentre le domande pervenute in data antecedente sono istruite secondo la procedura previgente, nei termini di cui alla Dgr 1000/2004. Per le istanze la cui istruttoria è stata avviata ai sensi della Dgr 1000/2004 e il relativo procedimento non sia stato concluso ovvero sia stato concluso con un diniego per mancata disponibilità dell'area, espresso in data successiva alla pubblicazione nel Bur della Dgr 4070/2008, è facoltà del richiedente presentare istanza di prosecuzione ovvero riavvio del procedimento secondo le disposizioni operative qui esposte. L'Amministrazione procedente individua gli atti e i documenti già prodotti compatibili con la nuova procedura e per la stessa utilizzabili ovvero provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza a chiedere le integrazioni necessarie.

In materia di demanio idrico, con provvedimento 411/2009, la Giunta regionale ha dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2009, la Provincia di Belluno è titolare delle competenze in materia di concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua, istanze di riconoscimento e concessioni preferenziali.

Sono state escluse dal trasferimento, in quanto permangono in capo alla Regione, le derivazioni di rilevanza regionale, intendendosi per tali quelle il cui esercizio abbia riflessi su scala di bacino ovvero che coinvolgano interessi sovra provinciali. Esse sono:

- le derivazioni o sistemi di derivazioni interregionali, interprovinciali;
- le derivazioni servite da un invaso di almeno 5 (cinque) milioni di metri cubi;
- le derivazioni che trasferiscono acqua da un bacino all'altro;
- e derivazioni connesse ad altre derivazioni di cui ai punti precedenti con cui formano un sistema articolato dal quale non sono isolabili.

Pertanto, gli adempimenti qui previsti relativi al Rd 1755/1933 in materia di concessioni di derivazione d'acqua, inerenti nuove istanze presentate dopo il 1° gennaio 2009 e non riferiti a derivazioni di rilevanza regionale, sono a carico dell'Amministrazione provinciale di Belluno.

L'eventuale procedura espropriativa viene svolta secondo quanto indicato nel successivo specifico punto: nel caso in cui l'impianto interessi aree demaniali, beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli Enti pubblici ovvero beni del patrimonio regoliero, la procedura espropriativa non è ammessa e, pertanto, il richiedente deve dimostrare, mediante atti idonei, la disponibilità del sog-

getto proprietario a concedere l'uso delle aree medesime, ad eccezione delle aree appartenenti al demanio idrico per le quali la concessione regionale è definita nel corso del procedimento.

Interventi su impianti esistenti:

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Dlgs 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica e quindi, per detti interventi, trovano integrale applicazione le procedure di cui sopra.

Le presenti procedure, invece, non si applicano nel caso di installazione di apparecchiature di tipo idroelettrico all'interno di un impianto idroelettrico esistente al fine di aumentare e/o ottimizzare la produzione di energia, qualora l'apparecchiatura integrativa debba essere inserita all'interno delle strutture edilizie costituenti l'impianto idroelettrico esistente e non liberamente accessibili a terzi ovvero debba essere inserita in posizione e con modalità esecutive, riferite all'impianto esistente, tali da non consentirne l'esecuzione a soggetti diversi dal proprietario e/o gestore dell'impianto stesso. In tali ipotesi, comunque, vanno svolte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni che la vigente normativa prevede per detta tipologia di intervento, comprese quelle afferenti la variante alla concessione di derivazione ai sensi dell'art.49 del Rd 1775/1933.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

Il comma 1 dell'articolo 83 bis della Lr 11/2001, prevede, come sopra riportato, che il concessionario di derivazione d'acqua per qualunque uso possa utilizzare l'acqua, fino alla scadenza della concessione, anche allo scopo di produrre energia elettrica, purché restino invariate le opere di presa, la portata e la qualità dell'acqua e con il solo ulteriore pagamento del maggior canone dovuto. Lo stesso articolo indica poi nella "denuncia d'inizio attività" l'atto necessario ad avviare l'utilizzo idroelettrico dell'acqua prelevata e, ferme restando le disposizioni in materia di Via, rinvia alla Giunta regionale l'onere di definire le modalità procedurali.

Conseguentemente, con provvedimento 721/2003, la Giunta regionale ha definito le modalità per la trattazione delle denunce di inizio attività, stabilendo in particolare che:

- il concessionario deve acquisire tutti i pareri, autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalla vigente legislazione, relativamente al nuovo utilizzo idroelettrico;
- è esclusa la possibilità da parte di terzi di produrre domande concorrenti od opposizioni ai sensi del Tu 1775/1933 sulle acque pubbliche;
- l'uso idroelettrico aggiuntivo è oggetto di specifica integrazione del disciplinare di concessione.

Biomassa e biogas nel settore primario

Dgr n. 1391/2009: Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del Dlgs 152/2006 e successive modiche e integrazioni

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti (di seguito "impianti") sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Ferme restando le procedure di competenza del Ministero dell'Interno nell'ambito delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, il successivo comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo precisa che il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione unica deve trovare una concreta applicazione nell'applicazione delle procedure per l'indizione e convocazione della conferenza di servizi, di cui al Capo IV (*Semplificazione dell'azione amministrativa*) della legge 9 agosto 1991, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Con deliberazione di Giunta regionale del 8 agosto 2008, n. 2204, sono state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione, installazione e esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento sono stati forniti i primi indirizzi procedurali e incaricate alcune strutture regionali del relativo procedimento, in rapporto a ciascuna tipologia di fonte energetica rinnovabile.

Con provvedimento di dettaglio (D.G.R. 5 maggio 2009, n. 1192) sono state aggiornate le procedure di competenza regionale allo scopo di accelerare l'esame delle istanze e, quindi, ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi. Alle due Segreterie regionali di riferimento (Segreteria Ambiente e Territorio e Segreteria Settore Primario) è stato assegnato il compito di ricevere le istanze al fine dell'immediato avvio del procedimento istruttorio presso la Struttura competente.

Con i citati provvedimenti, la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura è stata individuata quale Struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo in ordine agli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti che presentano le caratteristiche di "poca significatività" delle emissioni gassose al camino di espulsione dei fumi).

Con successiva deliberazione (D.G.R. n. 398 del 24/02/2009) la Giunta regionale ha approvato il "Programma straordinario di intervento per l'attuazione della direttiva nitrati nel Veneto – Fase seconda", con il quale è stato definito il significato di "impianto interaziendale" e "impianto aziendale" per la produzione di energia da biomassa e biogas.

Nel rispetto delle competenze amministrative attribuite con D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009, risulta che gli uffici competenti della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura sono chiamati, prossimamente, ad esaminare le istanze presentate sia da imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di connessione dell'impianto all'attività agricola, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, sia le istanze presentate da altri soggetti giuridici a condizione

che la biomassa non sia costituita da rifiuto e che l'impianto non presenti caratteristiche dei fumi all'uscita dei camini di espulsione tali da richiedere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006.

A tal fine, l'amministrazione precedente indice la Conferenza di servizi. Il primo incontro della Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 *ter* della legge n. 241/90, è convocato dall'Amministrazione precedente individuata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. Tempi e modalità di lavoro della Conferenza di servizi sono stabiliti dal capo IV della legge n. 241/90, comprese le procedure per la gestione del dissenso espresso nella conferenza di servizi.

Il lavoro della Conferenza di servizi si conclude con un atto deliberativo di assenso ovvero diniego al rilascio dell'autorizzazione unica.

Ai sensi della D.G.R.V. n. 2204/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Regione del Veneto conclude definitivamente il procedimento amministrativo adottando un provvedimento della Giunta regionale. Tale provvedimento costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto.

Ai fini di una rapida messa in esercizio dell'impianto, la conferenza di servizi è invitata a chiedere al soggetto istante tutti gli eventuali atti di assenso alla realizzazione delle opere e infrastrutture. In particolare gli atti di assenso devono essere registrati e trascritti.

L'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore dei soggetti invitati alla Conferenza di servizi.

Nell'ubicazione degli impianti, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Sono esclusi dal procedimento in argomento gli impianti alimentati da biomasse e biogas classificate rifiuto ai sensi del D. lgs. n. 152/2006.

Fasi della procedura amministrativa

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di presentazione dell'istanza. Ai sensi del comma 4, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003, il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere di norma superiore a centottanta giorni.

Il procedimento amministrativo connesso con il rilascio dell'autorizzazione unica si articola nelle seguenti fasi:

- Presentazione dell'istanza di rilascio autorizzazione unica;
- Comunicazione di avvio del procedimento;
- Verifica documentazione essenziale;
- Valutazione di impatto ambientale (VIA) ove necessaria;
- Valutazione di incidenza ambientale (VInCA) ove necessaria;
- Indizione della Conferenza di servizi;
- Convocazione del primo incontro istruttorio della conferenza di servizi;

- Convocazione dei successivi incontri, eventualmente a carattere decisorio, della conferenza di servizi;
- Approvazione dei lavori della conferenza di servizi con provvedimento della Giunta regionale;
- Comunicazione di rilascio/diniego di autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto.

Opere infrastrutture per le quali è necessaria la valutazione di impatto ambientale (VIA)

Considerato che le tipologie di impianti previste non ricadono nella disciplina della Valutazione di Impatto ambientale (VIA), l'ipotesi si riferisce alle opere e infrastrutture connesse ai medesimi per le quali è applicabile la normativa vigente (legge regionale 26 marzo 1999, n. 10) e successive disposizioni amministrative. Nel caso l'impianto sia assoggettabile a procedura VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione. Tempi e modalità di conclusione del procedimento amministrativo sono previsti al Capo IV della legge n. 241/90.

Opere e infrastrutture per le quali è necessaria la Valutazione di Incidenza Ambientale Unica (VINCA)

Nel caso l'impianto ricada in tutto o in parte in aree naturali protette (Rete Natura 2000 - aree SIC e ZPS) il soggetto interessato è tenuto a presentare la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) redatta ai sensi della D.G.R. n. 3173 del 10 ottobre 2006. Nel caso in cui l'impianto sia realizzato in ambito esterno alle aree SIC e ZPS vi è obbligo di predisporre la VINCA, con le eccezioni elencate nell'allegato A, punto 3, lettera B) della D.G.R. n. 3173/2006.

Ai fini di un corretto esame degli studi di incidenza ambientale, l'istruttoria relativa alla VINCA sarà richiesta al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, nel rispetto della circolare regionale inviata alle Strutture con nota protocollo n. 442167/57.00 del 27 agosto 2008.

Eolico e fotovoltaico

Dgr n. 2373/2009: Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (articolo 12, Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387).

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 2204 dell'8 agosto 2008 e n. 1192 del 5 maggio 2009, la Direzione urbanistica è stata individuata quale struttura avente la responsabilità del procedimento amministrativo regionale di cui all'art. 12 del Dlgs 387/2003 in ordine agli impianti eolici e fotovoltaici di potenza rispettivamente maggiore o uguale a 60 Kw e maggiore o uguale a 20 Kw che debbano acquisire altre autorizzazioni oltre quelle comunali.

La procedura unica di autorizzazione ha inizio dalla data di ricevimento dell'istanza, ed il termine massimo per la conclusione del procedimento non può, di norma, ai sensi del comma 4, art. 12, del Dlgs 387/2003, superare i centottanta giorni.

Il procedimento amministrativo si articola nelle seguenti fasi:

1. Presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
2. Verifica della documentazione essenziale;
3. Avvio del procedimento e convocazione della conferenza dei servizi;

4. Svolgimento della conferenza dei servizi;
5. Istruttoria di competenza regionale;
6. Conclusione del procedimento.

Istruttoria di competenza regionale

L'istruttoria regionale riguarda principalmente la verifica del rispetto delle normative e degli strumenti pianificatori vigenti relativi alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-urbanistico (ai sensi del cit. art. 12, c. 3). In particolare al fine della formazione del parere regionale potranno essere richiesti specifici pareri alle strutture competenti quali:

- Parchi e Rete Natura 2000 (Direzione pianificazione territoriale e parchi);
- Bonifiche e siti inquinati (Direzione tutela dell'ambiente);
- Tutela dei boschi e delle foreste (Direzione foreste ed economia montana);

Nell'ambito della fase istruttoria, la richiesta di installazione di impianti eolici o fotovoltaici nelle aree sotto indicate, considerate particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico, ambientale e di alto valore naturalistico, è valutata con particolare attenzione rispetto alle finalità istitutive delle stesse, rilevata la mancanza di altre aree maggiormente idonee, le esigenze tecniche ed impiantistiche e le idonee modalità di inserimento ambientale:

- Siti Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/Cee e 92/43/Cee;
- Aree protette ai sensi della L. 6 dicembre 1991 n. 394;
- Siti Unesco;
- Beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Dlgs 42/2004.

Impianti ubicati in zona agricola

Nel caso di ubicazione dell'impianto in zona classificata agricola, ferma restando la possibilità di presentare domanda di autorizzazione unica anche da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, dovranno essere eseguite le specifiche valutazioni (come previsto al cit. art. 12, c. 7) relative a:

- disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali (Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura);
- tutela della biodiversità (Direzione pianificazione territoriale e parchi);
- tutela del patrimonio culturale (Direzione urbanistica);
- tutela del paesaggio rurale (Direzione urbanistica).

Impianti soggetti a Via

Ai fini di accelerare il procedimento, si ritiene di suggerire l'immediata presentazione della documentazione utile per la Valutazione di impatto ambientale, (e quindi senza la preventiva verifica di assoggettabilità), per i seguenti impianti industriali in considerazione della loro rilevante dimensione e dell'ubicazione in ambiti di particolare tutela:

- fotovoltaici con potenza pari o superiore ai 1 Mw;
- eolici con potenza pari o superiore ai 1 Mw;
- eolici da realizzare in area vincolata ai sensi del Dlgs 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i. (ai sensi dell'allegato 3 lett. c-bis) della parte II del Dlgs 152/2006).

Impianti soggetti a verifica di assoggettabilità a Via

Sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (Via), di cui dell'art. 20 del Dlgs 152/2006, fatto salvo quanto previsto al punto 5.3, gli impianti:

- fotovoltaici non integrati con potenza pari o superiore ai 20 Kw, ai sensi dell'art. 5, c.8, del Dm 19 febbraio 2007;
- fotovoltaici ubicati nelle aree protette di cui alla L. 394/1991;
- eolici con potenza pari o superiore ai 60 Kw, esclusi gli impianti formati da più generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 ml e diametro non superiore ad 1 ml.

Chiarimenti sui procedimenti di competenza comunale

Rimangono di competenza comunale le procedure relative alla realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici:

- per i quali necessita la sola autorizzazione comunale (anche se suddivisa in due procedimenti amministrativi legati il primo al rilascio del titolo edilizio ed il secondo all'autorizzazione paesaggistica);
- non industriali, fatto salvo il caso di ubicazione in area protetta;
- in edifici ed impianti industriali ai sensi del comma 1, art. 26, della L. 10/1991.

Nei casi in cui la procedura sia di competenza comunale, il Comune interessato applica la disciplina della Denuncia di inizio attività (Dia).

Agli effetti di quanto disposto dal comma 3, art. 11, del Dlgs 115/2008 si considerano aderenti al tetto degli edifici gli impianti parzialmente integrati di cui all'allegato 2 del Dm 19 febbraio 2007; per tali interventi si applica la disciplina della comunicazione preventiva.

Si precisa che nei casi in cui l'ambito di intervento sia interessato da aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004, l'eventuale comunicazione preventiva di cui comma 3, art. 11, del Dlgs 115/2008, deve acquisire preventivamente l'autorizzazione di cui all'art. 146 dello stesso decreto per essere efficace.

Il procedimento di competenza comunale non può comportare variante urbanistica.

Nel caso siano presentate più richieste ciascuna singolarmente rientrante nella competenza comunale ma che oggettivamente costituiscono un unico parco solare/eolico (per contiguità degli impianti, medesima proprietà del fondo, ecc.) il Comune sospende il procedimento e trasmette le pratiche alla Regione che le esamina congiuntamente.

Per gli impianti fotovoltaici su pensiline e tettoie ubicate su abitazioni esistenti alla data dell'11 luglio 2009 si applica quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 14 dell'8 luglio 2009.

C. Riferimenti normativi regionali

Normativa regione Abruzzo

D.G.R. n. 775 del 06 settembre 2004

D.Lgs 387/03 - art. 12: autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Individuazione del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA", nell'ambito della Direzione "Turismo Ambiente Energia" - attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - quale struttura responsabile del procedimento e dell'adozione del provvedimento finale;

L.R. n. 27 del 09 agosto 2006

Disposizioni in materia ambientale. Pubblicata sul B.U.R.A. n.46 del 30 agosto 2006.

In attuazione del Piano Energetico Regionale (PER), la produzione gli impianti che producono energia ubicate nel territorio regionale sono tenuti alla compensazione ambientale ai sensi della Legge Regionale n 27 del 9/08/2006, anche attraverso la definizione di accordi;

D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 (B.U.R.A. n° 26 del 9 maggio 2007) e s.m.i

D.Lgs 387/03 concernente "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

L.R. n. 17 del 25 giugno 2007

Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Pubblicata sul B.U.R.A. n. 38 del 11 luglio 2007;

D.G.R. n. 760 del 12/08/2008

D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i. – Integrazione;

Con L. 23 luglio 2009 n° 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (G.U. n° 176 del 31/07/2009 Suppl. Ordinario n. 136) è cambiata la normativa in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla VIA per impianti fotovoltaici ed eolici con potenze uguali o inferiori al Megawatt (art. 27 comma 43);

Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 "Disposizioni in materia Ambientale";

Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6 che all'art. 64 ha istituito l'ARAEN (Agenzia Regionale per l'Energia);

Legge Regionale 19 novembre 2003, n. 20 - Adesione alla Associazione italiana per la valorizzazione dell'uso dell'idrogeno e delle celle a combustibile e all'Associazione nazionale (RENAEL) ed europea (FEDARENE) delle agenzie per l'energia SAVE;

Legge Regionale 3 marzo 2005, n. 12, "Misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

Legge Regionale 12 Gennaio 2001 n. 1 "Attuazione del disposto dell'art. 14, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 79/99 - Disciplina di identificazione di clienti idonei all'acquisto di energia;

Legge Regionale 16 settembre 1998 n. 80 e successive modifiche e integrazioni "Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico";

Legge Regionale n. 45 del 19 dicembre 2007 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";

POIE Programma operativo interregionale " Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013,

POR - POIN FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione" Pubblicazione del POR FSE Abruzzo 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale e Occupazione", trasmesso alla Commissione Europea per l'approvazione finale, già approvato dalla Giunta regionale in data 5 marzo 2007 con provvedimento n. 191 ed emendato per adeguarlo alle osservazioni formulate dalla CE nel corso del Negoziato;

D.G.R. n. 1189 del 05 dicembre 2001 "Piano regionale relativo all'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

D.G.R. n. 754 del 30 luglio 2007 "Linee guida atte a disciplinare la realizzazione di Parchi Eolici nel territorio abruzzese . Approvazione";

D.G.R. n. 351 del 12 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni "D. Lgs. 387/2003 concernente Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

D.G.R. n. 760 del 12 agosto 2008 "DGR n. 351 del 12 aprile 2007: D. Lgs. 387/2003 concernente "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.–Integrazione";

D.G.R. n. 1223 del 19 dicembre 2003 “Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”;

D.G.R. n. 100 del 05 febbraio 2007 “Programma regionale per la valorizzazione energetica delle biomasse nella Regione Abruzzo – Accordo di Programma tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Attuazione”;

D.G.R. n. 923 del 26 settembre 2005 “Decreto Ministeriale Ambiente del 21/05/2001. Programma Carbon Tax – D.G.R. n. 1776 del 29/12/200 e D.G.R. n. 1311 del 27/12/2001: integrazioni e precisazioni degli ultimi interventi”;

D.G.R. n. 671 del 24 luglio 2008 “Legge regionale n.17 del 25/06/2007 art. 8: “Studio supporto della programmazione regionale in materia di risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica”- Approvazione”.

Normativa regione Basilicata

Lr 7 agosto 2009, n. 25

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

Lr 24 dicembre 2008, n. 31

Legge finanziaria 2009: interventi di sostegno della domanda pubblica di energia e procedimento semplificato per la realizzazione di impianti di cui all'articolo 2, comma 1, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 – Stralcio;

Lr 28 dicembre 2007, n. 28

Legge finanziaria regionale 2008: misure per il risparmio energetico – Stralcio

La Regione ha dettato le norme (art. 10) per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, per ridurre il costo dell'energia e per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti e climalteranti.

A proposito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, la legge prevede che la Regione disciplini:

- la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
- l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione;
- l'applicazione di requisiti minimi e di prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;
- i criteri e le caratteristiche della certificazione energetica degli edifici;
- le ispezioni periodiche degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici e allo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici e dei sistemi di condizionamento d'aria;
- la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
- forme di incentivazioni economiche per i cittadini;

Lr 26 aprile 2007, n. 9

Disposizioni in materia di energia;

Lr 31 luglio 2006, n. 13

Costituzione della Società energetica lucana;

Deliberazione 13 dicembre 2004, n. 2920

Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale;

Dgr 30 dicembre 2003, n. 2628

Regolamento per la disciplina delle procedure di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento delle acque pubbliche della Regione Basilicata;

Lr 10 aprile 2000, n. 41

Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche;

Lr 8 marzo 1999, n. 7

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali – Stralcio;

Lr 14 dicembre 1998, n. 47

Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente.

Normativa regione Calabria

Lr 29 dicembre 2008, n. 42

Misure in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Detta misure in materia di programmazione dello sviluppo delle energie rinnovabili in Regione e del loro corretto inserimento nel territorio regionale, fissando i limiti da raggiungere entro il 2009, su scala regionale, alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile. Detta le norme in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del Dlgs 387/2003. La domanda di autorizzazione unica, redatta secondo le disposizioni dell'allegato A alla legge 42/2008, va presentata unicamente al Settore politiche energetiche del Dipartimento attività produttive, responsabile del procedimento unificato. L'autorizzazione unica è rilasciata dalla Regione. Per gli impianti inferiori alle soglie indicate nel citato allegato A, in luogo dell'autorizzazione unica si presenta la Dia (Denuncia di inizio attività);

Regolamento 4 agosto 2008, n. 3

Procedure di Valutazione di impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e di rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali;

Dgr 30 gennaio 2006, n. 55

Indirizzi per l'inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale. Detta le linee direttrici per l'integrazione degli impianti eolici nel territorio regionale;

Dgr 8 marzo 2005, n. 248

Progetti per la razionalizzazione dell'energia e l'efficienza energetica nelle strutture sanitarie e nei presidi ospedalieri della Regione Calabria;

Dgr 15 novembre 2004, n. 832

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Vengono dettate procedure ed indirizzi per l'installazione e l'esercizio di impianti eolici;

Dgr 12 ottobre 2004, n. 736

Approvazione del disciplinare della procedura di Valutazione di impatto ambientale. In attuazione della direttiva 85/337/Cee, la Regione Calabria disciplina le procedure di valutazione ambientale, stabilendo le procedure di Verifica (screening) e di Valutazione di impatto ambientale. Vengono regolati, l'iter amministrativo per l'applicazione delle misure di Verifica e di VIA, i contenuti degli allegati necessari per l'espletamento delle procedure, il funzionamento dell'organo tecnico competente, nonché la modalità di copertura dei costi dell'iter amministrativo di valutazione;

Lr 12 agosto 2002, n. 34

Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali – Stralcio. Riserva alla Regione le funzioni amministrative relative alle procedure per la localizzazione di impianti per la produzione di energia, l'elaborazione del Piano energetico regionale, la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici. Restano ,inoltre, alla Regione tutti quei compiti amministrativi non attribuiti dalla legge allo Stato e non delegati agli Enti locali. Alle Province sono delegati i compiti per l'adozione di programmi di intervento per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili, l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione, il controllo sul rendimento degli impianti termici. Ai Comuni spettano le funzioni amministrative in materia di certificazione energetica degli edifici e il controllo sul rendimento degli impianti termici (in Comuni oltre i 15.000 abitanti);

Lr 26 novembre 2001, n. 29

Norme per l'esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l'incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria: derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico – Stralcio. Determina le competenze in materia di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico;

Lr 24 novembre 2000, n. 17

Norme in materia di opere di concessione linee elettriche ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt. Delega alle amministrazioni provinciali;

Normativa regione Campania

Dgr 20 marzo 2009, n. 500

Procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Nuove Linee guida

Con il suddetto decreto sono state dettate le nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La delibera ha abrogato il precedente provvedimento, n. 1955 del 30 novembre 2006 che non è pertanto più vigente;

Dgr 15 febbraio 2008, n. 286

Approvazione dello schema di accordo di programma per azioni per lo sviluppo di un polo di eccellenza delle energie alternative in Provincia di Benevento;

Lr 30 gennaio 2008, n. 1

Legge finanziaria regionale 2008: interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate e disposizioni in materia di autorizzazione unica - Stralcio

Impegna la Giunta regionale ad adottare misure per la definizione di un programma triennale di interventi tesi a:

- favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili nell'utilizzo industriale, civile e domestico;
- dotare gli immobili regionali di impianti di energia da fonti rinnovabili;
- riqualificare aree urbane e centri storici che puntino alla sostenibilità energetica ed ambientale attraverso l'uso di sistemi di efficienza energetica, mediante bioedilizia e impianti di illuminazione pubblica ad elevata efficienza;
- realizzare interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica, presso utenze pubbliche e private, integrati o ad alta valenza architettonica;
- diffondere e implementare l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia negli edifici pubblici e privati, anche attraverso il ricorso a strumenti mirati a promuovere il finanziamento tramite terzi;
- promuovere una cultura dell'uso razionale dell'energia matura e consapevole attraverso adeguati strumenti di informazione e comunicazione;
- sostenere l'aggiornamento professionale e la specializzazione tecnologica nelle imprese dei settori dell'installazione di impianti e dell'edilizia;

Dgr 30 novembre 2006, n. 1955

Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

Dgr 4 marzo 2006, n. 283

Approvazione delle procedure degli interventi a favore dell'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il risparmio energetico in agricoltura;

Dgr 18 gennaio 2006, n. 34

Criteri metodologici per la volontaria sperimentazione della valutazione ambientale strategica applicata alle infrastrutture energetiche;

Dgr 19 marzo 2004, n. 460

Individuazione della struttura regionale competente per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Dgr 5 dicembre 2003, n. 3533

Linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico – Integrazione delle linee guida fissate dal Dgr 25 ottobre 2002, n. 4818;

Dgr 25 ottobre 2002, n. 4818

Linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico;

Lr 25 luglio 2002, n. 12

Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata;

Dgr 7 settembre 2001, n. 4066

Trasferimento alle Province di funzioni amministrative in materia di risparmio energetico;

Lr 20 marzo 1982, n. 16

Indirizzi programmatici e direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate agli Enti locali in materia di acque e acquedotti.

Normativa regione Emilia-Romagna

Lr 6 luglio 2009, n. 6

Governmento e riqualificazione solidale del territorio – Stralcio;

Dgr 30 marzo 2009, n. 417

Piano energetico regionale: approvazione di modalità e criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di programmi di qualificazione energetica;

Dgr 3 novembre 2008, n. 1793

Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico;

Dgr 28 ottobre 2008, n. 1754

Disposizioni per la formazione del certificatore energetico in edilizia;

Dgr 28 luglio 2008, n. 1255

La Giunta regionale ha definito, con riferimento agli impianti di biogas di piccola o micro cogenerazione i primi indirizzi agli enti locali per uniformare i procedimenti di autorizzazione;

Dgr 7 luglio 2008, n. 1050

Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;

Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156

Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici. Con la delibera dell'Assemblea legislativa, recentemente modificata dalla delibera dell'Assemblea legislativa 6 ottobre 2009, n. 255, l'Emilia Romagna si è dotata di una normativa in materia di certificazione energetica degli edifici;

Deliberazione Assemblea legislativa 14 novembre 2007, n.141

Piano energetico ambientale Regionale (BUR 30 novembre 2007, n. 172). Sostituisce il precedente piano del 2002 (Dgr 23 dicembre 2002, n. 2679);

Determinazione 12 ottobre 2006, n. 14096

Approvazione della circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico. Determinazione dirigenziale;

Lr 24/2006

Assegna le funzioni amministrative alla Regione in merito alle autorizzazioni di intesa con gli Enti locali interessati, alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza

superiore a 50 Mw termici alimentati da fonti rinnovabili. Sotto la soglia dei 50 MW, la competenza spetta alle Province;

Dgr 29 dicembre 2005, n. 2263

Direttiva per l'applicazione della legge regionale del 29 settembre 2003 n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico". Direttive attuative;

Lr 23 dicembre 2004, n. 26

Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia. Detta le disposizioni in materia di programmazione energetica territoriale, disciplinando le varie competenze degli enti territoriali in materia;

Lr 29 settembre 2003, n. 19

Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico;

Dgr 13 gennaio 2003, n. 18

Attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica;

Dgr 18 marzo 2002, n. 387

Prime disposizioni concernenti il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali in materia di contenimento dei consumi di energia negli edifici;

Regolamento 20 novembre 2001, n. 41

Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica;

Lr 24 marzo 2000, n. 20

Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio;

Lr 22 febbraio 1993, n. 10

Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts - Delega di funzioni amministrative ;

Normativa regione Friuli-Venezia Giulia

Decreto del Presidente della Regione 4 ottobre 2009, n. 0280/Pres

Regolamento per la concessione dei contributi alle Province per la realizzazione di convegni e seminari di informazione finalizzati alla divulgazione del Protocollo Veia nonché alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente;

Dgr 24 settembre 2009, n. 2116

Approvazione del protocollo Veia per la valutazione della qualità energetica e ambientale degli edifici;

Decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2009, n. 0274/Pres

Approvazione del regolamento con le procedure per la certificazione Veia di sostenibilità energetico ambientale degli edifici

La certificazione Veia di sostenibilità energetico-ambientale è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza le modalità e gli strumenti di valutazione del Protocollo Veia (articolo 6 della Lr 23/2005) riferendosi sia al progetto dell'edificio, sia all'edificio realizzato.

La certificazione Veia di sostenibilità energetico-ambientale avrà una durata massima di 10 anni, sostituirà gli attestati di qualificazione e di certificazione energetica degli edifici ex Dlgs 192/2005, a partire dal 1° gennaio 2010 per gli edifici pubblici e dal 1° giugno 2010 per gli altri edifici.

Gli edifici di nuova costruzione o soggetti agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'immobile, sono dotati, a cura del costruttore, di certificazione Veia di sostenibilità energetico ambientale. Nelle more del rilascio della certificazione Veia di sostenibilità ambientale mantengono validità le certificazioni ambientali già ottenute dagli edifici esistenti;

Decreto del Presidente della Regione 19 maggio 2009, n. 0134/Pres

Finanziamenti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa. Contributi per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria; le domande andranno presentate entro il primo marzo di ogni anno, secondo le indicazioni del bando annuale;

Lr 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007 - Stralcio - Norme in materia di risorse geotermiche;

Lr 30 dicembre 2008, n. 17

Finanziaria 2009: incentivi per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa – Stralcio;

Dgr 25 gennaio 2008, n. 150

Inquinamento luminoso: approvazione delle fasce di rispetto;

Decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2007, n. 0296/Pres

Disciplina dell'attività edilizia: limitate modifiche volumetriche finalizzate al risparmio energetico – Stralcio;

Decreto del Presidente della Regione 4 luglio 2007, n. 0208/Pres

Criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di “de minimis” per l'installazione di impianti solari fotovoltaici;

Lr 18 giugno 2007, n. 15

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici;

Decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2007, n. 137

Piano energetico ambientale regionale;

Lr 23 febbraio 2007, n. 5

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio – Stralcio;

Lr 23 gennaio 2007, n. 1

Finanziaria 2007: creazione di un Centro per la ricerca, l'utilizzo e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili – Stralcio;

Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0406/Pres

Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici;

Lr 15 dicembre 2006, n. 29

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi;

Lr 27 novembre 2006, n. 24

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport – Stralcio. Ribadisce le disposizioni della Lr 30/2002;

Decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres

Incentivi alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;

Lr 21 luglio 2006, n. 12

Incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici – Stralcio;

Dgr 21 luglio 2006, n. 1706

Individuazione dei criteri per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative all'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale;

Lr 18 agosto 2005, n. 23

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e certificazione energetica degli edifici. Stabilisce che per gli interventi soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 192/2005 la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di valutazione energetica e ambientale (Vea) degli edifici, le cui procedure di rilascio e il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati all'emissione della certificazione medesima sono stabiliti con regolamento;

Lr 19 novembre 2002, n. 30

Disposizioni in materia di energia. Idistribuzione dei differenti compiti in materia tra Regione, Province e Comuni. Attribuisce ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili con potenza inferiore a 10 Mw termici. Per impianti con potenza tra i 10 Mw e i 25 Mw termici i Comuni esercitano le funzioni amministrative in forma associata o mediante delega alle Province. Per impianti con potenza superiore a 25 Mw e fino a 50 Mw termici la competenza al rilascio delle autorizzazioni è della Provincia, mentre per impianti con potenza superiore a 50 Mw termici la competenza è della Regione. I Comuni hanno competenza in materia di certificazione energetica degli edifici e di controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti. Per Comuni con popolazione inferiore la competenza è provinciale;

Dgr 28 agosto 2002, n. 2921

Definizione di indirizzi ed elementi omogenei per le procedure di esercizio e manutenzione degli impianti termici. Regolamento attuativo in materia di manutenzione e controlli degli impianti termici della Lr 24/2001, successivamente modificata dalla Lr 6/2002;

Lr 3 luglio 2002, n. 16

Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico;

Lr 16 novembre 2001, n. 24

Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici;

Lr 15 febbraio 1999, n. 4

Legge finanziaria 1999: incentivi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia – Stralcio;

Normativa regione Lazio

Lr 11 agosto 2009, n. 21

Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale;

Dgr 18 luglio 2008, n. 517

Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico, relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

Lr 27 maggio 2008, n. 6

Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia;

Dgr 8 maggio 2008, n. 340

Delega alle Province in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Lr 28 dicembre 2007, n. 26

Disposizioni in materia di lotta ai cambiamenti climatici e tutela del paesaggio – Stralcio;

Lr 23 novembre 2006, n. 18

Delega alle Province di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia;

Dgr 20 ottobre 2006, n. 686

Programma attuativo degli interventi relativi all'energia da fonti rinnovabili, all'efficienza energetica e alla utilizzazione dell'idrogeno;

Lr 28 aprile 2006, n. 4

Disposizioni per le energie da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica e l'idrogeno – Stralcio
impegna la Regione a promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, finanziare azioni per il risparmio energetico e l'utilizzo dell'idrogeno;

Regolamento 18 aprile 2005, n. 8

Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso;

Dgr 25 luglio 2001, n. 1118

Direttive alle Province per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esse delegate con la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53. Esecuzione finanziaria dei provvedimenti di concessione di acqua pubblica e sistema informativo dei corpi idrici e delle utenze;

Lr 13 aprile 2000, n. 23

Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;

Lr 6 agosto 1999, n. 14

Decentramento amministrativo: deleghe di funzioni in materia di energia e inquinamento luminoso – Stralcio;

Lr 11 dicembre 1998, n. 53

Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 – Stralcio;

Lr 10 maggio 1990, n. 42

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 Kv;

Lr 19 febbraio 1985, n. 16

Norme per la formazione e la gestione del programma regionale per l'energia e norme applicative della legge nazionale 29 maggio 1982, n. 308, concernente: "Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi" .

Normativa regione Liguria

Regolamento 15 settembre 2009, n. 5

Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico Attuazione della Lr 22/2007;

Dcr 3 febbraio 2009, n. 3

Aggiornamento degli obiettivi del Piano energetico ambientale regionale (BUR 11 marzo 2009, n.10, parte seconda). Con tale delibera la Regione ha aggiornato gli obiettivi del Pearl per l'eolico: dagli 8 Megawatt di potenza installata individuati originariamente come obiettivo di sviluppo si è passati a 120 Mw, con un incremento pari a 15 volte;

Regolamento 22 gennaio 2009, n. 1

Norme in materia di certificazione energetica degli edifici In attuazione della legge 22/2007, norme Regionali adottate per la certificazione energetica degli edifici; ha sostituito il precedente n. 6 dell'8 novembre 2007;

Dgr 2 dicembre 2008, n. 1601

Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione. Procedure per l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici della Liguria e disciplina dei corsi di formazione per certificatore;

Dgr 28 novembre 2008, n. 1573

Linee guida inerenti la periodicità delle operazioni di controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici;

Lr 6 giugno 2008, n. 16

Disciplina dell'attività edilizia – Stralcio;

Dgr 23 maggio 2008, n. 551

Norme tecniche articolo 16 Lr 38/1998. Indirizzi per lo sfruttamento delle energie rinnovabili. Rettificati successivamente da Dgr 12 maggio 2009, n. 595.

Dgr 26 febbraio 2008, n. 183

Indirizzi e criteri per la valorizzazione energetica delle biomasse;

Regolamento 8 novembre 2007, n. 6

Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (norme in materia di energia);

Lr 29 maggio 2007, n. 22

Norme in materia di energia. Fissa gli obiettivi e la programmazione regionali in materia di energia, efficienza energetica, edilizia sostenibile, riduzione dell'inquinamento luminoso. Detta le disposizioni in materia di autorizzazione unica, attribuendo alla Provincia la competenza amministrativa in materia di rilascio del provvedimento.

Per quanto riguarda le procedure amministrative in materia di autorizzazione unica (art. 10), denuncia di inizio attività (art. 11) e procedure semplificate (art. 12) la disciplina della Lr 22/2007 va letta insieme alle norme, in parte sostitutive, della Lr 16/2008 e successive modifiche. La Regione ha dato alcune indicazioni sull'applicazione delle modifiche alla normativa in materia di autorizzazione unica, riepilogando le competenze, con circolare 6 marzo 2009, n. 1/2009;

Dgr 15 dicembre 2004, n. 1586

Indirizzi relativi alle procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e definizione dei canoni di concessione di derivazione di acque pubbliche;

Dcr 2 dicembre 2003, n.43

Piano energetico ambientale regionale;

Dgr 5 settembre 2002, n. 966

Criteri per elaborazione relazione di verifica/screening di cui all'articolo 10 Lr 38/1998 per impianti eolici;

Dgr 2 agosto 2002, n. 873

Approvazione delle Linee guida per l'efficienza energetica nel sistema ospedaliero ligure e della relazione di accompagnamento. Sono state individuate le zone non idonee alla realizzazione di impianti eolici e sono stati approvati i requisiti minimi che i progetti di impianti eolici devono contenere ai fini delle mitigazioni dell'impatto ambientale;

Dcr 9 ottobre 2001, n. 53

Prime linee programmatiche per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e razionalizzazione dell'uso della risorsa energetica nelle more di approvazione del Piano energetico regionale;

Lr 21 giugno 1999, n. 18

Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli Enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia – Stralcio.

Tale legge, in particolare individua gli obiettivi della politica energetica regionale e il Piano energetico come lo strumento di attuazione della politica energetica regionale. Inoltre, stabilisce per gli Enti locali le seguenti competenze:

la Provincia è competente in ordine alla redazione e all'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del piano energetico regionale;

il Comune è competente in ordine all'adozione del piano annuale per le fonti rinnovabili nell'ambito del piano regolatore ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 10/91 per i Comuni superiori a 50.000 abitanti;

Lr n. 38/1998

Disciplina della valutazione di impatto ambientale (BURL n. 1/1999);

Lr n. 36/1997

Legge urbanistica regionale.

Normativa regione Lombardia

Decreto direttoriale 19 agosto 2009, n. 8554

Precisazioni sul rispetto delle condizioni energetiche per l'ampliamento degli edifici in base alla legge sul "piano casa";

Decreto dirigenziale 12 agosto 2009, n. 8420

Differimento del termine per l'entrata in vigore della procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici. Dal 26 ottobre entra in vigore il nuovo modello di Attestato di certificazione energetica;

Decreto direttoriale 30 luglio 2009, n. 7953

Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici nel territorio regionale: proroga del termine per la comunicazione dello stato dell'incarico da parte degli amministratori di condominio in merito alla responsabilità dell'impianto termico;

Lr 16 luglio 2009, n. 13

Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia;

Decreto dirigenziale 13 luglio 2009, n. 7148

Precisazioni in merito all'applicazione delle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia, approvate con Dgr n. 8745 del 22 dicembre 2008;

Decreto dirigenziale 11 giugno 2009, n. 5796

Nuova procedura di calcolo per la certificazione energetica degli edifici;

Decreto dirigenziale 12 maggio 2009, n. 4648

Definizione dei criteri per accreditare come certificatori energetici i professionisti già accreditati presso altre Regioni e Province autonome e Paesi appartenenti all'Unione europea;

Decreto dirigenziale 18 marzo 2009, n. 2598

Approvazione del nuovo modello di targa energetica per gli edifici;

Decreto dirigenziale 3 marzo 2009, n. 2055

Approvazione modalità per l'avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici;

Decreto direttoriale 7 agosto 2008, n. 8935

Circolare esplicativa di disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici;

Decreto direttoriale 27 dicembre 2007, n. 16381

Approvazione della circolare relativa alla necessità di certificazione energetica per gli immobili oggetto di incentivi o agevolazioni;

Decreto direttoriale 3 agosto 2007, n. 8950

Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell'illuminazione;

Dgr 18 luglio 2007, n. 8/5117

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici sul territorio regionale. Attuazione della Lr 24/2006;

Dgr 26 giugno 2007, n. 8/5018

Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici;

Dgr 15 giugno 2007, n. 8/4916

Aggiornamento e correzione del Piano d'azione per l'energia;

Lr 11 dicembre 2006, n. 24

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente – Stralcio. La Regione ha dettato una normativa generale finalizzata a politiche di riduzione delle emissioni, occupandosi sia di definire azioni per il miglioramento della qualità dell'aria, sia dettando norme su impianti geotermici a bassa entalpia, stabilendo inoltre disposizioni per la valorizzazione delle biomasse, e demandando alla Giunta regionale di fissare regole sugli impianti termici civili e sulla certificazione energetica degli edifici.

L'articolo 25 della legge (da ultimo modificata dalla Lr 29 giugno 2009, n. 10 che ha dettato significative sanzioni per chi non ottempera) demanda alla Regione l'emanazione della normativa di dettaglio, avvenuta con la Dgr del 26 giugno 2007, n. 8/5018 e successive modifiche.

Spetta ai Comuni rilasciare la certificazione energetica degli edifici;

Dgr 5 dicembre 2006, n. 3720

Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici e astrofisica con l'inserimento dell'Osservatorio civico "Gabriele Barletta" di Cernusco sul Naviglio;

Regolamento 24 marzo 2006, n. 2

Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua;

Lr 11 marzo 2005, n. 12

Legge regionale per il governo del territorio: delega di funzioni amministrative per l'esecuzione di opere relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili - Stralcio;

Lr 21 dicembre 2004, n. 39

Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

Lr 12 dicembre 2003, n. 26

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche – Stralcio. Contiene le linee d'azione in materia di disciplina del settore energetico e delle risorse idriche. Delega alle Province la competenza amministrativa in materia di autorizzazione unica ex Dlgs 387/2003 ad eccezione degli atti concessori in materia di grandi derivazioni di acque ex Rd 1775/1933 che spettano alla Regione. I Comuni sono competenti al rilascio della certificazione energetica degli edifici;

Dgr 20 settembre 2001, n. 7/6162

Criteri di applicazione della Lr 27 marzo 2000, n. 17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso” ;

Dgr 21 marzo 2003, n7/12467

Programma energetico regionale;

Dgr 11 dicembre 2000, n. 2611

Aggiornamento dell'elenco degli osservatori astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto;

Lr 27 marzo 2000, n. 17

Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso;

Lr 20 aprile 1995, n. 26

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica;

Normativa regione Marche

Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22

Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile;

Dgr 28 settembre 2009, n. 1502

Istituzione dello Sportello informativo sull'edilizia sostenibile;

Dgr 28 settembre 2009, n. 1499

Procedure regionali per l'accreditamento dei certificatori della sostenibilità energetico ambientale;

Dgr 13 luglio 2009, n. 1141

Approvazione del sistema e delle procedure di certificazione energetica degli edifici e del sistema di accreditamento dei certificatori;

Dgr 11 maggio 2009, n. 760

Linee guida per la valutazione energetico-ambientale degli edifici residenziali e criteri per la definizione degli incentivi;

Dgr 9 marzo 2009, n. 359

Criteri per la presentazione di progetti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici;

Lr 17 giugno 2008, n. 14

Norme per l'edilizia sostenibile;

Lr 27 maggio 2008, n. 9

Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici;

Dgr 1° agosto 2007, n. 863

Raccomandazioni per i Piani energetici ambientali comunali (Peac) ;

Dgr 23 luglio 2007, n. 829

Attuazione piano energetico ambientale regionale (Pear): indirizzi ambientali e criteri tecnici per l'inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano;

Dgr 23 luglio 2007, n. 830

Attuazione piano energetico ambientale regionale (Pear): indirizzi ambientali e criteri tecnici per le applicazioni del solare termico e fotovoltaico e per lo sviluppo delle filiere bioenergetiche nel territorio marchigiano;

Lr 12 giugno 2007, n. 6

Disposizioni in materia di Valutazione ambientale strategica - Stralcio;

Lr 9 giugno 2006, n. 5

Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico;

Lr 28 ottobre 2003, n. 20

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione – Stralcio

In una politica di riduzione delle emissioni e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia, impegna la Regione a favorire, attraverso l'erogazione di contributi, il contenimento dei consumi energetici, la produzione di energia utilizzando le fonti rinnovabili quali: l'acqua, il vento, le biomasse, il biogas e le altre previste dalle norme statali e comunitarie, se utilizzabili nel territorio marchigiano, l'utilizzo dell'energia solare anche in adesione a programmi nazionali, la diffusione della cultura energetica nel territorio regionale;

Lr 24 luglio 2002, n. 10

Misure urgenti in materia di risparmio energetico e contenimento dell'inquinamento luminoso;

Lr 25 maggio 1999, n. 13

Disciplina regionale della difesa del suolo: competenze in materia di derivazioni d'acqua – Stralcio;

Lr 17 maggio 1999, n. 10

Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa - Stralcio;

Normativa regione Molise

Lr 7 agosto 2009, n. 22

Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise;

Dgr 15 aprile 2009, n. 401

Precisazioni sulle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di micro e piccola generazione;

Dcr 10 giugno 2008, n. 167

Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise e per il corretto inserimento degli impianti nel paesaggio;

Lr 21 maggio 2008, n. 15

Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise

Lr 27 settembre 2006, n. 28

Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt;

Dgr 26 giugno 2006, n. 908

Determinazioni in merito alla verifica di coerenza delle richieste relative alla realizzazione di campi eolici;

Lr 27 maggio 2005, n. 23

Norme quadro per la promozione dell'ecoqualità nell'edilizia residenziale pubblica e privata;

Lr 24 marzo 2000, n. 21

Disciplina della procedura di impatto ambientale – Stralcio;

Dcr 22 febbraio 2000, n. 98

Studio attinente l'aggiornamento e l'integrazione del Piano di utilizzazione delle risorse idriche per lo sviluppo della Regione e Studio per l'utilizzazione a scopo idroelettrico delle risorse idriche della Regione Molise;

Lr 29 settembre 1999, n. 34

Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli Enti locali in materia di energia e risorse idriche – Stralcio.

Normativa regione Piemonte

Dgr 20 ottobre 2009, n. 1-12374

Norme in materia di certificazione energetica degli edifici. Le norme disciplinano: l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica; l'elenco dei soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici; le modalità di svolgimento del corso di formazione; il modello dell'attestato di certificazione energetica e gli aspetti ad esso connessi; la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione; il Sistema informativo per la certificazione energetica degli edifici. La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° ottobre 2009;

Dgr 5 ottobre 2009, n. 39-12305

Approvazione dei criteri regionali di valutazione delle azioni a valere sul Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto di cui al Dm 25 novembre 2008;

Determinazione 1° ottobre 2009, n. 446

Approvazione aspetti metodologici e operativi in materia di certificazione energetica;

Dgr 4 agosto 2009, n. 43-11965

Disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici;

Dgr 4 agosto 2009, n. 45-11967

Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari;

Dgr 4 agosto 2009, n. 46-11968

Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

Lr 14 luglio 2009, n. 20

Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica;

Dgr 30 settembre 2008, n. 35-9702

Disposizioni attuative in materia di impianti termici ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere h), i), j), k), l), m) ed o), legge regionale 13/2007;

Dgr 5 maggio 2008, n. 22-8733

Criteri per la valutazione dell'ammissibilità a finanziamento di progetti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico e di progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse come combustibili;

Dgr 12 novembre 2007, n. 66-7435

Criteri e modalità per la concessione di prestiti agevolati per impianti fotovoltaici di piccola taglia collegati alla rete elettrica di distribuzione;

Dgr 12 novembre 2007, n. 67-7436

Criteri e modalità per la concessione di prestiti agevolati per la realizzazione o il potenziamento di reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;

Dgr 17 settembre 2007, n. 22-6889

Criteri e modalità relative alla concessione ed erogazione di contributi per interventi dimostrativi in materia energetico-ambientale;

Dgr 17 settembre 2007, n. 23-6890

Criteri e modalità relative alla concessione ed erogazione di contributi per interventi strategici in materia energetico-ambientale;

Lr 28 maggio 2007, n. 13

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

Dgr 20 novembre 2006, n. 29-4373

Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche: individuazione delle aree sensibili all'inquinamento luminoso;

Regolamento 6 dicembre 2004, n. 15/R

Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica;

Regolamento 29 luglio 2003, n. 10/R

Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica;

Lr 7 ottobre 2002, n. 23

Disposizioni in campo energetico e procedure di formazione del Piano regionale energetico-ambientale. Detta le disposizioni sulla politica regionale in materia di energia, distribuendo le varie competenze tra Regione, Province e Comuni;

Lr 26 aprile 2000, n. 44

Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali in materia di energia e tutela delle acque – Stralcio;

Lr 24 marzo 2000, n. 31

Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.

Normativa regione Puglia

Lr 7 ottobre 2009, n. 20

Norme per la pianificazione paesaggistica: autorizzazione paesaggistica per impianti di produzione di energia superiori a 10 Mw;

Dgr 4 agosto 2009, n. 1471

Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici;

Lr 30 luglio 2009, n. 14

Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale;

Regolamento 21 novembre 2008, n. 26

Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del regolamento (Ce) n. 800/2008;

Lr 21 ottobre 2008, n. 31

Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale;

Regolamento 14 luglio 2008, n. 12

Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse;

Lr 10 giugno 2008, n. 13

Norme per l'abitare sostenibile.

Misure finalizzate al risparmio energetico degli edifici, che dettano anche i principi della certificazione di sostenibilità degli edifici, rimandando ad appositi regolamenti regionali per l'attuazione;

Lr 19 febbraio 2008, n. 1

Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 - Stralcio;

Regolamento 27 settembre 2007, n. 24

Regolamento in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale;

Determinazione 7 maggio 2007, n. 429

Criteri di priorità della valutazione delle domande di autorizzazione unica ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 35 del 6 febbraio 2007;

Dgr 23 gennaio 2007, n. 35

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica e per l'adozione del provvedimento finale di autorizzazione relativa ad impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere agli stessi connesse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio;

Regolamento 4 ottobre 2006, n. 16

Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia;

Regolamento 22 agosto 2006, n. 13

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico;

Lr 23 novembre 2005, n. 15

Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico;

Dgr 2 marzo 2004, n. 131

Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia;

Lr 30 novembre 2000, n. 19

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia e risparmio energetico, miniere e risorse geotermiche;

Lr 30 novembre 2000, n. 17

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale – Stralcio.

Normativa regione Toscana

Dgr 11 maggio 2009, n. 372

Adozione metodologia per la determinazione dei contributi agli investimenti in tema di fonti energetiche rinnovabili, teleriscaldamento e cogenerazione - revoca Dgr 206/2007

La Delibera di Giunta Regionale adotta la metodologia approvata dalla Commissione europea per la determinazione dei contributi agli investimenti in tema di fonti energetiche rinnovabili, risparmio energetico, cogenerazione e teleriscaldamento energeticamente efficiente;

Lr 8 maggio 2009, n. 24

Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

La legge interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalità della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualità architettonica, la sicurezza, la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica degli edifici, l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica e la fruibilità degli spazi per le persone disabili;

Dgr 31 marzo 2008, n. 235

Circolare per una prima applicazione, in ambito regionale, della finanziaria 2008 in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

La delibera recepisce a livello regionale quanto previsto dalla finanziaria 2008, in ambito di facilitazione all'uso delle fonti rinnovabili sul territorio;

Dgr 31 marzo 2008, n. 257

Programma di incentivazione finanziaria in materia di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza energetica rivolta ai Comuni

La delibera approva il programma di incentivazione finanziaria in materia di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza in campo energetico rivolto ai Comuni, destinandovi Euro 1.500.000 nel 2008, Euro 3.500.000 per il 2009 e il 2010. La Direzione delle politiche territoriali e ambientali – Settore “Miniere e Energia” è la struttura a cui è demandata la definizione di modalità e termini per l'attuazione del programma;

Dgr 2 aprile 2007, n. 227

Indirizzi e criteri per la realizzazione di Distretti energetici abitativi

La delibera approva gli indirizzi e criteri per la realizzazione di “Distretti energetici abitativi”, con la finalità del raggiungimento di profili di altissima efficienza energetica nell'edilizia residenziale pubblica e privata;

Dgr 9 gennaio 2006, n. 1

Programma solare termico: rinnovo accordo volontario settoriale

La delibera approva l'Accordo volontario settoriale per la promozione del "solare termico" per l'anno 2006 e lo finanzia con euro 300.000,00;

Dgr 28 febbraio 2005, n. 322

Approvazione delle Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana

La delibera approva le "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale degli edifici in Toscana" costituite dai seguenti elaborati:

schede tecniche riguardanti i requisiti per la valutazione energetico/ambientale raggruppati per aree di valutazione degli edifici;

sistema di attribuzione dei punteggi corrispondenti al grado di soddisfacimento dei requisiti;

sistema di pesatura di ciascun requisito ed area di valutazione;

"Manuale per l'edilizia sostenibile";

"Elenco base dei materiali per l'edilizia sostenibile" ;

Lr 24 febbraio 2005, n. 39

Disposizioni in materia di energia

La legge detta le regole per il settore energia a livello regionale. Definisce le regole per la autorizzazione, programmazione e per il corretto inserimento sul territorio di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Inoltre definisce le norme in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti ai sensi del Dlgs 387/2003.

Normativa regione Trentino: le province autonome di Trento e Bolzano

- Provincia di Bolzano

Dgp 27 luglio 2009, n. 1969

Certificato energetico per appartamenti;

Dgp 15 giugno 2009, n. 1609

Direttive per la riqualificazione energetica di edifici esistenti con ampliamento;

Dgp 13 ottobre 2008, n. 3721

Modifica dei criteri e approvazione del Testo unico per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

Dgp 30 giugno 2008, n. 2299

Direttive in materia di efficienza energetica degli edifici;

Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque;

Decreto del Presidente della Provincia 28 settembre 2007, n. 52

Regolamento di esecuzione alla legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, articolo 44-bis comma 3 – impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

Lp 30 settembre 2005, n. 7

Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici;

Dgp 26 settembre 2005, n. 3564

Direttive per la posa in opera di sonde geotermiche;

Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34

Regolamento di esecuzione della legge urbanistica in materia di risparmio energetico;

Dgp 29 settembre 2003, n. 3396

Modifica dei criteri e approvazione del Testo unico per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia;

Lp 18 giugno 2002, n. 8

Disposizioni sulle acque - Stralcio;

Dgp 11 agosto 2000, n. 3028

Approvazione di criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione di impianti idroelettrici;

Lp 11 agosto 1997, n. 13

Contenimento dei consumi energetici degli edifici - Stralcio;

Lp 13 febbraio 1997, n. 4

Interventi per il sostegno dell'economia;

Lp 19 febbraio 1993, n. 4

Nuove norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Dpr 26 marzo 1977, n. 235

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia;

Dpr 22 marzo 1974, n. 381

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;

Dpr 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: funzioni delle Province in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Stralcio;

- **provincia di Trento**

Dgp 6 novembre 2009, n. 2638

Incentivi per la divulgazione, diffusione dell'informazione in relazione all'edilizia sostenibile e sul sistema di certificazione LEED;

Dgp 16 ottobre 2009, n. 2446

Certificatori energetici: criteri provinciali di abilitazione, riconoscimento, determinazione delle tariffe e gestione degli elenchi;

Dgp 3 settembre 2009, n. 2154

Approvazione della "Carta delle limitazioni per l'installazione di sonde geotermiche a circuito chiuso" al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee;

Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile e certificazione energetica degli edifici. È stato emanato il regolamento in materia di certificazione energetica degli edifici (disciplinando requisiti minimi di prestazione energetica, modalità di certificazione, soggetti certificatori, attestato di certificazione, targa energetica).

La disciplina stabilisce che la certificazione energetica degli edifici è obbligatoria nei seguenti casi:

edifici di nuova costruzione;

sostituzione edilizia;

demolizione e ricostruzione;

ampliamenti dei volumi superiori del 20% del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;

ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq.

Al di fuori dei casi in cui la certificazione è obbligatoria, la medesima può in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprietà, di godimento o di rappresentanza dell'immobile. Dal 1° novembre 2009 in Provincia di Trento il requisito minimo di prestazione energetica obbligatorio per i nuovi edifici è la classe B. Entro il 31 dicembre 2013, tutti gli edifici pubblici dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica;

Dgp 9 aprile 2009, n. 809

Criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla Lp 29 maggio 1980, n. 14 e alla Lp 3 ottobre 2007, n. 16 con validità per l'anno 2009;

Dgp 10 ottobre 2008, n. 2564

Adozione di un sistema di classificazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici per la costruzione dei nuovi edifici di diretta competenza della Provincia autonoma di Trento e dei propri enti funzionali;

Dgp 19 settembre 2008, n. 2367

Proroga dei termini di presentazione delle domande e modifiche della deliberazione n. 1092 del 29 aprile 2008 riguardante l'approvazione, per l'anno 2008, del bando per la concessione di contributi in materia di energia di cui alla Lp 14/1980;

Lp 25 luglio 2008, n. 12

Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici;

Decreto del Presidente della Provincia 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg

Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica;

Dgp 20 giugno 2008, n. 1565

Disciplina di attuazione all'articolo 10-bis, commi 1 e 2 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente: "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia". Revoca della deliberazione n. 477 di data 29 febbraio 2008;

Lp 4 marzo 2008, n. 1

Pianificazione urbanistica e governo del territorio: disposizioni in materia di edilizia sostenibile e certificazione energetica degli edifici – Stralcio;

Dgp 2 febbraio 2007, n. 208

Sospensione della Dgp n. 2190 del 13 settembre 2002 sulla disciplina dei contributi di cui alla Lp 29 maggio 1980, n. 14 "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia" ;

Dgp 7 dicembre 2007, n. 2744

Nuove direttive e approvazione di criteri e modalità per la concessione di contributi per interventi in materia di risparmio energetico e utilizzo di fonti alternative di energia realizzati o da realizzare dal giorno 8 febbraio 2007;

Lp 3 ottobre 2007, n. 16

Disposizioni in materia di risparmio energetico e inquinamento luminoso;

Dgp 20 aprile 2007, n. 825

Adozione, in via sperimentale, di un sistema di classificazione delle prestazioni di sostenibilità degli edifici;

Dgp 20 aprile 2007, n. 798

Nuove disposizioni in tema di cumulabilità dei contributi di cui alla Lp 14/1980 per interventi in materia di risparmio energetico e utilizzo di fonti alternative di energia, nonché modalità e criteri generali per la definizione dei procedimenti in corso e delle domande presentate per la concessione degli incentivi provinciali in materia di energia;

Lp 5 febbraio 2007, n. 1

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della Provincia di Trento e della Regione Veneto;

Decreto del Presidente della Provincia 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia provinciale per l'energia;

Dgp 20 ottobre 2006, n. 2167

Adozione, in via sperimentale, della metodologia di classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici ai fini della certificazione di cui alla direttiva comunitaria 2002/91/Ce e del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192;

Dpr 15 febbraio 2006

Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche per la Provincia di Trento;

Lp 28 marzo 2003, n. 4

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati - Stralcio - Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo;

Dgp 13 settembre 2002, n. 2190

Incentivi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti alternative di energia;

Lp 22 marzo 2001, n. 3

Collegato alla Finanziaria provinciale 2001: disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica - Stralcio;

Lp 6 marzo 1998, n. 4

Disposizioni in materia di energia idroelettrica e di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

Lp 29 maggio 1980, n. 14

Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia;

Dpr 26 marzo 1977, n. 235

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia

Dpr 22 marzo 1974, n. 381

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche;

Dpr 31 agosto 1972, n. 670

Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: funzioni delle Province in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Stralcio.

Normativa regione Sardegna

Lr 23 ottobre 2009, n. 4

Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo;

Lr 7 agosto 2009, n. 3

Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale: autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Stralcio;

Dgr 5 novembre 2008, n. 60/23

Modifica e integrazione delle linee guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico;

Dgr 23 maggio 2008, n. 30/2

Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio;

Lr 23 maggio 2008, n. 6

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica: realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi - Stralcio;

Lr 5 marzo 2008, n. 3

Costituzione tra Regione Sardegna ed Enea di una società per lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito delle energie rinnovabili - Stralcio;

Dgr 29 novembre 2007, n. 48/31

Linee guida e modalità tecniche d'attuazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e acustico e il conseguente risparmio energetico;

Dgr 26 luglio 2007, n. 28/56

Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici, articolo 112, delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale;

Lr 29 maggio 2007, n. 2

Legge finanziaria 2007: misure in materia di eolico, fotovoltaico, efficienza energetica e inquinamento luminoso – Stralcio;

Lr 12 giugno 2006, n. 9

Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali – Stralcio;

Lr 18 maggio 2006, n. 6

Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (Arpas) ;

Lr 25 novembre 2004, n. 8

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale – Stralcio.

Normativa regione Sicilia

Decreto 25 giugno 2007, n. 91/GAB

Adozione delle misure idonee e garantire la tutela dell'ambiente e del paesaggio ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui al Dpr 12 aprile 1996 per gli impianti di sfruttamento dell'energia eolica;

Decreto 17 maggio 2006, n. 11142

Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole;

Decreto 28 aprile 2005

Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

Lr 22 aprile 2005, n. 4

Norme riguardanti il contenimento dei consumi energetici e il miglioramento dei livelli qualitativi delle abitazioni. Disposizioni volte alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Deroga ai regolamenti edilizi comunali per le farmacie;

Lr 3 luglio 2000, n. 14

Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione siciliana. Attuazione della direttiva 94/22/Ce – Stralcio.

Normativa regione Umbria

Dgr 19 ottobre 2009, n. 1454

Piano casa: la modulistica da presentare on-line;

Dgr 28 settembre 2009, n. 1322

Nuovo Disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici;

Dgr 27 luglio 2009, n. 1063

Approvazione criteri per la realizzazione degli interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale previsti dalla legge sul "piano casa";

Lr 26 giugno 2009, n. 13

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;

Dgr 23 giugno 2009, n. 869

Adozione del piano regionale di tutela delle acque;

Dgr 27 aprile 2009, n. 581

Approvazione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all'articolo 4 della Lr 17/2008 "Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi" ;

Lr 18 novembre 2008, n. 17

Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi;

Dgr 19 maggio 2008, n. 561

Criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

Dgr 9 luglio 2007, n. 1173

Norme in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico: individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori astronomici;

Dgr 28 maggio 2007, n. 826

Demanio idrico: concessioni ai fini idraulici e per occupazione di suolo demaniale. Procedure operative e informatizzazione;

Regolamento 5 aprile 2007, n. 2

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 “Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico” ;

Dgr 18 ottobre 2006, n. 1775

Misure di conservazione per la gestione delle Zone di protezione speciale (Zps), ai sensi delle direttive 79/409/Cee, 92/43/Cee e Dpr 357/1997 e ss.mm. ;

Dgr 11 maggio 2005, n. 729

Atto di indirizzo per l’inserimento paesaggistico ed ambientale degli impianti eolici ai sensi del Piano energetico regionale approvato con Dcr 402/2004;

Lr 28 febbraio 2005, n. 20

Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico;

Lr 18 febbraio 2004, n. 1

Norme per l’attività edilizia – Stralcio;

Dgr 1° luglio 2003, n. 925

Procedure tecnico-amministrative per il rilascio di concessioni in materia di demanio idrico e determinazione e riscossione dei relativi canoni concessori;

Lr 2 marzo 1999, n. 3

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Stralcio.

Normativa regione Valle d'Aosta

Dgr n. 3014/2009

Approvazione delle definizioni integrative e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici;

Lr 4 agosto 2009, n. 24

Misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in Valle d'Aosta. La Regione ha dettato misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio e disciplinato ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili;

Lr 26 maggio 2009, n. 12

Legge comunitaria regionale 2009 - Stralcio - Nuove norme in materia di Via e Vas.

Sono sottoposti a Valutazione di impatto ambientale gli impianti eolici con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw e quelli fotovoltaici con potenza installata superiore a 1 Mw, nonché gli impianti termici per la produzione di energia elettrica vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata superiore a 15 Mw.

Sono invece sottoposti a Verifica di assoggettabilità gli impianti eolici con potenza complessiva installata fra 20 e 100 Kw, o con altezza massima della macchina eolica superiore a 15 metri o aventi diametro del rotore superiore a 5 metri, nonché impianti fotovoltaici con potenza complessiva installata superiore a 100 Kw, impianti idroelettrici con potenza installata superiore a 100 Kw e impianti termici per la produzione di energia elettrica vapore e acqua calda con potenza termica complessiva installata compresa fra 3 e 15 Mw;

Lr 18 aprile 2008, n. 21

Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia

La Regione disciplina:

le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici;

i requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici;

i criteri, le caratteristiche e gli ambiti di applicazione della certificazione energetica degli edifici;

i criteri di accreditamento e i requisiti professionali dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica degli edifici;

le modalità di costituzione e di gestione del catasto energetico degli edifici;

gli obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio;

le forme di incentivazione economica;

le iniziative di informazione e di sensibilizzazione degli utenti finali e l'aggiornamento degli operatori del settore e dei soggetti di cui alla lettera d);

la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo delle informazioni contenute negli attestati di certificazione energetica degli edifici, anche al fine di aggiornare la programmazione energetica regionale e di monitorare l'applicazione della presente legge;

Dgr 1° giugno 2007, n. 1467

Approvazione di un nuovo testo integrato delle modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all'articolo 5 della Lr n. 3/2006 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia) ;

Dgr 10 febbraio 2006, n. 343

Modalità di svolgimento autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, per quanto attiene all'attività della Conferenza di servizi;

Lr 3 gennaio 2006, n. 3

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia;

Lr 14 ottobre 2005, n. 23

Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici;

LR n. 308/2003

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi;

Dgr 30 giugno 2003, n. 2588

Lr 6/2003: incentivi a sostegno delle attività nei settori del risparmio energetico, delle fonti energetiche rinnovabili e della cogenerazione di elettricità e calore;

Lr 31 marzo 2003, n. 6

Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane – Stralcio;

Deliberazione del Consiglio regionale 3 Aprile 2003, n. 3164/11

Piano energetico ambientale regionale. ;

Lr 28 aprile 1998, n. 17

Norme in materia di illuminazione esterna;

Lr 6 aprile 1998, n. 11

Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta - Stralcio - Impianti eolici;

Legge 29 maggio 1982, n. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi - Stralcio;

Legge 5 luglio 1975, n. 304

Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta.

Normativa regione Veneto

Dgr 29 settembre 2009, n. 2834

Autorizzazione unica: individuazione dei limiti dimensionali dell'impianto idroelettrico per la compatibilità ambientale e ulteriori disposizioni e indirizzi sulla concorrenza e sulla procedura di competenza comunale;

Lr 7 agosto 2009, n. 17

Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici;

Dgr 4 agosto 2009, n. 2508

Incentivi urbanistici ed edilizi per installazione di impianti solari e fotovoltaici;

Dgr 4 agosto 2009, n. 2373

Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (articolo 12, Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387) ;

Dgr 4 agosto 2009, n. 2499

Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile;

Lr 8 luglio 2009, n. 14

Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile;

Dgr 7 luglio 2009, n. 2063

Linee guida per l'edilizia sostenibile e definizione delle modalità di richiesta dei finanziamenti in materia;

Dgr 9 giugno 2009, n. 1620

Dgr 19 maggio 2009, n. 1391, concernente l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche. Approvazione del contratto-tipo di filiera per la fornitura di biomassa ai soggetti incaricati del trattamento

Dgr 9 giugno 2009, n. 1609

Impianti idroelettrici: procedure per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio;

Dgr 9 giugno 2009, n. 1610

Impianti di produzione di energia elettrica su derivazioni esistenti: chiarimenti e indirizzi tecnico operativi;

Dgr 19 maggio 2009, n. 1391

Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del Dlgs 152/2006 e successive modiche e integrazioni;

Dgr 5 maggio 2009, n. 1192

Aggiornamento delle procedure di competenza regionale per l'autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003) ;

Dgr 30 dicembre 2008, n. 4070

Procedure per la concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico

Dgr 8 agosto 2008, n. 2204

Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Dgr 17 giugno 2008, n. 1579

Aggiornamento delle linee guida in materia di edilizia sostenibile e definizione delle modalità di attuazione dell'intervento finanziario della Regione;

Lr 27 febbraio 2008, n. 1

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 – Stralcio;

Lr 9 marzo 2007, n. 4

Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile;

Lr 23 novembre 2006, n. 26

Ratifica dell'accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori;

Lr 30 giugno 2006, n. 8

Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici;

Dgr 21 marzo 2003, n. 721

Uso idroelettrico dell'acqua: modalità ed indirizzi operative per la trattazione delle Denunce di inizio attività;

Lr 13 aprile 2001, n. 11

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – Stralcio;

Lr 27 dicembre 2000, n. 25

Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Dgr 22 giugno 1998, n. 2301

Prevenzione dell'inquinamento luminoso: Comuni i cui territori ricadono nelle fasce di rispetto previste;

Lr 27 giugno 1997, n. 22

Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;

Lr 30 luglio 1996, n. 21

Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica;

Lr 6 settembre 1991, n. 24

Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt;

INDICE

A. Dettaglio dei piani energetici regionali.....	3
Scheda Regione Abruzzo.....	3
Scheda Regione Basilicata.....	8
Scheda Regione Calabria.....	14
Scheda Regione Campania.....	17
Scheda Regione Emilia-Romagna.....	23
Scheda Regione Friuli-Venezia Giulia.....	26
Scheda Regione Lazio.....	31
Scheda Regione Liguria.....	36
Scheda Regione Lombardia.....	40
Scheda Regione Marche.....	54
Scheda Regione Molise.....	58
Scheda regione Piemonte.....	62
Scheda Regione Puglia.....	65
Scheda Regione Sardegna.....	73
Scheda Regione Sicilia.....	80
Scheda Regione Toscana.....	86
Scheda Regione Trentino (province autonome di Trento e Bolzano).....	90
Scheda Regione Umbria.....	92
Scheda Regione Valle d’Aosta.....	99
Scheda Regione Veneto.....	100
B. Procedimenti autorizzativi regionali.....	102
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Abruzzo.....	102
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Basilicata.....	110
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Calabria.....	117
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Campania.....	132
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Emilia-Romagna.....	142
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Friuli-Venezia Giulia.....	166
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel Lazio.....	170
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Liguria.....	177
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Lombardia.....	184
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle Marche.....	190
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel Molise.....	193
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Piemonte.....	198
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Puglia.....	202

Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Sardegna.....	205
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Sicilia	212
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Toscana.....	216
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nelle province autonome a di Trento e Bolzano.....	223
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Umbria.....	227
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Valle d'Aosta..	233
Il procedimento autorizzativo degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Veneto	237
C. Riferimenti normativi regionali.....	248
Normativa regione Abruzzo	248
Normativa regione Basilicata	251
Normativa regione Calabria	253
Normativa regione Campania	255
Normativa regione Emilia-Romagna.....	257
Normativa regione Friuli-Venezia Giulia	259
Normativa regione Lazio	262
Normativa regione Liguria	264
Normativa regione Lombardia.....	267
Normativa regione Marche.....	270
Normativa regione Molise	272
Normativa regione Piemonte.....	273
Normativa regione Puglia	275
Normativa regione Toscana.....	277
Normativa regione Trentino: le province autonome di Trento e Bolzano	279
Normativa regione Sardegna	284
Normativa regione Sicilia	286
Normativa regione Umbria	287
Normativa regione Valle d'Aosta	289
Normativa regione Veneto	292